



CORTE DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle
leggi regionali approvate nel 2024 dalla Regione Umbria
e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi

(Articolo 1, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

RELAZIONE ANNUALE

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle
leggi regionali approvate nel 2024 dalla Regione Umbria
e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi

(Articolo 1, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.)

Magistrato:

Presidente Antonello Colosimo

Hanno collaborato:

Dott.ssa Chiara Lucia Chirienti

Dott. Matteo Gattaponi

INDICE

1.	Premessa.....	7
2.	Il principio di copertura delle leggi di spesa e le attribuzioni della Corte dei conti – Il quadro normativo di riferimento	10
3.	La verifica della copertura finanziaria	15
3.1.	Il carattere “oneroso” della norma	15
3.2.	La morfologia giuridica degli oneri finanziari	17
3.3.	La quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria	18
3.3.1	La Relazione tecnica	25
3.3.2	La clausola di neutralità o invarianza finanziaria	30
3.4.	L’individuazione dei mezzi di copertura	33
4.	La giurisprudenza della Corte costituzionale.....	38
4.1.	La giurisprudenza della Corte costituzionale su leggi della Regione Umbria	52
5.	Le fonti normative della Regione Umbria.....	55
6.	Le singole leggi regionali emanate nel 2024 – Considerazioni di sintesi.....	61
6.1	Legge statutaria 15 febbraio 2024, n. 1, “ <i>Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)</i> ”	65
6.2	Legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, “ <i>Qualità del lavoro e dei servizi alla persona</i> ”	75
6.3	Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3, “ <i>Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n.2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)</i> ”	81
6.4	Legge regionale 6 maggio 2024, n. 4, “ <i>Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati</i> ”	83
6.5	Legge regionale 6 maggio 2024, n. 5, “ <i>Istituzione della “Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli” a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio</i> ”	88
6.6	Legge regionale 6 maggio 2024, n. 6, “ <i>Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile</i> ”	93

6.7 Legge regionale 20 giugno 2024, n. 7, <i>"Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro"</i>	101
6.8 Legge regionale 11 giugno 2024, n. 8, <i>"Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997"</i>	106
6.9 Legge regionale 31 luglio 2024, n. 10, <i>"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati.)"</i>	110
6.10 Legge regionale 31 luglio 2024, n. 11, <i>"Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica"</i>	119
6.11 Legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, <i>"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali"</i>	127
6.12 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, <i>"Disciplina del sistema regionale di protezione civile"</i>	141
6.13 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14, <i>"Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria"</i>	153
6.14 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15, <i>"Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche"</i>	159
6.15 Legge regionale 25 settembre 2024, n. 16, <i>"Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)"</i>	163
6.16 Legge regionale 25 settembre 2024, n. 17, <i>"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n.20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)"</i>	173
6.17 Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18, <i>"Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive"</i>	177
6.18 Legge Regionale 2 ottobre 2024, n. 19, <i>"Valorizzazione della dieta mediterranea"</i>	188

6.19	Legge Regionale 2 ottobre 2024, n. 20 <i>“Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea - Disciplina dell’attività internazionale della Regione).”</i>	194
6.20	Legge Regionale 15 ottobre 2024, n. 21, <i>“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”</i>	196
6.21	Legge Regionale 28 ottobre 2024, n. 22, <i>“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l’istituzione dello psicologo di cure primarie”</i>	203
6.22	Legge Regionale 28 ottobre 2024, n. 23, <i>“Legge regionale in materia di turismo”</i>	211
6.23	Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 25, <i>“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”</i>	226
6.24	Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 26, <i>“Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali”</i>	242
7.	Contraddittorio con la Regione in ordine alle criticità rilevate	253
8.	Rilievi formulati nel precedente Referto - <i>Follow up</i>	258
9.	Conclusioni	261

1. Premessa

Con la presente Relazione la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, riferisce al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Regione Umbria in merito alle tipologie di coperture finanziarie adottate per le leggi di spesa e alle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, (come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a), n. 1), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (Cfr. deliberazioni n. 10/SEZAUT/2013/INPR e n. 08/SEZAUT/2021/INPR). Attraverso tale strumento di controllo referente, nella più ampia logica di garantire l'effettivo coordinamento della finanza pubblica, il legislatore ha inteso arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su una materia ad elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, nel tentativo di dare maggiore effettività al principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 della Costituzione, a salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale. Nella Relazione sull'attività della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, è stato ribadito che *"La materia delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture finanziarie continua a rappresentare, dunque, un passaggio cruciale in ordine alla credibilità delle decisioni finanziarie che si vanno ad assumere e su cui il sistema è chiamato a esprimere un approccio dal livello qualitativo progressivamente superiore. Ciò anche tenendo conto sia dei confronti sempre più impegnativi, sotto questo profilo, con le competenti sedi comunitarie, sia della particolare attenzione richiesta in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che, in più occasioni, ha ribadito che la copertura finanziaria, a garanzia del rispetto dell'art. 81 Cost., deve essere "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale".*¹. Questa Sezione ha già adottato le Deliberazioni n. 30/2014/RQ, con riferimento al I Semestre 2013, n. 28/2015/RQ, con riferimento al II Semestre 2013, n. 2/2016/RQ, con riferimento all'anno 2014, n. 129/2016/RQ, con riferimento all'anno 2015, n. 63/2017/RQ, con riferimento all'anno 2016, n. 76/2018/RQ, con riferimento

¹ Cfr. Corte dei conti, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, Relazione sull'attività, p.204, in <https://www.corteconti.it/Download?id=70e3ab64-57f6-4c3e-8ad5-79793cf22fb8>

all'anno 2017, n. 65/2019/RQ, con riferimento all'anno 2018, n. 115/2020/RQ, con riferimento all'anno 2019, n. 51/2021/RQ, con riferimento all'anno 2020, n. 65/2022/RQ, con riferimento all'anno 2021, n. 50/2023/RQ, con riferimento all'anno 2022 e n. 114/2024/RQ con riferimento all'anno 2023.

Una legislazione di spesa che contempli adeguate forme di copertura costituisce il presupposto per la sana gestione finanziaria, garantendo che le scelte politiche, prese dall'organo consiliare nella propria autonomia, siano accompagnate dalle necessarie risorse finanziarie per la loro concreta attuazione, così limitando il rischio che la Regione assuma obbligazioni senza i mezzi per farvi fronte.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR, nell'ambito del programma delle attività dei controlli per il 2024 (punto 3.2.4), ha previsto di proseguire, considerato l'interesse della materia, anche nel 2024 il monitoraggio sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa che, nell'anno 2023 (deliberazione n. 10/2023/FRG), ha portato all'approvazione di una specifica relazione al Parlamento che ha compendiato i risultati delle analisi svolte dalle Sezioni regionali sulla copertura delle leggi di spesa relative all'anno 2021. Anche nel 2024, è stata pertanto approvata, dalla Sezione delle autonomie, una relazione 12/SEZAUT/2024/FRG che ha sintetizzato i risultati delle analisi delle Sezioni regionali sulla copertura delle leggi di spesa dell'anno 2022, evidenziando le tecniche e gli aspetti critici. La Sezione delle autonomie ha osservato fra l'altro che *“l'espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall'art.17 per le leggi statali implica che le regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall'articolo 81 della Costituzione”*.

Le osservazioni contenute nel presente Referto non intendono interferire con le decisioni di natura politica che di volta in volta vanno a destinare specifici importi ad un dato obiettivo di intervento. Tali decisioni, in ultima istanza, sono e restano di esclusiva competenza del Legislatore regionale.

La presente Relazione viene redatta in modo da consentire un allineamento, sotto il profilo temporale, con il giudizio di parifica, nella considerazione che le valutazioni

in merito ai potenziali squilibri eventualmente collegati a leggi prive di adeguata copertura costituiscono un momento logico antecedente e strumentale all'attività di parificazione del rendiconto regionale, nel quale i contenuti onerosi delle leggi di spesa trovano riflesso.

Come infatti enunciato dalla Sezione Autonomie, Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, *“l'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati - Consiglio regionale e Giunta”*.

Nel corso del 2024, con la promulgazione della legge statutaria n. 1 del 15 febbraio 2024 recante *“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2005, n.21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)* sono state, fra l'altro, sostituite, modificate o integrate norme dello Statuto in materia di contabilità e bilancio con aggiornamenti terminologici del testo statutario al principio costituzionale previsto dall'articolo 81 della Costituzione e adeguamenti del medesimo Statuto regionale al d.lgs. n. 118/2011 (v. paragrafo 6.1).

Nell'ambito di quanto sopra delineato si procederà dapprima ad un richiamo del quadro normativo relativo all'obbligo di copertura finanziaria, per poi procedere con l'analisi delle singole leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria nel corso del 2024.

2. Il principio di copertura delle leggi di spesa e le attribuzioni della Corte dei conti – Il quadro normativo di riferimento

Il principio di copertura delle leggi di spesa enunciato dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, secondo il quale *“ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*, è declinato nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica)² le cui disposizioni costituiscono, nel complesso, regole specifiche dell'indeffettibile principio di equilibrio del bilancio, espresso dal primo comma del richiamato articolo 81 della Costituzione³.

Benché l'articolo 81 della Costituzione, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26/2013, abbia carattere immediatamente precettivo e, pertanto, vincolante per la potestà legislativa delle Regioni, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, l'articolo 19 della legge n. 196/2009, contiene un espresso richiamo all'applicazione dei principi di copertura declinati nell'articolo 17 della stessa legge, anche per le leggi regionali: *“1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*⁴.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall' art. 33, co. 2, del d.l. 24 giugno 2014,*

² Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 224 del 25 luglio 2014, punto 4.2 del Considerato in diritto.

³ Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 176 del 2 luglio 2012, punto 4 del Considerato in diritto.

⁴ Articolo 19, comma 2, come modificato dalla legge n. 163/2016.

n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116", ha affermato che *"da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196/2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica stabilite dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012). Le Regioni, dunque, sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost."*. Pertanto, a livello normativo, ciascuna Regione è tenuta ad attivarsi per effettuare una esaustiva e corretta ricognizione delle modalità con cui dare attuazione al principio di copertura delle diverse leggi di spesa.

Il principio di copertura delle leggi regionali di spesa è stato ribadito anche dal d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* il quale, all'articolo 38, dispone che *"1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."*

Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 1, comma 2, ha disposto la redazione, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, indirizzata al Consiglio regionale - Assemblea legislativa. La periodicità del referto, inizialmente semestrale,

è divenuta annuale con una novella legislativa del 2014⁵. In questo modo, il Legislatore nazionale ha attivato un interessante strumento normativo che rende possibile, a metà anno, la valutazione pressoché contestuale, da parte della Sezione regionale, del rendiconto dell'anno precedente e delle leggi approvate nel corso dello stesso periodo. L'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012 prevede che la Relazione sia trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze *“per le determinazioni di competenza”*.

La relazione, oltre all'esigenza di conferire maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, è finalizzata a *“[...] arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile”* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR), nell'ambito della funzione ausiliaria che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a svolgere nell'interesse delle Assemblee regionali, sia per segnalare eventuali situazioni critiche in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, che per sollecitare l'adozione di opportune misure correttive. Per questi motivi, nei confronti della Regione deve essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte dei conti, delle indicazioni per migliorare, in via collaborativa, la qualità della legislazione onerosa regionale.

La funzione di ausilio all'organo legislativo svolta dalla Corte dei conti è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale la relazione sulle leggi di spesa è *“[...] funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella*

⁵ Cfr. art. 33, comma 2, lettera a), n. 1), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

prospettiva dell'attivazione di processi di 'autocorrezione' nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio".^{6 7}

Riguardo alla “tempistica” di approvazione della Relazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che la stessa *“deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto quest'ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell'esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)”*.⁸

Risulta, inoltre, interessante richiamare brevemente in questa sede alcune delle criticità evidenziate, nel corso del 2024, in occasione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri che la Corte dei conti redige in attuazione dell'articolo 17, co. 9, della Legge n. 196 del 2009 per la legislazione nazionale (Deliberazioni n. SSRRCO/45/2024/RQ; n. SSRRCO/60/2024/RQ; n. SSRRCO/1/2025/RQ). Si ripropongono, come “costanti” delle Relazioni quadrimestrali alcune osservazioni, che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, possono evidenziarsi anche nell'ambito della legislazione regionale umbra e che si riferiscono in particolare ad un diffuso utilizzo dell'istituto della clausola di neutralità, pur mancando adeguate dimostrazioni in ordine alla relativa sostenibilità, a coperture sul bilancio, in via diretta mediante riferimenti alle risorse in essere, alla scarsa accuratezza delle relazioni tecniche. Emergono altresì, nelle relazioni quadrimestrali relative al 2024, alcune specifiche questioni quali l' utilizzo

⁶ Cfr. sentenze n. 29/1995, n. 267/2006, n. 179/2007, n. 70/2012 e n. 250/2013.

⁷ Cfr. sentenza 39/2014 punto 6.3.3 del *Considerato in diritto*.

⁸ Sezione delle Autonomie Corte dei conti - Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall' art. 33, co. 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116” (Paragrafo 3).

a copertura di residui, la mancata indicazione – nei provvedimenti che utilizzano a copertura riduzioni di stanziamenti di bilancio – delle autorizzazioni legislative incise nonché, in occasione di decreti legislativi, una accentuata incertezza dei contorni finanziari e normativi delle varie disposizioni, il che non ha consentito di mettere a fuoco il tipo di situazione che si viene a creare sul destinatario della normativa e quindi, indirettamente, se siano stati o meno ponderati i presupposti per una pressione sul bilancio a legislazione vigente. Il tema si è posto con particolare riferimento ad alcune deleghe in materia sociale e, più di recente, sia pur per il riferimento alla scarsa messa a fuoco dei contorni finanziari delle varie normative, ad alcune delle deleghe di modifica dell'ordinamento tributario. Nella relazione allegata alla Deliberazione n. SSRRCO/1/2025/RQ relativa al quadrimestre settembre-dicembre 2024, viene infine citato il caso del decreto-legge n. 113, convertito con la legge n. 143 del 2024, che presenta l'interessante singolarità della previsione di una compensazione aggiuntiva, ma eventuale, per il caso in cui il fabbisogno finanziario ecceda il previsto tetto di spesa, a fronte di una situazione giuridica qualificabile come afferente a diritti soggettivi *“Sul piano strettamente contabile[...] una sorta di riserva di copertura, ove necessaria, che non sembra presentare una formale disciplina”*. Come rilevato nella Relazione allegata alla Deliberazione n. SSRRCO/60/2024/RQ, *“Il fatto [che le clausole di neutralità] siano previste pur a fronte di compiti a carico delle pubbliche amministrazioni tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da dimostrare peraltro da parte di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei “tendenziali”, con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio”*. Nella sopra richiamata Relazione le SSRR notano che *“l'elevata frequenza dei riferimenti alle risorse in essere per asseverare l'assenza di oneri nuovi o maggiori finisce con l'ampliare gli spazi per un'interpretazione della legislazione vigente secondo cui [...] le quantificazioni degli stanziamenti di bilancio continuerebbero a presentare margini più che ampi di incertezza rispetto alle esigenze effettive: ciò probabilmente sia per l'impossibilità in alcuni*

casi (ovvero per l'elevata difficoltà) di una quantificazione precisa dei reali fabbisogni in ordine all'attuazione delle leggi, sia – non è da escludere – per una metodologia forse, in qualche caso, non sempre improntata a rigore”.

3. La verifica della copertura finanziaria

Nel presente paragrafo vengono riepilogati il quadro normativo di riferimento e le relative applicazioni giurisprudenziali in tema di modalità di copertura delle leggi che dispongono “oneri” a carico del bilancio dei soggetti pubblici.

Dopo il preliminare riscontro della “onerosità” della legge, la verifica circa la sussistenza della copertura finanziaria si articola in tre distinti momenti collegati e consequenziali: (i) l'individuazione della morfologia dell'onere; (ii) la quantificazione dell'onere medesimo e (iii) l'individuazione dei mezzi di copertura.

Come evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee di orientamento approvate con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR (punto 4), *“si tratta di un'operazione ermeneutica lineare nel suo sviluppo logico, ma complessa sul piano operativo, in quanto richiede di ricostruire i vari risvolti [...]. In tale operazione ricostruttiva, come attestato dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura. [...] a tale propedeutica operazione ricostruttiva è destinato a seguire il giudizio circa la conformità o meno della norma di legge rispetto al precetto costituzionale. Requisito indefettibile della “copertura finanziaria” è che essa deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013)”.*

3.1. Il carattere “oneroso” della norma

Con riguardo ai connotati essenziali della norma “onerosa”, valgono le seguenti linee di indirizzo, desunte in prevalenza dalle pronunce della Corte costituzionale e della Corte dei conti:

- ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte (Cfr. Corte costituzionale n. 307/2013, n. 163/2020, n. 84/2024);
- il carattere generico della disposizione non esclude la possibilità di riconoscere la sussistenza di una nuova spesa (Cfr. Corte costituzionale n. 106/2011);
- l'assenza di nuovi e/o maggiori oneri non può essere derivata o presunta dal fatto che nella legge manca ogni indicazione della copertura, cioè dei mezzi per fare fronte alla nuova o maggiore spesa, e ciò in quanto la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa (Cfr., da ultimo, *ex pluribus*, Corte costituzionale n. 4/2014 e n. 224/2014);
- esiste una spesa nuova anche quando si stabilisce la protrazione nel tempo di una spesa già prevista, di cui era già indicata la scadenza (Cfr. Corte costituzionale n. 115/2012); è, pertanto, onerosa la legge che protrae nel tempo spese già previste in precedenza da altra disposizione legislativa;
- le leggi istitutive di nuove spese devono contenere una "esplicita indicazione" del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (*ex multis*, Corte costituzionale n. 26 del 2013, n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007, n. 16 del 1961 e n. 9 del 1958);
- l'invarianza finanziaria deve essere giustificata da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Cfr. Corte costituzionale n. 25/2021);
- gli atti di spesa richiedono una "fisiologica" contestuale copertura poiché, diversamente, non potrebbero trovare applicazione se non per mezzo di atti palesemente illegittimi. La copertura a posteriori, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da adeguata illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio attuata (Cfr. Corte costituzionale n. 106/2021).

Si ritiene, in sintesi, che la Regione, in via generale, sia sempre tenuta a seguire l'iter deliberativo e procedurale previsto dalla legge di contabilità pubblica a presidio della corretta applicazione del principio di copertura finanziaria, anche con riguardo

a leggi che si reputino “non onerose”. Si tratta di dimostrare, comunque, la supposta “non onerosità”⁹.

3.2. La morfologia giuridica degli oneri finanziari

L’esatta qualificazione “morfologica” dell’onere si pone, unitamente alla sua quantificazione, come presupposto indefettibile per l’individuazione di una adeguata copertura finanziaria. La tipologia dell’onere derivante dalla norma sostanziale è desumibile dal contenuto e dalle indicazioni della norma medesima e, nello specifico, le spese possono essere distinte “morfologicamente” in relazione al carattere inderogabile o meno dell’onere.

L’articolo 21, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), come modificato dal d.lgs. n. 90/2016, distingue le spese in (a) “oneri inderogabili”, (b) “fattori legislativi” e (c) “spese di adeguamento al fabbisogno”:

a) si considerano “oneri inderogabili” le spese *“vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa”*. In ordine a questa tipologia di spese, l’Amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione;

b) tra i “fattori legislativi” rientrano *“le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina sia l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio”*. Se la legge indica espressamente, per un determinato

⁹ Sul tema si rinvia, tra le altre, alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: n. 251/2020, n. 163/2020, n. 143/2020, n. 224/2014, n. 214/2012, n. 212/2012, n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 70/2012.

intervento, la spesa autorizzata, questa si intende come limite massimo di spesa e a fronte di tale onere va indicata la copertura finanziaria¹⁰;

c) “spese di adeguamento al fabbisogno” sono le spese “*diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni*”; in tal caso la legge, anziché disporre un’autorizzazione di spesa, contiene una mera previsione di spesa, limitandosi ad una stima o “previsione” dell’onere¹¹. Queste spese non sono predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Come si dirà nel successivo paragrafo, le riportate differenziazioni morfologiche sono propedeutiche alla individuazione, volta per volta, della specifica modalità di copertura finanziaria richiesta dalla legge di contabilità. Ne consegue che eventuali anomalie riscontrabili nella norma, tali da configurare l’omessa indicazione o la non corretta connotazione morfologica dell’onere (ovvero la mancanza, o inadeguatezza, della relativa quantificazione), si riflettono inevitabilmente sulla copertura finanziaria della medesima.

3.3. La quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria

Come statuito dalla Corte costituzionale, la riconosciuta sussistenza della nuova spesa, derivante direttamente dal contenuto della legge e, la mancata quantificazione del suo ammontare, determinano la violazione dell’articolo 81 Cost.

¹⁰ In relazione ai “fattori legislativi”, Cfr. Deliberazione SRC Campania n. 58/2020/RQ: “di particolare rilevanza il principio generale desumibile dall’ articolo17 comma 13 della legge n. 196/2009 e succ. modd., secondo cui ‘Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’. Pertanto, tra i fattori legislativi si potrebbero far rientrare anche le sentenze della Corte costituzionale che, comportando l’illegittimità costituzionale di un provvedimento legislativo regionale, con efficacia retroattiva, possono prevedere un maggiore onere, da cui ne deriverebbe un atto amministrativo di ripetizione delle somme volto a compensarne gli effetti”.

¹¹ L’articolo17, comma 1, della legge di contabilità prevede che “In attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma [...]”.

(Cfr. sentenza n. 70/2012).

L'operazione di quantificazione degli oneri – distinta ma strettamente connessa al tema della copertura finanziaria in quanto presupposto determinante per la correttezza della copertura stessa¹² - si sostanzia *“in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio”* (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 10/2013 e n. 8/2021).

Riguardo alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto “tetto di spesa”, con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, così come ribadito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR, *“occorre escludere che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari. In tale fattispecie si rende, infatti, necessaria un'attenta quantificazione degli oneri, per misurarne l'impatto finanziario, diretto e indiretto, tenendo in debito conto che – ove ciò non sia possibile - l'ordinamento ammette anche la possibilità di dar luogo ad una previsione di spesa a fronte di oneri solo valutati, senza che, conseguentemente, tale previsione possa assumere le caratteristiche dell'invalicabilità, stante le sue connotazioni inevitabilmente indicative del relativo impatto. Nei casi in questione l'indicazione di una clausola di salvaguardia consentirà di far fronte ad una eventuale eccedenza, nel corso del tempo, dell'onere rispetto alla copertura.”*.

Riguardo, invece, alla distribuzione temporale degli oneri, con specifico riferimento alla legislazione regionale, rileva altresì la previsione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 che distingue tra:

- leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, le quali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (comma 1);

¹² Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 386/2008.

- leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa (comma 2).

In tema di spese ricorrenti o continuative e di spese pluriennali, nelle richiamate Linee di orientamento (Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR), la Sezione delle Autonomie, sulla base dei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 244/2020), ha affermato che, *“in base al mutato ordinamento contabile [discende] il non più consentito utilizzo, a copertura di nuovi oneri anche se continuativi e ricorrenti, dei mezzi di bilancio. Ciò va ribadito perché un equivoco ricorrente in cui si è caduti soprattutto a livello di spesa regionale è che i due profili coincidano, ossia che l'esatta quantificazione (in ipotesi) dell'onere per i vari esercizi implichi che esso non debba essere tutto coperto esercizio per esercizio dalla relativa legge istitutiva, ma possa essere compensato nei relativi esercizi mediante il rinvio alle varie leggi di bilancio annuali e triennali nel momento in cui esse procedano alla quantificazione dell'onere; il che è legittimo, come detto, solo se l'onere è discrezionale. Ciò chiarito, va riaffermato che le due norme di contabilità statale (articolo 30, comma 6, della legge n. 196/2009) e regionale (articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011), una volta definitivamente assodato che la copertura, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell'onere medesimo e non dei mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti, pongono il problema dell'esatta individuazione della natura dell'onere, se continuativo, ossia se si tratta di un onere obbligatorio oppure flessibile, laddove per il primo è la legge sostanziale che lo istituisce a dover indicare il quantum anno per anno ovvero l'onere a regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, non potendosi far riferimento alle leggi di bilancio. Infatti, solo se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) ad indicare un quantum, non trattandosi appunto di un obbligo in tal senso, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva. Tutto ciò merita di essere sottolineato perché, come già accennato, nella prassi delle Regioni si è inteso*

molto spesso il riferimento al rinvio ai bilanci dei vari anni come la modalità generalizzata per assolvere all'obbligo di copertura, anche se si tratta di oneri obbligatori e continuativi, con ciò collocandosi però al di fuori dell'articolo 81, terzo comma, Cost.” (paragrafo 4.11)¹³.

Come già evidenziato al precedente paragrafo, l'individuazione di una adeguata copertura finanziaria è strettamente connessa alla particolare morfologia degli oneri previsti. A tal fine, occorre considerare che:

- a differenza delle leggi di spesa autorizzata - le cui disposizioni *“hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi”* (articolo 17, comma 10, della legge di contabilità pubblica n. 196/2009), con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti massimi di spesa autorizzati e finanziariamente coperti - le restanti norme onerose, siano esse costitutive di spese inderogabili o meramente previste, impongono all'Ente di assicurare il monitoraggio dell'onere e, in particolare, di verificare che in sede attuativa l'onere previsto non si riveli superiore a quanto stimato ¹⁴;
- il monitoraggio delle spese inderogabili riguarda in modo particolare le leggi costitutive di *“diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse”* e comporta l'obbligo di *“apprestare mezzi di copertura*

¹³ La Sezione delle Autonomie è intervenuta anche in ordine al rapporto tra i richiamati articoli 30 della legge n. 196/2009 e 38 del d.lgs. n. 118/2011. In dettaglio, è stato evidenziato che *“il richiamato articolo 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 ricalca, infatti, in toto il ripetuto articolo 30, comma 6, della legge nazionale n. 196 del 2009, ma non risulta del tutto armonizzato con quest'ultimo nella misura in cui omette di statuire che «nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere», come recita l'ultimo periodo della norma statale.*

Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata Corte cost. n. 235/2020), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (articolo 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (articolo 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo” nel tempo l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi. Il caso più evidente è quello di un onere pluriennale o continuativo la cui dimensione a regime ecceda più volte quella del terzo anno; nella fattispecie in questione la copertura indicata per il primo triennio deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale” (paragrafo 4.11, penultimo ed ultimo capoverso).

¹⁴ Si evidenzia che le modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 1 della legge 163/2016, hanno fatto venir meno l'obbligo di prevedere nei singoli provvedimenti legislativi la clausola di salvaguardia, già contemplata ai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità. Ciò in quanto detta clausola è stata delineata, in termini di procedura e modalità di intervento correttivo, nei nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del medesimo articolo 17, che enfatizzano l'obbligo di monitorare le spese autorizzate al fine di prevenire, mediante apposite misure correttive, l'eventuale verificarsi di scostamenti del loro andamento rispetto alle previsioni.

aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture". Ciò al fine di "compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali di spesa e garantire la corrispondenza, anche temporale, tra l'onere e la relativa copertura attraverso l'adozione di misure aggiuntive di riduzione di spesa o di aumenti di entrata per il caso in cui dovessero verificarsi scostamenti tra le previsioni e gli andamenti." In tale ottica, qualora le previsioni di spesa risultassero sottodimensionate, "l'Ente è tenuto ad individuare concrete misure di intervento in grado di determinare l'immediato rientro dalla scopertura in forza di semplici atti di natura amministrativa e senza necessità del ricorso a una nuova fonte legislativa" (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 10/2013/INPR);

- anche a fronte di una mera stima o previsione della spesa, l'Ente dovrà assicurare il monitoraggio dell'onere e, in particolare, verificare che in sede attuativa l'onere previsto non si riveli superiore a quanto stimato;
- le spese autorizzate e quelle meramente previste, a differenza di quelle inderogabili, *"possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione"* (articolo 23, comma 3, legge n. 196/2009)¹⁵;
- le leggi che prevedono spese modulabili, ancorché, continuative o ricorrenti possono anche limitarsi a indicare gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio tanto la quantificazione della spesa quanto la relativa copertura. Tuttavia, nell'eventualità che la spesa ricorrente o continuativa abbia natura inderogabile o obbligatoria, la legge deve provvedere sia alla quantificazione del relativo onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione sia alla indicazione del relativo onere a regime. Questa conclusione, cui sono pervenute le Sezioni Riunite nella deliberazione n. 1/2014, è in linea con il disposto dell'articolo 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui: *"le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a*

¹⁵ Invero, le variazioni compensative di dotazioni finanziarie, in genere ammesse nell'ambito delle spese modulabili, non sono tuttavia possibili con riguardo alle spese inderogabili per le quali l'Amministrazione non ha possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio". La Corte costituzionale ha statuito che "quando poi una spesa ha carattere continuativo, l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che sia quantificato l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e che sia indicato l'onere a regime «ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, [che sia possibile] rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio" (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 57 del 2023).

Verifiche in termini di copertura si rendono necessarie anche a fronte di una norma che richiama una legge pregressa, riproponendone l'efficacia: in tal caso, occorre verificare che la precedente legge di spesa continuativa assicuri copertura anche alla nuova legge.

L'obbligo di copertura in capo alla Regione non viene meno, inoltre, qualora la legge (o la relazione tecnica) preveda, anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite, che l'onere sia a carico di altra pubblica amministrazione come, ad esempio, di un Comune o di un Consorzio tra enti locali (Cfr. articolo 19, comma 2, legge n. 196/2009).

In ordine al rapporto tra la copertura finanziaria e l'equilibrio del bilancio, la Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che tali aspetti costituiscono *«facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale»*: infatti *«la forza espansiva dell'articolo 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 274 del 2017)¹⁶.*

Sul punto la Sezione delle Autonomie, nelle richiamate Linee di

¹⁶ Cfr. *ex plurimis*, anche le sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 197/2019.

orientamento, approvate con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ha evidenziato che *“copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata ex ante, il principio dell’equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile ex post ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell’equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l’obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l’esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa. Si tratta di un punto cruciale, quello del rapporto tra copertura degli oneri di cui alla legislazione ordinaria ed equilibrio di bilancio, che attende ancora una sistemazione definitiva a livello sia giurisprudenziale che ordinamentale. Per intanto si può sostenere una notevole sinergia tra i due vincoli, nel senso che, quanto migliore è la qualità della copertura, tanto più raggiungibile è l’obiettivo dell’equilibrio, a parità di condizioni, attesa la pressione della legislazione vigente sul bilancio”* (punto 4.5).

L’operazione di “quantificazione degli oneri”, per non vanificare la reale portata del principio costituzionale sancito dall’art. 81 Cost., deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione regionale sia a livello normativo, con specifiche previsioni nella legge di contabilità, sia in sede di attuazione, ogni qualvolta viene approvata una legge che introduce nuovi o maggiori oneri.

A livello normativo, in sede di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale ai principi costituzionali dell’equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi di spesa, particolare attenzione dovrà essere prestata a due istituti previsti dalla legge n. 196/2009: la relazione tecnica (v. paragrafo 3.3.1) e la clausola di neutralità o invarianza finanziaria (v. paragrafo 3.3.2).

3.3.1 La Relazione tecnica

La Relazione tecnica è uno strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica; essa, unitamente agli allegati ed alle note, è un elemento indefettibile della previsione di copertura, in quanto consente di valutare l'effettività, la congruità nonché l'adeguatezza di quest'ultima, così garantendo il rispetto dell'art. 81, co. 3, Cost. (Cfr. Corte costituzionale sentenze n. 25/2021 e n. 26/2013). Anche recentemente la Corte costituzionale nella sentenza n. 82 del 2023 ha riaffermato che il *"principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore, che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata all'art.17, comma 3, della legge n.196 del 2009"*.

La Relazione tecnica *"[...]costituisce il principale strumento per ricostruire le valutazioni sottese alle leggi di spesa quanto ai loro effetti e all'adeguatezza dei mezzi di copertura. Per l'esame degli effetti finanziari della legislazione di spesa regionale occorre disporre di tutti gli elementi informativi necessari: il corredo informativo illustrativo della morfologia giuridica degli oneri, anche ipotetici, e della loro quantificazione è essenziale per lo scrutinio del provvedimento legislativo in relazione all'art.81, terzo comma, Cost."*(Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2024/FRG).

L'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009, dispone che *"i disegni di legge [...] gli emendamenti [...] che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica [...] sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per le spese correnti e per le minori entrate, degli oneri annuali fino a completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. [...] Nella relazione sono indicati i dati e i mezzi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare[...]"*. La disposizione prevede inoltre l'obbligo di allegare alla relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (in sostanza, del risultato d'amministrazione), del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche (risultato di cassa) e dell'indebitamento netto del conto

consolidato delle pubbliche amministrazioni¹⁷.

La disposizione in esame ha, pertanto, individuato l'obbligo di copertura finanziaria in relazione ai tre saldi di finanza pubblica, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle norme non solo sugli equilibri di bilancio dello Stato, ma di tutte le amministrazioni pubbliche.

La prevista relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge deve essere redatta in termini non apodittici, ma avvalendosi di stime economiche, anche presuntive, basate su calcoli matematici e statistici (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 26/2013¹⁸).

Secondo le indicazioni della Sezione delle Autonomie¹⁹, essa deve necessariamente contenere, in aggiunta al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, *“[...] la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione...degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei ad assicurarne la copertura, suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non «si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per*

¹⁷ L'obbligo di allegare alla relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è stato introdotto nella normativa regionale dall'articolo 46 comma 2, lettera f) della legge regionale 25 luglio 2022 n. 9 “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria)” il quale dispone che “[La relazione tecnica di cui al comma 2] contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale”.

¹⁸ Nella richiamata sentenza, il Giudice delle leggi ha sottolineato che “... In situazioni nelle quali la quantificazione degli oneri non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici, il legislatore prevede (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) l'obbligo di una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio” (punto 4.1 del Considerato in diritto).

¹⁹ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 10/SEZAUT/2013/INPR.

questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa» (sentenza n. 83/1974 e n. 30/1959)".

La Sezione delle Autonomie, nelle Linee di orientamento approvate con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, oltre ad aver richiamato quanto sopra riportato, ha precisato che *"nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale"* (paragrafo 4.4) ed ha, inoltre, evidenziato l'applicazione del comma 5, dell'articolo 17, della legge n. 196/2009, *mutatis mutandi*, alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea legislativa, riferito alla possibilità per le Commissioni parlamentari competenti di richiedere al Governo la relazione per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essa recati²⁰.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 25/2021 ha ribadito che *"secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi*

²⁰ In particolare, il richiamato comma 5, dell'articolo 17 dispone che *"le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3"*.

(sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015). Questa Corte ha altresì precisato la portata della relazione di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013)”²¹.

Nella Relazione tecnica occorre, pertanto, comprovare la “neutralità finanziaria” in tutti i casi in cui si assume l’invarianza di gettito.

La Relazione tecnica, infine, deve trovare adeguata disciplina nell’ordinamento contabile regionale, prevedendo l’obbligo di predisposizione per tutte le proposte legislative e gli emendamenti presentati²². Al riguardo si segnala che, a seguito della modifica della legge regionale n. 13/2000 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” ad opera della legge regionale n. 9/2022 “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria)” è stato sostituito interamente il Titolo III (Programmazione e bilancio) della citata legge regionale, con specifico riferimento alla Sezione IV (Leggi regionali di spesa - Copertura finanziaria). In particolare, è stato introdotto l’articolo 49 rubricato “Procedure per il raccordo tra strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale per la redazione della relazione tecnica” secondo cui “[...] Le Commissioni consiliari, prima del voto che precede la trasmissione della proposta di legge all’Aula secondo le modalità del regolamento interno dell’Assemblea legislativa, richiedono alla competente struttura dell’Assemblea legislativa di verificare i contenuti della relazione tecnica di cui al comma 1 al fine di attestare la sussistenza degli elementi di cui all’ articolo 46, comma 3 e la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili di bilancio, o di aggiornare, se necessario, la relazione tecnica di cui all’ articolo 48, comma 6 , apportando eventuali correzioni e

²¹ Cfr. punto 25 del Considerato in diritto.

²² Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 26/2013 e n. 313/1994.

integrazioni. Il presente comma si applica anche nel caso di proposte di legge di iniziativa degli altri titolari ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, ai fini della verifica delle relazioni economico-finanziarie presentate a corredo delle stesse proposte. [...] La struttura competente dell'Assemblea legislativa provvede ai sensi del comma 2 nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al suddetto comma 2, [...] A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa. [...] Non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2. I disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2 sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6." Analoga procedura di raccordo va seguita in caso di emendamenti presentati al testo del progetto di legge. A tal riguardo giova ricordare che "la predisposizione della relazione tecnica esclusivamente in accompagnamento al progetto di legge e non al testo definitivamente approvato in commissione o ai vari emendamenti in aula non consente di verificare l'attendibilità e la correttezza della stima della spesa e della relativa copertura finanziaria nei casi in cui l'iter legislativo stravolga il contenuto originario del progetto medesimo" (Cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, Deliberazione n. 31/2015/RQ). L'articolo 17-bis del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, così come sostituito dall'articolo 6, comma 1, delibera Assemblea legislativa 8 ottobre 2024, n. 415 stabilisce, al comma 1, che "I progetti di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero della quantificazione dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, secondo le modalità stabilite dalla legge,

mentre al comma 2 che *“La competente struttura dell’Assemblea legislativa assicura ai Consiglieri regionali e alle Commissioni consiliari l’assistenza tecnica necessaria alla redazione della relazione tecnica di cui al comma 1, anche con il supporto delle strutture competenti della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale”*.

3.3.2 La clausola di neutralità o invarianza finanziaria

La clausola di neutralità o invarianza finanziaria ricorre ogni qualvolta l’Amministrazione provveda attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente; la clausola di invarianza degli oneri finanziari è fissata con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia *“neutralizzato”* con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenza n. 132/2014; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Per le fattispecie legislative corredate di clausola di neutralità finanziaria l’articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità pubblica²³ pone in particolare rilievo la finalità e la centralità della relazione tecnica, stabilendo che la stessa deve riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”*, codificando i principi di completezza e di chiarezza che devono supportare ogni declaratoria normativa di asserita *“invarianza”* o *“neutralità finanziaria”*.

L’obbligo di copertura non può ritenersi, infatti, assolto sulla base di

²³ Il comma 6-bis è stato inserito nel testo dell’articolo 17 della legge n. 196/2009 dall’articolo 3 della legge 4 agosto 2016 n. 163 recante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

dichiarazioni apodittiche, senza aver fornito nella relazione tecnica i relativi elementi di valutazione, in quanto la semplice asserzione di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto del detto obbligo di copertura. Come già evidenziato, la Corte costituzionale ha ribadito che non *“si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere”* (Corte costituzionale sentenze n. 18/2013, n. 115/2012, n. 83/1974 e n. 30/1959).

La Sezione delle Autonomie, nell’*“Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa – anno 2022”* allegata alla Deliberazione n. 12/SEZAUT/2024/FRG, ha affermato che *“il legislatore regionale è tenuto alla redazione della Relazione tecnica tanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l’entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti [...] quanto nel caso in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati, il che va ugualmente dimostrato”* e che *“la Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2023) ha ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile”*, in quanto la pretesa autosufficienza va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile consistente nell’esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l’attendibilità della copertura.

I profili di criticità della clausola di neutralità finanziaria sono stati evidenziati anche nella Relazione sull’attività della Corte in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, ove è stato sottolineato che *“si è continuato a registrare un diffuso utilizzo dell’istituto della clausola di neutralità, pur mancando adeguate dimostrazioni in ordine alla relativa sostenibilità, come peraltro richiede la legge di contabilità, novellata su questo punto. Talvolta l’adempimento sembrerebbe assumere i contorni di una clausola di stile, piuttosto che l’esito di una adeguata ponderazione delle*

variabili rilevanti. Ciò, oltre a risultare in contrasto con il dettato della legge di contabilità, rischia di porre le premesse per un'incompleta applicazione della normativa (a meno di non ipotizzare ogni volta improbabili recuperi di efficienza). Non va, peraltro, dimenticato che la mancata o insoddisfacente soluzione del problema di una valutazione realistica degli oneri effettivi può creare le premesse per rendere necessario l'appostamento di nuovi stanziamenti nei bilanci successivi (in special modo, in presenza di oneri inderogabili, che, secondo la documentazione ufficiale, si ragguaglia all'85% della spesa complessiva)".

Anche le Sezioni Riunite, nell'ambito delle Relazioni Quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, relative alle leggi approvate nel 2024 hanno continuato, come negli anni precedenti, a rilevare il fenomeno di *"clausole di neutralità non supportate da adeguata documentazione a sostegno della relativa sostenibilità"* (Cfr. Relazione approvata con la deliberazione n. 45/SSRRCO/RQ/2024 riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2024), e a ribadire *"che il tema della sostenibilità non viene affrontato nelle varie relazioni tecniche, pur a fronte di una norma della legge di contabilità che prevede, in tal caso, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria"*.

Per quanto concerne le otto leggi che recano la clausola di neutralità finanziaria (leggi regionali nn. 2/2024, 4/2024, 5/2024, 10/2024, 17/2024, 20/2024, 21/2024, 25/2024) la Sezione ha, in proposito, rilevato profili di criticità sul piano finanziario, i quali possono determinare la presenza di oneri che rischiano di rimanere senza copertura, con riguardo alla legge regionale n. 5/2024; per le altre sette leggi (leggi nn. 2, 4, 10, 17, 20, 21, 25), anche alla luce dei chiarimenti forniti, sembra che la clausola di neutralità sia stata correttamente applicata, non comportando le stesse impatto finanziario sul bilancio regionale.

3.4. L'individuazione dei mezzi di copertura

I principi enunciati dalla Corte costituzionale stabiliscono che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale²⁴. È richiesta, quindi, una tecnica di copertura ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, n. 5/SSRRCO/RQ/13). Pertanto, non è ammessa una copertura *ex post* - ad esempio, mediante crediti futuri²⁵ - né facendo riferimento ad un'entrata aleatoria, del tutto incerta nell' *an* e nel *quando*²⁶. A tale proposito, come già specificato nei precedenti paragrafi, la copertura *a posteriori*, per essere effettiva, deve in ogni caso essere corredata da un'illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio realizzata (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 2021).

I mezzi di copertura devono essere indicati in modo esplicito nella legge che istituisce nuove o maggiori spese aventi carattere obbligatorio²⁷.

Il parametro normativo per compiere la verifica sulla tecnica di copertura delle leggi di spesa è rappresentato dalla legge di contabilità dello Stato (legge n. 196/2009) che dedica l'intero titolo V (artt. 17-18-19) alla "copertura delle leggi finanziarie". In particolare, l'articolo 17, comma 1, della legge citata recita: "*in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri*".

²⁴ Cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenze n. 192/2012, n. 70/2012, n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966.

²⁵ Cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 213/2008, n. 356/1992, n. 75/1992, n. 294/1991, n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970.

²⁶ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13/1987.

²⁷ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 26/2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 386/2008, n. 213/2008, n. 359/2007 e n. 9/1958.

La copertura finanziaria delle leggi comportanti nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, può essere realizzata esclusivamente attraverso le modalità indicate dall'articolo 17, comma 1, lettere a), a bis), b), e c), della legge n. 196/2009. In particolare, i mezzi di copertura tassativamente indicati sono i seguenti:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 della legge n. 196/2009, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa²⁸;

b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate²⁹.

In ordine alla tassatività dell'elenco contenuto nella già menzionata disposizione, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/2013/INPR, ha sottolineato *“la tipizzazione dei suddetti mezzi di copertura trova giustificazione nel fatto che in mancanza di detta previsione sarebbe possibile ricorrere - come spesso verificatosi in passato - a prassi di copertura disinvolute e poco trasparenti, tali da mettere a rischio gli equilibri complessivi del bilancio in corso o di quelli futuri. Dette modalità di copertura, in quanto diretta e coerente espressione dell'articolo 81, godono di una garanzia che, in astratto, non viene riconosciuta ad altre tipologie di copertura alternative a quelle indicate”*.

Riguardo alla classificazione dei suddetti mezzi di copertura, secondo prassi quelli previsti dalle lettere a), a-bis) e b) dell'articolo 17 costituiscono *“mezzi interni”*, in quanto relativi all'impiego di voci di spesa già previste in bilancio.

In particolare, con riferimento alla copertura mediante riduzione di precedenti

²⁸ Tale lettera è stata inserita nel testo dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009 dalla legge n. 163/2016. Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee di orientamento approvate con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR (punto 4.3), *“la norma non ha, tuttavia, avuto concreta applicazione. Escludendosi la riconduzione di tale modalità di copertura nell'ambito della lettera b) del citato articolo 17, comma 1, della l. n. 196/2009, è da ritenere che la stessa faccia riferimento a mezzi che operano al di fuori del bilancio, ancorché nella disponibilità dello Stato (si fa riferimento alle risorse di tesoreria, es. contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)”*.

²⁹ L'articolo 17, comma 1, lett. c, precisa che *“resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale”*.

autorizzazioni di spesa (lett. b), la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 8/2021/INPR, ha precisato che *“lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione”* (paragrafo 4.7).

Inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115/2012, *“la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa”*.

In ordine alla modalità di copertura in esame la Sezione delle Autonomie, nel rilevare in molteplici realtà territoriali un significativo utilizzo di tale mezzo di copertura a fronte di un marginale ricorso ai fondi speciali (lett. a), ha precisato che tale fenomeno, pur *“senza comportare di per sé un difetto di copertura”*, *“potrebbe evidenziare carenze nel processo di pianificazione delle risorse finanziarie”*, sottolineando quanto già affermato con la propria deliberazione n. 10/2013/INPR circa il fatto *“che l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie: infatti, essa consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria”*. Tuttavia, la stessa Sezione delle Autonomie ha riconosciuto che, *“nell'attuale congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e la scarsità delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori finisce per essere costituita dal ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi*

contabili di chiarezza e trasparenza” (Deliberazione n. 8/2021/INPR, paragrafo 4.7).

Costituisce, invece, copertura mediante “mezzi esterni” la tipologia individuata dalla lettera c) dell’articolo 17, consistente nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate, restando comunque esclusa, oltre alla possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante utilizzo di entrate in conto capitale, anche la previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative (Cfr. Sezione delle Autonomie, del. 8/2021/INPR, paragrafo 4.7). L’articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196/2009, dispone che *“le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”*. Trattasi, ad esempio, delle maggiori riscossioni derivanti dall’attività di accertamento e controllo, del maggior gettito realizzato nell’ambito di un più favorevole quadro macroeconomico rispetto alle previsioni e dei risultati di gettito superiori alle stime effettuate in sede di relazione tecnica.

Come già illustrato al paragrafo 3.3, in ordine al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa, si richiama il disposto dell’articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 che, nell’ambito della più ampia finalità di armonizzazione della finanza regionale, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, dopo aver quantificato l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, debbano direttamente indicare l’onere a regime. È consentito, invece, rinviare la quantificazione e la copertura dell’onere annuo alla legge di bilancio, limitatamente alle previsioni di spesa facoltative, come anche di recente precisato dalla Corte costituzionale (Cfr. sentenza n. 82 del 2023).

La copertura tramite rinvio alle successive leggi di approvazione del bilancio comporta anche il rinvio dell’autorizzazione della nuova o maggiore spesa ai futuri esercizi cui le previsioni della legge di bilancio si riferiscono³⁰.

³⁰ Cfr., sul punto, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 58/2020/RQ, nei seguenti termini: *“la Consulta, nella Sentenza n. 26/2013 – proprio in tema di leggi regionali di spesa pluriennale – ha confermato l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 76/2000, ammettendo, per le leggi che istituiscono spese ‘continue’ e ‘ricorrenti’ (destinate cioè ad incidere costantemente su una pluralità indefinita*

Con riguardo a leggi che fanno fronte al finanziamento di iniziative o provvedimenti onerosi mediante importi già stanziati per il finanziamento di altre spese, la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che *“ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Essa consiste, come già affermato da questa Corte, nella chiara quantificazione – con riguardo alle partite di bilancio, ove si assume un’eccedenza di risorse utilizzabili per la nuova o maggiore spesa – degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura”*.

Inoltre, come già evidenziato al precedente paragrafo 3.3, riguardo alle disposizioni che danno luogo ad oneri semplicemente stimati o valutati, gli effetti finanziari negli esercizi successivi devono essere oggetto di attento monitoraggio, al fine di verificare l’evolversi dell’onere in fase di attuazione dell’intervento previsto dalla norma e di provvedere alla copertura dell’eventuale maggiore onere rispetto a quello previsto.

Relativamente, infine, alla copertura della spesa di un nuovo servizio, istituito con legge mediante prelievo da fondo di riserva, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2018 ha affermato che tale operazione *“è un atto che incide sull’articolazione del bilancio, mutandone – sia pure in modo compensativo – le singole componenti. Per questo motivo, la variazione dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla dimensione del prelievo dal fondo e all’assegnazione al pertinente programma, bensì correlandola dei nuovi stanziamenti conseguenti all’operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale, ma si collega teleologicamente alla*

di esercizi finanziari), il rinvio dell’individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento in cui verrà redatto ed approvato il bilancio annuale di previsione.

Di contro, le leggi istitutive di spese pluriennali, che presentano per loro natura una consistenza variabile e circoscritta nel tempo, come ogni altra legge istitutiva di nuovi o maggiori oneri, dovranno indicare esplicitamente non solo i mezzi di copertura, ma anche l’importo dell’onere per l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.

Nell’eventualità che la spesa ‘ricorrente’ o ‘continuativa’ abbia natura ‘obbligatoria’, la legge deve provvedere sia alla quantificazione del relativo onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, sia alla indicazione del relativo onere a regime. Le spese pluriennali, invece, sono circoscritte nel tempo in quanto interessano un periodo determinato di esercizi, per l’attuazione di programmi pluriennali di attuazione. In tal caso la l. reg. è tenuta a quantificare l’onere e a prevedere la relativa copertura per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (Cfr. articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009), non essendo ammesse coperture meramente ‘tendenziali’”.

garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza. Sotto il primo profilo, è evidente che il mancato contestuale aggiornamento degli stanziamenti può costituire una causa di squilibrio nel caso in cui successive variazioni non tengano conto della precedente rideterminazione; sotto il profilo della trasparenza, una simile prassi è idonea a creare pericolose zone d'ombra nel corso della gestione finanziaria".

4. La giurisprudenza della Corte costituzionale

L'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale contribuisce in modo determinante alla progressiva definizione del sistema di copertura, sancendo principi e coordinate ermeneutiche che Stato e Regioni devono tenere in rigorosa considerazione nell'esercizio della propria funzione legislativa di spesa. Pare utile riportare, pertanto, ad integrazione di quanto già esposto nelle precedenti relazioni, i contenuti essenziali di alcune decisioni emanate dalla Consulta nel corso del 2024 in materia di copertura finanziaria di leggi onerose.

- Sentenza n. 1/2024 depositata in data 4 gennaio 2024.

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, Cost., l'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, il quale prevedeva, nel testo vigente *ratione temporis*, che tutte le spese per il funzionamento all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) siciliana potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, (FSR). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, viola i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni

dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. La Corte ha evidenziato che *“La disposizione censurata, nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la norma interposta di cui al menzionato art. 20, poiché, nel testo vigente ratione temporis, assegnava risorse all’ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale”*. La Corte conclude affermando che *“[...]l’assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana – impegnata nel piano di rientro dal disavanzo – di oneri non destinati all’erogazione dei LEA si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano e viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, Cost”*³¹.

- Sentenza n. 9/2024 depositata in data 26 gennaio 2024.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il

³¹ Nella Relazione sulla gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Umbria (A.R.P.A.) si legge che *“A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della regione Umbria, dispone l’assegnazione alla propria ARPA di una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento cautelativo nel Rendiconto di una somma pari all’intera quota di Fondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell’esercizio 2023”*. L’accantonamento, pari al 31.12.2023 ad euro 14.213.516,19, corrisponde alla quota del finanziamento erogato nel corso del 2023 all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), disposto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l. reg. n. 9/1998, a valere sulla quota del fondo sanitario nazionale ed è destinato, secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, *“a far fronte all’eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell’esercizio 2023”*. Per ulteriori considerazioni sul punto si fa rinvio alla Relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria esercizio finanziario 2023, Deliberazione n.147/2024/PARI, in particolare pagg. 463 ss.

triennio 2019/2021) e dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale). In via preliminare la Corte costituzionale ha ribadito la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale prospettate nell'ambito del giudizio di parificazione (*ex plurimis*, sentenze n. 184 del 2022 e n. 196 del 2018). A tale riguardo, il Giudice delle leggi ha specificato che *“Il raffronto del contenuto del d.lgs. n. 158 del 2019 con la fonte statutaria qui in rilievo evidenzia, invece, che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento preciso a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. Proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali assume, dunque, particolare rilievo la questione incidentale promossa dalla Corte dei conti nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, per fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale (sentenze n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018). Nell'ambito del giudizio di parificazione può avvenire, come nel caso di specie, la verifica della conformità a Costituzione delle norme di attuazione dello statuto speciale che incidono sugli equilibri finanziari del bilancio regionale e sugli equilibri del complesso delle amministrazioni pubbliche.”*. La Consulta prosegue affermando che *“La previsione contenuta nel censurato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che consente il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost.; ciò permette di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione [...]. La disposizione censurata, difatti, nel prevedere una disciplina per il recupero del disavanzo valevole solo per la Regione Siciliana, diverge dal dettato dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, non derogabile in sede di Commissione paritetica per la realizzazione del contingente interesse regionale.*

La Corte ha ritenuto fondate anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 sollevate in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. La Consulta ha affermato che *“La dilatazione dei tempi di recupero del deficit e la correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione, comporta, quale diretta conseguenza, un notevole ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale è incentivata ad effettuare nuove spese senza prevedere una idonea copertura, piuttosto che coprire il disavanzo precedente, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario. 7.2.– L'equilibrio dei singoli bilanci rappresenta un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia degli enti territoriali nonché del dovere di concorrere alla realizzazione degli obiettivi posti in sede nazionale e in ambito eurounitario e sovranazionale (in tal senso, sentenza n. 4 del 2020). Si tratta di un principio che non può essere derogato neppure in favore delle regioni a statuto speciale, le quali partecipano insieme agli altri enti territoriali alla finanza pubblica allargata (sentenza n.165 del 2023)[...]. La disposizione censurata, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, dispone modalità di recupero del disavanzo che consentono addirittura di ampliarla senza adeguata copertura, in tal modo compromettendo il già difficile assetto della finanza regionale, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri, gravati dall'esigenza di un maggiore prelievo fiscale necessario a ripristinare il turbato equilibrio.[...] L'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 dispiega altresì effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede eurounitaria e sovranazionale”*. Infine, viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in quanto contrastante con l'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, norma interposta dell'art. 81, quarto comma, Cost., con riguardo ai principi di annualità e di continuità del bilancio. Le norme censurate infatti dispongono variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, che lasciano *ex post* prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell'esercizio e quindi l'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 è costituzionalmente illegittimo *“per l'incidenza postuma che esso determina sulla*

situazione economico-finanziaria della Regione Siciliana relativamente a un esercizio ormai concluso, privando di certezza i termini di riferimento per la costruzione delle previsioni dei successivi bilanci e del loro equilibrio (sentenze n. 165 del 2023 e n. 89 del 2017)".

- Sentenza n. 39/2024 depositata in data 11 marzo 2024.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020) e degli artt. 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8, recante «Legge di stabilità regionale anno 2022») della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021 - 2023 e modifiche di leggi regionali). Nelle questioni di legittimità costituzionale, le difformità dei saldi contenuti nelle disposizioni regionali censurate, rispetto a quanto accertato nel giudizio di parifica, rappresentano motivo di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost., poiché si riflettono in una violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell'equilibrio dei bilanci, dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria, attraverso la lesione di regole contabili contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare relative alla composizione del disavanzo, alla registrazione dei residui attivi e passivi ultradecennali e alla indebita espansione della capacità di spesa dell'ente. La Corte ha rilevato che *“la mancata adozione di interventi correttivi da parte dell'ente territoriale costituisce il presupposto per sollevare le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale delle leggi della Regione Molise da parte della sezione regionale di controllo in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, essendo tale scostamento idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria presidiati dagli evocati precetti costituzionali”*.

E' stato osservato che *“gli artt. 4 e 6 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, conservano residui attivi ultradecennali in assenza di elementi dimostrativi della sussistenza delle ragioni del loro mantenimento, sebbene la stessa Corte dei conti (delibera n.80/2021/PARI) avesse*

evidenziato che, proprio in ragione della originaria o sopravvenuta esigibilità, l'alternativa alla loro cancellazione avrebbe dovuto consistere nel loro conteggio tra le poste da assoggettare all'accantonamento nel FCDE". Con riferimento all'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 "...La sottostima del risultato di amministrazione, rispetto a quanto certificato dalla Corte dei conti nella decisione di parifica (delibera n. 80/2021/PARI) determina la lesione degli evocati parametri costituzionali di cui agli artt. 97, primo comma, 119, primo comma, e 81, primo comma, Cost., il cui rispetto è assicurato anche dalle regole contabili emanate nell'esercizio della competenza legislativa statale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011) in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» presidiata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a sua volta parimenti violato. Inoltre, l'errata determinazione del saldo negativo di amministrazione al 31 dicembre 2020, se riguardata sotto il particolare profilo dell'incidenza sulla corretta copertura delle spese stanziare nei successivi esercizi, risulta altresì lesiva del parametro finanziario di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.".

Anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, l'ultimo come modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost., sono fondate in quanto *"I vizi di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2021, relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, si riverberano, difatti, sulla legge regionale di programmazione di bilancio dell'esercizio successivo e sulla legge di assestamento dell'esercizio 2021"*.

- Sentenza n. 58/2024 depositata in data 18 aprile 2024.

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la legge reg. Molise n. 27 del 2022, che approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021. La legge regionale impugnata dal Governo presenta un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare. Le irregolarità accertate con la sentenza n. 39 del 2024 – ovvero la grave sottostima del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 che ha condizionato la gestione

finanziaria per l'intero esercizio successivo comportando l'indebito ampliamento della spesa – si riflettono sulla legge regionale in esame che viola, pertanto, la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». La Regione non ha assestato correttamente il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 né per quanto riguarda l'esatta quantificazione del disavanzo complessivo, né per quanto riguarda la quota annuale da ripianare; la mancata applicazione dell'esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo comporta pertanto una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l'equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi; la corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero infatti richiesto l'adozione di idonee forme di copertura e di una revisione complessiva dei saldi di bilancio. Né la legge reg. Molise n. 4 del 2023, che ha successivamente rettificato le risultanze contabili relative al rendiconto generale 2021, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge regionale impugnata è rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull'intero ciclo di bilancio. La Corte costituzionale ha specificato che” *...la mancata applicazione dell'esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo – che avrebbe dovuto essere disposta con la legge regionale di assestamento del bilancio 2021, da adottare con le modalità previste dall'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011 – comporta una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l'equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi. La corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero richiesto, infatti, l'adozione di idonee forme di copertura, quali la riduzione di altre spese o l'individuazione di maggiori entrate, e una revisione complessiva dei saldi di bilancio*”. Come già evidenziato nella Sentenza n. 6/2017, la Corte riafferma inoltre che *“L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (sentenza n. 184 del 2016). Pertanto, anche il sistema contabile regionale è soggetto ai predetti principi, che si configurano come limitazioni necessarie idonee «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l'autonomia della regione in questo ambito normativo trova il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il*

coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost., i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97, commi primo e secondo, Cost'.

- Sentenza n. 120/2024 depositata in data 4 luglio 2024.

Con la sentenza n. 120/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*. La citata disposizione, introdotta per dare attuazione allo statuto speciale, non reca alcun riferimento a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio.

Secondo la Consulta “[la] disposizione di attuazione statutaria censurata, rispetto a quanto previsto da quella previgente già dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale – in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 – ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo relative al 2018. Per effetto della normativa censurata, dunque, la Regione Siciliana può beneficiare per il 2021 di un indebito ampliamento della capacità di spesa pari alle quote di disavanzo relative al 2018 non recuperate, il cui ripiano è stato sospeso e rinviato in quote decennali a partire dal 2022. La possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle quote di disavanzo pregresso, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, non fa che aggravare la situazione finanziaria della Regione, dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l'espansione, riducendo, fino ad azzerare per il 2021, l'onere restitutorio sottoscritto in precedenza dalla Regione con il piano di rientro.

Tale scelta si ripercuote inevitabilmente sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale”. La Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa,

dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021 che stabilisce in euro 7.418.715.638,23 l'ammontare del saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 e prevede la modifica del piano di rientro di cui all'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30, e successive modificazioni, al fine di provvedere al relativo ripiano a decorrere dall'esercizio finanziario 2022. Tale normativa comporta un *"illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale, anziché recuperare il disavanzo precedente, può così effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio"*.

- Sentenza n. 133/2024 depositata in data 18 luglio 2024.

Con la sentenza n. 133/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL, prevedendo che: [a] la quota del 50% del fondo deve essere ripartita tenendo conto dei costi standard totali; [b] limitatamente agli anni 2023-2024, al riparto del fondo TPL si provvede, per una quota predeterminata dallo stesso legislatore, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, mentre, a valere sulle risorse residue del fondo, si applica, in via generale, il criterio dell'assegnazione, per il 50%, sulla base dei costi standard totali e, per il restante 50%, sulla base dei livelli adeguati dei servizi – LAS; [c] nelle more dell'adozione del decreto di definizione dei LAS, le risorse residue del fondo sono ripartite con riferimento esclusivo ai costi standard totali. L'evoluzione della normativa di settore, ancora in attesa di andare a regime una volta emanato il decreto di definizione dei LAS, e la successione dei provvedimenti di riparto delle risorse del fondo TPL, quale si è avuta fino al 2023, non assegnano al mutamento dei criteri di ripartizione delle predette risorse stabilito dall'impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., l'evidenza della pretesa lesione lamentata. Nel 2023, infatti, il nuovo criterio, dei costi standard totali, risulta utilizzato solo con riferimento alle

risorse aggiuntive, rispetto a quelle individuate e ripartite in linea con quanto accaduto nell'anno 2020, mentre il precedente criterio dei costi standard puri non ha mai trovato applicazione, come risulta confermato dai decreti ministeriali di riparto adottati fino al 2023. Peraltro, la clausola di garanzia, in virtù della quale l'applicazione dei nuovi criteri non deve determinare, in ogni caso, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l'anno 2020. A fronte della mancanza di indizi che rivelino in maniera palese la violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, le ricorrenti non hanno fornito documentazione di alcun genere a sostegno dell'evocata lesione e dunque non hanno adempiuto al preciso onere di fornire adeguata prova dell'impossibilità dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata. Nel giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale ha formulato l'auspicio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si porti al più presto a conclusione il complesso *iter* di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato già dalla legge n. 42 del 2009 e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione. A tal fine, la Corte ha rilevato che occorre che siano al più presto definiti i LAS e identificati in modo univoco i costi standard nella prospettiva di un riassetto organico del settore cui solo il legislatore potrà e dovrà provvedere.

- Sentenza n. 139 depositata in data 22 luglio 2024.

Con la sentenza n. 139/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023³², come conv., nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di

³² Cfr. Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Art. 8, comma 3 del decreto prevede che *“Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o*

dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa (c.d. *payback* dei dispositivi medici), fa sì che le risorse del fondo appositamente istituito dallo Stato coprano importi che le imprese non dovranno più versare. Tuttavia, la Corte valuta che *“nel congegno che la disciplina impugnata modella, si può scorgere un'intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese. Tale antinomia trascende il rango dei meri inconvenienti di fatto, in quanto è insita nello stesso assetto che il legislatore, in via generale e astratta, ha delineato. Delle risorse assegnate dallo Stato le regioni e le province autonome si giovano anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti alle stesse regioni e province autonome. Dalla circostanza, accidentale e imprevedibile, della rinuncia al contenzioso consegue il concreto ammontare delle entrate. La combinazione tra uno sgravio per le imprese modulato in termini restrittivi e uno stanziamento di risorse concepito in modo indifferenziato conduce a riconoscere, alle regioni e alle province autonome che abbiano superato il tetto di spesa, risorse superiori all'importo necessario a ripianarlo”*.

Tale incongruenza si riverbera, nel ragionamento della Corte, anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, vanificando le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l'autonomia garantita dalla Costituzione. Al fine di ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l'obiettivo di ripianare la spesa concernente i

provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.

dispositivi medici, occorre pertanto riconoscere a tutte le imprese la riduzione dell'importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata.

- Sentenza n. 141 depositata in data 22 luglio 2024.

Con la Sentenza n. 141/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «*coordinamento della finanza pubblica*», in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, per cui le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l'assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il *budget* assegnato nell'anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell'assistenza ospedaliera nell'anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali; e dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica il suddetto art. 56, per cui la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40% rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. La Regione autonoma Sardegna non è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria e l'intervento oggetto di impugnazione è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e a ridurre i tempi di attesa. Entro il predetto limite, pertanto, l'entità delle risorse occorrenti agli indicati fini viene stabilita dalla Regione autonoma in relazione alla consistenza del proprio bilancio sul quale grava la spesa sanitaria regionale fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale.

- Sentenza n. 145 depositata in data 23 luglio 2024.

Con la sentenza n. 145/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, agli artt. da 2 a 8 della legge n. 690 del 1981, e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lett. a), della legge n. 42 del 2009, dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l'art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l'importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest'ultima all'erario e che, in mancanza di tale versamento, l'importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. Con la sentenza in argomento la Corte ha ritenuto che la disposizione impugnata non violi il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale: la Regione autonoma, infatti, è semplicemente chiamata a contribuire alla finanza pubblica per conto dei propri comuni, potendo rivalersi nei loro confronti nell'ipotesi in cui essi non corrispondano quanto dovuto allo Stato; né l'esistenza di una peculiare disciplina che contraddistinguerebbe l'ordinamento finanziario della Regione può incidere, in ogni caso, sul dovere degli enti territoriali di contribuire alla finanza pubblica. In assenza del meccanismo previsto dalla disposizione impugnata si realizzerebbe, invece, un ingiustificato e irragionevole privilegio a vantaggio degli enti territoriali valdostani rispetto a quelli tenuti a concorrere alla finanza pubblica.

- Sentenza n. 192 depositata in data 3 dicembre 2024.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo alla norma statale contenuta nell'art. 5, comma 2, della legge n. 86/2024 riguardante l'utilizzo delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturato sul territorio regionale, in quanto considerata potenzialmente contraria a vari articoli della Costituzione. La disposizione impugnata, secondo i ricorrenti, avrebbe anche violato l'art. 119 della Costituzione e il principio di responsabilità, escludendo l'uso di tributi propri e del fondo perequativo per finanziare le funzioni trasferite dallo Stato alle regioni. La Corte ha ritenuto che la norma non contrasti con il principio di invarianza finanziaria, poiché essa presuppone che la regione differenziata utilizzi risorse derivanti dalla compartecipazione che lo Stato non deve più impiegare. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'invarianza finanziaria è coerente con la logica dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che richiede di stimare il costo delle funzioni trasferite basandosi su criteri di gestione efficiente. Pertanto, la compartecipazione ceduta dallo Stato, può essere inferiore al costo già sostenuto dallo Stato, ma deve comunque tener conto delle risorse ancora necessarie per il mantenimento delle funzioni non trasferite.

- Sentenza n. 201 depositata in data 17 dicembre 2024.

Con la sentenza n. 201/2024 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella sola parte in cui prevedono che la Regione promuova l'istituzione di ambulatori anche multidisciplinari per la diagnosi e la terapia dell'elettrosensibilità. Mentre le prestazioni individuate per la fibromialgia – riconducibili al *genus* delle prestazioni extra-LEA, di cui costituiscono una *species* particolare – non pregiudicano la copertura delle spese a carico del bilancio regionale, in quanto previste e finanziate direttamente dallo Stato attraverso il fondo di cui all'art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, nel caso

dell'elettrosensibilità generano un incremento di spesa incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie. Esse, infatti, attengono a una sindrome diversa e non ancora riconosciuta, quale patologia in senso tecnico, dagli organismi di ricerca medica interni e internazionali, come l'OMS, e stabiliscono prestazioni di diagnosi e cura non comprese fra quelle la cui erogazione è stata prevista e finanziata dal legislatore statale attraverso il predetto fondo, né sono inserite fra le prestazioni essenziali di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Al contempo, viene formulato l'auspicio che, a livello statale, si giunga in tempi rapidi, secondo le procedure stabilite e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, all'aggiornamento dei LEA, la cui individuazione è ferma al citato decreto del 2017, in ragione della loro stretta correlazione con la primaria esigenza di tutela sanitaria e di garanzia di prestazioni minime da erogare ai cittadini sul territorio nazionale.

4.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale su leggi della Regione Umbria

La Corte costituzionale nel corso del 2024 è intervenuta con una pronuncia che ha interessato una legge emanata dalla Regione Umbria, nello specifico la l. reg. n. 17/1994 recante *“Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”*.

Con la sentenza n. 183, depositata in data 21 novembre 2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della citata legge della Regione Umbria n. 17 del 1994, che prevedeva il requisito *«di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria»* come necessario al fine dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente. La disposizione, antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, era stata censurata dal TAR Umbria in quanto ritenuta lesiva del principio di ragionevolezza nonché dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea, giacché d'ostacolo al libero ingresso di lavoratori o imprese nel *“bacino lavorativo”* regionale. Più in dettaglio, il rimettente ravvisava la violazione sia dell'attuale art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che affida alla

competenza esclusiva statale la «tutela della concorrenza», sia dell'art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione vigente al momento dell'adozione della disposizione regionale, risultando violati i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro n. 21 del 1992 nel settore del trasporto pubblico locale non di linea. La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata, alla luce sia del vecchio che del nuovo testo dell'art. 117 Cost. Con riguardo al mutamento dei parametri costituzionali concernenti il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la Corte ha evidenziato che la *"giurisprudenza costituzionale, lungi dall'affermare un principio generale in ordine all'applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V, ha privilegiato, piuttosto, un approccio basato sulla verifica della persistenza, nel passaggio dall'uno all'altro sistema di riparto delle competenze, di limiti posti sin dall'origine all'esercizio della potestà legislativa regionale. Ciò che permette di riferire lo scrutinio anche (o soltanto) ai parametri sopravvenuti.*

A tal fine, [la]Corte ha ritenuto onere dei rimettenti motivare, a pena d'inammissibilità, in ordine alle ragioni dell'evocazione dei nuovi parametri (così, tra le ultime, sentenze n. 8 del 2024 e n. 52 del 2022; ordinanza n. 247 del 2016), ferma restando la riferibilità dello scrutinio ai parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale, nel rispetto del principio di continuità, secondo cui le norme regionali adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale mantengono la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (tra le ultime, sentenze n. 2 del 2024, n. 189 del 2021 e n. 244 del 2020)".

Nel caso oggetto della pronuncia, la Corte ha evidenziato che il limite della tutela della concorrenza, oggi reso esplicito dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. non poteva ritenersi estraneo all'assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V. In tal senso, ha richiamato la propria giurisprudenza, che, sin da epoca risalente, ha riconosciuto alla libera concorrenza la natura di vero e proprio principio ordinatore del diritto dell'Unione Europea, in grado di imporsi, come tutti i principi della medesima natura, al rispetto anche del legislatore regionale. Ha poi ricordato, quanto all'ambito interno, che la concorrenza è stata generalmente considerata un *«valore basilare della libertà di iniziativa economica»* presidiata anche dall'art. 41 Cost., concludendo nel senso che *"la tutela della*

concorrenza costituisce un limite che ha sempre condizionato l'esercizio della potestà legislativa regionale, anche prima della riforma del Titolo V, trovando emersione, sia pure implicitamente, nei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato nelle materie a legislazione concorrente, che [...] in molti casi vi prestavano sostanziale ossequio". Inoltre, la Corte ha ritenuto di poter rinvenire tale limite anche tra i principi dettati dalla legge quadro n. 21 del 1992, nel cui contesto l'attenzione è focalizzata sulla capacità professionale e sull'idoneità tecnica dell'aspirante conducente. Infine, ha ritenuto il requisito della residenza lesivo anche del canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto tale elemento di "localizzazione" costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, che è quello di garantire adeguata professionalità e conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti. La Corte ha affermato che "La disposizione oggi censurata, infatti, esibisce una contraddittorietà intrinseca tra la regola concernente la residenza che essa introduce, preclusiva della stessa presentazione della domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti, e la "causa" normativa che la deve assistere. Quest'ultima si ricava dall'esame della complessiva legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che risulta improntata, conformemente alla legge quadro statale, alla strutturazione dell'esame come momento destinato ad accertare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche (tra cui anche la conoscenza geografica e toponomastica del territorio) e le attitudini morali del soggetto aspirante al futuro svolgimento dell'attività in questione.

Sono queste, infatti, le finalità che la [...] sentenza n. 264 del 2013 attribuisce all'esame di cui si tratta e alla conseguente iscrizione nel ruolo dei conducenti.

Rispetto a tale ratio, del tutto eccentrica si presenta l'addizione del requisito della residenza in uno dei comuni dell'Umbria, dal momento che tale elemento di "localizzazione" nulla potrebbe aggiungere alla verifica suddetta. E esso, anzi, rischia di escludere dal suddetto ruolo anche aspiranti che, pur non in possesso di tale requisito, presentino caratteristiche di professionalità, onorabilità e conoscenza del territorio magari in grado più elevato rispetto ai residenti. Già in due recenti occasioni, del resto, questa Corte, con specifico riferimento al settore degli NCC, ha rappresentato la necessità costituzionale di un'apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione (sentenze n.137 e n.36 del 2024)".

Con Ordinanza n. 31 del 15 gennaio 2025³³, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, «Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025», nella parte in cui ha confermato l'applicazione delle disposizioni che prevedono un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lettera e); art. 117, secondo comma, lettera m) e 32 Cost; articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, sospendendo il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023.

5. Le fonti normative della Regione Umbria

Il sistema legislativo della Regione Umbria, concernente le leggi di spesa ed altri aspetti che interessano la presente Relazione, è delineato dalle disposizioni di cui alle seguenti fonti normative e regolamentari:

- a) Nuovo Statuto della Regione Umbria, adottato con l. reg. n. 21 del 16 aprile 2005 e s.m.i., da ultimo modificato con legge regionale 15 febbraio 2024, n. 1(v. Paragrafo 6.1) (artt. 34 - 40, relativi al sistema delle fonti; articolo 53, concernente le Commissioni permanenti; articolo 61, sulla valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi; art. 61-bis sul Comitato di controllo e valutazione; art. 68 sul regolamento interno della Giunta regionale;

³³ In Gazzetta Ufficiale, n. 9 del 26 febbraio 2025.

- artt. 72 - 80, relativi alle risorse, bilancio e patrimonio; art. 81 relativo alla Commissione di garanzia statutaria che, fra le altre competenze, esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali);
- b) Legge di contabilità regionale n. 13 del 28 febbraio 2000, modificata dalla legge regionale n. 9 del 25 luglio 2022 (artt. 46 - 49);
 - c) Nuovo Regolamento interno della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 1324 del 31 dicembre 2020;
 - d) Regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2000 *"Istituzione del Comitato Legislativo"*, integrato dal Regolamento regionale n. 6 del 12 novembre 2001, concernente il *"Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale"*. Quest'ultimo Regolamento (n. 6/2001) è stato abrogato dalla legge regionale 30 ottobre 2023 n.15 *"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione"* ad eccezione dell'art.8³⁴;
 - e) Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, adottato con deliberazione n. 141 dell'8 maggio 2007 e successivamente integrato con le deliberazioni n. 315 del 14 luglio 2009; n. 3 del 10 giugno 2010, n. 200 dell'11 dicembre 2012; n. 416 del 26 marzo 2015 e n. 139 del 28 dicembre 2016 (artt. 17-bis, 26 e 69), n. 209 del 14 novembre 2017, n. 71 del 27 ottobre 2020, n. 115 del 23 febbraio 2021 e n. 415 dell'8 ottobre 2024³⁵.

Lo Statuto della Regione, nel disciplinare il sistema delle fonti normative (Titolo VI), indica i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa e il procedimento di

³⁴ L'art. 8 del Regolamento regionale n. 6 del 12 novembre 2001 dispone l'abrogazione del Regolamento regionale n.1 del 25 febbraio 2000 ad esclusione del primo periodo dell'articolo 1, comma1, istitutivo del Comitato legislativo. La conservazione del suddetto art.8 è dovuta alla necessità di mantenere la vigenza della disposizione istitutiva del Comitato (*v. Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 dalla Regione Umbria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi, adottata con delibera 114/2024/RQ, paragrafo 6.13*).

³⁵ Ai sensi dell'art. 1 Delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 *"Le espressioni contenenti le parole Consiglio regionale", o "Consiglio", in quest'ultimo caso riferito al Consiglio regionale, presenti nel Regolamento interno del Consiglio regionale, ivi incluso il titolo del Regolamento medesimo, si intendono riferite all'Assemblea legislativa dell'Umbria."* L'articolo 26, Istruttoria in sede referente, prevede che il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'acquisizione e valutazione di una relazione contenente diversi elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato, tra i quali, la lettera e) così sostituita dall'articolo 9, comma 1 delibera Assemblea legislativa 8 ottobre 2024, n. 415, prevede la Relazione tecnica.

esame dei progetti di legge, specificando che questi devono essere *“accompagnati da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità”* (articolo 35).

La disciplina delle leggi regionali di spesa è contenuta, in particolare, nell'articolo 36 (Procedimento legislativo), che, nella formulazione interamente sostituita dall'articolo 31 della legge statutaria n. 1 del 15 febbraio 2024 recante *“Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”* stabilisce, al quarto comma, che *“ogni legge regionale che prevede una spesa o che comporta minori entrate deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte”*, traducendo in questo modo il principio costituzionale previsto dall'articolo 81 Cost³⁶.

Rilevano, altresì, anche le previsioni riguardanti l'emanazione di Testi Unici (articolo 40), la valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi (articolo 61), il Comitato di controllo e valutazione (art. 61 bis) nonché le norme che si occupano delle risorse regionali, del bilancio e del patrimonio (artt. 72 - 80).

In particolare, l'articolo 61 dello Statuto regionale, al comma 1 prevede che l'Assemblea legislativa *“valut[i] gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno”*³⁷ e, al successivo comma 2, che *“La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità”*. Altre disposizioni concernenti la contabilità e il bilancio regionale sono state sostituite, modificate o integrate dalla citata legge statutaria n. 1/2024. L'articolo 36 dello Statuto è stato interamente sostituito prevedendo che anche l'assestamento di bilancio sia approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea legislativa e traducendo, con una terminologia *“aggiornata”*, il principio costituzionale previsto dall'art. 81 per cui ogni legge

³⁶ La versione previgente così recitava al comma 5 *“ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione”*.

³⁷ Comma così integrato dall'art. 47 comma 1 legge reg. 15 febbraio 2024, n.1. *“Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”*. La versione previgente così recitava: *“[...] valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.”*.

regionale che preveda una spesa o che comporti minori entrate debba indicare espressamente i mezzi per farvi fronte. L'art. 51 della legge statutaria n. 1 del 15 febbraio 2024 modifica e integra l'art. 74 dello Statuto (Documento di programmazione), l'art. 52 aggiorna le disposizioni sul bilancio di previsione alla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, prevedendo che il bilancio di previsione copra un periodo non inferiore a tre anni e sia redatto dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Le modifiche di cui all'articolo 53 riguardano il rendiconto generale con un aggiornamento della terminologia utilizzata e un richiamo espresso a quanto previsto dalla normativa statale in materia. L'art. 54 sostituisce l'articolo 77 dello Statuto per aggiornarlo ai contenuti del d.lgs. n. 118/2011 e detta disposizioni in ordine all'adozione, da parte della Regione, del "bilancio consolidato" che tiene conto dei bilanci delle agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione.

Una disciplina più dettagliata delle leggi regionali di spesa è contenuta nella Legge di contabilità regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" novellata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9 "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)".

Una sintetica illustrazione delle principali disposizioni contenute nella l.r. n.9/2022 che riforma la legge di contabilità regionale n. 13/2000 è contenuta all'interno della relazione concernente le leggi approvate nell'anno 2022 (annessa alla deliberazione n. 50/2023/RQ). Appare, pertanto, opportuno rinviare a tale trattazione, per ogni ulteriore approfondimento in ordine al quadro normativo regionale di riferimento. Giova qui ricordare che, a seguito della revisione della legge di contabilità regionale di cui sopra, la nuova formulazione dell'articolo 48 rubricato "Relazione tecnica a corredo di proposte legislative di iniziativa della Giunta regionale" ha superato una delle criticità sollevate più volte dalla presente Sezione inerente la frammentazione

delle disposizioni normative relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali nei vari regolamenti della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e del Comitato legislativo.

Il riferimento è all'articolo 23 (Disegni di legge e regolamenti) secondo comma del Nuovo Regolamento della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 1324 del 31 dicembre 2020, ai sensi del quale *“i disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari, secondo il modulo SEF inserito nel sistema di gestione degli atti, redatto per la sezione I, dal dirigente competente il quale successivamente lo assegna, per la redazione della sezione II, al dirigente del Servizio bilancio. Le due sezioni sono sottoscritte dai rispettivi dirigenti”*. I contenuti delle due sezioni riguardano, rispettivamente, la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e le relative coperture finanziarie.

In particolare, la Sezione I individua i riferimenti alla programmazione regionale, l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento (determinazione analitica, in corso e a regime, delle entrate e della spesa), i metodi utilizzati per la quantificazione, i dati e le fonti utilizzate, le eventuali abrogazioni e confluenza di finanziamenti, le proposte di reperimento fondi, altri elementi utili e annotazioni. La Sezione II si occupa invece delle verifiche delle quantificazioni e della copertura proposte, sia a regime, sia nella modulazione riferita al bilancio pluriennale, con quadri finanziari di dettaglio che rappresentano le entrate e le spese, le variazioni attinenti all'esercizio in corso, le modalità di copertura negli anni successivi al primo.

Il nuovo articolo 48 della l. reg. n. 13/2000 ha assorbito quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'articolo 23 del nuovo Regolamento della Giunta Regionale. Il citato Regolamento prevede, altresì, che qualunque disegno di legge di iniziativa della Giunta sia inviato dalla struttura proponente al Comitato legislativo al fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio (art. 23, comma 4, del Nuovo Regolamento).

Il Comitato legislativo è stato istituito dalla Regione con Regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2000, mentre i compiti dello stesso sono stati individuati con Regolamento regionale n. 6 del 12 novembre 2001 “Funzionamento del Comitato

legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale”, il quale, all’articolo 1, dispone che *“Il Comitato Legislativo [...] esprime parere preventivo obbligatorio ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno della Giunta regionale, [...] sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e sui regolamenti che i Direttori regionali intendono proporre alla Giunta”*³⁸.

Con la legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali – Norma di abrogazione”, quest’ultimo Regolamento è stato abrogato - ad eccezione dell’art. 8 - a fronte dell’esigenza dell’Amministrazione di aggiornare le disposizioni ivi contenute, anche per effetto della nuova organizzazione regionale e delle normative intervenute nel tempo (e.g. convocazioni con modalità informatiche, sedute a distanza e così via) che, nella pratica, già sono state implementate per consentire un regolare funzionamento dell’organo. Il mantenimento dell’art. 8 è dovuto alla necessità di mantenere la vigenza della disposizione istitutiva del Comitato Legislativo.

Riguardo, infine, al Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa (Deliberazione Ass. legislativa n. 141 dell’8 maggio 2007 e ss.mm.ii.), una sintetica illustrazione delle principali modifiche intervenute con le ultime deliberazioni n. 139 del 28 dicembre 2016, n. 201 del 15 marzo 2017 e n. 115 del 23 febbraio 2021 è contenuta all’interno della relazione concernente le leggi approvate nell’anno 2022 (annessa alla deliberazione n. 50/2023/RQ), nello specifico al paragrafo 5 – Le fonti normative della Regione Umbria. Appare, pertanto, opportuno rinviare a tale trattazione, per ogni ulteriore approfondimento in ordine al quadro normativo regionale di riferimento. Per quanto, in particolare concerne le più recenti modifiche introdotte al suddetto Regolamento con la Deliberazione n. 415 dell’8 ottobre 2024, si richiamano, per quanto di interesse della presente Relazione, il già citato art. 6 che sostituisce interamente l’articolo 17-*bis* rubricato “Relazione tecnica”, della deliberazione del Consiglio regionale 141/2007, (v. par. 3.3.1).

³⁸ Cfr. legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, art. 48 comma 5.

6. Le singole leggi regionali emanate nel 2024 – Considerazioni di sintesi

Nel corso del 2024 sono state emanate n. 29 leggi regionali, di cui:

- n. 13 di iniziativa della Giunta regionale (leggi nn. 4,8,9,12,13,18,21,23,24,25,27,28,29);

- n. 16 di iniziativa consiliare (leggi nn. 1,2,3,5,6,7,10,11,14,15,16,17,19,20,22,26).

In dettaglio:

1) Legge statutaria 15 febbraio 2024, n. 1, *“Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n.21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”*;

2) Legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, *“Qualità del lavoro e dei servizi alla persona”*;

3) Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3, *“Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n.2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)”*;

4) Legge regionale 6 maggio 2024, n. 4, *“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”*;

5) Legge regionale 6 maggio 2024, n. 5, *“Istituzione della “Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli” a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio”*;

6) Legge regionale 6 maggio 2024, n. 6, *“Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”*;

7) Legge regionale 20 giugno 2024, n. 7, *“Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro”*;

8) Legge regionale 20 giugno 2024, n. 8, *“Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997”*;

9) Legge regionale 28 giugno 2024, n. 9, *“Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)”*;

10) Legge regionale 31 luglio 2024, n. 10, *“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (norme di organizzazione territoriale del servizio*

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – soppressione degli ambiti territoriali integrati)”;

11) Legge regionale 31 luglio 2024, n. 11, *“Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”*;

12) Legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”*;

13) Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, *“Disciplina del sistema regionale di protezione civile”*;

14) Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14, *“Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”*;

15) Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15, *“Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”*;

16) Legge regionale 25 settembre 2024, n. 16, *“Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”*;

17) Legge regionale 25 settembre 2024, n. 17, *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)”*;

18) Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18, *“Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”*;

19) Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19, *“Valorizzazione della dieta mediterranea”*;

20) Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 20, *“Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea - Disciplina dell’attività internazionale della Regione)”*;

21) Legge regionale 15 ottobre 2024, n. 21, *“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”*;

22) Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l’istituzione dello psicologo di cure primarie”*;

23) Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23, *“Legge regionale in materia di turismo”*;

24) Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 24, *“Concorso alla finanza pubblica per l’anno 2024 della Regione Umbria - Variazione al bilancio di previsione 2024-2026”*;

25) Legge regionale 4 novembre 2024, n. 25, *“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”*;

26) Legge regionale 4 novembre 2024, n. 26, *“Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali”*;

27) Legge regionale 4 novembre 2024, n. 27, *“Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”*;

28) Legge regionale 4 novembre 2024, n. 28, *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025)”*;

29) Legge regionale 4 novembre 2024, n. 29, *“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027”*.

In questa sede sono state esaminate tutte le disposizioni contemplate nelle diverse leggi regionali approvate nel corso del 2024 - sia che importino nuove/maggiori spese o minori entrate (leggi onerose) sia prive di impatto finanziario (leggi non onerose) - fatta eccezione per le leggi che rientrano nel c.d. “ciclo del bilancio” (leggi regionali nn. 9, 24, 27, 28, 29), che saranno esaminate nel corso delle attività connesse con il relativo giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria.

Nell’esercizio delle funzioni di controllo ex art. 1, co. 2, del d.l. n. 174/2012 è stato ampiamente garantito il contraddittorio (sia in sede istruttoria sia successivamente all’approvazione - in via preliminare - da parte di questa Sezione dello schema di referto) allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile alla definizione degli esiti. Più in dettaglio, con nota prot. n. 720

del 5 marzo 2025, questo Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa e alla Giunta, limitatamente ad alcune leggi regionali, sui seguenti profili: i) quantificazione degli oneri; ii) *iter* di formazione della stima degli oneri finanziari; iii) integrazioni documentali.

In data 25 marzo 2025 e 26 marzo 2025, rispettivamente l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale hanno fornito riscontro con note separate, prot. n. 20250003154 del 25 marzo 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 865 del 26 marzo 2025 e prot. n. 20250060053 del 26 marzo 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 871 del 26 marzo 2025. Il contraddittorio è poi proseguito nel corso dell'adunanza del 20 maggio 2025. Di seguito si illustrano, per ciascuna delle leggi esaminate, i relativi contenuti sostanziali, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e le osservazioni della Sezione.

6.1 Legge statutaria 15 febbraio 2024, n. 1, “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali componenti la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari)

PREMESSA

Il primo Statuto della Regione dell’Umbria è stato deliberato dal Consiglio regionale il 25 novembre 1970 e promulgato dal Presidente della Repubblica con legge 22 maggio 1971 n. 344³⁹. Con legge 23 gennaio 1992, n. 44⁴⁰ avviene una prima modifica del testo originale. Nel 2001, con la definitiva approvazione della riforma costituzionale, si è aperta una fase costituente che ha portato all'approvazione del nuovo Statuto, entrato in vigore con la Legge statutaria 16 aprile 2005, n. 21.

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie è regolato dall’art. 123, co. 2, Cost., il quale prevede che lo statuto regionale venga approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto della Regione Umbria delinea altresì nell’apposito Titolo X, dedicato alla revisione statutaria, il procedimento che deve essere seguito per la revisione dello Statuto medesimo⁴¹. Ai sensi dell’art. 1, co. 2, legge regionale 20 maggio 2020, n. 5, il compito di elaborare proposte di atti legislativi in ordine alla revisione dello Statuto regionale è affidato ad una Commissione speciale

³⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344>

⁴⁰ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44!vig=2024-04-16>

⁴¹ Art. 84 Procedimento

1. Lo Statuto è modificato dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti l'Assemblea legislativa.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria.
5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

denominata: "*Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari*" (di seguito Commissione speciale) istituita presso l'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale⁴².

ITER LEGISLATIVO

La Commissione speciale, di cui alla citata legge regionale 20 maggio 2020, n. 5, avente, tra gli altri, "*il compito di elaborare proposte di atti legislativi in ordine alla revisione dello Statuto regionale e proposte di deliberazione non legislativa concernenti modificazioni e integrazioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa*" (art. 1, co.2, l.r. 20 maggio 2020, n.5) ha esaminato ed approvato, nella seduta del 17 aprile 2023, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti la proposta di legge statutaria di iniziativa dei Consiglieri regionali componenti la stessa Commissione (Daniele Carissimi, Andrea Fora, Vincenzo Bianconi, Thomas De Luca, Eleonora Pace, Fabio Paparelli) richiedendo alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare, ai sensi dell'art. 49, co.3, l.r. 13/2000, i contenuti della Relazione tecnica al fine di allegarla alla proposta di legge statutaria; la Commissione speciale, ha approvato, in data 18 aprile 2023, la Relazione tecnica, verificata e positivamente vista, trasmessa dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. Nella seduta consiliare del 13 giugno 2023 l'Assemblea legislativa ha votato il rinvio in Commissione della proposta di legge statutaria, con contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per riferire all'Assemblea medesima. La Commissione speciale, nella seduta del 19 giugno 2023, ha esaminato gli emendamenti presentati ed ha approvato il testo emendato con 15 voti favorevoli, espressi dall'unanimità dei 5 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art. 5 della l.r. 5/2020 che prevede il "voto ponderato". Il testo dell'atto emendato, n. 1748 *bis*, è stato sottoposto, da parte della Commissione speciale, alla struttura competente dell'Assemblea legislativa con richiesta di aggiornamento e verifica dei contenuti

⁴² L'articolo 55 dello Statuto della Regione Umbria così recita: "*L'Assemblea legislativa può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini conoscitive e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato. Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse*".

della Relazione tecnica dello stesso. Tale Relazione è stata trasmessa in data 19 giugno 2023 dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000.

Il provvedimento legislativo in esame ha richiesto l'approvazione di due deliberazioni legislative statutarie dell'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 123, co.2, Cost.: in prima lettura nella seduta del 27 giugno 2023, n. 324 e in seconda lettura nella seduta del 24 ottobre 2023, n. 353. Nessuna richiesta di referendum è stata presentata e il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale. La legge statutaria è stata promulgata il 15 febbraio 2024 e pubblicata nel B.U.R., Serie Generale, n. 9 del 16 febbraio 2024.

Nel sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa sono presenti, oltre al testo multivigente della legge in argomento, l'*iter* dell'Atto, il fascicolo virtuale contenente il parere della Commissione speciale e il successivo parere a seguito di rinvio votato dall'Assemblea legislativa, la prima Relazione tecnica e l'aggiornamento della stessa, i testi degli emendamenti approvati in Commissione e le deliberazioni legislative statutarie in prima e seconda lettura, il processo verbale e il resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale del 24 ottobre 2023⁴³.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge si compone di 59 articoli e si propone di prendere in rassegna in modo sistematico e con riferimento ai singoli istituti, numerose disposizioni contenute nello Statuto regionale umbro operando, con la tecnica della novellazione, modifiche, integrazioni o sostituzioni di articoli della l.r. 21/2005. Il testo di legge non presenta una norma finanziaria.

Passando alla disamina dell'articolato legislativo, Con riferimento al Titolo I del testo statutario, nel quale sono contenuti i Principi generali, le più importanti modifiche

⁴³ https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=249127&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=2

concernono l'art.2 (Identità e valori), dove vengono introdotte come norme di principio la coesione economica e territoriale, la cultura dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale e la promozione del riconoscimento e della valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storico locali che caratterizzano il territorio regionale.

Con riferimento al Titolo II dello Statuto – Principi programmatici (artt. da 4 a 19), numerosi sono gli interventi di sistematizzazione e riorganizzazione nonché di modifica sostanziale (integrativi o sostitutivi di articoli dello Statuto) operati dalla legge in argomento e che toccano il principio di uguaglianza, con riferimento al rispetto dei diritti delle persone con disabilità(art.3), la tutela dei consumatori (art.4), il principio di parità (art.5), la famiglia (art.6, nella formulazione introdotta con emendamento n.3 approvato nella seduta del 19 giugno 2023), l' integrazione e interazione regionale (art.7), ambiente, paesaggio e biodiversità (art.8), crisi climatica (art.9), diritto alla salute (art.10, nella formulazione introdotta con emendamento n.6 approvato nella seduta del 19 giugno 2023), istruzione e formazione (art. 11), lavoro, occupazione e imprese (art. 12), diritto alla connettività (art.13), sussidiarietà (art.14), autonomie funzionali e sociali (art.15).

La legge statutaria in esame prevede diverse modifiche e integrazioni anche del Titolo III dello Statuto, dedicato alla Partecipazione, con l'introduzione dell'istituto dell'istruttoria pubblica (art.16, co.2) e la definizione della procedura di svolgimento della stessa (art. 21), del principio di trasparenza, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione (art.17), la sostituzione del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale con disposizione riguardante il procedimento referendario che deve essere disciplinato con legge regionale (art. 18). Modifiche e integrazioni dell'istituto del referendum vengono introdotte agli artt. 19 e 20 (come modificato con emendamento n.9 approvato nella seduta del 19 giugno 2023). L'art. 22 introduce modificazioni e integrazioni dell'art. 25 dello Statuto (Integrazione europea e rapporti con l'estero). In particolare, l'integrazione prevede il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione

territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.

Per quanto concerne il Titolo IV – Rapporti Regione Enti locali, la legge statutaria prevede diverse modifiche, integrazioni o sostituzioni di norme statutarie con riferimento ai rapporti con gli Enti locali (art.23), all'integrazione tra i livelli di governo (art. 24), ai Rapporti interregionali (art. 25), al Consiglio delle autonomie locali (art.26) e alle sue competenze (art. 27).

L'art. 28 integra un articolo del Titolo V dello Statuto concernente l'azione amministrativa con i principi di "proporzionalità", "collaborazione" e "buona fede" che si aggiungono a quelli di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.

Quanto alle disposizioni contenute nel Titolo VI dello Statuto – Sistema delle fonti, la legge statutaria interviene per sostituire, modificare o integrare norme statutarie concernenti le fonti normative e la potestà legislativa (art.29), l'iniziativa legislativa (art.30), il procedimento legislativo (art. 31), il procedimento in Commissione redigente (art.32), la promulgazione, pubblicazione e comunicazione (art.33), la potestà regolamentare (art. 34), i testi unici (art. 35). In particolare, l'art.31 sostituisce l'art.36 dello Statuto prevedendo che anche l'assestamento di bilancio sia approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea legislativa e traducendo il principio costituzionale previsto dall'art.81 per cui ogni legge regionale che preveda una spesa o che comporti minori entrate debba indicare espressamente i mezzi per farvi fronte.

Con riferimento al Titolo VII – Organi della Regione, gli interventi mirano alla modifica, integrazione o sostituzione di disposizioni riguardanti le attribuzioni (art. 36), prima seduta (art. 37), elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza (art. 38), autonomia (art.39), regolamento interno (art.40), statuto delle opposizioni (art.41), Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza (art. 42), sedute (art. 43), gruppi consiliari (art. 44), commissioni permanenti (art. 45), commissioni speciali (art. 46), valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi (art.47), Comitato di controllo e valutazione (art. 48), Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente (art. 49), Mozione di sfiducia (art. 50). Si segnalano le

modifiche al comma 2 dell'art.47 dello Statuto (Autonomia) con le quali viene fatto rinvio al Regolamento di contabilità dell'Assemblea legislativa per la definizione delle procedure di approvazione, da parte dell'Assemblea stessa, del proprio bilancio e del proprio rendiconto, laddove, nel testo previgente tali atti venivano predisposti dall'Ufficio di Presidenza. Viene inoltre eliminato il periodo finale dello stesso art. 47, che secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, *"ha dato luogo a dubbi interpretativi"*. Con la modifica operata dall'art. 41 all'art. 49 dello Statuto, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, viene *"rafforzato il ruolo effettivo delle opposizioni all'interno dell'Assemblea legislativa"*, garantendo la presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo, la rappresentanza nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel Titolo VIII dello Statuto - Risorse, bilancio e patrimonio, la legge in esame apporta una serie di modifiche con l'intendimento di adeguare il testo statutario al d.lgs. n. 118/2011. Le disposizioni interessate sono l'art. 51 di modificazione e integrazione dell'art. 74 dello statuto (Documento di programmazione), l'art. 52 che aggiorna le disposizioni sul bilancio di previsione alla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, prevedendo che il bilancio di previsione copra un periodo non inferiore a tre anni e sia redatto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Le modifiche di cui all' articolo 53 riguardano il Rendiconto generale con un aggiornamento della terminologia utilizzata e un richiamo a quanto previsto dalla normativa statale in materia. L'art. 54 sostituisce l'articolo 77 dello Statuto per aggiornarlo ai contenuti del d.lgs. 118/2011 che detta disposizioni in ordine all'adozione, da parte della Regione, del *"bilancio consolidato"*.

Infine, per quanto attiene il Titolo IX - Organi di garanzia, gli articoli 56, 57 e 58 aggiornano rispettivamente gli articoli 81(Commissione di garanzia statutaria), 82 (Competenze) e 83 (Difensore civico) dello Statuto regionale. Conclude l'articolato la previsione di norme transitorie dirette a fissare una tempistica certa, al fine di

adeguare la legislazione regionale e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa alle modifiche apportate.

OSSERVAZIONI

L'atto legislativo, fatta eccezione per l'articolo 59 (Disposizioni transitorie e finali), contiene norme recanti "novelle" di disposizioni della legge regionale 16 aprile 2005, n.21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), non comportanti oneri diretti; tuttavia, dall'applicazione di diverse disposizioni, potrebbero discendere oneri per fattori quali, ad esempio, i costi organizzativi sostenuti dall'Amministrazione per l'adeguamento alle normative proposte. Si segnala a tal riguardo l'assenza nell'articolato normativo della clausola di invarianza finanziaria. Da un esame dettagliato delle numerose disposizioni si rileva quanto segue. La norma introdotta all'articolo 1, come indicato nella Relazione tecnica a corredo dell'atto, ha carattere di norma di adeguamento alla normativa statale e dell'Unione europea e non genera effetti economico finanziari sul bilancio regionale. Gli articoli 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17 introducono disposizioni di principio ovvero integrazioni definitorie o riformulazioni di principi già vigenti e sono suscettibili di produrre eventuali effetti economico finanziari nei successivi provvedimenti legislativi regionali di settore, generanti nuovi oneri o in atti di programmazione attuativi di tali disposizioni. Gli articoli 5,15,18,20, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59 contengono norme di principio e definitorie o procedurali senza effetti diretti sul bilancio regionale. Gli articoli 19,22,23,24,25,26,27,51 contengono disposizioni di coordinamento normativo senza effetti diretti sul bilancio regionale. Gli articoli 21, 42, 43 introducono nuovi principi alla cui attuazione, come affermato nella Relazione tecnica, si provvede con le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente. L'articolo 13, co.1, contiene un nuovo principio, costituito dal diritto alla connettività, come accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica che, come indicato nella Relazione tecnica, potrà comportare importanti oneri per il bilancio regionale, "*...anche se effettivamente quantificabili e configurabili solo attraverso*

norme attuative del principio. Il principio appare coerente con la normativa dell'unione europea e le risorse finanziarie provenienti da essa". Con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, è stato chiesto all'Amministrazione di relazionare in merito ad alcune disposizioni (art. 2, co. 3; art. 3, co. 2; art. 4, co. 1; art. 6, co. 1; art. 7, co. 1; art. 8, co. 1; art. 9; art. 11 limitatamente ai commi 4,5,6 del novellato articolo 14 della l.r. 21/2005; art. 12, limitatamente ai commi 2 e 3 del novellato articolo 15 della l.r. 21/2005, art. 13; art. 14; art. 16, co. 2 e 3; art. 17, co. 3) che introducono misure e specifiche politiche, i cui effetti finanziari, come rappresentato nella Relazione tecnica, si esprimeranno nei successivi provvedimenti legislativi o atti di programmazione attuativi delle stesse. Con nota di riscontro prot.n. 20250003152 del 25 marzo 2025, acquisita al prot. n. 865 del 26 marzo 2025, l'Ente ha chiarito che gli articoli 2, comma 3; 3, comma 2; 4, comma 1; 6, comma 1; 7, comma 1; 8; 9; 11; 12; 13 e 14 della Legge statutaria 15 febbraio 2024, n. 1, modificano, integrano o sostituiscono diverse disposizioni contenute (ad eccezione dell'art.2, co. 3, che integra l'art. 2 dello Statuto, inserito nel Titolo I dello stesso relativo ai principi generali) nel Titolo II, relativo ai principi programmatici, della l.r. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria). L'Ente ha specificato inoltre che tali disposizioni che vanno a costituire il c.d. *"contenuto eventuale"* dello Statuto [...] *"per la loro natura di norme di principio, non producono effetti diretti sul bilancio regionale e pertanto eventuali effetti economico-finanziari sulla finanza pubblica potranno palesarsi solo nel momento in cui, attraverso provvedimenti legislativi o atti di programmazione, a tali norme programmatiche venga data concreta attuazione"* ricordando come la Corte costituzionale abbia negato alle disposizioni programmatiche degli Statuti regionali valenza normativa. Per quanto concerne specificamente l'articolo 13, l.r. 1/2024, l'Amministrazione, ribadendo la natura programmatica della disposizione *"con la conseguente necessità di dare alla stesse concreto svolgimento normativo per poter eventualmente quantificare oneri a carico del bilancio regionale"*, in merito alle risorse eurounionali utilizzabili per l'attuazione della disposizione di principio ha riferito che *"I finanziamenti per il digitale del quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027 sono previsti da diversi programmi del bilancio dell'Unione Europea, tra questi assume particolare importanza per quanto qui di interesse il*

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che nel periodo 2021-2027 prevede l'investimento di risorse in progetti inerenti il campo della digitalizzazione e della connettività digitale al fine di rendere le regioni europee più competitive e intelligenti. Il programma FESR Umbria per il periodo 2021-2027 individua diversi interventi volti ad aumentare le opportunità di accesso e utilizzo delle opportunità del digitale da parte di cittadini, professionisti e imprese, nonché a potenziare e ampliare i servizi pubblici digitali offerti a cittadini e imprese. Le risorse destinate a tali interventi potranno quindi concorrere con eventuali risorse previste da future leggi regionali a dare attuazione al principio introdotto nello Statuto regionale dall'art. 13 l.r., n. 1/2024". Con riferimento alle modifiche introdotte con gli articoli 16 e 17, l'Ente ha riferito che le stesse riguardano gli istituti di partecipazione, configurandosi come elementi contenutistici necessari dello Statuto, e pur strutturandosi come norme di principio, hanno piena valenza normativa, sebbene non abbiano "effetti diretti sul bilancio regionale e di conseguenza gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle stesse potranno essere quantificati e configurati solamente nel momento in cui a queste venga dato concreto svolgimento normativo". In merito alle disposizioni di cui agli articoli 21 (istruttoria pubblica), 42 (che interviene sulle attribuzioni del Presidente dell'Assemblea) e 43 (che disciplina i casi di svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea), attuabili, in base alla Relazione tecnica, con le risorse umane e strumentali a disposizione, è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti circa le risorse già previste a legislazione vigente e utilizzabili per le finalità indicate dai menzionati articoli. Con la citata nota prot. Cdc n. 865 del 26 marzo 2025, l'Amministrazione ha riferito che gli articoli 42 e 43 della l.r., n. 1/2024 hanno già trovato attuazione nell'ordinamento regionale; il primo attraverso l'inserimento nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, ad opera dell'art. 2, co. 2, delib. Assemblea legislativa 23 febbraio 2021, n. 115, del comma 2 dell'articolo 7. L'Ente ha chiarito che "tali attività sono poste in essere con il supporto del personale delle strutture competenti dell'Assemblea legislativa e pertanto non generano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale"; per quanto riguarda la possibilità di svolgere le sedute dell'Assemblea in modalità telematica, l'Ente ha evidenziato come la modifica in esame abbia adeguato lo Statuto a quanto già previsto nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, chiarendo altresì che

l'infrastruttura informatica necessaria ai fini dello svolgimento delle sedute dell'Assemblea in modalità telematica è già stata implementata in occasione degli eventi legati alla pandemia da COVID-19, mentre il supporto tecnico viene fornito dal personale della struttura competente dell'Assemblea legislativa. Per quanto riguarda l'articolo 21, l'Ente ha premesso che il comma 3 dell'articolo 24 *bis* dello Statuto, introdotto dalla disposizione in esame, fa rinvio alla legge regionale per la disciplina delle modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, *"conseguentemente eventuali maggiori oneri a carico del bilancio regionale potranno configurarsi solo nel momento in cui tale legge regionale verrà introdotta nell'ordinamento regionale"*. La Regione ha altresì osservato che *"l'istruttoria pubblica sia un istituto di partecipazione popolare che va ad inserirsi nell'iter di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale per i quali già è previsto il supporto tecnico del personale delle strutture competenti dell'Assemblea legislativa e l'utilizzo delle risorse strumentali della stessa e pertanto sotto tale profilo la disposizione non produce effetti a carico del bilancio regionale"*.

6.2 Legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, “Qualità del lavoro e dei servizi alla persona”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 1518) recante “*Qualità del lavoro e dei servizi di welfare*”, depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 8 novembre 2022 e assegnata, in data 10 novembre 2022, alla III Commissione Consiliare Permanente “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede redigente, e alla II Commissione Consiliare Permanente “Attività economiche e governo del territorio”, con competenza in sede consultiva. Nella seduta del 25 gennaio 2024 la III Commissione Consiliare permanente ha approvato l’emendamento, rubricato “*Qualità del lavoro e dei servizi alla persona*” che ha interamente sostituito l’Atto n. 1518. Nella medesima seduta la III Commissione Consiliare Permanente ha approvato anche i relativi subemendamenti ed ha mandato agli Uffici competenti di procedere alla verifica della Relazione tecnico finanziaria e all’eventuale aggiornamento ai fini del visto ai sensi dell’art. 49 della l.r. 13/2000 in merito al maxiemendamento e ai subemendamenti. Il testo emendato (Atto n. 1518 *bis*) è stato successivamente trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 2 febbraio 2024. Il testo di legge così definito è stato approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 376 del 20 febbraio 2024 e pubblicato sul B.U.R., Serie Generale, n. 12 del 6 marzo 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 1518, l’Atto emendato n. 1518 *bis*, l’emendamento approvato in Commissione e i relativi subemendamenti, la Relazione tecnica e la deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge si compone di 9 articoli e detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona stipulati

ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, delle Aziende sanitarie regionali e degli altri enti ed agenzie di cui all'**articolo 1** (Oggetto e finalità). L'**articolo 2** (Qualità dei servizi) richiama la normativa regionale relativa all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e alle procedure previste per i servizi alla persona dal codice degli appalti, e prevede, al comma 5, un regolamento di Giunta che disciplini linee guida e modalità attuative dei commi 2, 3 e 4.

L'**articolo 3** (Clausola sociale) richiama la normativa del Codice degli appalti e dispone che nei casi di procedimenti di cambio appalto per i servizi alla persona la clausola preveda espressamente l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle previste dal contratto cessato, attraverso un progetto dettagliato di assorbimento del personale medesimo.

L'**articolo 4** (Costo del lavoro e valutazione dell'offerta) impone degli elementi di qualità nelle valutazioni delle offerte disponendo l'utilizzo del tariffario regionale per la determinazione del costo del lavoro e che un regolamento di Giunta disciplini linee guida e capitoli tipo per le specifiche tipologie di appalto.

L'**articolo 5** (Contratti riservati) attua la disposizione statale di cui all'art. 61, co.2, del d. lgs. n. 36/2023 che prevede meccanismi e strumenti idonei all'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, disponendo che un apposito regolamento di Giunta regionale disciplini le modalità attuative dell'articolo.

L'**articolo 6** (Strumenti e modalità di raccordo) dispone che la Giunta stipuli appositi protocolli d'intesa con ANCI e organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio per promuovere l'applicazione della legge.

L'**articolo 7** (Clausola valutativa) dispone la trasmissione annuale di una relazione sull'attuazione della legge da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa.

L'**articolo 8** (Norma finale) dispone il termine per l'adozione da parte della Giunta regionale delle discipline attuative.

L'**articolo 9** (Clausola di invarianza finanziaria) attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OSSERVAZIONI

La Relazione tecnica, con riferimento all'art. 1, co.1, attesta che *“La disposizione definendo l'oggetto della legge, non comporta in sé nessun effetto finanziario”*. Con riferimento al co.2, del menzionato articolo, la Relazione tecnica specifica che *“Tale disposizione potrebbe comportare l'obbligo per gli enti appaltanti di dimostrare l'impossibilità di apprestare modelli di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo settore prima di ricorrere alle procedure di affidamento in appalto. [...] Tali forme di amministrazione [...] in alcuni casi potrebbero comportare solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Pertanto, l'utilizzo dell'amministrazione condivisa in modo predominante rispetto agli affidamenti di appalto potrebbe generare una riduzione dei costi dei servizi da realizzare per la PA ed una riduzione delle procedure di appalto, particolarmente complesse ed onerose sul piano amministrativo”*. I commi 3 e 4 in quanto definitivi o norme di principio/finalità non generano oneri in sé. Con riferimento all'articolo 2, i primi tre commi richiamano la normativa nazionale vigente e sono quindi privi di effetti innovativi e finanziari. Il comma 4 appare di principio generale e non genera nuovi oneri rispetto alla normativa vigente. La disposizione di cui all'**articolo 2, co.5**, prevede che la Giunta provveda, con proprio regolamento, ad adottare apposite linee guida e stabilisce le modalità attuative di quanto previsto nei commi 2,3,4. La relazione tecnica chiarisce che *“per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari”* ma non indica l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Con riferimento all'**articolo 3**, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica *“...potrebbe imporre un limite inferiore alle offerte economiche presentabili [...] nel rispetto dei principi delle offerte economicamente più vantaggiose [...] non può essere considerata generare nuovi oneri rispetto alla normativa vigente”*. Anche per le modalità attuative dell'articolo, da disciplinare attraverso apposito Regolamento di Giunta regionale (articolo 3, co.4) la Relazione tecnica specifica che *“si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente...”*. L'articolo 4, co.1

impone degli elementi di qualità nella valutazione delle offerte e può essere considerato non generare nuovi oneri finanziari. Anche il comma 2 del suddetto articolo non genera nuovi oneri finanziari mentre il comma 3 prevede un regolamento di Giunta regionale che disciplini linee guida e capitoli tipo per le specifiche tipologie di appalto. La Relazione tecnica chiarisce che *“per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari”* ma non indica l’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. L’articolo 5 (Contratti riservati) ha sollevato alcuni dubbi tecnico interpretativi da parte della competente struttura “Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.” dell’Assemblea legislativa. Nella seduta del 25 gennaio 2024, la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato e approvato il testo della proposta di legge comprensivo dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 5 dell’emendamento interamente sostitutivo dell’atto n. 1518, che risponde all’esigenza, come indicato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata allo stesso, *“...di modificare il testo dell’articolo 5 dell’emendamento interamente sostitutivo dell’atto 1518 anche secondo le osservazioni contenute nella relazione tecnico-finanziaria presentata [...] dagli Uffici competenti”*. Sempre con riferimento all’articolo 5, il comma 2 prevede che un Regolamento di Giunta disciplini le modalità attuative dell’articolo stesso e la Relazione tecnica specifica che *“per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari”* ma non indica l’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. In riferimento all’articolo 6, co.1, la Relazione tecnica valuta gli effetti finanziari delle misure previste, ovvero delle attività di promozione della conoscenza della legge, come attuabili *“con le risorse umane e strumentali a disposizione degli enti attuatori secondo la normativa vigente”*, demandando ad una deliberazione della Giunta regionale, la disciplina delle relative modalità attuative. A tal riguardo preme evidenziare come la disposizione di cui sopra operi un rinvio ad una fonte subprimaria per l’individuazione delle modalità

attuative dell'attività promozionale (specificata nella Relazione tecnica come *“attività di informazione e predisposizione di materiali informativi sulla normativa vigente”*), attività che la Relazione tecnica chiarisce essere attuabile *“con le risorse umane e strumentali a disposizione degli enti attuatori secondo la normativa vigente”*. In proposito, giova richiamare il principio espresso dalle Sezioni riunite di controllo con deliberazione N. 1/SSRRCO/RQ/14 secondo cui *«il fatto di demandare a disposizioni subprimarie la definizione degli aspetti finanziari della normativa per quanto concerne sia l'individuazione degli oneri, sia il reperimento delle occorrenti fonti di copertura [...] non pare in tutto coerente con il principio dell'autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l'obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce [...] con l'infondere nel sistema elementi di incertezza circa l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle varie normative»*. Le azioni di cui agli articoli 7 e 8 si intendono svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a normativa vigente e, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, non generano nuovi oneri finanziari. Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della l. 196/2009 *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.”*. Con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti in merito ai seguenti articoli: 2, comma 5; 3, comma 4; 4 comma 3; 5, comma 2 e 6 in quanto la relazione tecnica non illustra e argomenta i dati e gli elementi idonei a suffragarne l'ipotesi di invarianza, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate. Con nota acquisita al prot. Cdc n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha fornito riscontro riferendo, con riguardo alle citate disposizioni, che *“La redazione dei regolamenti in questione rientra tra le attività degli uffici della Giunta regionale competenti per materia con il supporto*

dell'unità operativa - SEZIONE: Attività legislativa e consulenza giuridica - con competenza di - Predisposizione dei testi di legge e di regolamento su proposta delle strutture organizzative della Giunta regionale. In particolare in materia di contratti pubblici si rileva la funzione attribuita alla SEZIONE: Osservatorio regionale dei contratti pubblici, sicurezza nei cantieri di - supporto tecnico nella scrittura e nell'adeguamento delle normative regionali in materia di appalti pubblici e che "L'ANCI e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti sul territorio possono essere considerati istituzioni di interfaccia tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Tali istituzioni nello svolgere le loro attività dovranno aggiornarsi sulla normativa vigente e potranno di conseguenza fornire indicazioni e informazioni a chi si rivolgerà a loro sulla normativa da applicare in caso di affidamento di servizi sanitari e socio-sanitari, in particolare sull'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei contratti riservati".

6.3 Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3, “Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n.2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 2058) concernente “*Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n.2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)*”, depositata alla Sezione Flussi documentali e archivi in data 8 marzo 2024 e trasmessa, in data 11 marzo 2024, alla III Commissione Consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, con competenza in sede redigente. Nella seduta del 14 marzo 2024 la III Commissione Consiliare permanente ha deliberato all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti l’unico articolo di cui consta la stessa proposta (Atto n. 2058 *bis*). Il testo è stato successivamente trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 15 marzo 2024 corredato dalla prescritta Relazione tecnica vistata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, co.6, l.r. 13/2000 dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. Il testo di legge così definito è stato approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 382 del 19 marzo 2024 e pubblicato sul B.U.R., Serie Generale n. 15, del 27 marzo 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 2058, l’Atto n. 2058 *bis*, la Relazione tecnica e il relativo visto con cui la stessa è stata positivamente verificata nonché la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 382 del 19 marzo 2024.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge si compone di un unico articolo e risponde all’esigenza di correggere i riferimenti interni contenuti nell’articolo 5 della l.r. 2/2024⁴⁴ laddove non viene

⁴⁴ L’articolo 5 della l.r. 2/2024 nella precedente formulazione così disponeva:

Art. 5 (Contratti riservati)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all' articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti:

riportato correttamente il contenuto del corrispondente articolo 61 del d. lgs. n. 36/2023 e sono stati inseriti dei riferimenti alle procedure di affidamento di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale che riguardano unicamente gli appalti dei servizi alla persona. Si prevede, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti riservino il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento, diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o l'esecuzione delle medesime procedure di affidamento nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

OSSERVAZIONI

La Relazione tecnica attesta che la modifica ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

a) riservano il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all' articolo 1, comma 1 , o ne riservano l'esecuzione, ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

b) riservano l'esecuzione delle procedure di affidamento di cui all' articolo 1, comma 1 , nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei medesimi operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1 , lettere a) e b), quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura e al numero delle procedure medesime.

6.4 Legge regionale 6 maggio 2024, n. 4, *“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”*

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo origina dal disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 1662), approvato con deliberazione n. 139 del 15 febbraio 2023, depositato alla Sezione Flussi Documentali e Archivi in data 16 febbraio 2023 e trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente “Attività economiche e governo del territorio”, con competenza in sede redigente, in data 17 febbraio 2023. La II Commissione Consiliare Permanente ha approvato il disegno di legge (Atto n. 1662 bis) in data 3 aprile 2024 e lo ha trasmesso, corredato della Relazione tecnica per la quale non è richiesto il visto ai sensi dell’articolo 49, commi 2, 3, 6 della l.r. 13/2000, alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 11 aprile 2024. Il testo di legge è stato approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 386 del 23 aprile 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 22 dell’ 8 maggio 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 1662, l’Atto n. 1662 bis, la Relazione tecnico-finanziaria, gli emendamenti approvati dalla II Commissione, la Relazione della II Commissione Consiliare Permanente, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa e l’O.d.g. della seduta dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

L’intervento legislativo in commento si pone l’obiettivo di migliorare le conoscenze da parte delle persone che si dedicano alla ricerca e raccolta di funghi epigei, con riferimento al riconoscimento delle diverse specie di funghi e alla loro commestibilità, riducendo in tal modo le possibili conseguenze sul sistema sanitario dovute al consumo di specie tossiche. La legge si compone di 10 articoli che introducono modifiche e/o integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.12 (Testo

unico in materia di agricoltura). L'articolo 1 introduce una correzione ortografica all'articolo 124 della citata legge; l'articolo 2, inserendo l'articolo 124 *bis* nella l.r. 12/2015, dispone che la Regione promuove corsi facoltativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale, organizzati dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali e dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale. La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato di partecipazione. Il comma 4 del già menzionato articolo attesta che all'attuazione dello stesso *"si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*. L'articolo 3 aggiorna i riferimenti all'ente competente in materia - Agenzia forestale regionale - e stabilisce che, a seguito di istanza, venga rilasciata ai Micologi iscritti al Registro Nazionale dei Micologi, dall'Agenzia forestale regionale, un'autorizzazione permanente alla raccolta di funghi epigei spontanei. L'articolo 4 indica le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti in Umbria, da parte dell'Agenzia forestale regionale. L'articolo 5 specifica le limitazioni alla raccolta di esemplari appartenenti al genere *Amanita*; l'articolo 6 indica l'ente competente (Agenzia forestale regionale); con l'articolo 7 viene eliminato il riferimento alle norme sul sistema formativo regionale, prevedendo la promozione, la conoscenza e l'aggiornamento sulle norme relative al Capo II (Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) della l.r. 12/2015 per il personale preposto alla vigilanza. Con la modifica dell'art. 136 della l.r. 12/2015, operata dall'articolo 8, viene specificato il regime sanzionatorio e l'ente competente all'irrogazione delle sanzioni (Agenzia forestale regionale). L'articolo 9 pone una disposizione transitoria con la possibilità di riconoscere, ai fini del rilascio dell'attestato introdotto dalla legge, i corsi di almeno 18 ore svolti entro i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge stessa. L'articolo 10 è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria.

OSSERVAZIONI

Nella sua relazione sul disegno di legge, la II Commissione Permanente ha ritenuto, su indicazione della Dirigente del Servizio Valutazione delle Politiche, Controllo e Co.Re. Com., che la Relazione tecnica all'atto base non necessitasse di essere aggiornata in quanto la stessa doveva considerarsi integrata dalla Relazione tecnica agli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e approvati in Commissione. Nella Relazione tecnico-finanziaria viene evidenziato che le funzioni attribuite all'Agenzia forestale regionale, elencate nella Tabella B) della l.r.10/2015 (nella quale è compreso il Paragrafo III *"Funzioni in materia di funghi e tartufi"*) sono già finanziate dalle precedenti autorizzazioni di spesa contenute sia nella l.r. 10/2015, sia nella l.r. 18/2011, istitutiva dell'Agenzia regionale forestale. La legge è corredata da una clausola di invarianza finanziaria, tuttavia dalla Relazione tecnica non si evincono con chiarezza gli *"elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione"*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009. Il riferimento è, in particolare all'articolo 2, che inserisce l'articolo 124 bis (Corsi in materia di raccolta funghi), dopo l'articolo 124 della l.r. 12/2015. A tal riguardo la Relazione tecnica specifica che alla realizzazione dei corsi, da parte di AFOR, degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e delle Associazioni micologiche *"si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* senza tuttavia illustrare e argomentare ulteriormente i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza. Stesse considerazioni devono essere svolte con riguardo all'art. 7 recante *"modifica all'articolo 132 della l.r. 12/2015"* che sancisce, a carico della Regione, la promozione della conoscenza e l'aggiornamento sulle norme di cui al Capo II rubricato *"Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati"* per il personale preposto alla vigilanza di

cui all'articolo 135, co. 1⁴⁵. L'articolo è stato inserito con emendamento n.3 all'atto base n. 1662. La Relazione tecnica agli emendamenti chiarisce che *“le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*. Con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato pertanto chiesto di fornire delucidazioni ed elementi di chiarimento in merito a quanto sopra evidenziato. La Giunta regionale, con nota acquisita al protocollo n. 871 del 26 marzo 2025, in relazione all'articolo 2 della legge, ha riferito che *“lo stesso stabilisce esclusivamente la realizzazione di corsi in materia di raccolta funghi, senza inserire disposizioni legislative che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'organizzazione dei corsi, [...] da parte dell'Agenzia forestale regionale (AFOR), rientra nell'ambito delle funzioni esercitate dalla stessa, individuate nell'allegato B (III. Funzioni in materia di funghi e tartufi) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali), il finanziamento delle quali, a partire dal 2020 (art. 15, comma 4 ter, della l.r. 10/5015), è assegnato alla stessa Agenzia. Tali fondi sono stanziati annualmente al cap. 04172_S del Bilancio regionale, che ai sensi dell'art. 75, comma 3, della l.r. 18/2011(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale) finanzia anche il complesso delle funzioni e i compiti di cui all'art. 19 della l.r. 18/2011, fra cui la conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico. Pertanto, lo svolgimento delle attività in oggetto trova copertura finanziaria nell'ambito dei trasferimenti annuali, per le spese di funzionamento dell'Agenzia, che per gli anni 2025, 2026 e 2027 ammontano ad € 11.351.830,25 annui”*. La Regione ha inoltre specificato che *“fino alla data del 20 marzo 2025 sono state rilasciate n. 7 autorizzazioni allo svolgimento dei corsi in trattazione, a seguito di istanze presentate da 3 associazioni micologiche, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste con conseguente rilascio di attestato di partecipazione, è risultato pari a n. 309”*.

⁴⁵ Art.135, co.1:“ Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”.

Con riferimento all'articolo 7, nella nota di riscontro la Regione ha precisato che la stessa " *promuove la conoscenza e l'aggiornamento delle norme di cui al CAPO I della L.r. 12/2015 (Testo Unico in materia di Agricoltura) per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 135, c.1 mediante lo svolgimento di incontri divulgativi realizzati direttamente dal personale della Regione e/o dell'Agenzia Forestale Regionale (AFOR), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e dell'Agenzia*".

6.5 Legge regionale 6 maggio 2024, n. 5, *"Istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli" a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio"*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo è stato oggetto della proposta di legge presentata da due Consiglieri (Atto n. 1862), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 25 agosto 2023 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente "Sanità e servizi sociali", con competenza in sede redigente, in pari data. Nella seduta del 22 febbraio 2024 la III Commissione ha approvato gli emendamenti presentati con prot. 20240001548 e ha chiesto alla struttura competente la verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, co.2, della l.r. 13/2000. Nella seduta del 4 aprile 2024 la medesima Commissione ha approvato a maggioranza gli emendamenti e i sub emendamenti presentati con prot. 20240002434 del 27 marzo 2024, prendendo atto della nota a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., con allegata Relazione tecnica verificata positivamente e vistata e ha concluso l'esame in sede redigente deliberando a maggioranza i tre articoli di cui consta la proposta di legge (Atto n. 1862 *bis*). Il testo è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 9 aprile 2024. Il testo di legge così definito, approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 387 del 23 aprile 2024, è stato pubblicato sul B.U.R. Serie Generale n. 22 dell'8 maggio 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1862, l'Atto n. 1862 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti e sub emendamenti approvati dalla Commissione, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTO DELLA LEGGE

La legge in esame si compone di tre articoli e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli, istituendo la *"Giornata regionale per le mamme e i papà del*

Angeli” da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio (**articolo 1, comma 1**). Nell’ambito delle citate finalità, vengono favorite le azioni volte al confronto, all’incontro, alla condivisione ed al conforto dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli (**articolo 1, comma 2**). La Regione promuove eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e gli enti del Terzo settore (**articolo 1, comma 3**). L’articolo 1 è stato oggetto di emendamenti approvati dalla III Commissione Permanente nella seduta del 22 febbraio 2024, volti a specificare le ragioni dell’istituzione della Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli, fissandone la data annuale di celebrazione, senza rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale. L’**articolo 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dall’attuazione della legge *“non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* (**articolo 2, comma 1**) in quanto agli adempimenti della legge si provvede *“con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza di spesa per il bilancio della Regione e delle amministrazioni pubbliche interessate”* (**articolo 2, comma 2**). L’**articolo 3** disciplina l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

OSSERVAZIONI

La legge è stata oggetto di emendamenti che hanno recepito osservazioni tecnico-giuridiche, riguardanti aspetti di qualità sistematica e redazionale che non mutano l’impatto finanziario. Per i profili finanziari risulta presente la Relazione tecnica, anche in forma aggiornata allegata all’atto 1862 *bis* come emendato nella seduta della III Commissione Permanente del 4 aprile 2024, verificata positivamente e vistata. I singoli emendamenti approvati durante l’*iter* sono corredati di Relazione tecnica. L’atto n. 1862 conteneva una norma finanziaria (articolo 3) con previsione di nuovi oneri pari ad euro 10.000,00 ai quali si sarebbe provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo riserva”, Titolo I del Bilancio regionale di previsione, per l’anno 2023. Trattandosi di onere pluriennale l’articolo 3, comma 3, individuava la copertura *“nei limiti delle risorse stanziare annualmente con Legge di Bilancio”*. L’articolo

è stato emendato (prot. 20240001548), ponendo la quantificazione della spesa con la tecnica del “tetto di spesa”, con cui si è proceduto ad individuare in euro 10.000,00 il limite massimo di stanziamento entro il quale contenere le prestazioni disposte dalla norma, nell’ambito della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo I “Spese correnti”. Con il citato emendamento è stata inoltre aggiornata la prima annualità di spesa all’anno 2024. Per gli esercizi finanziari successivi è stato fatto rinvio, non solo per la copertura, ma anche per la quantificazione, alle risorse stanziare con Legge di Bilancio in quanto vengono individuate nella Relazione tecnico-illustrativa come spese non obbligatorie *ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n.118/2011*. Con sub-emendamento agli Emendamenti all’articolo 2, tale articolo relativo alle iniziative di sensibilizzazione è stato abrogato. Le previsioni in esso contenute, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al sub-emendamento, potevano generare nuovi oneri per il bilancio regionale (es. realizzazione e divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo). La Relazione tecnica all’emendamento dà conto del fatto che *“l’abrogazione dell’art. 2 [...] riduce la possibilità che si generino nuovi oneri per le amministrazioni pubbliche, abrogando l’articolo che definisce le iniziative di sensibilizzazione come intervento da attuare”*. Con sub-emendamento all’articolo 3 dell’atto 1862, la norma finanziaria è stata quindi riformulata in clausola d’invarianza finanziaria, coerentemente con le modifiche apportate al resto dell’articolato, ed in particolare con riferimento all’abrogazione del richiamato articolo 2.

Al fine di visionare la documentazione nella sua completezza, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, è stato chiesto di fornire copia delle note prot. 20240001742 del 29 febbraio 2024 e prot. n. 20240002613 del 4 aprile 2024 a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., citate in premessa della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 387 del 23 aprile 2024 di approvazione della legge, ma non riscontrate nel fascicolo virtuale dell'atto. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l’Amministrazione ha trasmesso i documenti richiesti. E’ stato inoltre chiesto di fornire chiarimenti in ordine ai dati e agli elementi che sono stati ritenuti idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, con riferimento alle

disposizioni contenute nella legge all'articolo 1, commi 1 e 2 (azioni e promozione di eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione) alla luce di quanto dichiarato nella Relazione tecnica al sub-emendamento all'articolo 2 (Iniziative di sensibilizzazione) *"l'abrogazione dell'articolo 2, coerentemente con la modifica della norma finanziaria in clausola di invarianza finanziaria, riduce la possibilità che si generino nuovi oneri per le amministrazioni pubbliche"*. L'Amministrazione, in riscontro a quanto segnalato, ha riferito che *"Nell'iter di approvazione della lr 5/2024 il legislatore ha deciso di procedere senza stanziare nuove risorse per l'attuazione della legge stessa. La clausola di invarianza finanziaria esplicita questa scelta, percorribile per le spese di carattere non obbligatorio, in quanto l'intervento della Regione è di promozione di eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e gli enti del terzo settore. Pertanto l'intervento può essere realizzato attraverso il patrocinio gratuito fornito alle iniziative suddette realizzate dagli enti locali e dagli enti del terzo settore e dall'inserimento nella comunicazione istituzionale della Regione di informazioni di divulgazione delle iniziative stesse. Entrambe le attività di concessione di patrocinio gratuito e di comunicazione istituzionale sono già svolte da unità operative delle strutture della Giunta regionale. In particolare si rilevano le funzioni attribuite alla SEZIONE: Affari amministrativi, procedimenti elettorali, cerimoniale e pubbliche relazioni di:*

- *Cura dell'iter per la concessione del Presidente del patrocinio e dell'utilizzo del logo della Regione.*
- *Funzioni connesse alla manutenzione e all'implementazione delle pagine web del portale regionale di competenza"*.

Si osserva conclusivamente, che le delucidazioni fornite consentono solo in parte di superare le criticità rilevate, in quanto le azioni che la Regione favorisce (articolo 1, co.2) e le iniziative e gli eventi di sostegno, ricordo e commemorazione che la stessa promuove (articolo 1, co. 3), come prefigurate dalle disposizioni della legge, potrebbero potenzialmente essere comunque portatrici di nuovi oneri. La Relazione tecnica al sub-emendamento all'articolo 2 (Iniziative di sensibilizzazione), riferendo che l'abrogazione dell'articolo 2, *"riduce la possibilità che si generino nuovi oneri per le amministrazioni pubbliche"* – non esclude tale possibilità, essendo comunque carenti, nella Relazione tecnica, quegli *"elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già*

esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione". Il generico rinvio, operato dall'art.2, co.2, a risorse già previste a legislazione vigente, con cui si dovrebbe provvedere agli adempimenti disposti dalla legge, senza alcuna puntuale specificazione, potrebbe evidenziare criticità in materia di coperture finanziarie. Sarebbe risultato opportuno giustificare, con adeguata motivazione, la quantificazione e l'allocazione degli oneri da destinare all'attuazione della legge in parola, indicando non solo presso quali poste contabili trovino allocazione le risorse già previste a legislazione vigente, ma anche individuando espressamente le risorse presenti ed utilizzabili nonché le ragioni per cui tali risorse siano disponibili (utilizzo di accantonamenti iscritti in fondi speciali, risparmi realizzati, riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa,) ed, infine, se su tali risorse non gravino già altri oneri derivanti dall'applicazione di altre leggi.

6.6 Legge regionale 6 maggio 2024, n. 6, *"Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile"*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 1236), depositata alla Sezione Flussi Documentali e Archivi in data 16 febbraio 2022 e trasmessa alla II Commissione Consiliare Permanente "Attività economiche e governo del territorio", con competenza in sede redigente, in data 17 febbraio 2022. In data 13 marzo 2024 la II Commissione Consiliare Permanente ha esaminato gli articoli e approvato gli emendamenti e sub emendamenti ed ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, co. 2, della l.r. 13/2000. La stessa Commissione, nella seduta del 3 aprile 2024, ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole all'atto 1236 come riformulato (atto 1236 *bis*) nonché alla Relazione tecnica aggiornata e positivamente vistata di cui alla nota prot. N. 20240002590 del 3 aprile 2024 e lo ha trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il testo è stato da quest'ultima approvato con deliberazione n. 388 del 23 aprile 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 22 dell'8 maggio 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1236, l'Atto n. 1236 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti e sub emendamenti approvati dalla Commissione, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge in esame si compone di nove articoli e persegue la finalità, indicata dall'**articolo 1**, di promuovere e sostenere i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. L'**articolo 2**, come emendato dalla II Commissione, definisce al comma 1 le comunità

energetiche e al comma 2 gli autoconsumatori di energia rinnovabile. L'**articolo 3, comma 1**, prevede il sostegno della Regione, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, alle comunità energetiche rinnovabili e ai gruppi di autoconsumatori che agiscono sul territorio regionale per le seguenti azioni:

- predisposizione di progetti;
- predisposizione della documentazione correlata;
- acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie correlate.

L'**articolo 3, comma 2**, individua i criteri di cui la Regione deve tenere conto per la determinazione delle forme di sostegno e della loro entità, che fanno riferimento alla natura e condizione economica dei membri delle comunità energetiche (privilegiando soggetti svantaggiati), della localizzazione degli impianti sul territorio regionale, della realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, di presenza, nelle comunità energetiche di enti locali che hanno approvato piani o strategie di adattamento o mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'**articolo 4** descrive le iniziative di competenza della regione mentre l'**articolo 5** prevede l'istituzione del Registro delle Comunità energetiche rinnovabili presso la Direzione regionale competente, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale, con la finalità precipua di fornire al Tavolo tecnico, di cui al successivo **articolo 6**, i dati necessari allo svolgimento dell'attività di competenza. Il Tavolo tecnico, istituito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha il compito di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, raccogliere dati sulle comunità energetiche, individuare *best practices* e modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche. L'**articolo 7** dispone il regime della notifica degli atti che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di stato. L'**articolo 8** contiene la clausola valutativa con la quale si prevede che la Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmetta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge, e viene definito il contenuto della stessa relazione. L'**articolo 9** contiene la norma finanziaria.

OSSERVAZIONI

Il mezzo di copertura della legge viene individuato dalla norma finanziaria di cui all'articolo 9 nel seguente modo:

- per gli anni 2024, 2025 e 2026 è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", a cui si fa fronte mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026;
- per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La Relazione tecnica e l'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo, sopra riportato, e delle corrispondenti coperture, previste nel Bilancio di previsione 2024-2026 (all.15, l.r. 22 dicembre 2023, n.17-Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali), illustrano e individuano gli effetti finanziari con riferimento alle disposizioni che contengono nuovi oneri, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 4, comma 1. La Relazione tecnica non indica la capienza residua sul capitolo di spesa all'esito dell'intervento in oggetto.

Prospetto di riepilogo degli effetti finanziari

Individuazione e quantificazione degli effetti finanziari						
Articolo / comma	Descrizione degli oneri	Missione Programma	Titolo	Importo degli oneri (euro)		
				2024	2025	2026
Art. 3, comma 1	Contributi a sostegno della costituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche"	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 4, comma 1	Iniziative di formazione e informazione su comunità	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00

	energetiche, gruppi di autoconsumo ed energie rinnovabili	Programma 01 "Fonti energetiche"				
Totale oneri finanziari				110.000,00	110.000,00	110.000,00
Copertura finanziaria						
"Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"				110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo netto da finanziare				-	-	-

Fonte dati contenuti nella Relazione tecnico-finanziaria della Regione Umbria

A tal riguardo, mette conto osservare che – dal momento che le spese pluriennali illustrate hanno natura precipuamente discrezionale (e non obbligatoria) – è ammissibile, per gli esercizi finanziari successivi al 2026, rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, nell'ambito delle relative disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1 della legge, la Relazione tecnica non consente una puntuale ricostruzione ed analisi dell'*iter* di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle spese relative alla costituzione di una comunità energetica (per la predisposizione della documentazione correlata), in quanto viene sinteticamente indicato che le stesse "*possono ritenersi di importo fisso e pari a circa 5.000 euro*" in tal modo non dando conto esplicitamente delle fonti dei dati impiegati e dei metodi utilizzati per il calcolo. Le considerazioni che precedono si ripropongono, in parte, anche con riferimento alle modalità di quantificazione delle spese per la predisposizione dei progetti, e soprattutto, per l'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie, la cui determinazione viene demandata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale. Per le suesposte ragioni, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha richiesto di illustrare l'*iter* di formazione della stima che ha portato alla complessiva quantificazione di euro 90.000,00 annui, per il primo triennio di entrata in vigore della legge, e che consentirebbe, come indicato nella Relazione tecnica, "*la costituzione e l'avvio di un congruo numero di comunità energetiche sul territorio regionale*". Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Ente ha rappresentato quanto segue:

“● La proposta di legge da cui discende la l.r. 6 maggio 2024, n. 6 (Atto n. 1236), di iniziativa consiliare, è stata depositata in data 16 febbraio 2022. La proposta di legge, nella

sua formulazione originaria, disponeva uno stanziamento di euro 50.000 per ciascun anno del primo triennio di attuazione della legge, prevedendo una copertura finanziaria attraverso le risorse del Fondo di riserva. In seguito all'istruttoria condotta degli uffici dell'Assemblea legislativa, che evidenziava l'impossibilità di dare copertura alla legge tramite il Fondo di riserva, la Commissione consiliare competente avviava un'interlocuzione con la Giunta regionale al fine di individuare le risorse finanziarie necessarie a dare copertura all'iniziativa legislativa;

- Con il disegno di legge di bilancio 2024-2026, adottato con DGR n. 1243 del 27 novembre 2023, la Giunta regionale ha previsto un accantonamento nell'ambito del "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione" di euro 110.000,00 per gli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare alla promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumatori di energia rinnovabile;
- Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, la proposta di legge di cui all'atto n. 1236 è stata emendata, disponendo una nuova autorizzazione di spesa, facendo fronte con le risorse di cui al suddetto Fondo speciale, per l'intero ammontare dello stanziamento.

Per quanto attiene gli oneri indicati nella relazione tecnica a corredo della legge, sono stati enucleati unicamente gli oneri attinenti alla costituzione legale della comunità energetica (ed in tal senso sono stati definiti "fissi" in circa 5.000 euro) tali da consentire alla comunità energetica o al gruppo di autoconsumo di dotarsi di una propria autonomia giuridica attraverso la conformità con gli obiettivi sanciti nel proprio statuto. Tenendo conto di questo, gli oneri per la costituzione legale si possono specificare in tal modo:

- Spese notarili per la stipula dell'atto pubblico, la cui entità è variabile in misura pressoché proporzionale al valore dell'atto; dalla consultazione del tariffario notarile si può desumere un onorario medio di circa 4.000 euro;
- Spese dovute alla registrazione dello Statuto presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate: euro 200 per l'imposta di registro, a cui si somma il costo delle marche da bollo di euro 16 da apporre su entrambe le copie dell'atto costitutivo e dello statuto ogni 100 righe;
- A tali oneri si possono aggiungere altri diritti amministrativi di minore entità legati alla trasmissione della documentazione a GSE.

Tale quantificazione risulta quindi coerente a quella sinteticamente descritta nella relazione tecnica.

Per quanto concerne i restanti aspetti oggetto di agevolazione da parte della Regione, si ribadisce che tali aspetti risultano correlati ad una serie di fattori estremamente variabili che non consentono una puntuale quantificazione del sostegno, di cui i principali sono: costi legati alla predisposizione del progetto (che dalle risultanze di un recente bando emanato dalla Camera di commercio dell'Umbria possono quantificarsi in euro 5.000), numero di soggetti coinvolti nella CER (o nel gruppo di autoconsumo); numero dei punti di prelievo e di immissione; localizzazione della CER, tipologia dell'impianto energetico; potenza dell'impianto; le modalità di cessione dell'energia autoprodotta, ecc... A tale proposito, nella relazione tecnica è stato inserito un caso esemplificativo.

Inoltre, trattandosi di iniziative che si realizzano in considerazione della propensione dei cittadini e delle imprese ad avviare un percorso di CER, che in ogni caso necessitano di tempi di realizzazione di medio termine, il legislatore regionale ha inteso lo stanziamento di 90.000 annui, ritenuto congruo al fine di stimolare il processo di costituzione delle CER sul territorio regionale ed al contempo, e di monitorare al contempo il grado di accoglienza dell'intervento nella comunità regionale".

Con riferimento all'articolo 4 (Iniziative di competenza della Regione), comma 2, che la Relazione tecnica qualifica come disposizione "di natura ordinamentale", è stato chiesto di esporre le considerazioni poste alla base della dichiarata assenza di nuovi o maggiori oneri, a fronte dei possibili oneri indiretti che potrebbero riconnettersi alla misura ivi prevista. L'Amministrazione, al riguardo, nella suddetta nota di riscontro ha chiarito che " la Giunta regionale, nel rispetto dei termini indicati dalla disposizione di legge, ha già avviato, in prima istanza in collaborazione con i comuni dell'Umbria e gli uffici tecnici dei singoli enti, una iniziativa di individuazione dei tetti degli edifici pubblici e di aree pubbliche da mettere a disposizione per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili. Tale iniziativa risulta svolta attraverso le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale e dei singoli enti locali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in completa aderenza a quanto descritto nella relazione tecnica a corredo della legge regionale. Non si ravvisano a tale proposito oneri indiretti". La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti e altresì della stima dei costi di gestione e predisposizione del progetto che viene, nella Relazione tecnica,

correlata alla dimensione della comunità energetica, alla sua localizzazione territoriale, alla complessità del progetto nonché alla potenza dell'impianto ricorrendo all'esempio del costo di progettazione per un ipotetico impianto da installare in un quartiere cittadino, della potenza di 200kWp e che consentirebbe di produrre annualmente 250.000kWh (dal costo complessivo di 600.000 euro). A tal riguardo la Relazione tecnica dà una stima sintetica delle spese di progettazione, che si attesterebbero su una percentuale pari al 5% circa del valore dell'impianto, e quindi, nell'esempio prospettato in circa 35.000 euro. Per quanto concerne il contributo sull'investimento per l'acquisto dell'impianto, la modalità di quantificazione del contributo viene demandata ad una successiva deliberazione della Giunta, dipendendo anche da incentivi statali concessi sull'energia autoconsumata e dalle maggiorazioni tariffarie previste per tenere conto della minore producibilità degli impianti fotovoltaici installati nel centro-nord rispetto a quelli posizionati nelle regioni meridionali. Lo stanziamento di euro 90.000,00 annui, per il primo triennio di vigenza della legge, secondo quanto asserito nella Relazione tecnica *"consente la costituzione e l'avvio di un congruo numero di comunità energetiche sul territorio regionale"*. Si evidenzia, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, che la Relazione tecnica non consente una particolareggiata ricostruzione degli oneri riportati, ricostruzione legata anche a fattori variabili, ma che non è pienamente sufficiente ai fini di una completa comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati per gli interventi. L'individuazione del limite massimo di stanziamento entro il quale vengono contenute le prestazioni disposte dalla norma richiede infatti, in sede di Relazione tecnica, una dettagliata illustrazione del progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma *"atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (Deliberazione N.08/SEZAUT/2021/INPR). La Relazione tecnica, con riferimento all'articolo 4, co.1, quantifica gli oneri per le iniziative di formazione e informazione

sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e dell'efficientamento energetico in euro 20.000,00 all'anno. La Sezione prende atto del percorso logico che ha condotto a tale stima di spesa, e che è consistito nel considerare comparativamente il costo delle iniziative previste per altra campagna di comunicazione istituzionale della Regione Umbria, "SANITAgile", per la quale, come riferito nella Relazione tecnica, è stato disposto un impegno di spesa di euro 16.955,00 oltre I.V.A. Per quanto concerne le altre disposizioni della legge, le stesse vengono considerate, dalla Relazione tecnica, neutrali da un punto di vista finanziario.

6.7 Legge regionale 20 giugno 2024, n. 7, *"Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro"*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo è stato oggetto della proposta di legge presentata da due Consiglieri (atto n. 1757), depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 8 maggio 2023 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente "Sanità e servizi sociali", con competenza in sede redigente, in data 9 maggio 2023. La III Commissione, nella seduta del 23 maggio 2024, ha esaminato gli articoli e ha approvato all'unanimità gli emendamenti presentati a firma del primo firmatario, con prot. n. 20240003869 del 23 maggio 2024, e ha chiesto alla struttura competente la verifica della relazione tecnica dell'atto come emendato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 13 del 2000. La III Commissione, nella seduta del 30 maggio 2024, ha preso atto della nota del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. prot. n. 20240004042 del 30 maggio 2024, con la quale lo stesso Dirigente comunicava di subordinare l'apposizione del visto alla Relazione tecnica all'accoglimento da parte della Commissione medesima degli ulteriori emendamenti suggeriti e allegati alla nota sopra citata, ai fini di una corretta valutazione e analisi dell'impatto finanziario dell'atto medesimo. Il testo di legge, completo degli ulteriori emendamenti presentati con prot. n. 20240004046 del 30 maggio 2024 nonché della Relazione tecnica aggiornata e positivamente vistata di cui alla nota prot. n. 20230004048 del 30 maggio 2024, è stato approvato dalla III Commissione Consiliare permanente lo stesso 30 maggio 2024 (atto n. 1757 *bis*) e trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 giugno 2024. Il testo è stato da quest'ultima approvato con deliberazione n. 388 dell'11 giugno 2024 e pubblicato sul B.U.R. Serie Generale n. 31 del 26 giugno 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1757, l'Atto n. 1757 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati dalla Commissione il 23 e il 30 maggio 2024, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTO DELLA LEGGE

La legge si compone di 13 articoli, reca disposizioni volte alla definizione e al funzionamento dell'unità spinale unipolare, al fine di garantire l'incremento di dotazione complessiva di risorse e posti letto dell'unità spinale unipolare del servizio sanitario regionale umbro.

L'**articolo 1** della legge in oggetto descrive, al primo comma, le caratteristiche e le funzioni dell'unità spinale unipolare e la tipologia di pazienti presi in carico, mentre il comma 2, così come sostituito dall'emendamento 1 approvato dalla III Commissione nella seduta del 23 maggio 2024, e il comma 3, delineano il percorso di cura previsto. L'articolo 1, comma 4, prevede che l'unità spinale individui, formi ed organizzi le competenze ed attui i protocolli diagnostici e terapeutici riconosciuti a livello internazionale.

L'**articolo 2** inquadra l'unità spinale nel presidio ospedaliero sede di DEA di II livello e demanda ad un atto di Giunta, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione della dotazione complessiva di risorse e di posti letto dell'unità spinale.

L'**articolo 3** della legge in oggetto descrive le fasi della presa in carico dei pazienti, prevedendo il gruppo multidisciplinare di professionisti necessari, compresa la figura del consulente alla pari, se presente in struttura (come modificato dall'emendamento 1 approvato dalla III Commissione nella seduta del 30 maggio 2024).

L'**articolo 4** descrive i criteri atti a garantire una corretta e appropriata presa in carico della persona con lesione midollare traumatica, non traumatica e congenita.

L'**articolo 5** descrive le funzioni assistenziali fornite dall'unità spinale.

L'**articolo 6** descrive il progetto riabilitativo individuale che viene definito dal gruppo multidisciplinare e condiviso con la persona assistita e inserito nella cartella clinica dell'assistito.

L'**articolo 7** della legge in oggetto stabilisce che le unità spinali si relazionano con i servizi territoriali delle aziende sanitarie regionali e dei comuni con particolare riferimento a determinati aspetti legati ai percorsi assistenziali.

L'**articolo 8** prevede l'istituzione, da parte della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di una Rete fra l'unità spinale e le strutture riabilitative presenti sul territorio regionale.

L'**articolo 9** della legge esaminata dispone che la Giunta regionale proponga l'istituzione di un registro regionale che raggruppa informazioni circa l'insorgenza, l'incidenza e la prevalenza delle lesioni midollari sul territorio regionale.

L'**articolo 10** prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale istituisce con apposito atto, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale della Rete con il compito di esprimere valutazioni sul funzionamento dell'unità spinale e del sistema sociosanitario regionale in merito al trattamento dei pazienti con lesione midollare, definendone altresì la formazione e il funzionamento ed individuandone i componenti.

L'**articolo 11** promuove il coinvolgimento, da parte della Regione, delle associazioni degli utenti e dei familiari nelle attività dell'unità spinale.

L'**articolo 12** introduce la clausola valutativa e prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale sull'attuazione della legge e sugli esiti raggiunti, che deve essere trasmessa all'Assemblea legislativa. L'articolo prevede inoltre che i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative siano rese accessibili.

L'**articolo 13** contiene la norma finanziaria secondo cui all'attuazione di quanto disposto nella legge si provvede con le risorse del fondo sanitario regionale già allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

OSSERVAZIONI

In riferimento all'articolo 2, comma 2, si osserva che la definizione della dotazione complessiva di risorse e di posti letto dell'unità spinale, viene rimessa a un successivo atto della Giunta regionale. Al riguardo la Relazione tecnica aggiornata, operando un rinvio a quella a corredo all'atto base, considera, sulla base di dati

epidemiologici (progetto di ricerca AGENAS/Regione Emilia Romagna del 2013), le giornate annue di degenza stimate (2400), compatibili con i posti letto attualmente già attrezzati (12), definendo dunque *"di natura ordinamentale"* la disposizione in oggetto, a differenza della Relazione tecnica all'atto base che riconosceva il determinarsi di oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa è stato pertanto chiesto di fornire chiarimenti in merito alla natura della disposizione e, ove la stessa sia sostenibile senza ricorrere all'individuazione di nuove risorse, ad una specifica quantificazione degli oneri e delle risorse disponibili ed a tale scopo utilizzabili. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha chiarito che *"Il legislatore con la lr 7/2024 ha inteso dare riconoscimento e stabilità ad una struttura ospedaliera già esistente e operativa, Dai dati illustrati nella relazione tecnica all'atto base si ottiene la valutazione su base epidemiologica del fabbisogno di posti letto, nella relazione tecnica all'atto bis si è verificata l'esistenza delle risorse già a disposizione tra cui i 12 posti letto già attrezzati"*. L'articolo 8 prevede l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di una Rete tra unità spinale e strutture riabilitative presenti sul territorio regionale. La Relazione tecnica qualifica come di natura procedimentale e senza oneri a carico del bilancio regionale la disposizione in oggetto, in quanto *"l'istituzione della rete ha unicamente l'obiettivo di garantire il collegamento tra i servizi esistenti sul territorio e stabilirne le modalità di collaborazione, in base alle risorse disponibili sul territorio stesso"*. Anche in questo caso l'Ente è stato invitato ad illustrare le caratteristiche e le funzioni della Rete di cui all'articolo 8, nonché a fornire ulteriori elementi atti a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti finanziari della disposizione in parola. Con la citata nota di riscontro prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha chiarito che *"La finalità dell'articolo 8 è quella di mettere in Rete l'unità spinale e le strutture riabilitative del territorio stabilendone le modalità di collaborazione, non di creare nuove strutture. Pertanto l'intervento è di integrazione socio-sanitaria in coerenza con i principi del DPCM di definizione dei LEA e delle risorse destinate a garanzia degli stessi[...] e della LR 11/2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali - PARTE I Sanità - Titolo I Norme sul servizio sanitario regionale - Capo I Disposizioni generali: "Art. 3 Ordinamento del Servizio sanitario regionale"*.

Con riferimento all'articolo 9 (Registro regionale), infine, la Relazione tecnica specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si fa fronte con le risorse stanziare annualmente nel bilancio regionale per le attività a garanzia dei LEA. La disposizione finanziaria di cui all'articolo 13 prevede, al comma 1, che all'attuazione della legge si provvede " *con le risorse del fondo sanitario regionale stanziare annualmente alla missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione*", mentre il comma 2 dispone che " *Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*". Sono stati pertanto richiesti all'Amministrazione ulteriori elementi informativi in merito. L'Ente ha riscontrato la richiesta chiarendo in merito che " *le azioni previste dalla LR 7/2024 si inseriscono a pieno tra le attività regionali da mettere in atto a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e pertanto si possono considerare finanziabili con le risorse messe a disposizione nel bilancio regionale nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti". Il comma 2, dell'articolo 13, ribadisce l'intenzione del legislatore che l'attuazione degli interventi previsti dalla suddetta legge regionale, non devono essere finanziati con nuove risorse, ma utilizzando quelle già attribuite alle amministrazioni competenti.*

In particolare si riporta il contenuto della relazione tecnica all'atto base che riguardo all'articolo 9 e all'istituzione del registro argomenta l'invarianza finanziaria della disposizione citando il D.P.C.M. 3-3-2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologia, che identifica tra i registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale nell'elenco A2, dell'Allegato A, il Registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica, da istituire per il livello regionale presso il Centro di riferimento regionale individuato dalla Regione con proprio atto. Lo stesso DPCM prevede all'articolo 8 Clausole di invarianza finanziaria, che: "1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

6.8 Legge regionale 11 giugno 2024, n. 8, “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997”

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo è stato oggetto del disegno di legge della Giunta regionale (Atto n. 2068) di cui alla deliberazione n. 223 del 20 marzo 2024, depositato alla Sezione Flussi Documentali e Archivi il 22 marzo 2024 e trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente “Attività economiche e governo del territorio”, con competenza in sede redigente, con passaggio alla sede referente il 10 aprile 2024. Nel corso della seduta della II Commissione Consiliare, tenutasi il 21 maggio 2024, sono stati presentati e approvati emendamenti all’atto n. 2068 e, contestualmente, è stato approvato il provvedimento così emendato (Atto n. 2068 *bis*) e trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 5 giugno 2024.

Il testo normativo è stato approvato dall’Assemblea legislativa con la deliberazione n. 393 dell’ 11 giugno 2024. Infine, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 26 giugno 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 2068, l’Atto n. 2068 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati dalla Commissione, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge si compone di 5 articoli e si propone, come indicato nella relazione illustrativa “*di fornire alle amministrazioni comunali e regionale coinvolte, strumenti utili a chiudere gli ultimi interventi finanziati e definire le relative pratiche amministrative, al fine di portare definitivamente a conclusione il complesso processo di ricostruzione post sisma degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997*”. Le disposizioni di legge hanno l’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa “*di prevedere procedure e termini in grado di consentire l’accelerazione della chiusura dell’iter amministrativo previsto dalle norme regionali vigenti*”. L’**articolo 1** (Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendiconto finale), così come emendato, prevede la possibilità di

concludere i lavori entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. L'articolo disciplina i casi di sospensione dei lavori e consente ai comuni di concedere delle proroghe per particolari situazioni. Viene inoltre stabilito il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, per la presentazione ai comuni della documentazione di rendicontazione. Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui sia intervenuto un provvedimento comunale di decadenza dal contributo per mancato rispetto dei termini in precedenza fissati.

L'**articolo 2** (Rendicontazione della spesa) fissa un termine di duecentoquaranta giorni per la trasmissione, da parte dei comuni, della documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento delle pratiche di competenza. Decorso inutilmente tale termine la Regione provvede alla rideterminazione del contributo e procede altresì alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.

L'**articolo 3** (Attività regionale di controllo) fissa un termine di centottanta giorni entro il quale i comuni interessati devono trasmettere la documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento dell'attività di verifica, disponendo modifiche della l.r. n. 1/2017 concernenti la procedura da attivare in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nella stessa legge del 2017.

L'**articolo 4** (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori) prevede anche per il contributo aggiuntivo riconosciuto per le spese di gestione dei Consorzi obbligatori nell'ambito della ricostruzione privata all'interno dei Programmi Integrati di Recupero (PIR), la fissazione di un nuovo termine perentorio di centoventi giorni entro il quale i Presidenti dei suddetti Consorzi possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute o una integrazione della stessa.

L'**articolo 5** (Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n.1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti") dispone la cancellazione di commi dell'articolo 5 della l.r. n. 1/2017, concernenti la procedura da attivare nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dallo stesso.

OSSERVAZIONI

Le disposizioni previste nella legge intervengono sulle vigenti norme regionali, dettate per disciplinare gli interventi di ricostruzione in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61. La legge non contiene una norma finanziaria. Dalla Relazione tecnica al testo base, agli emendamenti e dalle ulteriori informazioni fornite con la Relazione integrativa, nonché dalla nota di riscontro prot. Cdc 3228 del 14 novembre 2024 della Regione alla prima nota istruttoria (prot. Cdc n. 2918 del 17 ottobre 2024), si evince la natura ordinamentale e procedimentale delle norme. La Relazione tecnica integrativa, tuttavia, ammette che *"...le nuove disposizioni potrebbero in alcuni casi comportare un incremento"* delle attività comunali tecnico-amministrative legate alla ricostruzione privata post sisma 1997 *"e malgrado il ridimensionamento delle strutture comunali a ciò preposte, deve rilevarsi che in ogni caso nessun obbligo normativo impone di prevedere il riconoscimento di ulteriori contributi ai comuni per l'espletamento di dette attività"*. Con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, la Regione è stata invitata a fornire chiarimenti ed esporre le considerazioni poste alla base della dichiarata assenza di nuovi o maggiori oneri, a fronte dei possibili oneri indiretti che potrebbero riconnettersi all'espletamento delle attività previste dalla legge. Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha ritenuto opportuno ribadire che *"le disposizioni [...] non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge si inserisce nel quadro delle disposizioni già vigenti in materia di ricostruzione privata post-sisma 1997, disciplinando aspetti procedurali senza introdurre nuovi finanziamenti o oneri aggiuntivi per la Regione o per gli enti locali. L'assenza di una clausola espressa di invarianza della spesa non implica l'esistenza di costi non previsti, poiché la normativa statale di riferimento non prevede stanziamenti ulteriori rispetto a quelli già disponibili. Per quanto riguarda il possibile incremento dell'attività amministrativa da parte dei Comuni, si evidenzia che tale eventualità è comunque fisiologica, rientrando le attività in oggetto nelle competenze attribuite alle strutture comunali preposte dalle disposizioni di cui all'allegato 1*

alla DGR n. 5180 del 14/09/1998 approvate in adempimento a quanto previsto all'art. 4, comma 3 della LR n. 30 del 12/08/1998". Si osserva che i chiarimenti forniti non consentono di superare pienamente le criticità rilevate in particolare in merito all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria. Come indicato dalla Sezione autonomie "Gli elementi informativi rimessi all'elaborazione di accurate Relazioni tecniche assumono decisiva importanza in particolare anche nel caso di provvedimenti di legge di riassetto organizzativo, allo scopo di consentire, sia pure sul piano della ragionevolezza, di valutare il sostanziale rispetto dei "criteri di invarianza" posti dal legislatore in funzione della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, laddove le connotazioni di sostanziale genericità sovente presenti, finiscono per atteggiare le informazioni in discorso a mere clausole di stile (Corte cost., sentenza n. 132 del 2014)". (Deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR).

6.9 Legge regionale 31 luglio 2024, n. 10, "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)."

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 930) recante *"Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*, depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 26 maggio 2021 e trasmessa alla I (referente) e II (consultiva) Commissione Consiliare Permanente in data 27 maggio 2021. Con deliberazione n. 26 del 10 giugno 2021 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso in senso favorevole il parere previsto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l.r. n. 20/2008⁴⁶, sull'Atto n. 930. La I e la II Commissione consiliare permanente in seduta comune il 20 maggio 2024 hanno approvato l'emendamento interamente sostitutivo (prot. 20240002828 del 12 aprile 2024) e i sub emendamenti all'Atto n. 930. Il testo completamente emendato, rubricato *"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n.11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)"*, (Atto n. 930 bis) è stato approvato dalla I e II Commissione consiliare permanente il 1° luglio 2024 e successivamente trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 luglio 2024. Il testo di legge così definito è stato approvato dall'Assemblea-Legislativa con deliberazione n. 396 del 26 luglio 2024 e pubblicato sul B.U.R. Serie Generale n. 38, S.O. n. 1 del 2 agosto 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 930, l'Atto n. 930 bis, la Relazione tecnica, gli

⁴⁶ Il CAL, ai sensi dell' articolo 29 dello Statuto regionale , esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, fra l'altro, sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province (Cfr. l.r. 16 dicembre 2008 , n. 20 *"Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"*, art. 2, comma 1, lett.c).

emendamenti approvati dalla Commissione, gli emendamenti approvati in Aula, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTO DELLA LEGGE

La legge si compone di 17 articoli ed è volta ad introdurre specifiche modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 11/2013 recante *“Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati”*. In particolare, l'**articolo 1** della legge esaminata (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 2013, n.11), al primo comma precisa l'ambito di applicazione della l.r. 11/2013. Al secondo comma inserisce, tra i principi che devono guidare la Regione nell'esercizio delle funzioni attribuite in tema di gestione dei rifiuti quelli di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità.

Con l'**articolo 2** della menzionata legge, invece, vengono introdotte una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 11/2013 dedicato all'AURI, prevedendo che l'Autorità abbia strutture operative territoriali decentrate, costituite dalle sedi e strutture dei disciolti ATI, informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza economicità e trasparenza, assicurando il pareggio di bilancio. Infine, l'**articolo 2** introduce inoltre un chiarimento sui costi di funzionamento che sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti.

L'**articolo 3** apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2013 relativo agli organi di AURI. In particolare, con i commi 1 e 2 viene introdotta la figura del Direttore che si affianca a quelli già previsti (il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Assemblea, il Revisore unico dei conti). Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 4 della Legge prevedendo che al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000. L'**articolo 4** modifica l'articolo 5 della l.r. 11/2013 riguardante le funzioni del Presidente dell'AURI. La modifica dispone che il Presidente convoca e presiede, oltre al già previsto Consiglio direttivo anche l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e dirigendo i lavori.

L' **articolo 5** modifica l' articolo 6 della l.r. 11/2013 riguardante la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo di AURI, le cui funzioni vengono ampliate rispetto a quanto attualmente previsto dalla Legge. In particolare il Consiglio direttivo provvede all'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del conto consuntivo, del Programma annuale delle attività e degli interventi, nonché del Piano d'ambito per il servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti, nonché alla verifica della correttezza dei piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il menzionato organo provvede alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale, e all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 7 dell'articolo 5, infine, integra ulteriormente le funzioni del Consiglio direttivo prevedendo che si occupi dell'attività di controllo sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori, del controllo sull'attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa, di deliberare il conferimento dell'incarico al Direttore, dell'adozione dell'atto di individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, nonché di stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti. L' **articolo 6** incide sull'articolo 7 della l. 11/2013 che descrive la composizione e le funzioni dell'Assemblea introducendo modificazioni che hanno carattere di norme ordinamentali o di coordinamento legislativo. L' **articolo 7** sostituisce interamente l'articolo 8 della l.r. 11/2013 che descrive il Revisore unico dei conti di AURI, che esercita il controllo sulla gestione economico finanziaria. L' **articolo 8** introduce nella l.r. 11/2013 l'articolo 8-bis che disciplina la figura del Direttore di AURI, definendone la procedura di nomina, i requisiti, la tipologia e la durata del contratto, nonché il trattamento economico. Al direttore viene assegnata la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa di AURI e le relative funzioni, tra cui la predisposizione del Piano d'ambito. L' **articolo 9** comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 riguardante le modalità di

approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione di AURI. Detto articolo prevede che lo statuto deve garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un Sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici. L'**articolo 10** modifica l'articolo 11 della l.r. 11/2013 relativo all'articolazione organizzativa, e alle risorse umane e strumentali a disposizione di AURI. L'**articolo 11** modifica l'articolo 12 della l.r. 11/2013 relativo alle funzioni attribuite alla Regione sopprimendo quelle relative all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio direttivo, qualora non intervenga in caso di mancata attuazione dei Piani d'ambito o nel caso di inadempienze del gestore derivanti dalla convenzione o dal contratto di servizio. Viene altresì soppresso l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nel caso di mancata o ritardata approvazione da parte di AURI dei Piani d'ambito per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei programmi annuali delle attività e degli interventi. L'**articolo 12** apporta modificazioni all'articolo 13 della l.r. 11/2013 relativo al Piano d'ambito per il servizio idrico. L'**articolo 13** integra la l.r. 11/2013 con l'introduzione dell'articolo 13 *bis*. In particolare, viene disciplinata la procedura di approvazione del Piano d'ambito, gli elementi essenziali del documento, nonché disposizioni relative al suo aggiornamento. L'**articolo 14** contiene ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2013. Nel merito, vengono istituite la Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti nell'Ambito territoriale ottimale. Il comma 3 inserisce invece nel Titolo II-TER gli articoli 14-*quater*, relativo alle attività di vigilanza e alle sanzioni, e l'articolo 14-*quinquies* riguardante l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, l'articolo 14-*quater* prevede che per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e le forze di polizia provinciale e locale. L'articolo 14- *quinquies* disciplina i poteri sostitutivi che intervengono nel caso di accertata inerzia o gravi

inadempimenti da parte dell'AURI. Nello specifico, la Giunta regionale, nel caso in cui gli adempimenti non vengano posti in essere, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI. L'**articolo 15** abroga gli articoli 10 e 14 della l.r. 11/2013 riguardanti rispettivamente la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti ed il Piano d'ambito, coerentemente con le altre disposizioni introdotte dalla legge. L'**articolo 16** contiene disposizioni transitorie e finali. L'**articolo 17** contiene la clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

OSSERVAZIONI

La novella presenta una clausola di invarianza finanziaria giustificata da una relazione tecnica che riporta i seguenti dati ed elementi di valutazione posti a suffragare l'ipotesi di invarianza: "*...la gestione finanziaria di AURI relativa all'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione positivo globale di € 7.756.612,55, determinato secondo quanto previsto par. 9.2 dell'allegato 4/2 d.lgs.118/2011, di cui parte accantonata pari ad € 4.085.996,10 e la restante pari ad € 3.670.616,45 come parte disponibile, ampiamente superiore agli maggiori oneri disposti dalla proposta di legge*". Si osserva che il risultato di amministrazione di AURI relativo all'anno 2023 è di euro 6.034.518,94, di cui parte accantonata pari ad euro 3.097.843,53 e la restante pari ad euro 2.936.675,41. In particolare, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4 introduce il comma 6 *bis*, con il quale si precisa che i costi di funzionamento di AURI sono a carico in quota parte del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Le disposizioni di cui agli articoli 1,2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari in sé. In merito alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea è dovuto il rimborso delle spese di trasferta,

in conformità con quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000 la relazione tecnica ipotizza un importo del rimborso spese pari ad euro 46,48 a persona ed un numero di 4 riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea nel corso dell'anno, per un importo annuo complessivo dei rimborsi delle spese di trasferta che può essere quantificato, nel caso limite di partecipazione di tutti i componenti del Consiglio e dell'Assemblea (5+92) a tutte le riunioni, in euro $46,48 \times 97 \times 4 = 18.034,24$ euro annui. La relazione tecnica specifica che gli oneri descritti sono totalmente coperti dagli introiti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge. In merito all'articolo 7, che descrive il Revisore unico dei conti di AURI, la relazione tecnica fa presente che dall'attuazione della disposizione derivano oneri finanziari che consistono nel compenso spettante al Revisore unico di AURI, stabilito dall'Assemblea sulla base di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000.

Tali oneri rientrano tra i costi di funzionamento di AURI e quindi sono coperti dalle tariffe del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge. L'articolo 8 quantifica in euro 45.000,00 annui il compenso del Direttore AURI, sempre coperto ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge. Anche l'articolo 14, comma 3, inserendo disposizioni in ordine a vigilanza e sanzioni, prevede che per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e le forze di polizia provinciale e locale. Nel caso di accertata inerzia o gravi inadempimenti da parte dell'AURI, inoltre, la Giunta regionale, nel caso in cui gli adempimenti non vengano posti in essere, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI. La relazione tecnica specifica che tali disposizioni possono generare oneri finanziari che, in quanto attinenti ai costi di funzionamento di AURI, sono coperti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge. Si osserva al riguardo che la relazione tecnica descrive gli effetti finanziari delle singole disposizioni, alcune delle quali onerose, ma non consente una compiuta ricostruzione degli oneri riportati, limitandosi a fornire elementi che risultano insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha condotto alla

quantificazione degli oneri stimati, derivanti da alcune delle disposizioni della legge in esame che introducono specifiche modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2013. Al fine di visionare la documentazione nella sua completezza, con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di fornire copia degli emendamenti presentati con nota prot. n. 20230006336 del 19/10/2023. In merito alle disposizioni di cui agli articoli 4 comma 2, articolo 7, articolo 8 e articolo 14, comma 3 che generano oneri finanziari, è stato altresì richiesto all'Amministrazione di fornire una complessiva ricostruzione degli oneri riportati da singole disposizioni della legge oltre che un' analitica indicazione delle pertinenti risorse, al fine di permettere una piena comprensione del percorso che ha condotto alla invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 della legge medesima. Con nota acquisita al prot.n. 865 del 26 marzo 2025 l'Ente ha trasmesso il documento richiesto e non presente nel fascicolo virtuale dell'atto, segnalando che *"nella nota prot. n. 20240002828 del 12.04.2024 [...] avente ad oggetto "Emendamenti all'Atto n. 930 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti) in sostituzione degli emendamenti prot. n. 20230006336 del 19/10/23", è stato riportato erroneamente il numero di protocollo degli emendamenti da sostituire. Infatti, gli emendamenti – successivamente sostituiti - sono stati presentati con nota prot. n. 20230006236 del 9 ottobre 2024"*. Con riferimento alla richiesta di fornire una complessiva ricostruzione degli oneri riportati da singole disposizioni della legge oltre che un' analitica indicazione delle pertinenti risorse la Regione ha chiarito che *"relativamente all'art. 4, comma 2 della l.r. 11/2013 integrato dall'art. 3, co. 3 della l.r. 10/2024 [...] come precisato nella Relazione tecnica, le spese di trasferta, eventualmente sostenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del TUEL, e quantificate in via ipotetica, rientrano tra le spese di funzionamento dell'AURI, trattandosi a ben vedere di organi dell'AURI stessa e a tali spese si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili. Si tratta, invero, di una voce di spesa che non è stata introdotta ex novo ma che già era prevista, a cui la l.r. 10/2024 ha dato fondamento legislativo"* rinviando al Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori e dai dipendenti dell'Auri, e specificando

che “La relazione tecnica a corredo della legge quantifica un importo teorico massimo pari a circa 18.000 annui.

Il rendiconto di gestione di AURI per l'anno 2023 attesta un ammontare complessivo di tale tipologia di spese pari ad euro 5.603,27 (Macroaggregato 103 relativamente a Organi istituzionali e Segreteria generale), importo ben al di sotto (anche considerati i possibili incrementi) di quello ipotizzato nella relazione tecnica”. Con riferimento all'articolo 7 della legge in esame l'Amministrazione ha chiarito che lo stesso “sostituisce interamente l'art. 8 della l.r. 11/2013 e disciplina la figura del Revisore unico dei conti. La figura del Revisore del resto era già presente nella legge ante riforma. In tal senso si veda anche l'art. 16 (Disposizione transitorie e finali) della l.r. 10/2024, che prevede che il revisore in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 mantiene in carica fino alla scadenza del mandato. L'importo liquidato per l'anno 2024 al Revisore, con determinazione n. 36 del 27.01.2025, risulta pari a 12.878,32 euro ed ha trovato copertura nel bilancio 2025 dell'AURI. In merito all'articolo 8 è stato chiarito che lo stesso “disciplina la figura del Direttore dell'AURI inserendo nella l.r. 11/2013 l'art. 8 bis. Va detto che la figura del Direttore era già presente nell'assetto organizzativo dell'AURI e che pertanto la modifica apportata alla l.r. 11/2013 ha avuto la funzione di “collocare” detta figura tra gli organi dell'AURI stessa e di disciplinare, in modo espresso attraverso norme di rango legislativo (si veda in tal senso lo Statuto dell'AURI approvato con Deliberazione Assemblea dell'AURI n. 1 del 29/02/2016), i requisiti richiesti per la nomina, la relativa procedura e i compiti che è chiamato a svolgere. Ciò del resto trova conferma nell'art. 16 (Disposizione transitorie e finali) della l.r. 10/2024, in cui al comma 1 si dice che il contratto di lavoro del Direttore dell'AURI in essere alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza. Proprio perché già era presente la figura del Direttore, sotto tale profilo, la legge regionale di modifica della l.r. 11/2013 deve ritenersi a invarianza finanziaria”. Con riferimento all'articolo 14, comma 3 l'Amministrazione ha segnalato che “con riferimento all'art. 14 quater, laddove si dice che l'AURI esercita le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui alle norme regolamentari, si tratta di attività che già viene svolta e per la quale si rinvia quindi al Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui alla Parte III – Sezione II – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, approvato con Deliberazione[...]del Consiglio direttivo dell'AURI n.44 del 17/12/2021, in cui si ha una analitica descrizione della procedura”.

Con riferimento infine all'art. 14 *quinquies* della l.r. 11/2013 la Regione ha riferito che *“ la previsione era già contenuta nella suddetta legge all'art. 12, comma 2, lettere n) e o), disposizioni queste che sono state abrogate al fine di disciplinare in modo più compiuto l'esercizio dei poteri sostitutivi come previsti peraltro dall'art. 152, comma 3 del d.lgs. 152/2006. Allo stato, trattandosi di un'ipotesi remota, non è stato possibile fare una stima, tuttavia gli eventuali oneri dovranno trovare copertura nelle spese di funzionamento di AURI nella denegata ipotesi di un suo inadempimento. Peraltro si ricorda che se la Regione non intervenisse sarebbe a sua volta assoggettata ai poteri sostitutivi del Ministero dell'ambiente”*.

Con riferimento alle risorse disponibili per la copertura degli oneri, l'Amministrazione ha rappresentato che *“la gestione finanziaria di AURI relativa all'anno 2022, come già evidenziato nella relazione tecnica, si è chiusa con un risultato di amministrazione positivo globale di € 7.756.612,55, determinato secondo quanto previsto par. 9.2 dell'allegato 4/2 d.lgs.118/2011, di cui parte accantonata pari ad € 4.085.996,10 e la restante pari ad € 3.670.616,45 come parte disponibile. Per quanto concerne il rendiconto per l'anno 2023, il risultato di amministrazione ammonta ad € 6.034.518,94, di cui € 3.097.843,53 come parte accantonata ed € 2.936.675,41 come parte disponibile. Tali risorse, tenuto conto che le modifiche apportate dalla l.r. 10/2024 fotografano per lo più lo status quo che già era presente in AURI, il legislatore regionale ha ritenuto di precisare nella clausola di invarianza che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che si deve provvedere con le risorse già disponibili, così come del resto è stato possibile fino all'entrata in vigore della legge in oggetto”*.

6.10 Legge regionale 31 luglio 2024, n. 11, “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo in esame è stato oggetto della proposta di legge (Atto n. 1828) recante “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”, depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 11 luglio 2023 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente, in sede redigente, il 12 luglio 2023. Il testo è stato dapprima sottoposto ad un emendamento che ha interamente sostituito l’Atto n. 1828 (prot. n. 20240004970 del 3 luglio 2024), con il quale sono stati contestualmente ritirati gli emendamenti precedentemente presentati con nota prot. n. 20240001562 del 22 febbraio 2024, approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 4 luglio 2024. Il testo normativo così modificato (Atto n. 1828 *bis*), corredato dalla Relazione tecnica aggiornata e vistata, è stato approvato con deliberazione n. 397 del 26 luglio 2024 dall’Assemblea Legislativa e, infine, pubblicato sul B.U.R. Serie Generale n. 38, S.O. n. 2 del 2 agosto 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 1828, l’Atto n. 1828 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati dalla Commissione, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTO DELLA LEGGE

La legge in esame si propone di disciplinare nel dettaglio la materia delle manifestazioni di rievocazione storica, intese sia come rappresentazioni e messe in scena performative di eventi legati ad avvenimenti o periodi storici definiti sia come fattori di sviluppo nella crescita, valorizzazione e promozione delle tipicità storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche di un determinato territorio. L’**articolo 1**(Oggetto e finalità) prevede che la Regione incentivi le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, attraverso un adeguato e stabile

sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore con interventi di natura contributiva e promozionale. L'**articolo 2** (Definizioni) contiene le definizioni di "*rievocazione storica*", "*manifestazioni di rievocazione storica*" ed "*associazioni di rievocazione storica*". L'**articolo 3** disciplina l'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria. L'**articolo 4** descrive i requisiti che le associazioni di rievocazione storica devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale, disciplina le modalità di iscrizione e dispone le condizioni che determinano la cancellazione dall'Elenco regionale. L'**articolo 5** disciplina il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica che si svolgono in Umbria mentre l'**articolo 6** istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, ne descrive la composizione, ne disciplina la durata e stabilisce che ai membri del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di qualunque tipo. L'**articolo 7** dispone che la Giunta Regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei lavori del Comitato regionale. L'**articolo 8** stabilisce che per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle attività collaterali alle manifestazioni di rievocazione storica si applica la disciplina di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2. L'**articolo 9** prevede l'erogazione di contributi regionali da parte della Regione per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5 e per il finanziamento di progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale. Le disposizioni dell'articolo 9 generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che vengono quantificati nella norma finanziaria (art. 15) in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2024, 2025 e 2026. L'**articolo 10** è dedicato alle forme di co-progettazione. L'**articolo 11** disciplina la promozione delle manifestazioni attraverso specifiche campagne promozionali, e specifiche iniziative didattiche d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, rivolte alle istituzioni scolastiche. L'articolo dispone infine che le manifestazioni organizzate dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, nonché quelle organizzate dagli enti locali, devono essere inserite nell'ambito delle iniziative promozionali previste dalla legislazione turistica regionale. Gli oneri finanziari

derivanti dall'attuazione delle disposizioni rientrano tra quelle complessivamente quantificate nell'articolo 15 della legge. L'**articolo 12** contiene disposizioni attuative, mentre l'**articolo 13** contiene la clausola valutativa che pone in capo all'Assemblea legislativa l'attività di controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati. L'**articolo 14** contiene norme per la prima applicazione della legge, l'**articolo 15** la norma finanziaria, l'articolo 16 abrogazione di leggi e di disposizioni ed infine, l'**articolo 17** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

OSSERVAZIONI

Preliminarmente si considera positivamente la previsione di una clausola valutativa che onera la Giunta regionale a presentare, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione che descrive contributi concessi, progetti presentati, iniziative attivate e campagne promozionali realizzate. La norma finanziaria contenuta nell'articolo 15 prevede che per l'attuazione delle disposizioni della legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026 alla Missione 05 *"Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"*, Programma 02 *"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"*, Titolo 1 *"Spese correnti"*, del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

Agli oneri introdotti dalla legge si fa fronte mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Con l.r. 28 giugno 2024 *"Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)"* si è provveduto ad incrementare il "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento", per il quale, come attestato nella relazione illustrativa al DDL *"è emerso negli ultimi mesi un maggiore fabbisogno finanziario per alcune proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali che si perfezioneranno nel corso del primo semestre dell'esercizio"*. Le risorse finanziarie reperite all'interno del Bilancio

derivano da riduzioni di spesa afferenti alle spese di personale, dovute al minor fabbisogno finanziario per far fronte al Piano di assunzioni programmato per l'esercizio 2024 previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Umbria 2024-2026 (PIAO) approvato con D.G.R. n. 76 del 05/02/2024. In particolare, lo slittamento di alcune procedure concorsuali in corso di espletamento ha determinato un minor fabbisogno finanziario di euro 500.000,00. Le ulteriori riduzioni di spesa, per complessivi euro 5.500.000,00 derivano principalmente dalle spese previste per il servizio del debito. Per l'esercizio 2024, viene ridotto lo stanziamento previsto per le rate di ammortamento dei mutui autorizzati all'articolo 6, della l.r. n. 18/2022. L'ulteriore riduzione di spesa di euro 174.260,52 nel 2024 e di euro 190.000,00 negli esercizi 2025 e 2026 riguarda lo stanziamento del "Fondo di riserva per le spese impreviste". Le suddette riduzioni di spesa vengono destinate oltre che per provvedere allo stanziamento in Bilancio nell'esercizio 2024 del contributo della Regione al concorso degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 257 della legge n. 213/2023 di euro 5.984.260,52, all'incremento, in ciascuno degli esercizi 2024-2026 di euro 190.000,00 del *"Fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"*. Fra i provvedimenti legislativi cui viene destinato il maggior accantonamento al Fondo speciale viene riportato, nell'Allegato 2) (variazione fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Titolo 1 Spese correnti) alla citata l.r. 28 giugno 2024, n. 9 figura la legge in oggetto.

Mette conto osservare che - dal momento che le spese pluriennali illustrate hanno natura precipuamente discrezionale (e non obbligatoria) - è ammissibile, per gli esercizi finanziari successivi al 2026, rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, nell'ambito delle relative disponibilità, come dispone l'articolo 15, comma 3 della legge.

La Relazione tecnica non consente peraltro una puntuale ricostruzione ed analisi dell'*iter* di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle spese relative alla concessione di contributi regionali (articolo 9) indicando sinteticamente che gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale *"vengono quantificati in euro*

100.000 per ciascun anno del triennio 2024, 2025 e 2026" in tal modo non dando conto esplicitamente delle fonti dei dati impiegati e dei metodi utilizzati per il calcolo. Al fine di visionare la documentazione nella sua completezza, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di fornire copia degli emendamenti precedentemente presentati con nota prot. n. 20240001562 del 22 febbraio 2024 e della nota a firma del Dirigente vicario del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co. Re.Com. (prot. n. 20240004994 del 4 luglio 2024) nella quale viene allegata la Relazione tecnica, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2,3 e 6 della l.r. 13/2000. Con nota di riscontro prot. n. 865 del 26 marzo 2025 sono stati trasmessi dall'Ente i documenti richiesti. Con la medesima nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025 è stato altresì chiesto, in riferimento all'articolo 9, che genera oneri finanziari, quantificati, mediante la tecnica del tetto di spesa dall'articolo 15, in euro 100.000,00, ai fini di una piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli stessi oneri, di illustrare l'iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle suddette somme, con riferimento anche al numero dei potenziali beneficiari dei contributi e dell'ammontare previsto delle erogazioni, osservando inoltre che la Relazione tecnica non è corredata da un prospetto di riepilogo degli effetti finanziari di ogni singola disposizione e della legge nel suo complesso e la loro distribuzione temporale in coerenza con i mezzi di copertura finanziaria approntati per ciascun esercizio. Con nota di riscontro prot. n. 865 del 26 marzo 2025 la Regione ha chiarito in merito che *"La l.r. 11/2024 ha introdotto una nuova disciplina in materia di rievocazioni storiche abrogando la precedente normativa di cui alla l.r. 29 luglio 2009, n. 16"* premettendo che i contributi previsti dall'art. 9 della legge in esame non sono concessi *"con lo scopo di coprire la totalità delle spese previste per l'organizzazione delle manifestazioni oggetto della legge ma, coerentemente con le finalità indicate dall'articolo 1, vanno a configurarsi come forma di sostegno offerta dalla Regione che in tale prospettiva concede i contributi"*. Per quanto riguarda la quantificazione degli stessi contributi, è stato riferito che *"è stata operata dal legislatore regionale in considerazione dei criteri di attribuzione dei contributi erogati alle manifestazioni a valere sugli stanziamenti della l.r. 16/2009 negli anni trascorsi, nonché tenendo conto delle esigenze*

manifestate dalle associazioni e dagli enti locali interessati auditati dalla Commissione consiliare competente". In ordine alla platea dei potenziali beneficiari, è stato chiarito che la stessa "risultava facilmente individuabile poiché la legge regionale in esame, al pari della precedente normativa in materia, prevede che i contributi possano essere concessi esclusivamente alle manifestazioni inserite nel Calendario approvato annualmente dalla Giunta regionale" specificando che i criteri e le modalità per la formulazione del calendario e per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 12, sono individuati da un apposito regolamento della Giunta regionale. L'Amministrazione ha tuttavia inteso evidenziare come "al fine di poter dare immediata attuazione alla legge, in sede di prima applicazione e per la sola annualità 2024 i summenzionati criteri sono stati individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione". Con riguardo all'anno 2024 è stato quindi stabilito – come riferito dall'Ente, che ha richiamato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 876 del 6 settembre 2024⁴⁷- "che il Servizio regionale competente debba valutare le domande presentate dai rappresentanti delle manifestazioni inserite nel calendario attribuendo a queste un punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50 sulla base di criteri legati alla rilevanza nazionale e internazionale delle manifestazioni, alla loro rilevanza storico-culturale, al coinvolgimento dei centri storici quale sede degli eventi e alla valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche e dell'elemento storico rievocativo; all'esito di tale valutazione viene quindi stilata una graduatoria in base alla quale vengono assegnati i contributi alle manifestazioni, che vengono successivamente erogati a saldo, previa presentazione della rendicontazione prevista". In ordine alla rilevata assenza, nella relazione tecnica, di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e della legge nel suo complesso e la loro distribuzione temporale in coerenza con i mezzi di copertura finanziaria approntati per ciascun esercizio, alla nota di riscontro prot. n. 865 del 26 marzo 2025 è stato allegato il seguente prospetto:

⁴⁷D.G.R. n. 876 del 6 settembre 2024 contenente l' Allegato 1 (CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELL'UMBRIA- ANNO 2024) e l' Allegato 2 (CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI).

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Articolo, comma	Descrizione della disposizione	Anno di esercizio	Effetto finanziario	Natura economica	Classificazione nel bilancio
Art. 9, comma 1	Contributi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario.	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	+70.000,00	Spesa non obbligatoria	Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti"
Art.9, c.2	Contributi ai progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	+30.000,00	Spesa non obbligatoria	Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti"
Copertura finanziaria	Riduzione del Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	-100.000,00		Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"
Totale effetto sul bilancio		Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	0,00		

Fonte Regione Umbria

Conclusivamente si osserva, anche alla luce del riscontro fornito, che i rilievi sono stati solo in parte superati, in quanto gli elementi forniti dalla Relazione tecnica appaiono non pienamente sufficienti ai fini della comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati. L'individuazione del limite massimo di stanziamento entro il quale vengono contenute le prestazioni disposte

dalla norma richiede infatti, in sede di Relazione tecnica, una dettagliata illustrazione del progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita *“atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate”* (Deliberazione N.08/SEZAUT/2021/INPR).

6.11 Legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, *“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”*

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo in esame è stato oggetto del disegno di legge della Giunta regionale (Atto n. 2161) recante *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”*, depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi in data 5 luglio 2024 e trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione, in sede consultiva in pari data.

La I Commissione consiliare permanente nella seduta del 22 luglio 2024, si è espressa favorevolmente ed ha approvato l'atto riformulato (n. 2161 *bis*), a seguito degli emendamenti approvati in Commissione (prot. n. 5406 e n. 5417 del 22/07/2024). Il testo di legge così definito è stato poi trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 24 luglio 2024, approvato con deliberazione n. 398 del 31 luglio 2024 dall'Assemblea legislativa e, infine, pubblicato sul B.U.R. Serie Generale n. 38, S.O. n. 3 del 2 agosto 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 2161, l'Atto n. 2161 *bis*, il parere del Collegio dei Revisori, le tabelle allegate, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati dalla Commissione, gli emendamenti approvati in Aula, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTO DELLA LEGGE

La legge in esame, dal punto di vista formale, si compone di 19 articoli e contiene disposizioni relative all'assestamento di bilancio 2024-2026 - con le conseguenti integrazioni e modifiche alla l.r. n. 18 del 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. La legge contiene anche modifiche ad alcune leggi regionali.

In particolare, l'**articolo 10** (Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37) interviene sulla norma finanziaria della legge regionale in materia di trasporto pubblico regionale, disponendo la modifica dell'articolo 32, comma 6-bis,

della l.r. n. 37 del 1998 recante “*Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*” per prevedere che, a decorrere dall’esercizio 2024, il contributo riconosciuto dal 2021 all’Agenzia unica di € 1.500.000,00 venga incrementato fino all’importo di € 1.865.000,00. La Regione, con l’art. 19 *bis* della l.r. n. 37/1998, si avvale dell’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale quale unico soggetto attuatore per lo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche in materia di mobilità e trasporti da espletare nel territorio regionale. A sostegno di dette funzioni la Regione riconosce un contributo annuo da corrispondere all’Agenzia unica.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnico-finanziaria, l’ incremento è dettato dalle risultanze dei dati consuntivati dall’Agenzia degli oneri sostenuti per la gestione delle aree ferroviarie, intesi come somma algebrica tra gli introiti degli affitti e *sub* concessioni e le spese per gestione corrente delle stesse, che mostrano un disavanzo annuale almeno pari all’incremento del contributo annuo previsto dalla disposizione. Dalla norma in esame deriva un maggiore onere finanziario a carico del bilancio regionale dell’importo massimo di € 365.000,00/anno. Tale spesa, di carattere continuativo, trova copertura, nell’ambito della complessiva manovra di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, negli stanziamenti della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 03036_S).

L’**articolo 12** (Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10) interviene sulle disposizioni dettate dalla l.r. n. 10/2018 per la gestione dei beni del demanio e del patrimonio regionale e, specificatamente, introduce all’articolo 15 (Uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibili) una disposizione afferente la concessione temporanea a titolo gratuito a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296⁴⁸. La disposizione in esame assume, pertanto, carattere ordinamentale rispondendo ad obiettivi e finalità istituzionali della Regione, anche in attuazione del comma 3, dell’articolo 16 dello Statuto regionale. L’**articolo 13** (Integrazione all’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10) interviene

⁴⁸ Si tratta degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

sulle disposizioni dettate dalla l.r. n. 10/2018 per la gestione dei beni del demanio e del patrimonio regionale, introducendo all'articolo 28 (norme transitorie) una disposizione afferente la concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale del Lago Trasimeno. La norma, in particolare, prevede la sospensione dell'applicazione di quanto disciplinato all'art. 8 del regolamento regionale del 24 gennaio 2024, n. 2 rubricato *"Concessione dell'uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile"* relativamente all'utilizzo dei beni del demanio lacuale del Lago Trasimeno. In luogo della norma regolamentare sopra citata, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, di cui alle Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori della DGR n. 661 del 17 maggio 2019. La relazione tecnica attesta che la norma non determina nuovi o maggiori oneri né a carico del bilancio regionale né a carico dell'Unione dei Comuni che continuano a prevedere nel loro bilancio le medesime entrate riscosse fino al 2023. L'**Articolo 14** (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale) è strettamente collegato alla disposizione di cui all'articolo precedente. La disposizione in esame al primo comma dispone, come per gli anni 2021, 2022 e 2023, la riduzione per l'anno 2024 del 30% del canone dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del Regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726, come determinati sulla base della sopra citata D.G.R. n. 661/2019. La Relazione tecnica specifica che *"Attesa la crisi idrica e la conseguente siccità che rende difficoltoso l'utilizzo delle sponde lacuali, si ritiene opportuno ridurre del 30% l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro"*. Al secondo comma, tenuto conto delle difficoltà economiche e delle richieste pervenute dagli operatori commerciali del settore, conformemente a quanto già effettuato negli anni 2021, 2022 e 2023, viene disposto il differimento del termine di pagamento dei canoni al 31 agosto 2024. Considerato che le funzioni trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, sono finanziate oltre che con fondi trasferiti dalla Regione, anche con i canoni demaniali in oggetto afferenti il Lago Trasimeno, incassati direttamente dall'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della l.r.

27/12/2018, n. 12, il comma 3 dispone l'integrazione delle entrate dell'Unione con un importo corrispondente alla riduzione del canone nella percentuale indicata.

La Relazione tecnica chiarisce che *“ Verificato che le entrate stimate dei canoni in oggetto afferenti l'area del Lago Trasimeno ammontano ad € 282.234,05, la minore entrata per l'Unione dei Comuni viene quantificata in € 84.670,22”*.

Al comma tre, viene assicurata, nell'ambito della manovra complessiva di assestamento del bilancio, la copertura finanziaria della maggiore spesa per il 2024 derivante dalla disposizione - quantificata in euro € 84.670,22 negli stanziamenti dell'anno 2024 della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1, (capitolo 00809_S) del Bilancio di previsione 2024-2026. Al comma 4 viene data copertura alla minore entrata derivante dalla disposizione in oggetto per il bilancio regionale in relazione ai canoni afferenti il Lago di Piediluco incassati direttamente dalla Regione. I canoni versati dalle attività economiche che utilizzano le pertinenze del Lago di Piediluco ammontano per il 2024 ad euro 1.110,87. La minore entrata a carico del Bilancio regionale, pari al 30%, viene quantificata dalla Relazione tecnica in euro 333,30. La copertura finanziaria della minore entrata del Titolo 3, Tipologia 100, (capitolo 00220_E) dello Stato di previsione 2024 - per euro 333,30 - viene assicurata dalla corrispondente riduzione della spesa iscritta alla Missione 50, Programma 01, Titolo 1, capitolo A6080_S (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine) del Bilancio di previsione 2024-2026 che in sede di assestamento è stata adeguata, in riduzione, agli oneri dovuti nell'esercizio. L'**articolo 15** (Autorizzazione all'acquisto di Immobili) autorizza la Giunta regionale ad acquisire al patrimonio regionale indisponibile, gli immobili di proprietà di soggetti privati, persone fisiche, con sede in Terni, come descritti al comma 1, per un valore complessivo massimo di 3 milioni di euro, comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto. La Relazione tecnica specifica che *“L'acquisto degli immobili, finalizzato ad essere destinato a sede del Centro per l'Impiego di Terni in gestione dell'ARPAL Umbria, è compreso tra gli investimenti previsti nel Piano di attuazione del PNRR, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Missione 5, Componente 1, della Tipologia di investimento finalizzata a rafforzare, dal punto di vista*

infrastrutturale, formativo e tecnologico, le strutture pubbliche esistenti sul territorio e, specificatamente, all'Intervento "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". Al fine dell'utilizzo delle risorse PNRR, relative alla Missione 5, Componente 1, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1384 del 21.12.2023 recante: "Acquisto degli immobili per le sedi dei Centri per l'impiego di Perugia e Terni. Determinazioni", ha stabilito di valutare l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire gli immobili siti in Terni, indicati al comma 1 della disposizione in oggetto, da destinare in concessione ad uso gratuito all' ARPAL Umbria, quale sede del Centro per l'Impiego di Terni.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 115/2024 è stato approvato il Piano regionale di attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro, prevedendo, tra l'altro, di destinare, agli interventi di adeguamento/ammodernamento strutturale degli spazi destinati a sedi dei CPI e degli Sportelli del Lavoro, attraverso operazioni di acquisizione ovvero interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, complessivi euro 6.000.000,00, finanziati con le risorse di cui al D.M. n. 74/2019 ancora non utilizzate per euro 4.394.382,02 e alle risorse del D.D. n. 118/2023 per euro 1.605.617,98 (PNRR - componente M5C1-I1.1 di cui sopra). La Relazione tecnica chiarisce che la spesa relativa all'acquisizione dei suddetti immobili viene sostenuta a valere sui Fondi di cui al DD.MM. n. 74/19 e 59/20 e al DDG 118/2023 (PNRR M5C1), assegnati alla Regione Umbria per la realizzazione di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi CPI, iscritti nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 2, al capitolo 05038_S "PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". D.D. MLPS n. 118/2023 - D.M.n.74/2019 - (rif.cap. 01847_E) - Beni Immobili". **L'articolo 16** (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9), interviene, con modifiche e integrazioni, sulla legge regionale 6/03/1998, n. 9 "*Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)*". **L'articolo 17** (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001 , n. 13) è finalizzato ad assicurare la continuità dell'agevolazione fiscale vigente in materia di IRAP disposta all'art.3, comma 1, della L.R.13/2001, in favore di quegli enti già iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS o nel preesistente Registro regionale delle

organizzazioni di volontariato di ONLUS sono stati iscritti nel RUNTS, istituito con D. Lgs.117/2017 (cd. Riforma del Terzo settore). La Relazione tecnica chiarisce che *“con la norma in esame pertanto non vengono introdotte nuove agevolazioni o ampliata la platea dei beneficiari, ma vengono confermate le agevolazioni già previste dalla normativa regionale, adeguando la stessa alle modifiche intervenute nella disciplina degli enti del terzo settore, senza introdurre di nuove in base all’art. 82, comma 8 del d. lgs 117/2017”*.

L'**articolo 18** (Integrazione all'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9) contiene una modifica del richiamato testo normativo volta a consentire che gli interventi autorizzati e l'utilizzo delle risorse, individuate all'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9, sia riferito anche ai tratti di piste ciclabili ricadenti nel suolo del demanio statale rispondendo ad un interesse generale. Per tali tratti, sottolinea la Relazione tecnica, in ogni caso, spetta alla Regione assicurare la relativa manutenzione. La Relazione attesta che la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la quantificazione degli interventi e della corrispondente spesa rimane invariata. L'**articolo 19** concerne l'entrata in vigore della legge.

OSSERVAZIONI

Con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di fornire quanto già richiesto con nota prot. n. 2918 del 17 ottobre 2024, ovvero una sintetica relazione illustrativa specificando le modalità di quantificazione degli oneri e la tipologia di copertura finanziaria utilizzata; la relazione tecnica, corredata dalla scheda degli elementi finanziari, redatta ai sensi della legge n. 196/2009 e della l.r. n. 13/2000 come modificata dalla l.r. n. 9/2022; gli emendamenti. Con nota di riscontro prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha riferito che *“L'articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 stabilisce il termine del 31 luglio per l'approvazione della legge di assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. La funzione primaria della legge di assestamento è, infatti, il recepimento delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente nel Bilancio*

di previsione dell'esercizio in corso, al fine di garantire la continuità senza soluzione della gestione. L'assestamento del bilancio rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'anno e di rinnovata attenzione alle risorse stanziare in bilancio per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati che, alla luce dell'andamento registrato, possono essere revisionate tenendo conto di eventuali ulteriori priorità o scelte intervenute. L'assestamento consente, pertanto, di apportare le variazioni al Bilancio iniziale dettate dall'andamento della gestione e dai fatti intervenuti nel primo semestre dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del bilancio di previsione.

Gli articoli da 1 a 6 della legge regionale n.12 afferiscono specificamente all'Assestamento del Bilancio di previsione 2024-2026, ovvero il recepimento delle risultanze del Rendiconto 2023. Tali disposizioni sono di natura tecnica e non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale di previsione.

L'articolo 7 dispone il riconoscimento di debiti fuori bilancio per il quale è già stata inviata alla Corte dei Conti - Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, tutta la documentazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 289 del 27.12.2002.

I successivi articoli dal 8 al 18 riguardano:

- a) disposizioni di nuove autorizzazioni di spesa (artt. 8, 9, 10, 11 e artt. dal 14 al 16);*
- b) disposizioni di modifica di leggi regionali vigenti aventi carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari (artt. 12, 13, 17 e 18).*

*Le disposizioni di nuove autorizzazioni di spesa sono finanziate nell'ambito della manovra complessiva di assestamento del Bilancio attraverso adeguamento di alcune entrate e riduzioni di spese con riallocazione delle corrispondenti risorse regionali nel rispetto dei vincoli di equilibrio del Bilancio". Con la citata nota sono state allegate la D.G.R. n. 650 del 05/07/2024 di adozione del DDL nella quale è presente, da pag. 12 a pag. 23, la Relazione tecnica di accompagnamento al DDL; gli emendamenti approvati in Commissione e in Aula; la Nota integrativa allegato 16 alla legge. In relazione all'**articolo 16** (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9) la Regione ha specificato che "In particolare, l'emendamento approvato in Aula introduce l'articolo 15-bis, successivamente divenuto articolo 16, di modifica della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.))". Il menzionato articolo 16 interviene, come*

indicato nella relazione tecnica, con modifiche e integrazioni, sulla legge regionale 6/03/1998, n. 9 *“Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)”* che, a seguito del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994, ha istituito l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). La relazione tecnica specifica che *“A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001 e dei rilievi sollevati dalla Procura della Sezione regionale della Corte dei Conti in sede di pre parifica del Rendiconto dell’esercizio 2023, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere ad apportare le modifiche alla l.r. n. 9/1998 proposte con il presente articolo. La questione del finanziamento di ARPA con quote a valere sul Fondo Sanitario regionale evidenzia infatti la necessità di ricondurre le risorse preordinate all’erogazione dei LEA al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche. Le norme ed i principi contabili che regolano la gestione della spesa finanziata con risorse destinate al SSR e la relativa rappresentazione nei documenti di bilancio, sono indicate nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L’utilizzo di risorse sanitarie comporta adempimenti di verifica che richiedono, in particolare, di rappresentare in appositi allegati al bilancio consolidato del SSR i costi sostenuti per Livelli Essenziali di Assistenza (Modello LEA) distintamente da quelli sostenuti per prestazioni non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017”*⁴⁹. La Relazione tecnica prosegue specificando che *“Le modifiche proposte all’articolo 1-bis della legge regionale [6 marzo 1998, n.9] sono pertanto finalizzate ad inserire nei documenti di programmazione triennale e nel Piano di attività annuale dell’Agenzia gli obiettivi dei Livelli di prestazioni LEPTA e LEA che l’Agenzia deve assicurare con lo svolgimento delle*

⁴⁹ Con Ordinanza n. 31 del 15 gennaio 2025, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, «Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025», nella parte in cui ha confermato l'applicazione delle disposizioni che prevedono un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lettera e); art. 117, secondo comma, lettera m) e 32 Cost; articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, sospendendo il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023.

attività ad essa attribuite dalla legge regionale. Sempre in coerenza con gli obiettivi di adeguamento della normativa, all'articolo 4 della l.r. n. 9/1998 si prevede l'inserimento del comma 5 finalizzato a precisare che per la Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui al comma 1 del medesimo articolo, inerente l'esercizio delle funzioni in tema di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della legge, prevedendo altresì l'eventuale individuazione di modalità di collaborazione tra le strutture dell'A.R.P.A. e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie." La Relazione tecnica riferisce che "Le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 7, con la sostituzione della lettera g sono finalizzate alla previsione della redazione di una relazione annuale da parte del Direttore Generale di ARPA relativa alle attività svolte con la determinazione dei costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, al fine di documentare il coerente utilizzo e la rendicontazione delle risorse attribuite per le prestazioni di carattere sanitario riconducibili ai LEA. All'articolo 13 della legge regionale, relativo alle attività di vigilanza della Regione Umbria su ARPA, viene prevista l'approvazione da parte della Giunta Regionale del piano di attività annuale, contenente gli obiettivi dei livelli essenziali LEPTA e LEA da assicurare attraverso lo svolgimento delle attività, da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento". Inoltre, al fine del controllo dei costi di gestione, viene prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale della dotazione organica e della relazione annuale resa dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g) sulle attività svolte e i costi sostenuti per Livelli Essenziali delle prestazioni LEPTA e LEA erogati, da approvare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Viene inoltre introdotta, con l'ultimo comma dell'articolo 13, l'adozione da parte dell'Agenzia di un sistema di controllo di gestione in grado di garantire la rilevazione e l'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei LEPTA e dei LEA, anche ai fini della rendicontazione da rendere nella relazione annuale dei risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g). All'articolo 15 della legge 6 marzo 1998, n.9, inerente il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Agenzia, il comma 2 viene integralmente sostituito, prevedendo con un elenco puntuale le fonti di finanziamento dell'Agenzia, come indicato nella Relazione tecnica "nelle more della

definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132". Viene quindi precisato alla lettera a) che la quota del Fondo sanitario regionale attribuita annualmente dalla Regione sia determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel piano annuale delle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Viene inoltre introdotto alla lettera b) un contributo annuale per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione. Alla lettera c) sono previste ulteriori risorse regionali determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotassa, nonché da fondi comunitari e statali, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici commissionati dalla regione all'Agenzia. Tali finanziamenti previsti nell'ambito della legislazione regionale, erano già previsti dalla vigente Lr. n. 9/1998 al comma 2 dell'articolo 16. Tale previsione viene infatti confermata anche al comma 2 dell'articolo 16 come modificato dalla legge. Nei punti successivi del comma 2, dell'articolo 15 vengono elencate le altre tipologie di entrate derivanti dalle attività svolte dall'ARPA per altri Enti in conformità a quanto previsto nella legge regionale e altre fattispecie che la Relazione tecnica ritiene comunque *"compatibili con la legge regionale"*. L'introduzione del contributo di cui alla lettera b)⁵⁰ determina un nuovo onere finanziario a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge è assicurato alla lettera a) del comma 1, per tutte le funzioni e le attività correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, sulla base degli obiettivi definiti nel Piano Annuale di cui al precedente articolo 1-bis, comma 3 fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19. Tale spesa è imputata alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione e corrisponde alla quota di FSR indistinto. L'ammontare massimo della quota di FSR prevista per le attività correlate ai LEA corrisponde alla quota di finanziamento attribuita dalla Regione all'ARPA dal 2016 in misura fissa. La Relazione tecnica specifica che, *"dai dati di Bilancio dell'esercizio 2022 dell'ARPA la quota di finanziamento a valere sul FSR corrisponde al 84,82% del valore della Produzione dell'Agenzia pari a euro 16.760.120,21.*

⁵⁰Un contributo annuale attribuito dalla Regione per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione stessa.

Inoltre, sulla base dei dati del progetto di bilancio dell'esercizio 2023, il Valore della Produzione dell'Agenzia risulta pari a euro 17.700.782,50 e i costi della produzione pari a euro 17.198.613,58. Per il 2023 le risorse regionali trasferite all'Agenzia a titolo di contributi per ulteriori e specifiche attività e/o progetti assegnate dalla Regione risultano pari a circa 2 milioni di euro". L'Agenzia ha, inoltre, fornito la Tabella delle attività svolte, in applicazione del Catalogo dei Servizi SNPA in uso e della tabella di correlazione "Prestazioni ARPA/LEPTA/LEA". Sulla base della tabella di correlazione la Relazione tecnica rappresenta la corrispondente quantificazione della quota di FSR attribuita all'Agenzia per le suddette attività riepilogata per macroaree relative al 2022 ed al 2023 e specifica che "tali dati evidenziano costi per le aree di attività LEPTA preordinate ai livelli essenziali LEA superiori alle risorse trasferite dalla regione a titolo di FSR".

Dati del 2022 approvati

Aree di attività	Att.Numero attività correlate lepta/Lea	Att.Non correlate	Valorizzazione Attività LEA\LEPTA	Costi totali
<u>AREA LEPTA/LEA</u>				
Conoscenza	46	0	6.973.646	
Valutazione e Prevenzione	47	8	5.912.439	
Gestione ed innovazione	13	2	1.667.611	
<u>Totale Area NON LEPTA\LEA</u>		10		1.516.010
Totale	106		14.553.748	16.069.758

Aree di attività	Att. Numero attività correlate lepta/Lea	Att. Non correlate	Valorizzazione Attività LEA\LEPTA	Costi totali
AREA LEPTA/LEA				
Conoscenza	46	0	7.463.546	
Valutazione e Prevenzione	47	8	6.327.789	
Gestione ed innovazione	13	2	1.784.761	
Totale Area NON LEPTA\LEA		10		1.622.510
Totale	106		15.576.096	17.198.613

Fonte Tabelle dati del 2022 approvati e dati aggregati relativi alle medesime aree di attività sulla base del progetto di bilancio 2023 dell'Agenzia in corso di approvazione contenute nella Relazione tecnica della Regione Umbria.

La Relazione tecnica inoltre riferisce che “Anche il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione stessa, è stato quantificato per gli esercizi 2024-2026 tenendo conto dei suddetti dati, rinviando agli esercizi successivi una quantificazione più direttamente correlata ai risultati del sistema di contabilità analitica introdotto e delle rendicontazioni che verranno fornite dall'Agenzia”. Al comma 3 si prevede, pertanto, che per gli esercizi successivi il contributo di cui al precedente comma 2, lettera b) sia determinato annualmente con la legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto trattandosi di attività attribuite dalla Regione la relativa spesa ha natura discrezionale. Il nuovo onere derivante dalla suddetta disposizione di cui alla lettera b), viene quantificato in euro 100.000,00 per gli esercizi 2024-2026 ed imputato alla Missione 09, Programma 02, Titolo I del Bilancio di previsione 2024-2026, al capitolo 04807S. La copertura finanziaria viene assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di spese di funzionamento della Missione 1, Programma 04, Titolo I afferenti le spese relative a servizi per la gestione di procedure informatiche e banche dati delle entrate regionali (capitolo 00680_S). La riduzione è stata quantificata, tenuto conto delle attività programmate

e delle economie di spesa stimate per tali spese. Con riguardo alla suddetta modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, si osserva che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni da fornire in sede di relazione tecnica – relazione che si presenta al riguardo carente – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Al comma 2 del medesimo articolo 16, la Regione viene autorizzata a conferire all'A.R.P.A. ulteriori risorse per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici nell'ambito della legislazione regionale, Si tratta delle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) già previste dal vigente articolo 16, comma 2. Viene, altresì, sostituito l'Allegato A, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1998, al fine dell'aggiornamento ed adeguamento del medesimo rispetto a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 che, all'Allegato I, espressamente stabilisce che i programmi inclusi nell'area di intervento B - Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati - e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale. Si richiama, con riferimento alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa", con cui si è proceduto ad individuare il limite massimo di stanziamento disposto dall'articolo 16, comma 1, lett. a) della legge 9/1998, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lett. k) della presente legge, la decisione della Sezione delle Autonomie la quale ha affermato che *"occorre escludere che la stessa [tecnica] possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari. In tale fattispecie si rende, infatti, necessaria un'attenta quantificazione degli oneri, per misurarne l'impatto finanziario, diretto e indiretto, tenendo in debito conto che – ove ciò non sia possibile - l'ordinamento ammette anche la possibilità di dar luogo ad una previsione di spesa a fronte di oneri solo valutati, senza che, conseguentemente, tale previsione possa assumere le caratteristiche dell'invalidità, stante le sue connotazioni inevitabilmente indicative del relativo impatto. Nei casi in questione l'indicazione di una*

clausola di salvaguardia consentirà di far fronte ad una eventuale eccedenza, nel corso del tempo, dell'onere rispetto alla copertura". (Deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR).

6.12 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, “Disciplina del sistema regionale di protezione civile”

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 2075) depositata alla Sezione Flussi Documentali il 29 marzo 2024 e trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il giorno 2 aprile 2024. Nel corso della seduta della II Commissione Consiliare tenutasi il 19 luglio 2024 si è concluso l'esame sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti all'Atto n. 2075 (prot. 5264 del 16 luglio 2024) e, contestualmente, è stato approvato il provvedimento così emendato (Atto n. 2075 *bis*) trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 23 luglio 2024.

Il testo normativo è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 400 del 10 settembre 2024. Infine, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 49, S.O. n.1 del 25 settembre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 2075, l'Atto n. 2075 bis, la Relazione tecnica, la verifica della Relazione tecnica, la scheda degli elementi finanziari sezione I e II, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, gli emendamenti approvati in commissione, il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge in esame, dal punto di vista formale, si compone di 34 articoli e contiene la riforma organica del sistema regionale di Protezione civile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 1/2018 “*Codice della Protezione Civile*”.

Tale provvedimento si propone come disciplina organica e coordinata anche delle numerose norme presenti in altre leggi regionali che disciplinano i diversi interventi riconducibili, alla luce della suddetta riforma, al Sistema regionale di Protezione Civile. Il **Capo I** (Principi generali), organizzato in **tre articoli (dal 1 al 3)** enuncia i

principi e le finalità della legge. Con riferimento all'articolo 1, comma 4, la relazione tecnica specifica che *“i costi connessi al funzionamento del Numero Unico Europeo richiamato in tale articolo, sono a carico del Servizio Sanitario secondo quanto deliberato al punto n. 6 della DGR n.1404/2017”*. I suddetti articoli contengono indicazioni di principio o norme di tipo ordinamentale o procedurale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari. Il **Capo II**, organizzato in **nove articoli (dal 4 al 12)**, si occupa di individuare e disciplinare le Attività (**art. 4**) e le componenti (**art. 5**) del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente, “CCR” (**art. 6**), il Comitato Operativo Regionale, “COR” (**art.7**), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, (**art.8**), il Piano di protezione civile regionale (**art.9**), gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale) (**artt.10 e 11**). Viene dato, inoltre, particolare risalto alla formazione e alla sensibilizzazione degli enti, istituzioni e del volontariato organizzato (**art.12**). Il **Capo III**, organizzato in **due articoli (dal 13 al 14)** si occupa di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale di protezione civile (**art. 13**) per proseguire con l'individuazione delle Strutture operative regionali (**art.14**). Il **Capo IV**, suddiviso in **quattro articoli (dal 15 al 18)**, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (**art.15**). Tali disposizioni, previste precedentemente nella legge regionale 19/11/2001 n. 28 *“Testo unico regionale per le foreste”*, vengono inserite nella legge, in quanto il Codice individua il rischio incendi boschivi nelle tipologie di rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla responsabilità diretta del Servizio nazionale e quindi del Sistema regionale di protezione civile. Gli articoli della l.r. n. 28/2001, inerenti tale rischio (articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) vengono abrogati in quanto reintrodotti nel Capo IV della legge. Il **Capo V**, suddiviso in **cinque articoli (dal 19 al 23)** disciplina la gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali. Il **Capo VI**, si articola in **quattro articoli (dal 24 al 28)** ed è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede alla

relativa disciplina, volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, assicurando l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di cui all'articolo 32 del Codice, riordinando tutta la normativa regionale vigente in materia che viene quindi abrogata e disciplinata in maniera unificata nella presente legge. Infine, il **Capo VII**, si compone di **quattro articoli (dal 29 al 32)**, comprende la norma finanziaria, alcune disposizioni transitorie e le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia di protezione civile.

La norma finanziaria prevede che per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 9(Piano triennale regionale di protezione civile) e 11(Funzioni delle province in materia di protezione civile) è istituito nel Bilancio regionale il “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”, alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, con una dotazione di euro 1.067.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui euro 318.875,00 per spese di investimento. Al finanziamento del fondo si provvede per gli esercizi 2024, 2025 e 2026:

- a)quanto a euro 567.500,00 mediante riduzione delle risorse finanziarie già stanziati per le medesime finalità alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile” del Bilancio di previsione 2024-2026;
- b)quanto a euro 500.000,00 mediante utilizzo delle risorse accantonate per la legge, per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, al “Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti” alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2024-2026. Nel Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile vengono fatte confluire tutte le risorse finanziarie regionali destinate al finanziamento delle spese relative agli interventi specificamente relativi all’assetto organizzativo, alle attività e al funzionamento delle strutture operative strettamente connesse alle funzioni di protezione civile.

Per il finanziamento delle spese relative agli interventi di cui all’articolo 17 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) e 19

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi) è istituito il “Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi” alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” con una dotazione di euro 1.284.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026. Il finanziamento del Fondo è assicurato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione 2024-2026 per gli interventi di cui all’articolo 20⁵¹ della l.r. 28/2001, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1. A tal riguardo l’articolo 20 della l.r. 28/2001 viene abrogato con contestuale liberazione delle risorse destinate alle finalità ivi previste e riassegnazione alle nuove finalità. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 19 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi), 20 (Stato di mobilitazione regionale), 21 (Stato di emergenza regionale), 22 (Ordinanze di protezione civile), 23 (Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi) di cui al Capo V della legge, è istituito il “Fondo regionale per le emergenze” alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, con una dotazione annua di euro 300.000,00 per l’esercizio 2024 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026.

La copertura finanziaria degli oneri è assicurata:

- quanto ad euro 100.000,00 dalle risorse già stanziare nell’esercizio finanziario 2024 per le medesime finalità, ai sensi della legge regionale 27 luglio 1988, n. 26, abrogata per effetto dell’articolo 33, comma 1 (Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile e ambientale nella Regione Umbria), alla Missione 11, Programma 01, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026;

⁵¹ Contenente la disciplina del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

-quanto ad euro 200.000,00 mediante utilizzo di pari importo delle risorse accantonate negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per la legge nel “Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese in conto capitale”, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026. L’articolo 30, comma 8, della legge prevede che, per far fronte ai potenziali rischi connessi agli interventi di cui al Capo V, le risorse finanziarie del Fondo regionale per le emergenze non utilizzate entro il termine dell’esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione del medesimo esercizio fino alla concorrenza di un ammontare massimo di euro 500.000,00.

Al finanziamento degli interventi di cui alla legge concorrono anche le risorse statali previste all’articolo 45 del Codice⁵².

Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui ai commi 1, 3 e 6 è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si riporta di seguito la tabella di riepilogo degli effetti finanziari allegata alla relazione tecnico-finanziaria.

⁵² Art. 45 Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004).

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

TABELLA RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Entrata/Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	c	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	k	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 11	Finanziamento attività attribuite alle Province	S	continuativa	c	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R. 27.7.88 N.26	S	continuativa	k				-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R. 27.7.88 N.26	S	continuativa	c				-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.4	ABROGAZIONE art. 14 L.R. 30/03/2011 N.4	S	continuativa	c				-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.4	ABROGAZIONE art. 14 L.R. 30/03/2011 N.4	S	continuativa	k				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 31, c.5	ABROGAZIONE art. 28 co. 9 L.R. 09/04/2013, n.8	S	continuativa	c				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.6	Abrogazione ART. 5 L.R. 28/12/2017, n. 18	S	continuativa	c				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.6	Abrogazione ART. 5 L.R. 28/12/2017, n. 18	S	continuativa	k				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 29, c.2	"Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese correnti"	S	continuativa	c				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
Art. 16	Piano regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva incendi boschivi	S	continuativa	c	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 31, c.3	Abrogazione art. 20 della l.r. 19/11/2001, n. 28	S	continuativa	c				-1.284.500,00	-1.284.500,00	-1.284.500,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 19.23	FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE	S	continuativa	k	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 29, c.7	Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese in conto capitale"	S	continuativa	k				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2
	Totale oneri finanziari DDL				2.652.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.652.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00			
	Totale riduzioni di spesa a copertura 2024-2025							-2.652.000,00	-2.552.000,00	-2.552.000,00			
	Saldo netto							0,00	0,00	0,00			

Fonte tabella elaborata dalla Regione Umbria

OSSERVAZIONI

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento al “Fondo per le emergenze regionali”, costituito per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla gestione delle emergenze in ambito regionale o alla partecipazione della Regione Umbria ad interventi connessi ad emergenze in ambito nazionale o all'estero, rappresenta che “la quantificazione preventiva degli eventuali oneri [...] risulta di difficile determinazione”, e che gli stessi “hanno carattere straordinario, in quanto sostenuti solo nel caso in cui si verifica l'emergenza e limitati nel tempo ovvero relativi ad un

arco temporale stabilito dalla Giunta regionale". Si osserva che i generici rilievi spesi dalla RT non danno conto in maniera analitica dei criteri e delle motivazioni giuridiche e fattuali che hanno indotto il Legislatore alla specifica quantificazione di ciascuna voce con riferimento ai potenziali eventi calamitosi ed emergenziali da cui potrebbero derivare oneri finanziari. A tal riguardo con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di fornire chiarimenti. Con nota di riscontro prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha riferito in merito riportando i costi sostenuti per emergenze di tipo regionale (o sovracomunale) e per gli interventi effettuati in altre regioni, costi che poi sono stati rimborsati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ribadendo che "E' comunque di tutta evidenza che l'effettiva spesa necessaria può essere determinata solo in occasione del verificarsi della specifica emergenza". A tal riguardo sono stati riportati i seguenti costi per eventi calamitosi:

- "- Emergenza alluvione nel territorio del comune di Perugia nel 2021 – Spese comunicate dal comune per rimborso pari a circa € 215.000*
- Emergenza alluvione alta Umbria a settembre 2012 - spesa con fondi regionali circa € 265.000. Ulteriori fondi sono stati stanziati con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;*
- Emergenza regionale alluvione per esondazione fiume Tescio a giugno 2023 – impegnati € 200.000 per contributo alle spese sostenute dai comuni per interventi lettera a) e b) dell'articolo 25 comma2 del D.Lgs. 1/2018 (soccorso alla popolazione e messe in sicurezza).*
- Intervento colonna mobile per emergenza alluvione maggio 2023 in Emilia Romagna*
- spesa riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per i ripristini € 20.000 circa per la Regione e € 265.000 circa per le Organizzazioni di Volontariato intervenute dalla regione Umbria;*
- Emergenza sisma 2023 con epicentro Umbertide – spesa con fondi regionali € 50.000. Ulteriori fondi sono stati stanziati con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;*
- Intervento colonna mobile per emergenza alluvione settembre 2024 nella regione Marche – spesa richiesta per i ripristini e altre spese circa € 7.000;*
- Intervento colonna mobile per emergenza alluvione ottobre 2024 in Emilia Romagna*

– *spesa richiesta per i ripristini e altre spese circa € 16.000*". Si osserva inoltre che il finanziamento di euro 80.000,00 annui (per entrambe le province), connesso alle attività attribuite dall'articolo 11 della legge viene ritenuto dalla Provincia di Perugia, *"assolutamente insufficiente per la redazione dei piani richiesti dalla norma"*. A tal riguardo la relazione tecnico-finanziaria fornisce solo elementi di sintesi, riferendo che la quantificazione si è basata sulla spesa storica sostenuta per le funzioni già espletate dalle province in materia di protezione civile e tenuto conto del costo annuo lordo di n.1 unità di personale quale figura tecnica a supporto degli uffici provinciali per l'espletamento delle funzioni di cui allo stesso articolo 11. L'Amministrazione è stata pertanto invitata, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa ad offrire elementi di chiarimento per consentire una piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati rispetto alla finalità perseguita dalla norma, anche con riferimento alla ripartizione fra le due province. Con nota di riscontro prot. n. 871 la Regione ha riferito in merito precisando – a differenza di quanto indicato nella relazione tecnica relativamente all'articolo 11 – *"che nessuna "nuova attività di coordinamento d'ambito" viene attribuita alle Province"* e che, rispetto a quanto già previsto in capo alle Province dalla legge regionale 27 luglio 1988 n. 26, *"la novità rilevante per le Province riguarda esclusivamente la pianificazione di ambito. Nessuna funzione di coordinamento in emergenza viene loro assegnata relativamente agli ambiti. Per quanto riguarda quindi le risorse, si è ipotizzato che per la sola pianificazione di ambito e l'eventuale aggiornamento nel tempo possano essere sufficienti due tecnici dedicati, eventualmente da ripartire in modo diverso tra le due Province, vista la diversa numerosità degli ambiti in ciascuna (ad esempio 1 tecnico a tempo pieno + 1 P.T. alla Provincia di Perugia, un P.T. per quella di Terni); in alternativa le due Province potrebbero procedere con l'affidamento all'esterno, per step successivi, del servizio di pianificazione in relazione alle risorse annualmente messe a disposizione"*. ANCI Umbria, nella nota allegata alla delibera del CAL, ritiene che *"l'impiego di figure di tecnici e amministratori locali a supporto della struttura operativa attivata durante un'emergenza a carattere locale o sovracomunale deve essere normata anche negli aspetti economico-finanziari"*. La relazione tecnico-finanziaria stima in euro 50.000,00 la spesa riferita ad accordi stipulati con le

componenti del Sistema di protezione civile, per il supporto a presidio della sala operativa regionale, riferendo che la quantificazione è stata operata analizzando la spesa storica sostenuta per l'attivazione di tali accordi *“ed in particolare quelli stipulati con i Vigili del fuoco”*, fornendo elementi insufficienti ai fini di una piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati in relazione alle altre componenti del sistema di protezione civile (forze dell'ordine, ANCI, gestori di servizi essenziali). Anche su questo punto la Regione, con la richiamata nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 è stata invitata a riferire. L'Ente ha ricordato preliminarmente, in relazione alle sopra richiamate osservazioni di ANCI Umbria, i compiti assegnati ai Comuni ed al Sindaco dal codice di Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018) all'articolo 12, specificando che *“E' evidente quindi che il Comune ha funzioni proprie in ambito di protezione civile e non agisce in generale a “supporto” di altri Enti, essendo il Sindaco AUTORITA' di protezione civile a livello locale. Nella L.R. 13/2024 non si prevedono deleghe ulteriori ai comuni”*. In ordine agli ulteriori elementi richiesti per la stima degli oneri in relazione alle altre componenti del sistema di protezione civile, la Regione ha chiarito che *“la spesa in oggetto si riferisce ad eventuali accordi stipulati con le principali componenti e strutture operative regionali quali vigili del fuoco e ANCI finalizzati a garantire, in situazioni di emergenza, un efficace presidio H24 della Sala Operativa Regionale (SOR); tale presidio non sarebbe infatti assicurato nel caso fosse impiegato solo il personale del Servizio regionale di Protezione Civile ed Emergenze. La quantificazione di € 50.000,00 è stata fatta analizzando la spesa storica sostenuta per l'attivazione di alcuni accordi a contenuto analogo e con riferimento ad alcune interlocuzioni che non hanno ancora portato alla sottoscrizione di convenzioni”*. A tal riguardo sono state ricordate la *“Convenzione per l'attuazione del sistema integrato regionale di protezione civile tra Regione Umbria e Associazione Nazionale dei Comuni dell'Umbria (ANCI Umbria)”* – approvata con DGR 858 del 2/8/2018 per portare avanti congiuntamente le seguenti attività:

1. Pianificazione e procedure operative (in ambito *“linee guida regionali per la pianificazione comunale multirischio di protezione civile”*)
2. Individuazione Ambiti Ottimali
3. Analisi della Condizione Limite di Emergenza
4. Attività pilota sulle aree di accoglienza e ammassamento

5. Aggiornamento su base cartografica della carta forestale umbra e delle strutture sensibili e ricettive ricadenti in zone a rischio incendio boschivo e di interfaccia
6. Formazione sui piani comunali di protezione civile per amministratori, tecnici comunali e volontari
7. Promozione dei corsi di formazione per il volontariato locale...
8. Definizione progettuale dell'iniziativa "Alla larga dai pericoli"
9. Esercitazioni
10. **Supporto diretto ai comuni in condizioni di emergenze locali o eventi a rilevante impatto** (nel 2020 l'attività prevalente in quest'ambito è stata legata allo stato di emergenza nazionale per il COVID 19 con la **partecipazione al COR** centro operativo regionale- dove hanno gestito la funzione "enti locali e coordinamento centri operativi" , ai sensi della DGR 126/2020, e supporto diretto ai COC)
11. Comunicazione/informazione
12. Partecipazione a tavoli istituzionali, gruppi di lavoro e convegni

Per tutte queste attività è stato erogato un contributo di € 100.000 per l'anno 2019 e altrettanti per il 2020 [...] quindi verosimilmente per il solo supporto in sala operativa in situazioni di emergenza (attività analoga a quella espletata nel 2020 per il punto 10) è ipotizzabile una spesa molto più contenuta". È stata inoltre citata la **"Convenzione tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Umbria per il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nella Regione Umbria per il triennio 2022-2024."** per un impegno di spesa di euro 1.350.000,00. Per l'anno 2023, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco ha svolto attività diversificate. Anche in questo caso l'attività svolta è diversificata in più aspetti "di cui solo il primo in elenco è di interesse per quanto si sta esaminando". La Regione ha quindi ipotizzato che "Ponendo che la gestione della sala operativa sia 1/4 del costo complessivo, pari a € 110.000, tale importo è relativo a 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno. Per le necessità del Servizio Protezione Civile della regione in realtà le ore da coprire sarebbero quelle dalle 18.00 alle 8.00 e dei giorni festivi, di fatto già coperte da questa convenzione per gli incendi boschivi. Lo stesso operatore di sala potrebbe già fare da supporto

anche per le altre tipologie di emergenze nelle ore in cui non è attiva la sala operativa regionale. La convenzione integrativa sarebbe finalizzata a due aspetti: il primo è l'eventuale integrazione del personale di sala nel periodo di maggiore rischio incendio (che però è anche quello di minor criticità idraulica ed idrogeologica) e l'eventuale espletamento delle attività presso la nostra sala operativa anziché presso la sede dei Vigili del Fuoco. Questo consentirebbe anche una maggiore integrazione delle attività di soccorso e un più puntuale scambio di informazioni, cosa auspicata anche dagli stessi vigili del fuoco per avere un coinvolgimento delle nostre organizzazioni di volontariato per le attività collegate allo spegnimento degli incendi (trasporto acqua, sorveglianza e bonifica, supporto per evacuazione della popolazione). In relazione alla collaborazione reciproca gratuita in altre attività, quali ad esempio la ricerca di persone scomparse con le unità cinofile, il supporto nel soccorso tecnico urgente per taglio piante e svuotamento locali interrati, le attività formative ecc., si ritiene la previsione di un costo di 50.000 euro attendibile". Al fine di visionare la documentazione nella sua completezza, l'Amministrazione è stata invitata con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa a fornire copia degli emendamenti precedentemente presentati con nota prot. n. 20240004522 del 19 giugno 2024 e successivamente sostituiti con gli emendamenti prot. n. 20240005264 del 16 luglio 2024. Con note di riscontro prot. n. 865 e 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha trasmesso quanto richiesto. Si osserva conclusivamente, anche a seguito dei chiarimenti forniti, che i rilievi formulati possono considerarsi solo in parte superati. In particolare, si evidenzia, con riguardo all'articolo 11, che la Relazione tecnica indica quanto segue "L'articolo 11 riguarda le funzioni attribuite alle Province in materia di protezione civile anche alla luce delle novità introdotte dal Codice nazionale, recepite all'articolo di legge in oggetto. Da tale norma derivano nuovi oneri finanziari, connessi in particolare all'attività di redazione della pianificazione provinciale e alla nuova attività di coordinamento d'ambito, entrambe poste a carico delle Province. La quantificazione di tali oneri, complessivamente stimati pari ad € 80.000 annui, si è basata sulla spesa storica sostenuta per le funzioni già espletate dalle Province in materia di protezione civile e tenuto conto del costo annuo lordo di n.1 unità di personale quale figura tecnica a supporto degli uffici provinciali per l'espletamento delle funzioni sopra descritte". Dal raffronto con la formulazione dell'articolo 11, la

relazione tecnica non appare pertanto del tutto coerente con la disposizione normativa che descrive le funzioni delle province in materia di protezione civile.

6.13 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14, *“Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 1208) depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 1° febbraio 2022 e trasmesso alla II redigente e III consultiva Commissione Consiliare Permanente in pari data. In data 18 febbraio 2022 il Consiglio delle autonomie Locali ha formulato il proprio parere.

Nel corso della seduta della II Commissione Consiliare tenutasi il 20 marzo 2024 sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti all’Atto n. 1208 (prot. n. 2280 e 2283) e nella seduta del 23 luglio 2024 è stato approvato l’emendamento prot. n. 5456 del 23 luglio 2024 e il provvedimento così emendato (Atto n. 1208 *bis*), corredato della relazione tecnica. L’atto è stato trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 5 agosto 2024. Il testo normativo è stato approvato dall’Assemblea legislativa con la deliberazione n. 401 del 10 settembre 2024 ed è stato pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 25 settembre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 1208, l’Atto n. 1208 *bis*, la Relazione tecnica, le osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali, gli emendamenti approvati in commissione, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il provvedimento legislativo è strutturato in 8 articoli ed ha per oggetto la disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria. Nello specifico, l’**articolo 1** descrive l’oggetto e le finalità della legge ed individua gli atti di programmazione turistica. L’**articolo 2** definisce i percorsi della ceramica in Umbria. L’**articolo 3** descrive il procedimento per il riconoscimento dei percorsi della ceramica. L’**articolo 4** (Contributi) prevede che per il raggiungimento delle finalità della legge, la Regione conceda contributi

economici ai comuni che abbiano presentato istanza di riconoscimento del percorso destinati alla realizzazione di interventi che possono riguardare:

- a) la segnaletica dei percorsi;
- b) materiale informativo riguardante i percorsi, su supporto cartaceo o multimediale;
- c) sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e promozione dei percorsi;
- d) azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi. La norma genera nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Si tratta di una spesa di carattere non obbligatorio, pertanto è ammissibile la tecnica utilizzata del tetto di spesa, che viene individuato in euro 30.000 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026 dalla norma finanziaria. L'**articolo 5**(Revoca dei contributi) stabilisce le ipotesi di revoca dei contributi erogati in attuazione dell'articolo 4. L'**articolo 6**(Regolamento di attuazione) prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento di disciplina degli aspetti attuativi relativi al riconoscimento dei percorsi della ceramica e all'erogazione dei contributi. L'**articolo 7**(clausola valutativa) prevede che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti all'Assemblea legislativa una relazione sui percorsi della ceramica istituiti, le attività realizzate e le risorse impiegate, l'impatto sui flussi turistici. L'**articolo 8** contiene la norma finanziaria con la quale si autorizza la spesa di euro 30.000,00, per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del bilancio regionale corrente. Nella formulazione risultante dall'emendamento approvato nella seduta del 20 marzo 2024 dalla II Commissione consiliare permanente si specificava che le spese sarebbero state autorizzate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo" invece che nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" prevista nell'atto base. La relazione tecnica all'emendamento approvato in Commissione specificava che *"La scelta della Missione Turismo appare più coerente con le finalità degli interventi di promozione degli itinerari della ceramica previsti dall'articolato"*. Con successivo emendamento approvato nella seduta del 23 luglio 2024, a seguito del rilievo formulato con nota 220492/547 del 23 luglio 2024 del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., è stata modificata la modalità di copertura finanziaria degli oneri

utilizzando, in luogo delle risorse disponibili nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “ Sviluppo e autorizzazione del turismo”, Titolo 1, le risorse appositamente accantonate dalla l.r. 28 giugno 2024, n. 9, nel “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Titolo 1 Spese correnti”, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla legge sono quantificati e trovano copertura con legge di bilancio.

OSSERVAZIONI

Considerato che la relazione tecnico-finanziaria allegata al testo normativo non consente una ricostruzione degli oneri quantificati (euro 30.000,00) limitandosi a fornire elementi di sintesi o comunque ritenuti insufficienti allo scopo, la Sezione, con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025, indirizzata alla Giunta Regionale e all’Assemblea legislativa, ha chiesto *“Con riferimento all'articolo 4 che genera oneri finanziari, quantificati, mediante la tecnica del tetto di spesa dall'articolo 8, in euro 30.000,00, [...] di illustrare l'iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle suddette somme anche con riferimento al fabbisogno complessivo correlato all'implementazione dell'intervento stesso”*. Al fine di visionare la documentazione nella sua completezza è stato inoltre chiesto di fornire copia della nota prot. n. 20240005446 del 23 luglio 2024 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., citata in premessa della deliberazione n. 401 dell'Assemblea legislativa ma non allegata. È stato osservato infine che la Relazione tecnica non contiene un prospetto riepilogativo degli oneri finanziari.

Con la nota prot. 865 del 26 marzo 2025 la Regione ha fornito riscontro, trasmettendo la documentazione richiesta e anche la nota prot. n. 20240002585 del 3 aprile 2024 sottoscritta anch’essa dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. e citata nella nota prot. n. 20240005446. Sul punto relativo alla quantificazione degli oneri derivanti dall’intervento la Regione ha chiarito che *“Il legislatore per gli oneri derivanti dall'attuazione della lr 14/2024 ha deciso di stanziare*

30.000 euro per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La spesa ha carattere non obbligatorio in quanto deriva dai contributi che la Giunta regionale potrà concedere, secondo i criteri e le modalità che dovrà definire con proprio regolamento. La quantificazione delle spese non obbligatorie per la loro natura è rinviabile alla legge di bilancio, ai sensi del Dlgs 118/2011 art. 38, comma 1. Per una prima valutazione di congruità dello stanziamento iniziale comunque nella relazione tecnica nel descrivere gli effetti finanziari dell'articolo 4 sono stati esemplificati i costi per i quattro tipi di intervento, per cui la Regione può concedere i contributi secondo il comma 1, dell'articolo 4 stesso:

- a) realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all'articolo 6;
- b) realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale;
- c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale e di progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
- d) sostegno all'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

a) A titolo esemplificativo per il primo tipo di intervento di realizzazione della segnaletica dei percorsi, è stato considerato un costo medio di 300 euro a pannello con sostegno e messa in opera ed ipotizzato un progetto che preveda la messa in opera di 30 segnali stradali, con un costo complessivo di realizzazione della segnaletica pari a 9.000 euro, a cui potrebbe essere aggiunto il costo del servizio professionale di grafica stimato in 1.000 euro.

b) Per il secondo tipo di intervento di realizzazione di materiale informativo il costo della grafica e impostazione di materiale informativo è stato stimato in 5.000 euro. Il costo della stampa del materiale cartaceo è stato stimato in 5.000 euro.

c) Per il terzo tipo di intervento di realizzazione di sistemi informativi integrati è stato stimato un costo variabile tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Nel complesso lo stanziamento di 30.000 euro è stato valutato sufficiente per contribuire alla realizzazione di uno o più interventi realizzabili nell'ambito di un unico progetto o di progetti diversi. In ogni caso il costo degli interventi e la loro concreta conformazione deriverà dai progetti che verranno presentati a seguito della definizione del regolamento per la concessione dei contributi". In ordine all'assenza, nella relazione tecnica di un prospetto

rieepilogativo degli effetti finanziari, alla nota di riscontro è stata allegata la seguente tabella:

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Articolo, comma	Descrizione della disposizione	Anno di esercizio	Effetto finanziario	Natura economica	Classificazione nel bilancio
Art. 4, comma 1	Contributi per interventi da concedere a seguito della presentazione di progetti, secondo le modalità e i criteri di Presentazione dei progetti, valutazione degli stessi e concessione dei contributi da definire con regolamento regionale.	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	+30.000,00	Spesa non obbligatoria	Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti"
Art.8, c.1	Copertura finanziaria della spesa derivante dall'art.4,c.1 tramite l'accantonamento o specifico nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	-30.000,00	Riduzione dell'accantonamento	Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"
Totale effetto sul bilancio		Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	0,00		

Fonte Regione Umbria

Si osserva conclusivamente che l'obbligo di allegare alla relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è stato introdotto nella normativa regionale dall'articolo 46 comma 2, lettera f) della legge regionale 25 luglio 2022 n. 9 "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria)"il quale dispone che "[La relazione

tecnica di cui al comma 2] contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale”.

6.14 Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15, “Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 1447), depositata alla Sezione Flussi Documentali il 30 agosto 2022 e trasmessa alla II Commissione Consiliare Permanente il 31 agosto 2022.

Nel corso della seduta della II Commissione Consiliare, tenutasi il 20 giugno 2023, sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti all’Atto n. 1447 (prot. n. 3836 del 6 giugno 2023). Successivamente, a seguito della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., è stato approvato dalla II Commissione Consiliare l’emendamento prot. n. 5457 del 23 luglio 2024 e, contestualmente, il provvedimento così emendato (Atto n. 1447 *bis*), trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa in data 5 agosto 2024.

Il testo normativo è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 402 del 10 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 25 settembre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 1447, l’Atto n. 1447 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il provvedimento legislativo è strutturato in 5 articoli ed ha per oggetto “Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”.

Nello specifico, l’**articolo 1**(Finalità) prevede che la Regione, ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale di Parigi, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche, quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel territorio regionale. Al comma 2 prevede che la Regione promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché

le iniziative connesse. L'**articolo 2** (Calendario regionale) stabilisce che la Regione predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche in base alle informazioni comunicate dai soggetti interessati e disciplina le modalità di pubblicazione dello stesso calendario.

L'**articolo 3** (Interventi) prevede che la Regione conceda annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. Il comma 2 prevede che la Regione promuove e sostiene, anche iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni; studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche. L'**articolo 4** (Compiti della Giunta regionale) prevede che la Giunta, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle. Le disposizioni generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale individuati dall'**articolo 5** (Norma finanziaria) in euro 30.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026 cui si fa fronte con le risorse stanziato nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. Gli oneri vengono qualificati dalla Relazione tecnica come di carattere non obbligatorio ed aventi natura discrezionale; la stessa Relazione tecnica illustra i criteri di impiego delle somme stanziato specificando che *"i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto"* e che il progetto dell'Amministrazione tiene conto delle informazioni reperibili in rete, in base alle quali le più importanti infiorate artistiche che si svolgono in Umbria sono quelle di Spello, Cannara, Torgiano, Città della Pieve e San Gemini. La Relazione

tecnica ipotizza un contributo medio di euro 5.000,00 per ognuna delle suddette manifestazioni. In base a questi dati, l'onere finanziario da destinare al sostegno all'organizzazione delle manifestazioni viene stimato in euro 25.000,00, più ulteriori euro 5.000,00 per il sostegno delle altre iniziative promozionali, per un totale di 30.000,00 euro annui, per gli anni 2024, 2025 e 2026 come da prospetto riepilogativo degli oneri finanziari, allegato alla relazione tecnica all'emendamento prot. n. 20240005457, approvato il 23 luglio 2024, che ha sostituito interamente la norma finanziaria di cui all'articolo 5 dell'atto n. 1447 e che si riporta di seguito.

Articolo	Descrizione	Missione	Programma	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 3	Interventi	05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"	02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Copertura finanziaria		20 "Fondi e accantonamenti"	03 "Altri fondi" (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo netto da finanziare				=	=	=

Fonte Regione Umbria

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'articolo 3, che genera oneri finanziari, quantificati, mediante la tecnica del tetto di spesa dall'articolo 5, in euro 30.000,00, la Relazione tecnica non illustra con sufficiente dettaglio il progetto elaborato dall'Amministrazione nonché la congruità delle risorse rispetto alle finalità perseguite, limitandosi a fornire elementi di sintesi. Con nota prot. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto, ai fini della piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati, di illustrare l'iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle suddette somme, con specifico riferimento alla quantificazione dell'onere finanziario da destinare al sostegno all'organizzazione delle manifestazioni e per il sostegno delle altre iniziative promozionali. Per visionare nella sua completezza la documentazione dell'atto è stato inoltre chiesto di fornire copia della nota prot. n. 20240005448 del 23 luglio 2024 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche,

Controllo e Co.Re.Com., citata in premessa della deliberazione n. 402 dell'Assemblea legislativa ma non allegata. Con nota prot. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha riscontrato le richieste, trasmettendo la documentazione e riferendo in merito ai punti sopra evidenziati *“La l.r. 15/2024 intende valorizzare la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel territorio regionale. Nell’ambito di tale finalità generale, la realtà delle infiorate artistiche che si svolgono nel territorio regionale, a parte le manifestazioni più importanti quali quelle di Spello, Cannara e Città della Pieve, risulta di difficile ricostruzione, in quanto le notizie reperibili online o da altre fonti risultano molto frammentarie. Pertanto, al fine di definire il panorama delle infiorate artistiche il Legislatore ha inteso in primo luogo considerare il Calendario delle infiorate artistiche, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge, quale strumento ricognitivo. Infatti il comma 2 del medesimo articolo dispone che i soggetti interessati ad inserire un’infiorata artistica all’interno del Calendario, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le informazioni necessarie. Per la stessa ragione, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi da parte della Regione viene disposta con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle informazioni pervenute. Conseguentemente, in assenza di altre informazioni ed in vista di una progressiva definizione del numero e delle caratteristiche delle infiorate artistiche che si svolgono nel territorio regionale, la relazione tecnica a corredo della legge quantifica in via ipotetica l’onere finanziario da destinare al sostegno delle infiorate artistiche e delle iniziative connesse, in euro 30.000 annui per il primo triennio di applicazione della legge, considerando la possibilità di rimodulare le autorizzazioni di spesa negli anni successivi”*. I chiarimenti forniti permettono solo in parte di superare le criticità evidenziate in ordine all'iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione delle suddette somme, con specifico riferimento alla quantificazione dell'onere finanziario da destinare al sostegno all'organizzazione delle manifestazioni e per il sostegno delle altre iniziative promozionali.

6.15 Legge regionale 25 settembre 2024, n. 16, “Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 584), depositata alla Sezione Flussi Documentali e Archivi il 30 novembre 2020 e trasmessa in data 1° dicembre 2020 alla III Commissione Consiliare Permanente. Su tale Atto il Consiglio delle Autonomie Locali, con deliberazione n. 43 del 18 dicembre 2020, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni. Nel corso della seduta della III Commissione Consiliare Permanente, Sanità e Servizi Sociali, tenutasi l’11 luglio 2024, è stato approvato all’unanimità un emendamento interamente sostitutivo all’Atto n. 584 (prot. n. 20240005169 dell’11 luglio 2024) e, nella seduta del 5 settembre 2024, è stato approvato il provvedimento così emendato con i sub emendamenti presentati con prot. 20240006291 del 5 settembre 2024 (Atto n. 584 bis). Nella seduta dell’11 settembre 2024 l’atto è stato trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa. Il testo normativo, con gli emendamenti presentati e approvati in Aula è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 405 del 17 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 50, S.O. 1, del 2 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 584, il parere del Consiglio delle Autonomie locali, l’Atto n. 584 bis, la Relazione tecnica, l’emendamento e il sub emendamento approvato in commissione, gli emendamenti approvati in aula e il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il presente testo normativo introduce una modifica ad una legge già esistente (l. reg. 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”). Il testo di legge è strutturato in 17 articoli, di seguito riportati.

L' **articolo 1** modifica la denominazione del Titolo IV della parte II della l.r. 11/2015 in "Politiche per la famiglia". L' **articolo 2** sostituisce interamente l' articolo 296 della l.r. 11/2015 (Riconoscimento e valorizzazione della famiglia) con il quale vengono individuati i principi, le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Regione al fine del riconoscimento e della valorizzazione della famiglia.

L' **articolo 3** modifica l' alinea del comma 1 dell' articolo 297 per uniformarla alle modifiche introdotte nei restanti articoli della proposta e risulta quindi senza effetti finanziari. Il comma 2 sostituisce la lettera e) del medesimo comma, apportando una modifica di tipo formale, senza effetti finanziari, al contenuto della disposizione vigente. Il comma 3 sostituisce la lettera j) del medesimo comma 1 prevedendo, tra gli strumenti a disposizione della Regione per il raggiungimento delle finalità della legge, l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro e del lavoro agile, e promuovendo politiche di *welfare* aziendale con appositi programmi ed incentivi nell'ambito della programmazione regionale. La relazione tecnica specifica che, all'attuazione di tale disposizione, si fa fronte con le risorse provenienti dalla programmazione operativa del FSE+ 2021-2027 in cui sono previste specifiche misure per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa. Nell'Asse "Occupazione", obiettivo specifico c) "Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti", Azione "Intervento in favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l'offerta di servizi/voucher a fini conciliativi" sono previste risorse che ammontano a complessivi euro 5.700.000,00, di cui euro 2.400.000,00 per l'anno 2024, a valere sui capitoli:

- 02820/8020-02820/5025 - 02820/8038 Missione 12, Programma 10 IV livello U.1.01.03.01.000;

- A2820/8020-A2820/5025 - A2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.99.000;
- B2820/8020-B2820/5025 - B2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.19.000.

L'**articolo 4** modifica la denominazione del CAPO II, TITOLO IV – PARTE II, della l.r. 11/2015, sostituendo le parole “le famiglie” con “la famiglia”.

L'**articolo 5** apporta modificazioni e integrazioni all'articolo 298 della l.r. 11/2015 inserendo un esplicito riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, in merito ai servizi già esistenti di mediazione familiare. La relazione tecnica indica che tali interventi sono già finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo sociale regionale che, ai sensi dell'articolo 357 della l.r. 11/2015, prevede un trasferimento in quota parte alle Zone sociali, attualmente pari a euro 250.000,00 (Cap 02884), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 2 inserisce inoltre il comma 5 *bis* prevedendo che la Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli. Trattasi di una disposizione di principio, senza effetti finanziari. L'**articolo 6** contiene integrazione al CAPO II, TITOLO IV – PARTE II, della l.r. 11/2015 inserendo gli articoli 298 *bis* (Interventi a sostegno della natalità) e 298 *ter* (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori). L'articolo 298 *bis* concerne interventi a sostegno della natalità: la Regione promuove interventi diretti di sostegno economico “*una tantum*” per la famiglia alla nascita di un figlio. La relazione tecnica specifica che tale disposizione genera oneri finanziari che per gli anni 2024, 2025 e 2026, già coperti con le risorse regionali di cui al cap. B2888, relativo al Fondo sociale regionale di cui all'art. 357 comma 1 lett. b) per un ammontare di euro 500.000,00 annui. Le risorse sono erogate tramite l'emanazione di un bando, nel quale sono indicati i criteri per la valutazione delle domande presentate da parte delle famiglie. Le risorse sono erogate in base alla graduatoria delle famiglie, fino ad esaurimento delle risorse stanziare. La norma prevede inoltre il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia ed infine che la Regione favorisca le attività dei consultori familiari per il

sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza e dell'abbandono alla nascita. Tali servizi sono già previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i destinatari degli interventi anche le famiglie adottive e affidatarie. L'articolo 298 *ter* prevede invece l'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina annualmente le modalità di gestione del Fondo, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3. La disposizione genera oneri finanziari che vengono quantificati in euro 20.000 annui a partire dall'anno 2025. Trattasi di spesa di natura continuativa e obbligatoria, che viene imputata alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, mediante stanziamento delle risorse in un capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale di solidarietà a favore di figli orfani di entrambi i genitori ex art. 298 *ter* L.R. n. 11/2015". La copertura finanziaria della spesa per gli anni 2025 e 2026 è assicurata mediante riduzione di pari importo della precedente autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 8, della legge 2 agosto 2021 n. 13 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 del bilancio di previsione 2023 - 2025, capitolo di spesa 00569_S "Spese per la società consortile PUNTOZERO S.c.a.r.l. - l.r. 02/08/2021, n. 13, art. 8" previsto con stanziamento annuo di euro 115.213,70. La relazione tecnica specifica che tale spesa era stata prudenzialmente prevista nella legge regionale, a seguito della fusione, in coerenza con la previsione statutaria delle due società oggetto di fusione. A tale riguardo, viene precisato che, lo statuto di PuntoZero S.c. a r.l. prevede, all'articolo 13, comma 1, che *"La società potrà richiedere contributi periodici in denaro per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità consortili che saranno ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei Soci."* Al comma 2 che *"L'ammontare degli eventuali contributi periodici in denaro potrà essere determinata annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico."* La relazione tecnica fa presente che nel 2022, nel 2023 e nel 2024 non sono stati richiesti contributi ai soci ai sensi delle previsioni

statutarie e che il budget triennale 2024-2026 approvato della società nell'assemblea del 31 maggio 2024, non prevede negli esercizi di riferimento contributi dei soci alle spese di funzionamento, confermando quanto già esposto nella relazione di accompagnamento alla legge regionale 13/2021, rispetto alla quantificazione prudentiale di tali oneri per effetto delle razionalizzazioni di costi derivanti dalla fusione di Umbria digitale in Umbria Salute. Il percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri stimati considera come base gli oneri necessari per erogare contributi *una tantum* a favore dei soggetti orfani di entrambi i genitori. La platea dei potenziali destinatari viene individuata con riferimento ai parametri richiesti dalla norma e in analogia con altri provvedimenti di concessione di contributi facendo riferimento altresì all'importo medio dei sussidi e contributi erogati dalla Regione Umbria nell'ambito di altre misure di sostegno alla famiglia (*bonus neo mamme*, euro 500, borse di studio scolastiche da euro 150 ad euro 400, *voucher sport* euro 400, *voucher* di conciliazione euro 1.200). L'**articolo 7** introduce modificazioni all'articolo 299 della l.r. 11/2015 concernente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla famiglia, sostituendo integralmente il comma 2 della norma vigente. La norma non determina effetti finanziari considerato che il processo di presa in carico e l'erogazione delle prestazioni previste (l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità, assistenza alla gestante, tutela della salute della donna e del concepito) nonché la precisazione di alcuni aspetti formali in merito all'attività informativa a favore delle gestanti, avviene nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", cioè delle prestazioni che il sistema sanitario nazionale è tenuto a garantire mediante le risorse del Fondo Sanitario Nazionale. L'**articolo 8** apporta modifiche all'articolo 300 riguardante gli interventi in favore delle famiglie vulnerabili, precisando

alcuni criteri per la valutazione delle situazioni di disagio delle famiglie. Trattasi di modifiche aventi carattere ordinamentale, senza effetti finanziari. L'**articolo 9** modifica l'articolo 302 della l.r. 11/2015 e risulta neutrale da un punto di vista

finanziario. L'**articolo 10** apporta modifiche all'articolo 303 della l.r. 11/2015 inerente il diritto allo studio, inserendo uno specifico riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, dei quali intende sostenere e supportare la continuità del percorso scolastico *"anche mediante contributi diretti alle famiglie, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute"*. La relazione tecnica attesta che la norma non introduce nuovi interventi e risulta neutrale dal punto di vista finanziario. L'**articolo 11** introduce l'articolo 306 *bis* riguardante l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi (il cosiddetto *"caregiver familiare"*). Tale figura è prevista dall'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017 per il quale è stato previsto un apposito fondo statale ripartito annualmente alle Regioni. Le risorse trasferite dal 2020 sono complessivamente pari ad euro 1.992.000,00, di cui quelle relative all'anno 2023 (ultimo trasferimento) ammontano ad euro 441.308,00. La disposizione genera oneri cui si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 12** introduce integrazione un'integrazione al CAPO II, TITOLO IV – PARTE II, della l.r. 11/2015 inserendo gli articoli 312 *bis* (Centri per le famiglie), 312 *ter* (Fattore famiglia), 312 *quater* (Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia) e 312 *quinquies* (Piano triennale degli interventi per la famiglia). L'art. 312 *bis* prevede che la Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'articolo 268 *bis*, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per la famiglia, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia. La relazione tecnica specifica che *"La norma riprende una misura già prevista a livello statale attualmente finanziata tramite il Fondo nazionale delle politiche della famiglia istituito con legge n. 296/2006, comma 1250, ripartito annualmente tra le regioni. La quota annua dell'ultimo biennio è stata pari € 492.000,00. Inoltre, tali misure sono contenute anche all'interno della programmazione operativa regionale del FSE+ 2021-2027, Asse "Inclusione sociale" che contiene un intervento specifico denominato "Centri famiglia e servizi educativi territoriali di comunità". Pertanto agli oneri derivanti da tale disposizione si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale"*. L'articolo 312 *ter* riguarda l'istituzione

del “Fattore famiglia dell’Umbria” quale strumento integrativo dell’ISEE per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia. Il comma 3 del predetto articolo 312 *ter* prevede che *“Le attività relative alla determinazione dell’indicatore di cui al presente articolo e alla sua applicazione sono espletate all’interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.* L’articolo 312 *quater* riguarda l’istituzione presso la Direzione Sanità e Welfare, del “Dipartimento per la famiglia”, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all’articolo 312 *quinquies* che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 5 prevede che il Dipartimento per la famiglia si avvale di un “Tavolo di consultazione” quale organismo consultivo, ai cui componenti non spetta alcun compenso e rimborso spese; pertanto, la sua istituzione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’articolo 312 *quinquies* disciplina le modalità con cui è attuata la programmazione degli interventi per le famiglie attraverso la previsione di un piano triennale da predisporre a cura della Giunta Regionale sentito il Dipartimento per la Famiglia ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale. L’**articolo 13** apporta modificazioni alla denominazione del Capo I, del Titolo VII, della l.r. 11/2015, che diviene “Banche del tempo, tempi della città”, neutrale dal punto di vista finanziario. L’**articolo 14** inserisce l’art. 341 *bis* che istituisce presso la Giunta regionale l’Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non hanno impatto finanziario. L’**articolo 15** introduce modificazioni all’articolo 407 della l.r. 11/2015, ovvero alla clausola valutativa. In particolare, la norma prevede che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato d’attuazione degli interventi per la famiglia di cui al Capo II, Titolo IV – Parte II,

contenente dati e informazioni di dettaglio. La relazione tecnica all'emendamento che introduce tale disposizione chiarisce che gli adempimenti connessi alla clausola valutativa rientrano tra le attività istituzionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 16**, introdotto con il sub emendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584 è volto ad integrare l'articolo 408 della l.r. 11/2015 (Norma finanziaria) al fine autorizzare i nuovi oneri derivanti dall'entrata in vigore degli articoli 298 *bis* (interventi a sostegno della natalità) e 298 *ter* (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori). La norma dispone che, al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298 *bis*, si provvede con le risorse finanziarie già previste alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026 pari a euro 860.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli anni successivi al 2026, l'entità della spesa è determinata con la legge regionale di bilancio. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298 *ter* è autorizzata, a decorrere dal 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026. La spesa trova copertura per gli anni 2025 e 2026 nella riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2021, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026. L'**articolo 17** contiene disposizioni transitorie e finali.

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3 (Modificazioni all'articolo 297 della l.r. 11/2015), gli elementi informativi contenuti nella Relazione tecnica non consentono una puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalle misure ivi previste, in quanto è presente un sintetico riferimento alle risorse disponibili. Si osserva inoltre che la Relazione tecnica di accompagnamento non contiene un

prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione. Con nota istruttoria n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto chiarimenti in merito. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha chiarito che *"L'articolo 3 della LR 16/2024, modifica esclusivamente le lettere e) e j) del comma 1 dell'articolo 297 della LR 11/2015 riformulandole senza modificarne il contenuto sostanziale, pertanto le risorse già presenti a disposizione rimangono coerenti con l'attuazione dell'articolo, che comunque è rinviata ai servizi ed alle azioni di dettaglio disciplinate nel Capo II Servizi, interventi e azioni per la famiglia dello stesso TU direttamente finanziati dall'articolo Art. 408 Norma finanziaria"*. Alla nota è stato allegato il seguente prospetto degli effetti finanziari:

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Articolo, comma	Descrizione della disposizione	Anno di esercizio	Effetto finanziario	Natura economica	Classificazione nel bilancio
Art. 298 bis (Interventi a sostegno della natalità) come inserito dall'Art. 6 della LR 16/2024	Interventi di supporto economico a tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio	Per l'anno 2024 Per ognuno degli anni 2025 e 2026	+860.000,00 euro +500.000,00 euro	Spesa stimata	Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 " Spese correnti "
Art. 408, comma 4-bis come inserito dall'art.16, comma 1 della LR 16/2024	Utilizzo delle risorse già previste per la copertura finanziaria dell'art.298-bis	Per l'anno 2024 Per ognuno degli anni 2025 e 2026	-860.000,00 euro -500.000,00 euro	Risorse già stanziare	Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 " Spese correnti "

Art. 298 ter (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori) come inserito dall'Art. 6 della LR 16/2024	Concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall'evento, ai figli orfani di entrambi i genitori	Per ognuno degli anni 2025 e 2026	+20.000,00 euro	Spesa autorizzata come tetto di spesa	Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 " Spese correnti "
Art. 408, comma 4-quater come inserito dall'art.16, comma 1 della LR 16/2024	Copertura finanziaria per l'articolo 298quater mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.a.r.l..")	Per ognuno degli anni 2025 e 2026	-20.000,00 euro	Riduzione delle risorse già stanziare	Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 " Spese correnti "
Totale effetto sul bilancio		Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	0,00		

Fonte Regione Umbria

6.16 Legge regionale 25 settembre 2024, n. 17, “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n.20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)”

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 2004), depositata alla Sezione Flussi Documentali e Archivi il 23 gennaio 2024 e trasmessa in data 25 gennaio 2024 alla I Commissione Consiliare Permanente. Su tale Atto il Consiglio delle Autonomie Locali, con nota prot. 20240001228 del 9 febbraio 2024, ha espresso parere. Nel corso della seduta della I Commissione Consiliare Permanente, tenutasi il 17 giugno 2024, è stato approvato un emendamento all’Atto n. 2004 (prot. n. 20240004270 del 10 giugno 2024) e, nella seduta del 9 settembre 2024, è stato approvato il provvedimento così emendato e corredato della nota sottoscritta dal Dirigente vicario del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, nella quale viene allegata la Relazione tecnica aggiornata, che argomenta l’invarianza finanziaria della proposta di legge, verificata positivamente e vistata (Atto n. 2004 *bis*). Nella seduta del 10 settembre 2024 l’atto è stato trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa. Il testo normativo, con l’ emendamento presentato e approvato in Aula è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 406 del 17 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 50, S.O. 1, del 2 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 2004, , l’Atto n. 2004 *bis*, la Relazione tecnica, l’emendamento approvato in commissione, l’emendamento approvato in aula e il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge in esame è volta ad apportare ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 20 del 2008 avente ad oggetto la “*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*” ed

interviene sia sulle procedure elettorali per il rinnovo del CAL, sia su aspetti che riguardano più propriamente il funzionamento dell'organo nonché l'ambito delle competenze ed i soggetti che possono prendere parte ai lavori del CAL medesimo. Il testo normativo è strutturato in 17 articoli, di seguito riportati. L'**articolo 1** apporta modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008 introducendo due ipotesi in cui il CAL esprime parere obbligatorio, ed esplicitando il ruolo del CAL nel processo di partecipazione della Regione alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento. Viene inoltre introdotto un riferimento esplicito alla l.r. 14/2010, che disciplina l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del CAL e precisati alcuni aspetti in merito al programma di attività

del CAL. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. L'**articolo 2 e 3** introducono modificazioni rispettivamente nel procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL e nella composizione dello stesso. Anche queste modifiche hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Gli **articoli da 4 a 7** dell'atto normativo incidono sulle modalità di elezione dei componenti del CAL sostituendo o modificando disposizioni della l.r. 20/2008. Da tali disposizioni, che ripropongono, seppure con alcune innovazioni, il contenuto del vigente articolo 7 *ter* della l.r. della l.r. 20/2008, non si generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 8** integra il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, disponendo che il regolamento interno del CAL disciplina anche le cause di giustificazione e le modalità di sostituzione dei componenti del CAL decaduti, nonché le modalità per la corresponsione del gettone di presenza, di cui al successivo articolo 13. La relazione tecnica specifica che, all'attuazione della disposizione, si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L'**articolo 9** introduce l'articolo 9 *bis* relativo alla partecipazione alle sedute del CAL ed ha carattere ordinamentale. L'**articolo 10** sostituisce l'articolo 10 della l.r. 20/2008; le disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario. L'**articolo 11** modifica l'art. 11 della l.r. 20/2008, specificando in modo puntuale i soggetti che possono essere delegati dai

membri di diritto mentre l'**articolo 12** modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 20/2008 specificando che l'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando, oltre alle necessarie risorse umane e materiali, anche quelle finanziarie. L'**articolo 13** modifica l'articolo 13 della l.r. 20/2008. In particolare, il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo (Gettone di presenza e rimborso spese), mentre il comma 2 introduce il nuovo comma 1 *bis* con il quale si prevede la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CAL del valore di euro 30,00, nel rispetto della normativa statale. La relazione tecnica precisa che *"la [...]quantificazione analitica non risulta possibile, in quanto non è possibile conoscere, a fronte del divieto di cumulo dettato dalla normativa statale, il numero dei componenti del CAL che potranno fruire del gettone di presenza"*. Tuttavia, la medesima relazione tecnica, fa una stima degli oneri derivanti dalla disposizione, ricorrendo a criteri di natura prudenziale che prendono come ipotesi di riferimento il numero medio di partecipanti ad una seduta del CAL nell'ultimo triennio, pari a circa 24 componenti, e considerano un numero medio annuo di sedute pari a 16. L'onere per la corresponsione del gettone di presenza viene dunque stimato in euro 11.520,00, somma arrotondata prudenzialmente ad euro 12.000,00 annui. Per quanto concerne la copertura finanziaria di tale spesa, questa, ai sensi dell' **articolo 12**, è posta a carico e nei limiti delle risorse già stanziato per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa. La copertura di tale onere è quindi identificata nell'ambito delle risorse già stanziato alla Missione 1 – Programma 01 – Titolo 1, Capitolo 65001 "Consiglio delle Autonomie locali - Rimborsi spese componenti". L'**articolo 14** modifica il comma 3 *bis* dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 includendo, oltre ai rimborsi spese, anche i gettoni di presenza previsti dall'articolo 13, comma 1 *bis*. L'**articolo 15** contiene la clausola di invarianza finanziaria che attesta che dalla proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'**articolo 16** è relativo alla norma transitoria e dispone che fino al rinnovo del CAL successivo all'entrata in vigore della proposta di legge, i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle

graduatorie dei non eletti. La disposizione ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario. L'**articolo 17** concerne, infine, l'entrata in vigore della norma.

OSSERVAZIONI

L'articolo 13 genera un nuovo onere finanziario, costituito dal *"gettone di presenza"*, la cui copertura viene individuata, in sede di relazione tecnica, nell'ambito delle risorse già stanziata alla Missione 1 – Programma 01 - Titolo 1, Capitolo 65001 *"Consiglio delle Autonomie locali - Rimborsi spese componenti"*. La relazione tecnica fornisce, con riferimento all'articolo 15 (clausola di invarianza finanziaria), una stima dell'importo dei nuovi oneri finanziari che appare coerente con gli stanziamenti di spesa in favore della l.r. 20/2008, pari ad euro 58.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026. La relazione tecnica dà conto del dato relativo alle spese, a valere sulle risorse della l.r. 20/2008, sostenute dall'Assemblea legislativa e relative all'anno 2023 pari ad euro 39.500,00. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica *"L'attuale stanziamento in favore della l.r. è quindi in grado di coprire interamente la normale attività del CAL e l'ulteriore spesa di euro 12.000,00 annui per il pagamento dei gettoni di presenza (stima presuntiva), senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale"*. Con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto alla Regione di fornire il parere del Consiglio delle autonomie locali nota prot. 20240001228 del 9 febbraio 2024, citato in premessa della deliberazione n. 406 del 17 settembre 2024, ma non presente agli atti del fascicolo virtuale dell'atto normativo. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha fornito copia del suddetto documento, dal quale si evince che non vi sono state osservazioni sull'Atto n. 2004 durante la seduta del CAL dell'8 febbraio 2024 e con il quale viene espresso parere favorevole sul medesimo atto.

6.17 Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18, *“Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”*

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 1890), depositata alla Sezione Flussi Documentali e Archivi il 15 settembre 2023 e trasmessa in pari data alla III (redigente) e II (consultiva) Commissione Consiliare Permanente. Su tale Atto il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il parere con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2022. Nel corso della seduta della III Commissione Consiliare Permanente, tenutasi il 5 settembre 2024, sono stati approvati all'unanimità gli emendamenti all'Atto n. 1890 (prot. n. 20230007825 del 13 dicembre 2023, prot. n. 20240006299 e 20240006300 del 5 settembre 2024) e il provvedimento così emendato (n. 1890 *bis*) e corredato della Relazione tecnica all'atto 1890 aggiornata. Nella seduta del 13 settembre 2024 l'atto è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il testo normativo, con l' emendamento prot. n. 20240006750 del 25 settembre 2024, presentato e approvato in Aula, è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 408 del 24 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 9 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1890 la scheda con gli elementi finanziari, l'Atto n. 1890 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione, l'emendamento approvato in aula e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

La legge in esame è finalizzata a disciplinare il sistema del cinema e dell'audiovisivo. Il testo normativo è strutturato in 17 articoli, che di seguito si passano in rassegna. Gli **articoli 1**(Oggetto), **2**(Principi e finalità), **3**(Definizioni) hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del

bilancio regionale e della finanza pubblica. L'**articolo 4**(Funzioni della Regione) stabilisce gli interventi autorizzati per l'attuazione della legge. Come previsto al comma 2 del medesimo articolo 4, per l'attuazione degli interventi elencati al comma 1 dell'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a definire annualmente il Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive di cui al successivo articolo 5. Il Piano individua annualmente le specifiche attività svolte per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 4 e le corrispondenti risorse finanziarie necessarie a finanziare il Piano medesimo. La relazione tecnico-finanziaria specifica che *“Gli interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale di cui alla lettera a) possono essere realizzati da soggetti pubblici/privati o direttamente dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti. Il sostegno e la promozione vengono realizzati attraverso l'erogazione di contributi a favore di Enti Locali e Istituzioni sociali private e con interventi diretti della Regione. L'onere annuo viene stimato in complessivi 60.000,00 euro. La stima per la quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto della spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, dalla l.r. 17/2004 “Norme in materia di spettacolo” all'interno della quale sono attualmente disciplinati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del presente disegno di legge”*. La relazione tecnico-finanziaria specifica che, poiché gli interventi regionali a sostegno di tali attività sono, a legislazione vigente, compresi nelle disposizioni di cui alla legge regionale 6 Agosto 2004, n. 17 “Norme in materia di spettacolo” e la Fondazione Umbria Film Commission è prevista all'interno della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”, la legge in esame abroga le disposizioni che nell'ambito delle precedenti leggi regionali disciplinano tali attività. Con la legge in esame viene modificata la l.r. 17/2004 sopprimendo dalle disposizioni in essa contenute gli interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che vengono disciplinati dal presente provvedimento legislativo. La copertura finanziaria della spesa, quantificata in euro 60.000,00 annui, viene assicurata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 mediante riduzione per l'importo di euro 60.000,00 degli stanziamenti previsti per le medesime finalità alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026 per la citata l.r. 17/2004. Tali stanziamenti sono

quelli previsti al capitolo 00990_S “Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.- Trasferim. correnti Amm.ni locali” e capitolo B0990_S “Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.-Trasferim. correnti Istituzioni sociali private”. La relazione tecnica specifica che la riduzione sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 10.000,00 e 50.000,00 tenendo conto della maggiore incidenza degli interventi a favore di associazioni e istituzioni sociali private che operano nel settore cinematografico. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 4 (contributi per organizzazione festival e rassegne cinematografiche e audiovisive), sono attuati mediante contributi ai soggetti attuatori di Festival e Rassegne e altre iniziative volte a valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive. Sempre sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell’ambito della l.r. 17/2004, la spesa viene stimata in euro 80.000,00 annui nell’ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 1. La copertura finanziaria di tale onere per gli esercizi finanziari 2025, e 2026 viene assicurata mediante riduzione per il medesimo importo degli stanziamenti della citata l.r. 17/2004 nell’ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026. Tali stanziamenti, utilizzati in parte per i medesimi interventi, sono quelli del capitolo A0990_S “Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.- Trasferim. correnti a imprese” e capitolo B0990_S “Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004n. 17.-Trasferim. correnti Ist. soc. private”. La relazione tecnica specifica che la riduzione sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 30.000,00 e 50.000,00 tenendo conto che l’organizzazione di eventi nel settore viene realizzata anche da imprese che operano in tale settore. Gli interventi di cui alle lettere e) (favorire lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e audiovisivo) ed f)(valorizzazione delle risorse professionali del territorio promuovendone l’aggiornamento e la specializzazione) dell’articolo 4, comma 1 saranno finanziate dai Fondi della programmazione PR FESR e FSE+ 2021-2027. L’**articolo 5** concerne l’approvazione del Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive. L’**articolo 6** prevede la collaborazione dei Comuni per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge. L’**articolo 7** dispone che la Regione promuove e riconosce la Fondazione Umbria Film Commission, alla quale

partecipa in qualità di socio fondatore ed elenca dettagliatamente, al comma 3, i compiti che le vengono attribuite al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale della Regione nel rispetto delle disposizioni nazionali. L'**articolo 8** disciplina il funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission prevedendo a carico dei soci fondatori una quota destinata al Fondo di dotazione e un contributo ordinario annuale. L'articolo 8 della l.r. n. 8/2017 in materia di legislazione turistica regionale, aveva già disciplinato la costituzione della Fondazione Umbria Film Commission prevedendo a carico della Regione un contributo al Fondo di dotazione e un contributo ordinario annuale. L'articolo 8 della l.r. 8/2017 viene abrogato con la legge in esame (articolo 15) e lo stanziamento autorizzato con l'abrogata disposizione viene utilizzato per il finanziamento del menzionato articolo 8 del provvedimento in commento. La Regione, in qualità di socio fondatore, ha già versato la propria quota destinata al Fondo di dotazione nel 2021, anno in cui è stata costituita la Fondazione, ai sensi dell'abrogato articolo 8 della l.r. n. 8/2017. Per quanto riguarda il contributo ordinario annuale, previsto dallo Statuto della Fondazione a titolo di contributo a carico dei soci fondatori per il suo funzionamento, il comma 7 dell'articolo 8 prevede che l'entità di tale contributo a carico della Regione venga determinato tenendo conto anche del sostegno della Regione dato dalla concessione a titolo gratuito di un immobile di proprietà regionale da adibire a Sede della Fondazione. La relazione tecnica specifica che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il contributo ordinario a carico della Regione, già stanziato alla Missione 07, Programma 02, Titolo 1 (capitolo B0815_S) del Bilancio regionale 2024-2026, viene stabilito nell'importo di euro 210.000,00. Per gli anni successivi la sua determinazione è rinviata alla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011. La copertura finanziaria di tale onere viene assicurata, pertanto, dall'utilizzo degli stanziamenti già disponibili nel bilancio 2024-2026 relativi all'articolo 8 della l.r. 8/2017 che, venendo abrogato, verranno spostati su un capitolo di nuova istituzione a finanziamento della legge. Gli **articoli 9** (Relazione annuale della Fondazione Umbria Film Commission), **10**(Criteri di monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive), **11**(Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo) e **12** (clausola valutativa)

hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi oneri. L' **articolo 13** contiene la norma finanziaria di cui, nella tabella che segue, contenuta nella relazione tecnica, si riepilogano gli effetti finanziari delle disposizioni onerose, sopra esaminate:

AGGIORNAMENTO TABELLA RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Descrizione norma	Entrata /Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE					
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
art. 4, c. 1, lettera a)	contributi per azioni e attività cinematografiche e audiovisive	S	continua	corrente		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 4, c. 1, lettera b) / art. 11	contributi per organizzazione festival e rassegne cinematografiche e audiovisive	S	continua	corrente		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 12, c. 2	l.r. 17/2004	S	continua	corrente					-140.000,00	-140.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
art. 8, c. 2	contributo ordinario annuale Fondazione Umbria Film Commission	S	continua	corrente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 12, c. 3	contributo ex art. 8 l.r. 8/2017 (abrogato con il presente DDL)	S	continua	corrente				-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Totale oneri finanziari DDL					210.000,00	350.000,00	350.000,00	210.000,00	350.000,00	350.000,00			
Totale riduzioni di spesa a copertura 2024-2025-2026								-210.000,00	-350.000,00	-350.000,00			

Fonte Regione Umbria

L' **articolo 14** contiene modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo), mentre l' **articolo 15** dispone abrogazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale). L' **articolo 16** prevede che la UFC adegua il proprio statuto alle disposizioni della legge, mentre l' **articolo 17** disciplina l'entrata in vigore della medesima legge.

OSSERVAZIONI

La relazione tecnica chiarisce che la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 4 è stata effettuata, per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lett.a)(promozione e sostegno delle azioni e delle attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio regionale e degli eventi e progetti speciali individuati nel Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive) *“tenendo conto della spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito degli*

stanziamenti previsti, a legislazione vigente, dalla l.r. 17/2004 "Norme in materia di spettacolo" all'interno della quale sono attualmente disciplinati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del presente disegno di legge". Con la legge in esame viene modificata la l.r. 17/2004 sopprimendo dalle disposizioni in essa contenute gli interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che vengono disciplinati dal presente provvedimento legislativo. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 (promozione e sostegno festival e rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo, più specificamente disciplinati dall' articolo 11) sono attuati, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, mediante contributi ai soggetti attuatori di Festival e Rassegne e altre iniziative volte a valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive. In ordine alla quantificazione degli oneri, la relazione tecnica specifica che la stessa è stata effettuata "sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito della l.r. 17/2004, la spesa viene stimata in euro 80.000,00 annui". Le coperture finanziarie vengono individuate, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lett.a), per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 mediante riduzione per l'importo di euro 60.000,00 degli stanziamenti previsti per le medesime finalità alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026 per la citata l.r. 17/2004. Tali stanziamenti sono quelli previsti al capitolo 00990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.- Trasferim. correnti Amm.ni locali" e capitolo B0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.- Trasferim. correnti Istituzioni sociali private". La relazione tecnica specifica che "La riduzione sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 10.000,00 e 50.000,00 tenendo conto della maggiore incidenza degli interventi a favore di associazioni e istituzioni sociali private che operano nel settore cinematografico". Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lett.b), la copertura finanziaria di tale onere per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 viene assicurata mediante riduzione per il medesimo importo degli stanziamenti della citata l.r 17/2004 nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026. Tali stanziamenti, utilizzati in parte per i medesimi interventi, sono quelli del capitolo A0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004n. 17.- Trasferim. correnti a

imprese” e capitolo B0990_S “Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004n. 17.- Trasferim. correnti Ist. soc. private”. La relazione tecnica specifica che la riduzione *“sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 30.000,00 e 50.000,00 tenendo conto che l’organizzazione di eventi nel settore viene realizzata anche da imprese che operano in tale settore”*. La relazione tecnica specifica che gli interventi di cui alle **lettere e) ed f)** (rispettivamente favorire lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e valorizzare le risorse professionali del territorio promuovendone l’aggiornamento e la specializzazione) sono attuati nell’ambito della Programmazione comunitaria PR FESR e FSE+2021-2027. In particolare, la relazione tecnica afferma che *“Le risorse finanziarie destinate a tali interventi potranno essere determinate con riferimento al periodo di attuazione del programma a favore delle imprese cinematografiche e dell’audiovisivo che sono espressamente incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall’Azione 1.3.4. Per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera e) gli stessi potranno essere attivati nel contesto dell’attuazione del Programma Regionale FERS 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 28 novembre C(2022) 8818, con riferimento ai contenuti dell’Azione 1.3.4. Tale azione è inclusa nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.3. che prevede una dotazione complessiva di 111.977.950. Relativamente agli interventi di cui alla lettera f) il riferimento è rappresentato dall’attuazione del Programma Regionale FSE + 2021 – 2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23 novembre 2022 C(2022) 8620 rispetto ai contenuti dell’Asse Occupazione obiettivo specifico a) e d) che complessivamente prevedono una dotazione finanziaria per il periodo interessato dall’attuazione del programma pari ad euro 49 milioni di euro Le azioni programmate con DGR del 17 maggio 2023 n. 497 nell’ambito dei due obiettivi prevedono a favore delle imprese culturali e creative e tra queste quindi anche a favore delle imprese cinematografiche e dell’audiovisivo, il sostegno ad attività formative integrate da tirocini curriculari finalizzati all’acquisizione di competenze per favorire l’occupazione, l’erogazione di incentivi all’assunzione oltre ad attività finalizzate alla riqualificazione ed all’upskilling delle competenze di imprenditori e dipendenti delle medesime imprese”*. La relazione tecnica conclude sul punto affermando che *“L’iscrizione in bilancio delle risorse destinate al finanziamento di tali interventi verrà effettuata nell’ambito dell’attuazione della nuova programmazione 2021-2027, non essendo stato ancora definito il piano finanziario delle Azioni del PR FESR e del FSE+ all’interno*

delle quali gli interventi in oggetto sono compresi". La Sezione ha richiesto con nota prot. n. 2918 del 17 ottobre 2024 di fornire una sintetica relazione illustrativa e la relazione tecnica corredata da una scheda contenente gli elementi finanziari. Con nota prot. n. 3228 del 14 novembre 2024 la Giunta regionale ha chiarito che *"La legge regionale in oggetto il cui DDL era stato presentato nel corso del 2023 prevedeva, inizialmente, la decorrenza degli interventi e del relativo finanziamento a decorrere dal 2024. Poiché l'iter di approvazione si è concluso a Ottobre del 2024, con un emendamento alla norma finanziaria presentato in Aula è stata spostata la decorrenza dal 2025 di alcuni interventi. Nel medesimo emendamento [...] è stata aggiornata la Tabella degli effetti finanziari della legge regionale in oggetto"*. Con nota prot. n. 720 indirizzata alla Giunta Regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto di fornire il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2022, citato in premessa della deliberazione n. 408 del 24 settembre 2024, ma non presente agli atti del fascicolo virtuale. È stato inoltre chiesto all'Amministrazione di illustrare l'iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione della somma di euro 140.000,00 considerato che la realizzazione della menzionata legge regionale 17/2004 consente di fornire maggiori dettagli circa le attività e gli oneri ad esse connessi. E' stato inoltre chiesto di fornire informazioni in ordine alla quantificazione degli oneri, alla copertura finanziaria e alla definizione del piano finanziario delle Azioni del PR FESR e del FSE+ all'interno delle quali sono compresi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) ed f), in quanto la Relazione tecnica indica che gli stessi potranno essere attivati nel contesto del Programma Regionale FERS 2021-2027 e PR FSE+ 2021-2027 specificando che *"L'iscrizione in bilancio delle risorse destinate al finanziamento di tali interventi verrà effettuata nell'ambito dell'attuazione della nuova programmazione 2021-2027, non essendo stato ancora definito il piano finanziario delle Azioni del PR FESR e del FSE+ all'interno delle quali gli interventi in oggetto sono compresi"*. Per quanto attiene il contributo ordinario previsto dall'articolo 8, la norma prevede che lo stesso è definito in coerenza con le previsioni del Piano annuale di cui all'articolo 5 e tenendo conto, come specifica la Relazione tecnica, *"del sostegno della Regione dato dalla concessione a titolo gratuito di un immobile di proprietà regionale da adibire a Sede della Fondazione"*. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 il contributo ordinario a carico della

Regione, già stanziato alla Missione 07, Programma 02, Titolo 1 (capitolo B0815_S) del Bilancio regionale 2024-2026, viene stabilito nell'importo di euro 210.000,00. Infine, è stato chiesto di illustrare l'*iter* di formazione della stima che ha portato alla quantificazione del sostegno consistente nella concessione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, dell'immobile a titolo gratuito. Con nota prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha fornito copia del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2022 ed ha chiarito, in merito agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)(di promozione e sostegno delle azioni e attività cinematografiche) che *“nel bilancio regionale sono stati istituiti due capitoli: capitolo 01055_S (contributi ad amministrazioni locali) dotazione euro 30.000,00 ed il capitolo A1055_S (contributi ad istituzioni sociali private) dotazione euro 30.000,00”* e che *“La stima per la quantificazione dell'onere è stata effettuata tendendo conto di due diversi criteri:*

- a) contributi per eventi realizzati da istituzioni sociali private (annualità non interessate dal COVID)*

ANNUALITA'	N. PROGETTI	IMPORTI
2022	8	26.875,00
2023	7	28.500,00
2024	8	29.000,00

- b) collaborazione con Enti locali realizzate prima della costituzione della Umbria Film Commission cui era stata successivamente affidata l'attività, ricondotta anche alla Regione con la presente legge.*

ANNUALITA'	N. PROGETTI	IMPORTI
2020	1	30.000,00
2021	2	40.000,00

Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (promozione e sostegno di festival, rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo), la Regione ha riferito che *"nel bilancio regionale sono stati istituiti due capitoli: capitolo 01056_S (contributi ad amministrazioni locali) dotazione euro 40.000,00 ed il capitolo A1056_S (contributi ad istituzioni sociali private) dotazione euro 40.000,00. La stima per la quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto della spesa sostenuta negli ultimi 3 anni per analoga finalità (nei 2 anni precedenti l'attività è stata pressoché inesistente a causa del COVID)".* È stata allegata la seguente tabella, riferita alle annualità 2022-2024, che prende in considerazione i contributi concessi a valere sulla l.r. n. 17/2004 con riferimento alla voce "Cinema e arti audiovisive":

ANNUALITÀ	N. PROGETTI	IMPORTI
2022	13	92.450,00
2023	13	81.750,00
2024	11	58.200,00

Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) (favorire lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e audiovisivo), finanziati nell'ambito della programmazione comunitaria PR FERS 2021-2027, la Regione ha chiarito che *"gli stessi sono ricompresi nell'azione 1.3.4 linea "imprese turistiche, cinematografiche e audiovisive (sovvenzioni) la cui dotazione finanziaria ammonta ad euro 19.500.000,00 di cui 2.000.000,00 di euro destinati dalla Giunta regionale a tali interventi; al riguardo è stato emanato un bando che è in corso di istruttoria per l'intero importo".* Per quanto concerne, infine, gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) (valorizzazione delle risorse professionali del territorio promuovendone l'aggiornamento e la specializzazione, nonché favorendo l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione di figure professionali legate al mondo cinematografico e audiovisivo) la Regione ha precisato che *"sono previsti nella programmazione comunitaria FSE 2021-2027 Priorità occupazione obiettivi specifici a) e d); al riguardo è in corso di definizione la quantificazione delle risorse dedicate a tali interventi*

dove Arpal Umbria è organismo intermedio". La Regione ha precisato conclusivamente che "Per quanto riguarda la concessione dell'immobile a titolo gratuito[...]allo stato attuale essa non è avvenuta e pertanto non è stata effettuata alcuna stima. La sede legale della UFC è, come da atto costitutivo presso la sede regionale di Via Mario Angeloni, 61 – Perugia. Nel momento in cui si provvederà alla concessione, saranno adottate le disposizioni di cui alla L.r. 10/2018 e , conseguentemente, rideterminata la quota regionale di partecipazione al Fondo di gestione. L'attuale stanziamento è il medesimo delle precedenti annualità". Si osserva conclusivamente che i chiarimenti forniti consentono di superare solo parzialmente quanto osservato con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025; in particolare per quanto concerne la quantificazione delle risorse, previste nella programmazione comunitaria FSE 2021-2027, dedicate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge. Come riferito dall'Amministrazione "è in corso di definizione la quantificazione delle risorse dedicate a tali interventi".

6.18 Legge Regionale 2 ottobre 2024, n. 19, *“Valorizzazione della dieta mediterranea”*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 1927), depositata alla Sezione Flussi Documentali e Archivi il 17 ottobre 2023 e trasmessa in data 18 ottobre 2023 alla II(redigente) e III(consultiva) Commissione Consiliare Permanente. Nella seduta tenutasi il 23 luglio 2024 la II Commissione Consiliare Permanente ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti (prot. n. 20240001540) ed il sub emendamento (prot. n. 20240005404), e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000. L'atto (n. 1927 *bis*) è stato approvato dalla II Commissione consiliare permanente l'11 settembre 2024 e trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 16 settembre 2024. Nella seduta del 10 settembre 2024 l'atto è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il testo normativo è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 409 del 24 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 9 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1927, l'Atto n. 1927 *bis*, la Relazione tecnica, l'emendamento del comitato per il controllo approvato in commissione, gli emendamenti e il sub-emendamento approvati in commissione e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo è strutturato in otto articoli, di seguito riportati. L'**articolo 1** descrive finalità ed obiettivi della proposta di legge che consistono nel promuovere gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della dieta mediterranea, quale modello e strumento di promozione della salute. L'**articolo 2** elenca i possibili interventi attuativi legati alla proposta di legge. Le menzionate

disposizioni sono di carattere generale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario. L'**articolo 3** descrive gli strumenti di programmazione della legge, specificando che i piani e i programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nell'ambito della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute, nonché i programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei attuano, per quanto di competenza, gli interventi previsti dalla legge. Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone invece che, ad integrazione, la Giunta regionale approvi annualmente un Programma attuativo in cui vengono individuati gli specifici obiettivi da raggiungere, nell'ambito delle finalità della legge, la ripartizione delle risorse finanziarie. Il programma attuativo individua, inoltre, gli interventi che devono essere realizzati direttamente dalla Regione e quelli da realizzare in collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, da finanziare nei limiti della spesa autorizzata. L'**articolo 4** istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea, che svolge funzioni propositive e di monitoraggio degli interventi previsti dalla legge. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. L'**articolo 5** prevede la costituzione di una rete regionale alla quale possono aderire soggetti pubblici e privati già attivi nella diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni operative fra i soggetti aderenti. La relazione tecnica prevede che l'implementazione della rete avvenga con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 6** contiene la clausola valutativa con la quale si dispone che la Giunta regionale, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4, trasmette all'Assemblea legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni di dettaglio in merito all'attuazione della legge. L'**articolo 7** è relativo alle disposizioni finanziarie ed autorizza al comma 1 la spesa di euro 30.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Missione 7 "Turismo", Programma 01

“Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il comma 2 prevede la copertura finanziaria mediante le risorse stanziare nel “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti”, alla Missione 20 “Fondi di accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. Il comma 3 dispone che al finanziamento delle finalità e degli interventi della proposta di legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili. Infine, il comma 4 dispone che per gli anni successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente in sede di bilancio di previsione. L’**articolo 8** è dedicato alle norme transitorie e fissa i termini concernenti le disposizioni attuative presenti nella legge.

OSSERVAZIONI

L’articolo 3 genera oneri che, come indicato nella relazione tecnica, per il primo triennio di applicazione della legge, possono essere quantificati in euro 30.000 annui. Tale spesa viene autorizzata dall’articolo 7, comma 1 della legge, alla Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2024-2026. La copertura viene individuata, dalla medesima norma finanziaria di cui all’articolo 7, comma 2, mediante le risorse stanziare nel “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti”, alla Missione 20 “Fondi di accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026⁵³. Il comma 3 del citato articolo

⁵³ Cfr. legge regionale 28 giugno 2024 n. 9 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).” Tabella A) Variazioni delle spese- che prevede per gli anni 2024-2025-2026 variazione delle spese della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 Spese correnti, pari a euro 190.000.000 e una variazione del fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - titolo 1 spese correnti, e D.G.R. n. 1165 del 24 ottobre 2024 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19, ai sensi dell’art. 41 della l.r. n.13/2000”.

7, dispone peraltro che al finanziamento delle finalità e degli interventi della legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili. Anche se la quantificazione della spesa operata con la tecnica del c.d. “tetto di spesa” è ammessa per gli oneri di natura non obbligatoria, come nel caso di specie, questa Sezione ritiene che debba essere, comunque, illustrato in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall’Amministrazione attraverso la valutazione dei criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma (Cfr. Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” – Par. 4.8). A tal riguardo, con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all’Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto di *“illustrare l’iter di formazione della stima che ha portato alla suddetta quantificazione [euro 30.000,00]” in quanto l’affermazione contenuta nella relazione tecnica «per il primo triennio di applicazione della legge, possono essere quantificati in euro 30.000 annui» non consente una ricostruzione degli oneri quantificati limitandosi a fornire elementi di sintesi o comunque che risultano insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli stessi*”. Il comma 3 del citato articolo 7, inoltre, dispone che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla legge in commento possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili. Sul punto, la Sezione con la medesima nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025 ha chiesto di *“fornire, per ciascun intervento, i relativi oneri finanziari, nonché di illustrare in maniera distinta la quantificazione degli oneri coperti mediante l'utilizzo del Fondo Speciale rispetto all'utilizzo di risorse eurounionali, della programmazione regionale e/o delle risorse di cui alla l.reg. 1/2018.”*⁵⁴ È stato infine osservato che la Relazione tecnica non contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l’Amministrazione, in merito all’iter di formazione della stima che ha portato alla quantificazione dell’onere in euro 30.000,00 ha chiarito che *“L’intervento normativo in esame incide trasversalmente sulla legislazione regionale e, in*

⁵⁴ Cfr. punto 6, terzo periodo, del Considerato in diritto della Sentenza della Corte costituzionale 82/2023 che così recita “[...] La necessaria relazione tecnica avrebbe dovuto specificare quanto di pertinenza della normale dotazione degli uffici e quanto, invece, avrebbe dovuto essere imputato ai fondi europei”.

particolare, sulle norme concernenti la produzione e distribuzione agroalimentare, la tutela ambientale, la cultura, la promozione turistica, l'istruzione, la ricerca scientifica e la tutela della salute. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, i piani e i programmi generali o settoriali concernenti le suddette materie sono tenuti ad attuare, per quanto di competenza, gli interventi previsti dalla proposta di legge in esame" precisando che "Più specificatamente l'intervento si deve coordinare con la programmazione in materia turismo nel cui ambito è prevista l'adozione del programma attuativo della legge. In tal senso, gli interventi da attuare possono essere di vario tipo a seconda delle indicazioni e delle proposte avanzate dal Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea di cui all'articolo 4. In tal senso il legislatore regionale ha inteso affermare che uno stanziamento di euro 30.000, inteso come tetto massimo di spesa, potesse essere compatibile con vari interventi possibili quali: la predisposizione di materiale informativo da rendere disponibile nel circuito enogastronomico regionale, l'acquisto di totem o altra cartellonistica per la creazione circuiti, come pure l'organizzazione di eventi promozionali". In ordine al secondo quesito, concernente l'illustrazione degli oneri distinti per rispettiva tipologia di copertura (utilizzo del Fondo Speciale, risorse eurounionali, della programmazione regionale e/o delle risorse di cui alla l.reg. 1/2018), la Regione ha rappresentato che "In merito a tale questione [...] il raggiungimento delle finalità della legge vanno di pari passo con la programmazione regionale in materia di prevenzione della salute e quindi anche in termini di attuazione del Piano nazionale di Prevenzione. In particolare all'attuazione del Piano di prevenzione si fa fronte con i trasferimenti statali appositamente destinati. Pertanto, le risorse accantonate nel Fondo speciale per le iniziative in corso di approvazione sono interamente destinate agli interventi individuati nell'ambito del Piano attuativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3". È stato infine allegato il seguente prospetto

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Articolo, comma	Descrizione della disposizione	Anno di esercizio	Effetto finanziario	Natura economica	Classificazione nel bilancio
Art. 3, commi 2 e 3	Piano attuativo degli interventi	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	+30.000,00	Spesa non obbligatoria	Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti"

Art.7, c.1	Copertura finanziaria della spesa derivante dall'art.4,c.1 tramite l'accantonamento specifico nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	-30.000,00	Riduzione dell'accantonamento	Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"
Totale effetto sul bilancio		Per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026	0,00		

Fonte Regione Umbria

Si osserva che i chiarimenti forniti non consentono di superare completamente quanto segnalato dalla Sezione, in merito all'illustrazione, in sede di relazione tecnica, del progetto elaborato dall'Amministrazione, attraverso la valutazione dei criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, nonché in merito alle risorse utilizzabili (statali ed eurounionali).

6.19 Legge Regionale 2 ottobre 2024, n. 20 *“Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea - Disciplina dell’attività internazionale della Regione).”*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa consiliare (Atto n. 2007), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 23 gennaio 2024 e trasmessa in data 24 gennaio 2024 alla I Commissione Consiliare Permanente. Nella seduta tenutasi l’8 luglio 2024 la I Commissione Consiliare Permanente ha esaminato in sede redigente l’atto 2007, ha deliberato all’unanimità i 10 articoli di cui consta la proposta di legge ed ha chiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000. L’atto emendato (n. 2007 *bis*) è stato approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 16 settembre 2024 e trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 17 settembre 2024. Il testo normativo è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 410 del 24 settembre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 9 ottobre 2024.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo è strutturato in dieci articoli, di seguito riportati. L’**articolo 1** modifica l’art. 3 della l.r. 11/2014, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e tecnica *“per esigenze di coordinamento interno”*. L’**articolo 2** contiene una integrazione alla l.r. 11/2014 ed inserisce, dentro il Capo II – Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea l’ art. 4-*bis*(Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea ed indirizzi in materia europea) con lo scopo di *“anticipare l’esame del [programma di lavoro della Commissione europea per l’anno in corso] all’inizio dell’anno di riferimento, svincolandolo dall’esame degli altri atti indicati nella Sessione europea”*. L’**articolo 3** contiene modificazioni all’articolo 5 della l.r. 11/2014. L’**articolo 4** modifica l’art. 6 della l.r. 11/2014 rubricato *“Verifica del rispetto del principio di*

sussidiarietà” e, come riferito nella relazione illustrativa e tecnica “è volto ad estendere il procedimento, sopra descritto, di esame e discussione delle osservazioni, da parte della Commissione consiliare competente per gli affari europei, su progetti di atti europei, anche all’esame dei progetti legislativi di atti dell’Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. L’**articolo 5** contiene una modificazione dell’articolo 7 della l.r. 11/2014. L’**articolo 6** modifica l’art. 8 della l.r. 11/2014 con cui viene disciplinata la c.d. Sessione regionale europea. **Con l’articolo 7** vengono apportate talune modifiche alla disciplina che regola la presentazione del Rapporto sugli affari europei di cui all’art. 9 della l.r. 11/2014 e che definisce i suoi contenuti. L’**articolo 8** della legge apporta modifiche all’art. 10 della l.r. 11/2014 volto a disciplinare la “Legge regionale europea”. Con l’**articolo 9**, viene modificato l’art. 11 della l.r. 11/2014 nell’ottica – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e tecnica – “di una semplificazione ed alleggerimento delle procedure”. L’**articolo 10**, introdotto con emendamento all’atto n. 2007 prot. 20240004523 del 19 giugno 2024, contiene la clausola di invarianza finanziaria, che attesta che dall’attuazione della legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Come indicato nella relazione all’emendamento “l’invarianza finanziaria della proposta di legge deriva dal carattere ordinamentale e procedurale di tutte le disposizioni”.

OSSERVAZIONI

Dal punto di vista finanziario, la legge in esame, presenta un carattere prettamente ordinamentale e procedimentale, nell’articolato normativo è presente la clausola di invarianza finanziaria e la relazione tecnica allegata al testo normativo al riguardo specifica che “Le modifiche proposte alla l.r. 11/2014 sono di natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

6.20 Legge Regionale 15 ottobre 2024, n. 21, “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta (Atto n. 2212), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 6 settembre 2024 e trasmessa alla I (redigente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente in data 10 settembre 2024. Nella seduta tenutasi il 30 settembre 2024 la I Commissione Consiliare Permanente ha concluso l'esame, in sede referente, dell'atto n. 2212 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”); ha esaminato ed approvato a maggioranza gli articoli e gli emendamenti; ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di aggiornare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000. La I Commissione Consiliare permanente ha altresì preso atto di quanto rappresentato dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com in merito alla relazione tecnica che “*si intende aggiornata con le relazioni tecnico/illustrative a corredo degli emendamenti approvati dalla Commissione, senza necessità di ulteriori integrazioni*”. L'atto emendato (n. 2212 *bis*) è stato approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 30 settembre 2024 e trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 ottobre 2024. Il testo normativo è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 413 del 8 ottobre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 53, S.O. 1, del 16 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 2212, l'Atto n. 2212 *bis*, la Relazione tecnica e il relativo aggiornamento, una tabella concernente Presidi ospedalieri e Ospedali, gli emendamenti approvati in commissione, l'emendamento approvato in aula e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo si compone di 57 articoli, suddivisi in dodici Capi, e di un Allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportati. Il Capo I contiene modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) e, come attestato nella relazione tecnica *“essendo di carattere ordinamentale/procedurale non configura impatti dal punto di vista del bilancio regionale”*. Il Capo II contiene modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), in particolare l'**articolo 2** stabilisce una modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4. Il Capo III contiene integrazioni e modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Il Capo IV contiene modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), in particolare l'**articolo 5** modifica l'articolo 4 della predetta legge. Il Capo V reca modificazioni alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) introducendo aggiornamenti, al quadro normativo nazionale, della legge di organizzazione dell'Assemblea legislativa (legge regionale n.21/2007), prevedendo l'adozione del PIAO da parte dell'Ufficio di presidenza ed eliminando l'approvazione dei documenti/piani che vengono assorbiti nel medesimo PIAO (articolo 6) e integrando il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa con il controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 7). Le relazioni agli emendamenti che introducono dette disposizioni attestano il loro carattere ordinamentale e il fatto che gli stessi non producano nuovi o maggiori oneri. Il Capo VI reca modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15⁵⁵. I due articoli interessati, 8 e 9, come rappresentato nella relazione tecnica, *“essendo di carattere ordinamentale non configurano impatti dal punto di vista del bilancio regionale”*. Il Capo

⁵⁵ Cfr. Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

VII, introdotto con l'emendamento n. 235440 del 30 settembre 2024, contiene la norma che prevede l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento. La relazione tecnica all'emendamento ne attesta il carattere di modifica ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. Il Capo VIII contiene modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25⁵⁶. Gli articoli, da 11 a 17, contengono disposizioni riferite alle modalità e contenuti dei dati oggetto di pubblicazione, nonché al regime sanzionatorio previsto nel decreto legislativo 33/2023 ed hanno natura ordinamentale. Il Capo IX (articoli da 18 a 20) contiene modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11⁵⁷. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale. Il Capo X contiene modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11⁵⁸ (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) (articoli da 21 a 27). La relazione tecnica attesta il carattere ordinamentale delle norme. Il Capo XI contiene modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12⁵⁹. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale. Il Capo XII (Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) contiene l'articolo 29 introdotto con emendamento, predisposto, secondo quanto indicato nella relazione tecnica al medesimo, *“in attuazione dell'impegno assunto dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0207756/2024) in seguito alle osservazioni pervenute dal Dipartimento Affari Europei, con riferimento all'articolo 13 della Legge Regionale 12/2024 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche d'leggi regionali). Il dipartimento*

⁵⁶ Cfr. Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)).

⁵⁷ Cfr. legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati).

⁵⁸ Cfr. legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

⁵⁹ Cfr. legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

ha formulato osservazioni circa la sospensione dell'intero articolo 8 del regolamento proponendo di limitare la sospensione al solo comma 5 del medesimo"⁶⁰. Il Capo XIII Ulteriore modificazione alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria)⁶¹ contiene l'articolo 30 che dispone, in modo espresso, che per l'Assemblea legislativa cessano di applicarsi gli specifici limiti previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dall'art. 5 del D.L. 95/2012 in relazione alle diverse tipologie di spesa, fermo restando il rispetto della normativa statale ed in particolare del D.Lgs. 118/2011. La relazione tecnica a corredo dell'emendamento che introduce tale disposizione, attesta che *"La spesa pubblica di cui al presente emendamento trova copertura nel Bilancio dell'Assemblea legislativa, e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale"*. Il Capo XIV contiene integrazione alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi). La modifica, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, *"ha la finalità di porsi ad integrazione del sistema di Amministrazione condivisa posta in essere dagli enti del Terzo settore, dalla Regione e dagli Enti locali, che ai sensi della L.R. 6 marzo 2023, n. 2 [...] ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio"*

⁶⁰ L' Art. 13 (Integrazione all' articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10) della l.r. 12/2024 prevede:

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è aggiunto il seguente:

" 3-bis. Stante la annosa crisi idrica e al fine di consentire una maggiore uniformità e parità di condizioni per l'utilizzo di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all' articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è sospesa fino al 31 dicembre 2024, quale misura anticrisi, l'applicazione dell' articolo 8 del regolamento regionale 24 gennaio 2024, n. 2 (Regolamento regionale per l'attuazione della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)) ai contratti di concessione a qualunque titolo stipulati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno. Fino al predetto termine si applicano le linee di indirizzo previgenti in materia di cui alla deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 661 (R.D. 726/1885 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori). ". L'articolo 8, comma 5 del Regolamento regionale per l'attuazione della l.r. 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) prevede: *"Il canone di concessione è determinato attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto"*.

⁶¹ Cfr. legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria).

regionale". Il Capo XV che dispone Modificazione alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e il Capo XVI che contiene Modificazione alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1⁶² hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale come attesta la relazione tecnica e la relazione ai singoli emendamenti. Il Capo XVII introduce modificazione alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) mentre il Capo XVIII (articoli da 37 a 49) Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età). Le disposizioni in parola, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri a carico del bilancio regionale. Il Capo XIX introduce modificazioni alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona), il Capo XX modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)), il Capo XXI Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 2024, n. 7 (Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro), il Capo XXII Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica), il Capo XXIII introduce all'articolo 55 modificazione alla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali). L'articolo è stato introdotto con emendamento n. 5 del 7 ottobre 2024. A tal riguardo la relazione all'emendamento specifica che *"Sempre con riferimento alla Legge Regionale 12/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativamente all'articolo 17, in via del tutto collaborativa, ha ritenuto di richiedere che sarebbe opportuno l'esplicitazione di una previsione dell'agevolazione nei limiti delle*

⁶² Cfr. legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

disposizioni “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023”. Trattasi, come specificato dalla Relazione tecnica all’emendamento, di norme ordinamentali che non producono oneri a carico del Bilancio regionale. Infine, il Capo XXIV contiene le norme finali ed in particolare l’**articolo 56** (Clausola di invarianza finanziaria) che attesta che dall’attuazione della legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OSSERVAZIONI

Dal punto di vista finanziario, la legge in esame, presenta un carattere prettamente ordinamentale e procedimentale, come attestato nella relazione tecnica secondo la quale *“Tutti gli articoli del presente DDL rappresentano disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale, pertanto, dalle modifiche e integrazioni apportate non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale”*. Nell’articolato normativo è presente la clausola di invarianza finanziaria che attesta che *“dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*. Sebbene la legge preveda una clausola di invarianza finanziaria, per la complessità delle modifiche apportate e delle nuove responsabilità introdotte, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta Regionale e all’Assemblea legislativa, è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai dati e agli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza con riferimento, in particolare, all’ articolo 4 (Aree di Rispetto Temporaneo). L’Amministrazione, con nota prot. n. 871 del 26 marzo 2025, ha ribadito *“che le disposizioni introdotte hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”*. Con specifico riferimento all’articolo 4, la Regione ha chiarito, inoltre, che *“La gestione delle Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.) da parte degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC), di cui all’art. 11 della L.R. 14/1994, rientra tra le attività attuate con le risorse stanziare ai sensi dell’art. 40 della L.R. 14/1994, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica. Tali risorse, allocate nel capitolo di spesa 04202_S, ammontano complessivamente a 1.319.000 € annui e vengono trasferite agli ATC per la gestione degli interventi di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e per l’attuazione di progetti di gestione faunistica e ambientale come, ad esempio, le immissioni di*

selvaggina. A supporto di quanto sopra enunciato, si rappresenta che le A.R.T. sono state previste e disciplinate dal Piano Faunistico venatorio regionale proprio al fine di favorire l'insediamento e la riproduzione della selvaggina. A partire dal 2017, nel territorio regionale, sono state autorizzate 40 A.R.T. la cui istituzione e gestione non ha determinato alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale".

6.21 Legge Regionale 28 ottobre 2024, n. 22, *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie”*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta (Atto n. 1596), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 27 dicembre 2022 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente in pari data. La III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 3 ottobre 2024 ha esaminato in sede referente gli atti n. 1596, n. 866 e n. 481 abbinati ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento interno, sui quali ha espresso parere favorevole; la Commissione, sugli atti n. 1596, n. 866 e n. 481 abbinati ha formulato un testo unificato (Atto n. 1596-866-481 *bis*) che è stato approvato il 26 settembre 2024 e, contestualmente, ha votato all'unanimità la richiesta al Servizio competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000. La III Commissione nella seduta del 3 ottobre 2024 ha preso atto della nota prot. 20240006997 del 3 ottobre 2024, a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. dell'Assemblea legislativa, con la quale si rappresentava che la verifica positiva della relazione tecnica, coerente con il testo dell'articolato approvato nella seduta del 26 settembre 2024, ed il relativo visto ai sensi e per gli effetti del comma 6, dell'articolo 49, della l.r. 13/2000 era condizionata alla riformulazione da parte della Commissione dell'articolo 3 (Norma finanziaria); ha approvato all'unanimità gli emendamenti all'atto n. 1596-866-481, presentati con prot. 20240006998 del 3 ottobre 2024; ha deliberato l'atto n. 1596-866-481/*bis*, composto da 4 articoli, comprensivi degli emendamenti approvati e della Relazione tecnica allegata. L'atto è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 4 ottobre 2024 e da quest'ultima è stato approvato con Deliberazione n. 416 del 22 ottobre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 56, S.O. n.1, del 30 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi

regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 1596, l'Atto n. 1596-866-481 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo si compone di 4 articoli, di seguito illustrati. L'**articolo 1** inserisce nella Parte I Sanità della legge regionale 11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali", nell'ambito del Titolo XV, Promozione e tutela della salute, un ulteriore e ultimo Capo VI *bis* "Norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie" composto da sette articoli. In particolare, l'articolo 176 *bis* istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b *quinquies*), del d.lgs. 502/1992⁶³. L'articolo 176 *ter* descrive le finalità del servizio di psicologia di cure primarie a sostegno ed integrazione dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nell'ambito del primo livello di assistenza⁶⁴. L'articolo 176 *quater* definisce i compiti dello psicologo di cure primarie, il cui servizio può essere attivato mediante due percorsi operativi: a) accesso diretto; b) invio da parte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro

⁶³ L'art. 8, primo comma, lett. b-*quinquies*) stabilisce che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale che devono tenere conto, di diversi principi e in particolare "disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

⁶⁴ In particolare il servizio è finalizzato a: a) erogare il primo livello di prevenzione e cure psicologiche di prossimità in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e socio-sanitari presenti in ambito distrettuale, nell'ottica di un'organizzazione della prevenzione e assistenza psicologica a livelli crescenti di intervento, per rispondere alla domanda di cura delle forme di disagi psicologici e dei disturbi psichici e mentali a uno stadio iniziale, al fine di intervenire precocemente per limitare o eliminare il disagio psichico dell'individuo e i conseguenti costi sociali ed economici in caso di assenza di un intervento primario; b) intervenire per prevenire e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per l'accesso ai livelli secondari di cure che per il pronto soccorso; c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica di cure primarie, promuovendo e realizzando l'integrazione funzionale con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e socio-sanitari; d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19; e) organizzare e gestire l'assistenza psicologica domiciliare.

specialista direttamente allo psicologo, cui segue la presa in carico. Con riferimento ai primi tre articoli sopra riportati, la relazione tecnica specifica che *“configurano un servizio che ottimizza e supporta l'organizzazione dei servizi distrettuali, risultando dunque contenere disposizioni di carattere organizzativo che intendono ottimizzare l'uso delle risorse disponibile a garanzia dell'assistenza di base dei cittadini umbri”* e che *“Non derivano dunque da tali disposizioni oneri aggiuntivi rispetto al complesso delle risorse destinate al finanziamento ordinario corrente a garanzia dei LEA”*. L'articolo 176 *quinquies* istituisce l'elenco regionale degli psicologi di cure primarie, la cui formazione e aggiornamento saranno disciplinate con deliberazione della Giunta regionale. La disposizione prevede inoltre un corso di abilitazione regolamentato dalla Giunta regionale. Sia per la formazione che per l'aggiornamento e il corso abilitante non vengono destinate risorse specifiche in quanto la Relazione tecnica chiarisce che le suddette attività verranno espletate con le risorse regionali disponibili a normativa vigente per l'organizzazione sanitaria e per la formazione. L'articolo 176 *sexies* definisce l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia delle cure primarie:

- al comma 1 come realizzata da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di distretto sanitario o sue articolazioni;
- al comma 2 con un responsabile della funzione aziendale di psicologia in ciascuna AUSL che funga da referente clinico, di coordinamento e programmazione del servizio, in interfaccia con la Regione per la valutazione e programmazione inerente la psicologia delle cure primarie.

Ai commi 3 e 4 la norma dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa, vengano definite le eventuali modalità di compartecipazione da parte dei pazienti ai costi dell'assistenza psicologica che viene comunque disposta a carico del servizio sanitario regionale e le modalità di gestione degli incarichi convenzionali. La Relazione tecnica specifica che la disposizione del comma 1 è da considerare senza oneri aggiuntivi ma nell'ambito del finanziamento a garanzia dei LEA, mentre per quanto concerne le disposizioni dei commi 3 e 4 per le prestazioni di assistenza psicologica, la stessa relazione indica che *“configurano nuovi oneri a carico del finanziamento a garanzia dei LEA, tali oneri dovrebbero prevenire e compensare altri oneri a carico del sistema sanitario per la medicina generale del primo livello di assistenza ma anche del secondo livello di*

assistenza specialistica o di pronto soccorso. La compensazione dei costi sarà valutata con l'atto di Giunta che definirà anche le eventuali modalità di compartecipazione". Gli articoli 176 septies e octies prevedono l'istituzione di un Osservatorio tecnico regionale, alla cui partecipazione non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese, con funzioni di segreteria svolte dal personale della Giunta regionale, e che svolga l'azione di controllo, programmazione e indirizzo, attraverso la verifica, monitoraggio e controllo dell'attività di assistenza psicologica prestata dagli psicologi di cure primarie sulla base delle loro relazioni annuali trasmesse al referente aziendale. La Relazione tecnica specifica che sia l'attività dell'Osservatorio che quella della relativa segreteria non comportano oneri in quanto l'attività della segreteria *"si considera a carico delle strutture della Giunta regionale da affidare con atto di organizzazione delle competenze del personale"*, mentre la partecipazione all'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni o rimborsi spese. L'**articolo 2** (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) con i commi da 1 a 7 inserisce nel TU sanità la presenza degli psicologi di cure primarie tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in diversi atti dell'organizzazione delle aziende sanitarie. La Relazione tecnica attesta che le *"disposizioni risultano di carattere ordinamentale e programmatico, senza oneri aggiuntivi a sé stanti, rispetto all'istituzione del servizio di psicologia di cure primarie stesso"*. Il comma 8 dell'articolo 2 contiene una modifica dell'art. 406 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 contenente la clausola valutativa ed è senza oneri aggiuntivi, come attestato dalla Relazione tecnica. L'**articolo 3** contiene la norma finanziaria; la stessa dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge viene fatto fronte con le risorse già attribuite alle aziende sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale con le risorse iscritte nella Missione 13 Tutela della Salute, Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026. Il comma 2 quantifica l'onere annuo nella fase sperimentale pari a 103.349 euro per gli anni 2025 e 2026 del bilancio di previsione della Regione Umbria. In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme stabiliscono un limite di spesa in una materia che, afferendo a diritti soggettivi, non appare suscettibile, in linea generale,

di essere delimitata nell'ambito di un tetto di spesa. Nello specifico, tuttavia, trattandosi di un programma sperimentale, che per sua natura dovrebbe riguardare un periodo di tempo limitato ed essere soggetto a specifiche condizioni, il rispetto del limite di spesa potrebbe essere assicurato attraverso la definizione *ex ante* di una procedura, che disciplini, eventualmente anche in via amministrativa, l'accesso alla sperimentazione dei soggetti potenzialmente coinvolti in coerenza con la spesa autorizzata, nonché le procedure di monitoraggio della spesa. La Relazione tecnica ipotizza che *“Per la sperimentazione in via cautelativa si considera la messa a disposizione per l'attività di assistenza psicologica di cure primarie da svolgere da parte delle AUSL della Regione un monte orario totale pari a quello di 1 psicologo a 38 ore settimanali per 52 settimane annue”*. La quantificazione dell'onere è stata stimata, come indicato nella Relazione tecnica, supponendo di integrare le risorse umane e strumentali sul territorio in capo alle due AUSL della Regione. Come fonte dei dati sulla retribuzione oraria degli psicologi di cure primari ad incarico convenzionale è stata presa come riferimento l'*“Intesa, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'“Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2019- 2021.” siglata come Rep. atti n. 52/CSR del 4 aprile 2024. All'art.49 (Compensi per incarichi a tempo determinato ed incarichi provvisori)”* prendendo a riferimento il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti - nella cui categoria si pongono gli psicologi - incaricati a tempo determinato, pari ad euro 42,03 (quarantadue/03) per ogni ora di attività effettivamente espletata da considerare al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. La Relazione tecnica specifica che al compenso orario va aggiunto il contributo ENPAP e una quota pari al 22% sul totale imponibile comprensivo del contributo citato, portando il costo totale per le aziende a 52,30 euro/ora. La relazione tecnica considera 38 ore settimanali per 52 settimane annue, per un totale di 1.976 ore come prestazione annua di uno psicologo ad incarico convenzionale per le cure primarie. Prevedendo un costo orario lordo per l'Azienda di 52,30 euro/ora applicato al monte orario totale annuo massimale di

1.976 ore totali, viene stimato il menzionato costo complessivo annuo lordo per la retribuzione di uno psicologo di cure primarie pari a 103.349 euro annui. L'**articolo 4** dispone l'applicazione in via sperimentale delle norme per l'istituzione dello psicologo delle cure primarie, in attesa dell'evoluzione della normativa nazionale di riferimento. La Relazione tecnica specifica che l'applicazione in via sperimentale consente di quantificare l'onere annuo, come previsto dalla norma finanziaria, prevedendo un intervento iniziale sperimentale. La stessa relazione chiarisce che, in base alla verifica, controllo e monitoraggio dell'intervento sperimentale ed in attesa dell'evoluzione normativa nazionale sarà possibile applicare le norme in modo definitivo e quantificarne l'onere in base ai dati epidemiologici emersi dalla fase sperimentale.

OSSERVAZIONI

Dal punto di vista finanziario, l'onere è limitato allo stanziamento; agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale e si provvede con le risorse iscritte nella Missione 13 Tutela della Salute, Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026. Con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto all'Amministrazione di fornire informazioni sulle stime sulla cui base è stato dimensionato lo stanziamento, che consentano di valutare la congruità dello stesso rispetto alle finalità, con riferimento anche alla platea dei potenziali beneficiari. Si è altresì osservato, che la Relazione tecnica di accompagnamento non contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025, l'Ente ha riferito che *"Secondo l'articolo 4 della LR 22/2024 l'istituzione dello psicologo di cure primarie si applica in via sperimentale, con una quantificazione dell'onere annuo prevista dalla norma finanziaria art. 3, comma 2 della stessa legge pari a 103.349,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'intervento per volontà del legislatore è stato pensato come un intervento iniziale sperimentale, in attesa*

dell'evoluzione della normativa nazionale di riferimento. I dati epidemiologici per una stima realistica della platea dei beneficiari saranno frutto dell'attività dell'Osservatorio tecnico regionale che la Regione deve istituire per svolgere l'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo delle cure primarie, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione (comma 3, dell'Art. 176 octies (Istituzione dell'Osservatorio tecnico regionale). L'organizzazione del servizio di psicologia di cure primarie è realizzata dalle due aziende sanitarie locali regionali che individueranno il proprio referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia delle cure primarie, tra i propri dirigenti psicologi. Le attività di psicologia delle cure primarie nella fase di sperimentazioni dovranno rientrare tra quelle già previste dai LEA in quanto finanziate dalle risorse a garanzia dei LEA come disposto dall'art.3, comma 1" ribadendo l'iter che ha portato alla stima dell'onere in complessivi euro 103.349 euro annui, come contenuto nella Relazione tecnica. In allegato al riscontro, la Regione ha allegato il seguente prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della disposizione

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Articolo, comma	Descrizione della disposizione	Anno di esercizio	Effetto finanziario	Natura economica	Classificazione nel bilancio
Art. 1, comma 1, in combinato disposto con art.3, commi 1 e 2 e art.4	Istituzione in via sperimentale del Servizio di psicologia di cure primarie per gli anni 2025 e 2026	Per ognuno degli anni 2025 e 2026	+103.349,00 euro	Spesa stimata	Missione 13 " Tutela della salute Programma 01 " Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ", Titolo 1 " Spese correnti"

Art.3, c.1	Copertura finanziaria della spesa derivante dall'art.1, c.1 nell'ambito delle risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale	Per ognuno degli anni 2025 e 2026	+103.349,00 euro	Riorganizzazione delle risorse già a disposizione per le attività a garanzia dei LEA	Missione 13 " Tutela della salute "Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ", Titolo 1 " Spese correnti"
Totale effetto sul bilancio		Per ognuno degli anni 2025 e 2026	0,00		

Fonte Regione Umbria

I chiarimenti forniti non consentono di superare pienamente quanto rilevato, in particolare in ordine al progetto complessivo elaborato dall'Amministrazione attraverso la valutazione dei criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma (Cfr. Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" - Par. 4.8). Come riferito infatti, i dati epidemiologici per una stima della platea dei beneficiari saranno frutto dell'attività dell'Osservatorio tecnico regionale che la Regione *"deve istituire per svolgere l'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo delle cure primarie, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione"*.

6.22 Legge Regionale 28 ottobre 2024, n. 23, “Legge regionale in materia di turismo”

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 2141), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 13 giugno 2024 e trasmessa alla II Commissione Consiliare Permanente in data 14 giugno 2024. La II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 25 settembre 2024 ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti, e ha chiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000. La II Commissione nella seduta del 2 ottobre 2024 ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240006964 del 2 ottobre 2024), in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 23 settembre 2024, nella quale “*si rappresenta che, ai sensi dell’art. 49, comma 6 della l.r. 13/2000, la relazione tecnica a corredo del provvedimento in oggetto intende aggiornata con le relazioni tecniche a corredo degli emendamenti approvati dalla Commissione*”. L’atto n. 2141/*bis*, composto da 83 articoli, comprensivo degli emendamenti approvati e della Relazione tecnica è stato trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa l’ 8 ottobre 2024 e da quest’ultima è stato approvato con Deliberazione n. 417 del 22 ottobre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 56, S.O. 2, del 30 ottobre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l’Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l’Atto base n. 2141, tabelle dalla A alla Q, l’Atto n. 2141 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione e quello approvato in aula, il testo della Deliberazione dell’Assemblea legislativa e le allegate tabelle.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo si compone di 84 articoli. La relazione tecnico-finanziaria riferisce che il “*disegno di legge nasce dall’esigenza di adeguare le disposizioni normative regionali*

vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, anche di concerto con gli operatori del settore, disponendo l'abrogazione della vigente legge regionale in materia, l.r. 10/07/2017, n. 8 "Legislazione turistica regionale". In via generale, gli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni restano invariati rispetto a quelli previsti dall'abroganda legge n. 8/2017 in quanto il presente DDL non introduce nuovi interventi a carico della Regione. I relativi oneri finanziari trovano pertanto copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026, già autorizzati e previsti, ai sensi della normativa regionale vigente". Il primo titolo contiene le "Disposizioni generali" (**artt. 1-13**); il secondo attiene al "Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile" (**artt. 14-19**), il terzo titolo riguarda le "Strutture ricettive turistiche" (**artt. 20-46**), il quarto l' "Ospitalità non convenzionale" (**artt. 47-52**) il quinto "Requisiti igienico sanitari preparazione/somministrazione alimenti nelle strutture ricettive" (**artt. 53-62**), il sesto "L'organizzazione e intermediazione di viaggi" (**artt. 63-71**); il settimo concerne le "Professioni turistiche" (**artt. 72-76**) e l'ottavo individua le "Disposizioni finanziarie, finali e transitorie" (**artt. 77-84**). Si illustrano di seguito le disposizioni che hanno un impatto finanziario, come indicato nella Relazione tecnica, mentre le altre norme sono di natura programmatica, ordinamentale o procedurale. **L'Articolo 3** (funzioni della regione) individua, come nella legge regionale vigente (l.r. n. 8/2017), le funzioni della Regione, rafforzando al comma 1) il suo ruolo centrale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e dell'intero sistema turistico regionale. La relazione attesta che *"Le funzioni e gli interventi svolti direttamente dalla Regione elencati nell'articolo in oggetto sono tutti riconducibili a quelli già previsti dalla abroganda l.r. n. 8/2017. La disposizione non introduce, pertanto, nuovi interventi o attività in capo alla Regione rispetto alla normativa vigente"*. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, la Relazione tecnica attesta che sono rimaste invariate le funzioni in capo alla Regione rispetto a quelle attribuite dalla vigente legge regionale n. 8/2017, dando atto che non si rilevano oneri diversi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Le funzioni rilevanti da un punto di vista finanziario di cui all'articolo 3, come individuate nella relazione tecnica sono le seguenti: **art.3, comma 1 lettera f)**: La Regione promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora ad iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria; la

relazione tecnica, al riguardo, dà atto che tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 1 lett. f) della vigente l.r. n. 8/2017⁶⁵; **art.3, comma 2, lettera a)**: Alla Regione compete la funzione di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica; la relazione tecnica, al riguardo, dà atto che tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 1 lett. p) della vigente l.r. n. 8/2017⁶⁶; **art.3, comma 4**, la Regione promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri. La relazione tecnica, al riguardo, dà atto che tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 5 della vigente l.r. n. 8/2017 e che gli oneri finanziari connessi all'esercizio delle suddette funzioni sono riconducibili alle spese già autorizzate per le medesime finalità all'articolo 54, comma 1, lettera a), dell'abrogata l.r. n. 8/2017 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026 (di cui ai capitoli di spesa D5350_S, H5350_S, I5350_S, N5350_S, R5350_S, S5350_S) complessivamente pari ad euro 905.904,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 605.904,00 in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 e che i menzionati oneri finanziari continueranno ad essere imputati nei medesimi capitoli di spesa, integrando nella loro denominazione il riferimento all'articolo in oggetto della legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 3, comma 2, lett. c e d), prevede che la Regione eserciti altresì funzioni di *sostegno alle imprese turistiche* anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali ed europei secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto e di *comunicazione turistica* anche mediante l'istituzione e la gestione dell'Ecosistema digitale del turismo di cui all'articolo 7. La relazione tecnica chiarisce che le spese connesse ai menzionati interventi per il "*sostegno alle imprese turistiche*" vengono finanziati nell'ambito della programmazione comunitaria regionale a carico del FES e che, anche nell'attuale ciclo di programmazione del PR – FESR 2021-2027 tali interventi sono programmati

⁶⁵ L'articolo 3, comma 1, lett.f) della legge regionale n. 8/2017 prevede che la Regione "f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno".

⁶⁶ L'articolo 3, comma 1, lett. p) della legge regionale n. 8/2017 prevede che la Regione "p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo".

nell'ambito delle Azioni 1.2.4 "Digitalizzazione PA - Turismo" e 1.3.4 "Imprese turistiche". Le diverse Azioni sono avviate sulla base dei piani finanziari previsti dal Programma 2021-2027. La relazione tecnica dà conto del fatto che, anche gli interventi connessi alla "*comunicazione turistica*", vengono finanziati nell'ambito di Azioni della programmazione nazionale ed europea e attraverso gli strumenti dell'ecosistema digitale del turismo di cui al successivo articolo 7 e che gli stessi "*ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali europei, vengono finanziati in particolare con le specifiche misure prevista dal Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013 e dal FSC 2021-2027*". L'**articolo 5** (marca regionale - *Brand system*) prevede che la Regione adotti una politica unitaria di promozione e comunicazione, quale Marca regionale - *Brand system*, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori. La relazione tecnica chiarisce che gli oneri finanziari connessi alla ideazione e realizzazione del "*brand*" sono stati sostenuti nell'esercizio 2023 e finanziati con risorse comunitarie del POR FERS 2014-2020 Azione 5.3.1 (capitoli di spesa 05309/8020_S, 05309/8025_S, 05309/8038_S), non generando, quindi, la disposizione nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 7** disciplina l'*ecosistema digitale del turismo* costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell'Umbria, nonché allo sviluppo dell'industria del turismo. I principali strumenti sono il portale turistico regionale, denominato *Umbriatourism*, che svolge funzioni di informazione, comunicazione e promo - commercializzazione e la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche di cui all'articolo 36, denominata *Turismatica*. L'articolo 7, comma 3, prevede che sia la Giunta, con proprio atto, a disciplinare il funzionamento e le modalità di gestione. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che la Regione, per la gestione dell'ecosistema digitale può avvalersi di società a partecipazione pubblica. Al riguardo la Relazione tecnica chiarisce che tale gestione è svolta dalla società SviluppoUmbria, in quanto attività rientrante nelle finalità istituzionali ad essa

attribuite all'articolo 2⁶⁷, della l.r. 27/01/2009, n. 1 e nel Piano di attività di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale. Le spese connesse alla gestione del Portale turistico, vengono quantificate dalla Relazione tecnica, sulla base del suddetto Piano, in euro 300.000,00 e trovano copertura finanziaria nello stanziamento annuale relativo al Fondo Programma di cui all'articolo 11 della citata l.r. n. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, (capitolo di spesa A3001_S "Spese per il finanziamento del piano di attività della società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria s.p.a. art. 4, l.r. n. 1 del 27/01/2009. Spese correnti). La Relazione tecnica attesta che, pertanto, da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e che gli eventuali interventi evolutivi del portale turistico regionale, affidati alla società regionale Puntozero S.CA.R.L., "possono" essere finanziati anche nell'ambito del POR - FESR 2021-2027 (Azione 1.2.4 "Sostegno alla digitalizzazione del sistema turistico e culturale regionale"), sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione del suddetto Programma.

⁶⁷ Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. L'articolo 2 della predetta legge prevede che "Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione. 2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante: a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale; b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione); c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione; d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione; e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali; 3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse. 4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso: a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale; b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci; c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria; d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione; d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata; e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore; f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale; l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa; h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale; i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci".

Anche con riferimento alla Banca dati ricognitiva, denominata Turismatica, già realizzata su piattaforma informatica e gestita direttamente dalle strutture regionali competenti in materia di turismo, la relazione tecnica attesta che la stessa non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Gli oneri finanziari connessi agli interventi di manutenzione ordinaria della Banca dati Turismatica sono quantificati nell'ambito del Piano di attività del contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l., approvato con DGR n. 1412/2023 e le relative spese imputate quali spese di funzionamento negli stanziamenti già previsti annualmente nel Bilancio regionale 2024-2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui al capitolo di spesa E0577_S "Spese per il contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l. - Servizi informatici e di telecomunicazioni". Lo stanziamento previsto annualmente è pari ad euro 169.661,42 (di cui euro 15.814,07 per interventi di manutenzione del portale turistico regionale) ed a euro 153.847,35 (manutenzione ordinaria della banca dati Turismatica). L'**articolo 11** disciplina gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, che costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale. La Relazione tecnica chiarisce che, al di fuori delle funzioni connesse con i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui al comma 4, lett.a) dell'articolo 11 e al successivo articolo 12, con particolare attenzione all'accessibilità e fruibilità di itinerari e servizi, tutte le altre funzioni sono di natura amministrativa e dalle stesse non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Viceversa, i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 11 e all'articolo 12 corrispondono a quelle già attribuite alle Unioni speciali dei Comuni e finanziate con le spese già autorizzate all'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015⁶⁸. Tali spese trovano copertura finanziaria nello stanziamento di euro 1.120.000,00 previsto annualmente alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con

⁶⁸ Articolo 15, comma 1, lettera d), l.r. 10/2015 "d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all' articolo 3, comma 1 in materia di turismo: 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23.07.2007, n. 24)".

le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2024-2026, (capitolo di spesa 00716/1022_S “Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti ai Comuni”). Da tale disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. L’**articolo 13** ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall’articolo 14 della l.r. n. 8/2017 abrogata dalla presente legge, con riferimento alle associazioni *pro loco*. La Relazione tecnica da conto che anche gli interventi finanziari sono riconducibili a quanto già previsto dal medesimo articolo e che, pertanto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La relativa spesa autorizzata ai sensi dell’abrogata legge regionale di euro 40.000,00 annui nel triennio 2024-2026 trova copertura negli stanziamenti della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale 2024-2026, (capitolo di spesa 05302_S “Contributo per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle associazioni turistiche pro-loco della Regione – L.R. 10/07/2017, n. 8”). Tale spesa, come indicato nella Relazione tecnica, continuerà ad essere imputata al capitolo di spesa 05302_S, integrando nella sua denominazione il riferimento all’articolo in oggetto della presente legge. La norma, come indicato nella Relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Con riferimento al Titolo II (Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile) la relazione tecnica chiarisce che *“gli oneri finanziari che possono derivare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del presente disegno di legge, sono riconducibili esclusivamente ad eventuali cofinanziamenti regionali di specifici progetti finanziati nell’ambito di strategie nazionali o sovraregionali definite in modo non ricorrente. Trattasi pertanto di oneri finanziari di natura non continuativa, non quantificabili preventivamente per assenza di parametri di riferimento”*. L’**articolo 35** (codice identificativo nazionale) dispone che, in attuazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il codice identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all’articolo 20 e alle locazioni turistiche di cui all’articolo 48 della legge. La relazione tecnica attesta

che *“L’adeguamento comporterà una spesa una tantum a carico della Regione che verrà finanziata nell’ambito dell’Azione 1.2.4 del PR FESR 2021-2027”*. **L’Articolo 36**, istituisce la banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche denominata *“Turismatica”*, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, e gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo. A tal riguardo la Relazione tecnica chiarisce che la stessa è gestita *“con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente”*, mentre per quanto concerne gli oneri di manutenzione ordinaria, gli stessi vengono quantificati nell’ambito del piano di attività del contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l., approvato con DGR n. 1412/2023⁶⁹ e le relative spese imputate quali spese di funzionamento negli stanziamenti già previsti annualmente nel Bilancio regionale 2024-2026 alla Missione 01 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, Programma 08 *“Statistica e sistemi informativi”* Titolo 1 *“Spese correnti”* del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui al capitolo di spesa E0577_S *“Spese per il contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l. – Servizi informatici e di telecomunicazioni”*. Lo stanziamento previsto annualmente è pari ad euro 169.661,42 (di cui euro 15.814,07 per interventi di manutenzione del portale turistico regionale) ed a euro 153.847,35 (manutenzione ordinaria della banca dati Turismatica)⁷⁰. **L’articolo 37** concerne la promozione e il riconoscimento di un segno identificativo di qualità che consiste, dal punto di vista grafico, in una declinazione del *“brand system”* regionale previsto dall’articolo 5 della legge, alle strutture ricettive previste dall’articolo 20 della legge medesima. La relazione tecnica specifica che *“la realizzazione del marchio sarà una spesa una tantum in quanto il marchio una volta realizzato sarà identico per tutte le strutture che ne faranno richiesta[...] inclusa nell’importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per i servizi di “Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d’immagine del Brand Umbria finalizzati all’implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata [...] già aggiudicata con Determinazione dirigenziale n.*

⁶⁹ Recante *“Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni”*.

⁷⁰ Come risulta dal PDRT 2024 - Elenco dei progetti per l'anno di riferimento, allegato B alla DGR n. 1412/2023.

4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00 con imputazione per euro 649.206,00 nell'esercizio 2024 sui Fondi del Programma parallelo del POR FESR 2007-2013 (capitolo 05312/8025_S) e per euro 300.000,00 nell'esercizio 2025 sulle risorse regionali stanziare alla Missione 7, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio 2024-2026". L'**articolo 46** disciplina le sanzioni amministrative e, in particolare, al comma 19 individua quelle a titolarità regionale (mancata effettuazione nel termine stabilito, da parte dei titolari di strutture ricettive, della comunicazione telematica dei dati relativi ai flussi turistici), disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica. La Relazione tecnica chiarisce che non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate. Per tale motivo, la Relazione tecnica specifica che *"la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1"*. L'**articolo 48**(Locazioni turistiche) individua, al comma 14, la tipologia delle sanzioni a titolarità regionale, disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica. Secondo quanto disposto al comma 12, lettera b) non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate. La Relazione tecnica afferma che *"Per tale motivo, la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1"*. L'**articolo 70** (abilitazione professionale di accompagnatore turistico) prevede, al comma 3, che, per l'accesso agli esami abilitanti, i soggetti richiedenti devono versare a titolo di rimborso spese, un contributo di euro 80,00. La Relazione tecnica al riguardo afferma che *"Non essendo possibile quantificare preventivamente l'entità annua di tale entrata, in quanto subordinata al numero dei soggetti richiedenti l'abilitazione e ai conseguenti versamenti, la stessa viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo versamento, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", (capitolo*

W2800_E *“Rimborsi e contributi proventi diversi”*). La relazione tecnica individua le spese, a fronte delle quali, viene richiesto il contributo unitario da parte dei richiedenti afferiscono come segue: a) spese amministrative per l'istruttoria e l'espletamento dell'esame (spese postali, spese di stampa degli attestati e dei tesserini - realizzata internamente dal Centro Stampa regionale - spese generali); b) spese per compensi, gettoni o rimborso spese ai membri esterni all'amministrazione regionale. A tal riguardo la Relazione tecnica specifica che *“La Commissione di esame richiede per le peculiarità della materia la presenza di esperti esterni all'amministrazione regionale (prova di lingua, conoscenza del patrimonio artistico e culturale, conoscenza dei territori, etc.)”*; c) spese generali logistiche per l'espletamento dell'esame in un locale idoneo, sulla base del numero delle domande pervenute, nell'ambito delle sedi degli uffici regionali. La relazione tecnica attesta che *“le spese di cui alla lettera a) e c) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trovano imputazione negli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento della Regione già previsti nel bilancio regionale”*. Le spese di cui alla lettera b) sono imputate allo stanziamento annualmente previsto in Bilancio quali oneri di funzionamento alla Missione 01 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, Programma 11 *“Altri servizi generali”* Titolo 1, (capitolo di spesa 0560_S *“Compensi, indennità e rimborso spese ai membri estranei all'amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni (spese obbligatorie)”*). Infine, la Relazione tecnica chiarisce che *“Le spese sopra elencate non possono essere quantificate preventivamente ma possono essere determinate solo tenendo conto del numero delle domande presentate”*.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Descrizione norma	E/S	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
art. 3	Funzioni della Regione (art. 3 l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	905.904,00	605.904,00	605.904,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Gestione Portale turistico regionale (art. 2 e 4 l.r. n. 1/2009)	S	continuativa	c	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Manutenzione Banca dati Turismatica e Portale (spese per servizi informatici)	S	continuativa	c	169.661,42	169.661,42	169.661,42	-	-	-	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1
art. 11, comma 4, a) e articolo 12	Servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 15, c. 1, d), l.r. n. 10/2015)	S	continuativa	c	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art. 13	Contributi ad Associazioni pro-loco (art. 14, l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
Totale oneri finanziari DDL					2.535.565,42	2.235.565,42	2.235.565,42	0,00	0,00	0,00			
Saldo netto da finanziare								0,00	0,00	0,00			

fonte Regione Umbria

OSSERVAZIONI

La Relazione tecnica afferma che *“In via generale, gli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni restano invariati rispetto a quelli previsti dall’abroganda legge n. 8/2017 in quanto il presente DDL non introduce nuovi interventi a carico della Regione [e che i] relativi oneri finanziari trovano pertanto copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026, già autorizzati e previsti”*. Con riferimento alle funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) e lettera d), con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all’Assemblea legislativa è stato chiesto di indicare l'entità delle risorse esistenti (sia riferite alla programmazione nazionale che eurounionale); sono stati inoltre chiesti, con riferimento all'articolo 7, chiarimenti in merito agli *"eventuali interventi evolutivi del portale turistico regionale"*, in quanto la Relazione tecnica si limita a fornire elementi di sintesi non sufficienti ai fini di una piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri e ad una effettiva e congrua previsione di copertura. Con riferimento al Titolo II (Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile) la Relazione tecnica chiarisce

che "gli oneri finanziari che possono derivare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del presente disegno di legge, sono riconducibili esclusivamente ad eventuali cofinanziamenti regionali di specifici progetti finanziati nell'ambito di strategie nazionali o sovraregionali definite in modo non ricorrente. Trattasi pertanto di oneri finanziari di natura non continuativa, non quantificabili preventivamente per assenza di parametri di riferimento". Anche su questo ulteriore punto l'Amministrazione è stata invitata a fornire elementi di chiarimento in merito, nonché con riguardo all'art. 35 (Codice Identificativo Nazionale), in quanto la Relazione tecnica attesta che "L'adeguamento comporterà una spesa una tantum a carico della Regione che verrà finanziata nell'ambito dell'Azione 1.2.4 del PR FESR 2021-2027". Con riguardo all'articolo 37 (segno identificativo di qualità) la Relazione tecnica specifica che "la realizzazione del marchio sarà una spesa una tantum in quanto il marchio una volta realizzato sarà identico per tutte le strutture che ne faranno richiesta[...]inclusa nell'importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per i servizi di "Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del Brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata [...] già aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00 con imputazione per euro 649.206,00 nell'esercizio 2024 sui Fondi del Programma parallelo del POR FESR 2007-2013 (capitolo 05312/8025_S) e per euro 300.000,00 nell'esercizio 2025 sulle risorse regionali stanziare alla Missione 7, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio 2024-2026", anche in questo caso l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito all'onere introdotto dalla suddetta norma (segno identificativo di qualità). Con riferimento alle sanzioni a titolarità regionale, di cui agli articoli 46 e 48 e all'entrata di cui all'articolo 79 la Relazione tecnica specifica che tali entrate vengono contabilizzate per "cassa", non essendo possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto. È stato pertanto chiesto di fornire delucidazioni in merito, alla luce di quanto previsto in merito all'accertamento per "cassa" dal d.lgs. 118/ 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7. Con nota prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione ha riferito che "Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d) le attività indicate trovano copertura finanziaria nelle specifiche azioni presenti nella programmazione europea della regione PR- FERS 2021 2027 e FSC 2021-2027" declinando come segue la relativa quantificazione:

“PR- FERS 2021 2027 AZIONE 1.2.4 euro 5.000.000,00

PR- FERS 2021 2027 AZIONE 1.3.4 linea “imprese turistiche, cinematografiche e audiovisive (sovvenzioni)” la cui dotazione ammonta ad euro 19.500.000,00 di cui euro 17.500.000,00 destinati dalla Giunta regionale al sostegno delle imprese turistiche. FSC 2021-2027 euro 5.000.000,00.

In particolare, nell'azione 1.2.4 del PR- FERS 2021 – 2027 la dotazione finanziaria pari ad euro 5.000.000,00 è destinata a due distinte finalità: da un lato il sostegno alla digitalizzazione delle imprese e dall'altro lo sviluppo dei sistemi digitali pubblici (art. 7). All'art. 7 sono aggiunte risorse afferenti il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021- 2027 con una specifica azione dedicata che come detto, ammontano ad euro 5.000.000,00.

Per quanto riguarda il turismo lento, gli interventi sia in forma di investimenti infrastrutturali che di spesa corrente per interventi promozionali sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento mediante risorse statali di cui di seguito si indicano le più recenti:

- **PIANO DI PROMOZIONE NAZIONALE:**

- *Art. 179 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;*

- *Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 11 agosto 2020 (annualità 2020);*

- *Accordo di Programma tra Ministero del Turismo e Regione Abruzzo, in qualità di Regione coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e Industria Alberghiera, sottoscritto in data 30 dicembre 2020;*

- *Decreto del Direttore Generale del 12 settembre 2022 prot. n. 0011487/22 annualità 2022);*

- *Accordo di Programma tra Ministero del Turismo e Regione Abruzzo, in qualità di Regione coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e Industria Alberghiera, sottoscritto in data 12/12/2022.*

- **FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE**

- *Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1 comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

- *Decreto del Ministero del Turismo prot. 8207 del 27/06/2022 (assegnazione annualità 2022)*

- *Decreto del Ministero del Turismo prot. 13466 del 17/07/2023 (assegnazione annualità 2023)*

- *Decreto del Ministero del Turismo prot. 9406 del 28/03/2024 (assegnazione annualità 2024)*

- **FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE**

- Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1 comma 368 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento di Bolzano, seduta del 28 settembre 2022, Atto repertoriato n. 208/CSR (ripartizione risorse annualità 2022)
- Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento di Bolzano, seduta del 20 dicembre 2023, Atto repertoriato n. 315/CSR (ripartizione risorse annualità 2023)
- Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento di Bolzano in corso di definizione (ripartizione risorse annualità 2024)
- CAMMINI RELIGIOSI DI SAN FRANCESCO, SAN BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI CUI ALLA SCHEDA N. 31 DEL PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” - DELIBERA CIPE N. 3/2016
- Decreto del Ministero dei beni e Attività Culturali e Turismo n. 557 del 20/12/2019 (assegnazione risorse)
- CAMMINI RELIGIOSI DI SAN FRANCESCO, SAN BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA – AZIONI TRASVERSALI”, DI CUI ALLA SCHEDA N. 31 DEL PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” - DELIBERA CIPE N. 3/2016, CONFLUITO NEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA E AGGIORNATO CON DELIBERA CIPESS N. 59/2021
- Accordo di collaborazione tra Ministero del turismo e Regione Umbria sottoscritto in data 12/03/2024 per la realizzazione di interventi di promozione e comunicazione

La Regione ha altresì significato che “Per le prossime annualità non sono ancora disponibili le eventuali determinazioni dagli organi statali competenti”. In merito all’articolo 35 la Regione ha riferito che “La ricodifica del codice identificativo regionale di cui all’articolo 35 ha comportato un onere pari ad euro 41.968,00 IVA inclusa, di cui alla D.D. N. 8930 del 19/08/2024 (affidamento diretto) che è stato finanziato con fondi propri in quanto non era ancora attivabile l’azione 1.2.4 FSC. Tale importo è stato già richiesto al Ministero competente in quanto nel decreto di attuazione dell’art. 13 ter, comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, è previsto che gli oneri per interoperabilità delle banche dati sono a carico del Ministero del Turismo”. Con riguardo alle osservazioni formulate sull’articolo 37, la Regione ha riferito che”

La norma relativa al segno distintivo di qualità di cui all'articolo 37 non è ancora attuata, non è stato ancora richiesto un preventivo che in ogni caso sarà computato secondo le previsioni del contratto a valere sulle risorse complessive già impegnate". Si osserva conclusivamente che le osservazioni formulate dalla Sezione sono state solo parzialmente riscontrate; in particolare per quanto concerne i chiarimenti sulla modalità di contabilizzazione "per cassa" delle entrate correlate alle sanzioni, cui l'Amministrazione non ha fornito riscontro.

6.23 Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 25, *“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”*

(di iniziativa della Giunta regionale)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 2231), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi il 23 settembre 2024 e trasmessa alla I (redigente) e II e III(consultiva) Commissione Consiliare Permanente in pari data. La I Commissione Consiliare Permanente, in data 14 ottobre 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'atto n. 2231, ha esaminato ed approvato a maggioranza gli articoli e gli emendamenti, ha preso atto della dichiarazione del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. in base alla quale ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della legge regionale n. 13/2000 non è necessario aggiornare la relazione tecnica. L'atto n.2231/*bis*, composto da 58 articoli, comprensivo degli emendamenti approvati e della Relazione tecnica è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 16 ottobre 2024 e da quest'ultima è stato approvato, con l'emendamento approvato in aula, con Deliberazione n. 419 del 22 ottobre 2024 e pubblicato sul B.U.R. n. 57, S.O. 1, del 6 novembre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 2231, l'Atto n. 2231 bis, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione, l'emendamento approvato in aula e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo si compone di 59 articoli. La relazione illustra che il provvedimento *“effettua modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti secondo quanto previsto nel “Master Plan della Regione Umbria Semplificazione e Agenda Digitale” approvato con DGR*

n.97/2023 e poi con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria n. 362 del 28.11.2023, ai sensi della L.R. n.8/2011, Titolo I, Capo I, art.3 e della L.R. n.9/2014, art.3, comma 1. Il disegno di legge punta a coordinare ed adeguare varie leggi regionali alla normativa statale ed europea, nonché ad abrogare disposizioni ormai superate, in coerenza con il nuovo contesto di pianificazione strategica della Regione Umbria qui sintetizzato". Il Capo I (**articoli da 1 a 5**) contiene modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico per le foreste). La relazione tecnica attesta il carattere ordinamentale delle disposizioni in oggetto e il fatto che le stesse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Capi II, IV, VI e X contengono gli interventi sul digitale. In particolare, hanno ad oggetto le semplificazioni apportate alle leggi regionali n. 9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale) e n. 8/2011 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) allo scopo di sostenere gli interventi di semplificazione e digitalizzazione previsti dal Master-plan della Regione Umbria⁷¹ nonché per adeguarsi alle norme vigenti del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD) e ss.mm.ii., del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 e ss.mm.ii., dell'art.33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 e ss.mm.ii., e alle relative Linee Guida AgID. Viene anche introdotta una disciplina per l'attuazione della l.r. n. 13/2021 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società Incorporante: PuntoZero S.c.ar.l.) in raccordo con quanto previsto alla l.r. n.9/2014. Viene infine abrogata la legge regionale n.11/2006 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del *software* a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) in quanto superata da quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla stessa legge regionale n.9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). Il Capo III contiene modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17

⁷¹Il documento, definito in breve "Master-plan", riunisce due documenti di pianificazione strategica trasversale previsti da leggi regionali, predisposti dalla Giunta regionale e soggetti all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale: "Piano triennale di semplificazione amministrativa" (PTSA) ai sensi della l.r. n.8/2011, Titolo I, Capo I, art.3 e "Linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" (LGSi) ai sensi della l.r. n.9/2014, art.3, comma 1 (c.d. Agenda digitale dell'Umbria).

(Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria). Nel dettaglio, il **Capo II** dispone, con l'**articolo 6** l'abrogazione della legge regionale n.11/2006 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) e del relativo regolamento attuativo - Regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12 - in quanto superata da quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla stessa legge regionale n.9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). Il **Capo III - articolo 7** - contiene modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) che detta le norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, estendendo la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 anche a tutti gli imprenditori agricoli che, a fronte della rinuncia agli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica intendano effettuare direttamente gli interventi di controllo trattenendo i capi abbattuti che saranno obbligatoriamente immessi nel mercato. La relazione tecnica specifica che *“Si prevede che tale disposizione possa da un lato ridurre le spese per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, comportando un risparmio di fondi pubblici, e dall'altro rendere ancora più efficaci le attività di controllo in termini di capi prelevati con conseguente riduzione dei danni causati all'agricoltura”*. Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica la *“riduzione delle spese sostenute per gli indennizzi [...] non può essere stimata e quantificata preventivamente ma solo a seguito dell'effettiva domanda. La norma pertanto viene proposta ad invarianza di spesa”*. Il **Capo IV** disciplina le modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). In particolare, all'**articolo 8** sono contenute le modifiche all'art. 10 della l.r. n. 8/2011 con una ridefinizione dei servizi abilitanti a supporto delle Autonomie locali allineata con il quadro normativo vigente. La lettera a) del citato articolo 8,

contiene modifiche all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n.17, prevedendo che la Regione metta a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'art. 11 della l.r. n. 8 del 2011⁷² un insieme di servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione e i servizi previsti dalla presente legge regionale, ove tecnicamente sostenibile, senza che, come indicato nella Relazione tecnica, da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e secondo i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con propri atti in quanto *"si tratta di servizi digitali che la Regione ha implementato attraverso investimenti effettuati a valere su risorse comunitarie o di bilancio e che gestisce in via ordinaria con le risorse finanziarie, strumentali e umane a propria disposizione"*. All'**articolo 9** sono contenute modifiche all'art. 14 della l.r. n. 8/2011 prevedendo l'aggiunta del nuovo comma 1-bis con il quale vengono definite le modalità per il progressivo consolidamento dei siti internet dei soggetti di cui all'art. 11 della l.r. n. 8 del 2011 (cfr. nota n. 69) all'interno del dominio regione.umbria.it. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica la disposizione *"genera risparmi a carico della finanza pubblica del sistema pubblico endoregionale e si muove nell'ottica della razionalizzazione, economie di scala, efficienza, con risparmi che ora è impossibile quantificare nel dettaglio"*. L'**articolo 10** contiene modifiche all'art. 15 della l.r. n. 8/2011 per sostenere, attraverso azioni in ambito pubblico, lo sviluppo della *"Data Economy"* su scala regionale la realizzazione di accordi e di una piattaforma regionale per la corretta gestione dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale. La Relazione tecnica attesta che la piattaforma dati *"è già finanziata nell'ambito dei progetti e stanziamenti vigenti, quindi non vengono introdotti nuovi o maggiori oneri"*. L'**articolo 11** stabilisce l'introduzione, dopo l'art.26 della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 di un articolo 26-bis (Semplificazione nella gestione dei procedimenti per le imprese) che prevede che, in funzione della semplificazione, efficienza ed efficacia dei procedimenti di concessione di aiuti alle imprese, la Regione promuove lo svolgimento di attività di ricezione delle domande, attività istruttorie e rendicontazione delle spese, attraverso soggetti appositamente accreditati

⁷² I soggetti indicati dalla legge sono Regione, agenzie e ed enti strumentali regionali, nonché altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima; aziende sanitarie e enti del servizio sanitario regionale; enti locali, loro consorzi e associazioni; agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali; concessionari di servizi pubblici regionali e locali e soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

avvalendosi di sistemi di accreditamento nazionali già vigenti e promuovendo altresì appositi sistemi regionali individuati e disciplinati con atto della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Gli **articoli 12 e 13** introducono modificazioni agli articoli 41 e 42 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8 di carattere ordinamentale, mentre l'**articolo 14** abroga alcune norme della medesima legge. Il **Capo V**, con l'**articolo 15**, contiene modificazioni alla Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 "Testo unico in materia di artigianato". Le modifiche, come attestato nella relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Il **Capo VI (articoli da 16 a 22)** introduce modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale), con disposizioni volte ad estendere le finalità dell'art. 1 della l.r n. 9/2014, raccordare la normativa regionale a quella nazionale e abrogare norme transitorie o non più applicabili. Il **Capo VII**, con l'**articolo 23** contiene una norma di integrazione della L.R. 13 giugno 2014, n.10 (Testo unico in materia di commercio); viene previsto l'inserimento, dopo l'art. 19 della l.r. n. 10/2014, di un articolo 19-bis volto all'introduzione, nel nostro ordinamento, dei distretti del commercio, definiti come *"un partenariato pubblico-privato che agisce all'interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto urbano, di accrescere l'integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, nonché l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale"*. L'articolo prevede che *"Le attività svolte dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto[...]sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*. Il **Capo VIII (articoli da 24 a 32)** contiene norme di semplificazione della l.r. 21 gennaio 2015, n. 1/2015 (Testo unico di governo del territorio e materie correlate), volte, come specifica la Relazione tecnica, a *"fare chiarezza e a introdurre opportune semplificazioni normative"*; la stessa Relazione attesta che *"Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non*

*producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il Capo IX (articoli da 33 a 56) disciplina le modificazioni apportate alla Legge regionale 09 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). In particolare, l'articolo 35 prevede la possibilità di utilizzare il personale del SSR in assegnazione temporanea presso la Direzione regionale competente in materia di Salute. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso alle forme di assegnazione temporanea, nel rispetto della normativa. La Relazione tecnica definisce la disposizione come *programmatica* in quanto "subordinata al rispetto della normativa vigente e quindi ai vincoli di natura giuridica, economica e finanziaria derivanti dai Piani di fabbisogno del Personale predisposti annualmente dalla Giunta regionale. Tali Piani sono predisposti, infatti, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e stanziati nel bilancio regionale". Con gli articoli dal 36 a 39 vengono disciplinate modifiche agli articoli 52, 55, 57 e 58 della l.r. 11/2015 concernenti la figura dell' Operatore sociosanitario, disponendo che la Giunta regionale provveda alla programmazione dei corsi e alle attività didattico formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario(art. 36, comma 1) e all'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale (art.36, comma 2). I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati presso la struttura regionale competente in materia di accreditamento delle strutture formative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e dal d.lgs. 502/1992 (art. 36, comma 3). L'articolo 37 disciplina le modalità di attivazione dei corsi e la loro durata di dodici mesi. Tale formazione, qualora venisse attivata, viene attribuita al Servizio regionale competente (articolo 38). L'articolo 39 detta disposizioni in merito alla quantificazione del credito formativo, mentre l'articolo 40(Modificazione all'articolo 58-*quinquies* della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) amplia i contenuti dell'art. 58-*quinquies* della l.r. 9 aprile 2015, n. 11⁷³. La Relazione*

⁷³ Inserito nel Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali dall'art. 10, comma 1 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9. In base all'articolo 58-*quinquies* la Regione, al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in sanità e nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare, riserva una parte delle stesse a posti aggiuntivi di formazione, di cui al d.lgs. 17/08/1999, n. 368, presso le scuole di specializzazione universitarie dell'Università degli Studi di Perugia. Il medico

tecnica pone in evidenza che, in seguito alla situazione pandemica, è emersa la notevole carenza di medici in possesso di specializzazioni strettamente correlate con le patologie derivanti dal COVID 19 e che la normativa nazionale emanata a tutt'oggi (in particolare i commi dal 547 al 548-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30/12/2018) ha consentito di sopperire alla carenza di medici che si è ulteriormente evidenziata durante la pandemia, consentendo di assegnare incarichi presso le strutture sanitarie anche ai medici specializzandi. La relazione tecnica chiarisce che, in tale situazione emergenziale, anche il supporto di medici frequentanti alcune specifiche scuole di specializzazione, in particolare quelle relative alle strutture ospedaliere con maggior carico di ricoverati per COVID o con carenza di professionisti in alcune branche specialistiche potrebbe risultare fondamentale. Il documento specifica che alcune di queste specializzazioni non sono presenti presso l'Università degli Studi di Perugia e che, con l'attuale formulazione dell'art.58-*quinquies* della l.r. 11/2015, non risulta possibile finanziare contratti aggiuntivi presso altre Regioni. L'articolo 40 prevede dunque la possibilità di riservare parte delle risorse finanziarie stanziata annualmente per posti aggiuntivi di formazione presso scuole di specializzazione di Università di altre Regioni, purché le stesse scuole di specializzazione non siano attivate presso l'Università degli Studi di Perugia, previa stipulazione, con l'università interessata, di uno specifico protocollo d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. La Relazione

specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole - approvate, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 31 maggio 2023 - al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007. Per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria, i candidati devono possedere specifici requisiti e devono, parimenti, sottoscrivere clausole al fine di garantire la propria permanenza nel territorio regionale anche al termine del percorso didattico, come di seguito specificato: a) il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione, b) non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata, c) l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria, d) l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate d'intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia, e) il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione, f) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, g) il medico specializzando che risolveva anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla Regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 58-*quinquies* della l.r. 11/2015, i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria sono riservati alle sole scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia.

tecnica fa presente che tale fattispecie non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta, anche in considerazione del fatto che il tetto di spesa ed il relativo finanziamento sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle esigenze del SSR. L'**articolo 41** integra l'articolo 58-*quinquies* della l.r. 11/2015, con riferimento alla rilevazione del bisogno formativo, cui provvede annualmente la Direzione regionale competente in materia di Salute. La Relazione tecnica indica che la fattispecie non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta (a carico del Fondo sanitario regionale) anche in considerazione del fatto che il tetto di spesa ed il relativo finanziamento sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle esigenze del S.S.R. L'**articolo 42** introduce una modifica ordinamentale, aggiornando la denominazione del "Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell'Umbria" in "Comitato Etico Territoriale dell'Umbria (CET), mentre con gli **articoli 43, 44 e 45** vengono apportate delle modificazioni agli articoli 255, 260 e 262 della l.r. 11/2015 riguardanti la tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di *mobbing*. Trattasi di modifiche ordinamentali, come specificato nella Relazione tecnica. Con l'**articolo 46** viene introdotta una modificazione all'articolo 268-*bis* della l.r. 11/2015. L'articolo è volto a adeguare la disciplina delle zone sociali alle modifiche previste dalla legge e dal Piano sanitario, in quanto le stesse zone non sono più coincidenti con i distretti sanitari che saranno oggetto di accorpamento. Come attestato dalla Relazione tecnica trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Anche gli **articoli 47, 48 e 49** introducono norme ordinamentali o abrogative, apportando modifiche agli articoli 293, 326 e 335 della l.r. 11/2015 e non comportano, come attestato dalla Relazione tecnica, oneri a carico del bilancio regionale. Con l'**articolo 50** vengono apportate modifiche all'articolo 343 della l.r.11/2015. L'articolo 343 (Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate) prevede una regola che va ad incidere sul riparto del Fondo sociale regionale di cui all'art. 357 della medesima l.r. 11/2015, finalizzata a favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentivando la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, con le cooperative di tipo B e riservando una quota del suddetto Fondo a favore dei comuni, i quali hanno proceduto ad

affidamenti di forniture di beni e di servizi a favore delle cooperative di tipo B, in misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi. La Relazione tecnica pone in evidenza il fatto che la suddetta formulazione, in sede di applicazione, ha generato difficoltà interpretative, in quanto non veniva specificato se il rapporto a cui fare riferimento dovesse essere l'insieme di affidamenti di forniture di beni e servizi effettuati dai Comuni o solo quelli afferenti all'area del sociale. La modifica inserisce nella norma la specificazione che *"trattasi dei soli affidamenti di forniture di beni e servizi afferenti all'area sociale"*. La precisazione, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta, ma a specificare le fattispecie di applicazione. Con l'**articolo 51** vengono apportate modifiche al titolo xi della parte seconda – Servizi sociali della legge regionale 11/2015, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 117/2017 che istituisce il Registro unico nazionale del terzo settore. La Relazione tecnica specifica che la norma è ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, come per quanto riguarda gli **articoli 52 e 53** che contengono adeguamenti al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Con l'**articolo 54** viene proposta l'introduzione dell'art. 396-bis (Enti del terzo settore) in cui si evidenzia il ruolo della Regione nel promuovere e valorizzare gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La norma dispone l'istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria (RUNTS) che esercita le funzioni e svolge le attività di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, demandando alla Giunta regionale di stabilire l'articolazione e le modalità di funzionamento del RUNTS. La Relazione tecnica specifica che *"l'istituzione di tale ufficio all'interno delle strutture regionali non comporta maggiori oneri in quanto tale ufficio verrà costituito con il Personale che già svolge le attività connesse al Terzo settore e con le risorse strumentali disponibili"*. La Relazione tecnica aggiunge inoltre che *"in attuazione dell'articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017 sono state assegnate alle Regioni risorse nazionali per il funzionamento degli Uffici RUNS e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 15/09/2020"*. L'**articolo 55** contiene abrogazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11. Il Capo X reca modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13

(Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.a.r.l."). La norma ha carattere ordinamentale. L'**articolo 58** contiene la clausola di invarianza finanziaria che attesta che dall'attuazione della legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'art. 7 la relazione tecnica al testo originario e quella che accompagna il testo emendato, contengono la previsione di una riduzione delle spese sostenute per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica *"che non può essere stimata e quantificata preventivamente ma solo a seguito dell'effettiva domanda"*. Con nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi al riguardo. Con nota prot. n. 871 del 26 marzo 2025 la Regione, in merito all'art. 7, ha chiarito che *"la modifica introdotta semplifica e agevola le attività di contenimento della specie cinghiale messe in campo direttamente dagli imprenditori agricoli a tutela delle produzioni agricole. È ragionevole ipotizzare che tale semplificazione delle procedure per l'attuazione delle attività di contenimento determini un incremento degli abbattimenti, una conseguente riduzione della popolazione di cinghiali e una minore incidenza del danno sulle produzioni agricole. La relazione tecnica che accompagna il testo emendato riporta che la previsione della riduzione della spesa sostenuta per gli indennizzi causati dalla fauna selvatica "non può essere stimata e quantificata preventivamente" all'acquisizione delle domande di indennizzo presentate dagli agricoltori, in quanto solo a posteriori sarà possibile il riscontro della ipotizzata riduzione della spesa"*. L'art. 8 prevede che la Regione *"mette a disposizione dei soggetti pubblici [...] i servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione per le proprie esigenze e quelli previsti dalla presente legge regionale"*. La relazione tecnica chiarisce che dalla norma *"non derivano nuovi e maggiori oneri, come espressamente sancito nella norma, in quanto si tratta di servizi digitali che la Regione ha implementato attraverso investimenti effettuati a valere su risorse comunitarie o di bilancio e che gestisce in via ordinaria con le risorse finanziarie, strumentali e umane a propria disposizione"*. La norma appare carente in ordine a dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di

invarianza con riferimento alle risorse eurounionali e a quelle di bilancio, pertanto con la citata nota istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa è stato chiesto di indicare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza con riferimento alle risorse eurounionali e a quelle di bilancio. La Regione ha riferito in merito che *“tale disposizione modifica l'art. 10 della L.R. n 8/2011 conservandone l'originaria ratio, ossia favorire la condivisione con tutti soggetti del sistema regionale ed endoregionale mediante l'utilizzo delle stesse piattaforme/sistemi informatici, anche definiti con il termine generico di servizi digitali, già implementati dalla Regione Umbria con investimento iniziale su fondi propri o eurounionali per far fronte alle proprie esigenze e gestiti in via ordinaria con proprie risorse di bilancio”*. La Regione ha sottolineato inoltre che *“La condivisione tra più enti di uno stesso servizio digitale punta a generare economie di scala e di scopo e quindi valorizzare investimenti già fatti attivando una collaborazione tra tutti gli attori pubblici su scala regionale. Le economie di scala derivano da servizi digitali già in esercizio per la Regione che, in virtù della norma, potrebbero essere messi a disposizione dei soggetti suindicati senza ulteriori costi né per la Regione né per l'Ente che voglia aderire ad un utilizzo condiviso”*, fornendo al riguardo l'esempio del sistema informatico per gestire contenuti e pagine web della Regione che è in esercizio ed è frutto di investimenti già fatti dall'Ente nel corso degli anni. La Regione ha precisato che *“Non ci sono costi aggiuntivi per l'aggiunta di pagine e contenuti legate ad altri enti, che naturalmente manterrebbero piena autonomia nel caricamento e aggiornamento dei propri contenuti, ma con una chiara economia di scala nella manutenzione di un unico "content management system" e con un coordinamento dei "content type" che porterebbe anche benefici all'utente finale attraverso la fruizione di pagine web più uniformi, accessibili, usabili e rispondenti alle linee guida AgID”*. Vengono citati alcuni servizi digitale in esercizio da parte della Regione e che potrebbero generare economie di scala attraverso l'adesione di altri enti:

- il portale dell'accesso unico regionale di cui all'art. 41 della Legge regionale n. 8/2011, attivo dal 2023 al seguente indirizzo:
<https://accessounico.regione.umbria.it>
- il catalogo regionale dati aperti di cui all'art. 15 della L.R. n. 8/2011, attivo dal 2015 e disponibile al seguente indirizzo <https://dati.regione.umbria.it>

- i servizi digitali dello sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'art. 113 della Legge regionale n. 1/2015, attivo dal 2013. al seguente indirizzo <https://suape.regione.umbria.it>

La Regione ha inoltre precisato che *“A ulteriore garanzia dell'invarianza finanziaria, rispetto all'originaria formulazione dell'art. 10, con la modifica di cui trattasi è stato introdotto un vincolo ulteriore, ossia il limite della "sostenibilità tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione": tutti i soggetti del sistema regionale ed endoregionale potranno utilizzare le stesse piattaforme/sistemi già implementati dalla Regione per le proprie esigenze, dopo opportuna verifica e solo ove ciò sia tecnicamente sostenibile rispetto ai sistemi in essere, alla loro performance, alle risorse computazionali necessarie, ecc, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione”* mentre laddove *“ci siano esigenze specifiche di un ente che utilizza la piattaforma condivisa e che vadano oltre performance, capienza o funzionalità incluse nei costi forfettari della piattaforma, queste resteranno a carico dei singoli enti interessati. A tal fine, nella norma di cui trattasi, è stato previsto, rispetto alla formulazione originaria dell'articolo, che con atto di Giunta vengano definiti i criteri attuativi della disposizione: in tal modo l'attuazione della norma avverrà sulla base di precisi criteri predeterminati utili a garantire "a monte" che non ci siano ulteriori /maggiori spese in capo alla Regione. La suddetta deliberazione è in corso di predisposizione da parte della nuova Giunta Regionale”*. L'Amministrazione ha concluso significando che *“L'efficacia e l'economicità della norma in esame potranno emergere in itinere, in base all'eventuale adesione degli enti interessati, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e a seguito dell'attuazione della norma stessa”*. Con riferimento all'art. 35, è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi per suffragare l'ipotesi di invarianza e, infine, in merito all'articolo 54, di fornire indicazioni circa le risorse assegnate per il funzionamento degli uffici RUNTS. Con la citata nota di riscontro prot.n. 871 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione ha chiarito, per quanto concerne l'articolo 35, *“che a tale disposizione è stata data attuazione e applicazione con Delibera della Giunta regionale n. 69 del 30.01.2025⁷⁴ avente ad oggetto: “Art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Umbria, l'Azienda USL Umbria n. 1, l'Azienda USL Umbria n. 2 e l'Azienda Ospedaliera di Perugia per l'utilizzo di personale del S.S.R.”*.

⁷⁴ Documento allegato alla nota prot. n. 871 del 26 marzo 2025.

“Le collaborazioni attivate ad ora con le Aziende del S.S.R., a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa, per la realizzazione delle attività progettuali di comune interesse riguardano le seguenti materie:

ASSISTENZA PROTESICA;

ASSISTENZA TERRITORIALE - DM 77/2022;

SANITÀ ANIMALE;

SCREENING ONCOLOGICI;

SICUREZZA ALIMENTARE;

TRASPORTO SANITARIO AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTO

Da ultimo è stata attivata per 4 ore settimanali un'ulteriore collaborazione con la USL Umbria n. 2 per 4 ore settimanali finalizzare alla realizzazione di attività di interesse comune tra Regione e Azienda USL Umbria n. 2 relativamente all'Esposizione alle radiazioni ionizzanti a scopo medico e il Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS).

Nei suddetti atti, oltre l'individuazione dei progetti volti alla realizzazione di attività di comune interesse, del personale esperto del SSR e la durata della collaborazione si stabilisce:

☐ *di fare salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con il Protocollo d'Intesa, qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;*

☐ *che le Aziende di appartenenza assegneranno al personale interessato, per il periodo di riferimento, specifici obiettivi di performance organizzativa e individuale caratterizzati nell'ambito delle sopra elencate attività progettuali di interesse comune delle parti e che il relativo trattamento economico accessorio correlato alla performance organizzativa o individuale verrà definito sulla base del sistema di valutazione adottato dalle rispettive Aziende di appartenenza, previa valutazione sul conseguimento degli obiettivi assegnati, redatta, con funzione di valutatore di prima istanza, dal Dirigente del Servizio regionale di assegnazione, in relazione all'impegno orario pattuito e sulla base dell'idonea documentazione trasmessa all'avvio dell'annuale processo di valutazione dall'Azienda di appartenenza;*

☐ *che:*

- la gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti del S.S.R. individuati resta in capo alle Aziende di appartenenza del personale del S.S.R. interessato. In particolare le Aziende suddette mantengono per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità dei rapporti di lavoro. Il personale del S.S.R. assegnato (a tempo pieno o parziale) alla Direzione regionale Salute e Welfare, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la Azienda di appartenenza;

- per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, sono a carico e liquidati direttamente dalle Aziende di appartenenza del personale del S.S.R. interessato e, in

particolare, i costi relativi al trattamento accessorio, compresa la retribuzione di risultato, restano a carico dei relativi fondi contrattuali aziendali;

- il servizio svolto dal personale del S.S.R. in assegnazione temporanea presso la Regione Umbria - Direzione regionale Salute e Welfare è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso l'Azienda di appartenenza. I dipendenti delle Aziende del S.S.R. in assegnazione temporanea sono tenuti, a redigere e trasmettere alla struttura aziendale di appartenenza e al Servizio di assegnazione presso la Direzione regionale Salute e Welfare una relazione annuale sulle attività svolte;

- i dipendenti delle suddette Aziende in assegnazione temporanea sono inoltre tenuti a partecipare, compatibilmente con le esigenze del Servizio regionale cui sono assegnati, alle iniziative di formazione promosse dalle Aziende medesime;

- il servizio prestato dai dipendenti individuati durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera;

- l'organizzazione del lavoro e delle attività, proporzionalmente alle ore di assegnazione, sono di competenza e responsabilità dei responsabili dei Servizi regionali assegnatari;

- la Regione Umbria provvede alla rilevazione delle presenze ed alla registrazione delle assenze che devono essere autorizzate/vistate dal Responsabile della struttura regionale di assegnazione (ferie, permessi, servizi fuori sede) anche tramite il sistema informatizzato in uso; in caso di malattia, i dipendenti del S.S.R. individuati, relativamente all'orario della messa a disposizione, dovranno segnalare l'assenza dal servizio seguendo la procedura adottata dall'Amministrazione regionale che, a sua volta, provvederà alla tempestiva comunicazione alle Aziende di riferimento per il tramite della struttura competente in materia di gestione del personale, per gli adempimenti di competenza (attivazione visite fiscali, riduzioni stipendiali, etc...);

- in presenza di attività lavorativa che prosegue nelle ore pomeridiane, i dipendenti del S.S.R. interessati hanno diritto ad usufruire dei buoni pasto, secondo le direttive e con le modalità adottate dall'Amministrazione regionale per i propri dipendenti, nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti nel comparto Funzioni locali sia nazionali che integrative dell'Ente; il relativo onere è a carico del Bilancio regionale;

- il riepilogo delle attestazioni della presenza in servizio e le autorizzazioni al servizio in trasferta, debitamente sottoscritti dai dipendenti e dal Dirigente del Servizio regionale presso cui il singolo dipendente presta la propria attività, saranno trasmessi mensilmente a cura del Servizio regionale competente in materia di amministrazione del personale al Servizio competente in materia di gestione del Personale delle Aziende di riferimento; le richieste di rimborso per le spese sostenute in trasferta saranno consegnate dal dipendente direttamente all'Azienda di appartenenza;

- nell'ambito delle attività previste dai progetti di assegnazione, il personale delle suddette Aziende può essere ammesso al servizio fuori sede.

In caso di missione gli eventuali oneri sono a carico dell'Azienda di appartenenza. A tal fine il responsabile della struttura regionale di assegnazione del lavoratore comunica all'Azienda

di riferimento l'esigenza di prestare servizio fuori sede con trattamento di missione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento. L'Azienda, verificata la disponibilità finanziaria e la coerenza della missione con le attività oggetto del progetto, comunica l'eventuale autorizzazione e predispone i conseguenti atti".

La Regione ha concluso sul punto nel senso che *"si tratta dello svolgimento di attività di interesse comune che vedono coinvolte sia la Direzione regionale Salute e Welfare che le aziende sanitarie, entrambe interessate allo sviluppo e realizzazione delle stesse. La copertura dei costi rientra all'interno del Fondo sanitario regionale in quanto non vengono ad essere acquisite ulteriori figure professionali, dotate di specifica competenza, rispetto a quelle già presenti nell'ambito del SSR".* Quanto, infine, all'articolo 54 l'Amministrazione, dopo una premessa concernente l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, ha riferito che anche la Regione Umbria, in attuazione del dettato normativo *"ha previsto con l'inserimento ad opera dell'art. 54 della L.R. 25/2024 all'interno del T.U. in materia di sanità e servizi sociali – L.R. 11/2015 -dell' art. 396 ter rubricato "Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Umbria" Ai sensi di tale disposizione:*

1. *È istituito, in attuazione del d.lgs. 117/2017, l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Umbria, di seguito denominato Ufficio regionale del RUNTS.*
2. *L'Ufficio regionale del RUNTS, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017, esercita le funzioni e svolge le attività di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.*
3. *La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'articolazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio regionale del RUNTS.*
4. *L'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1 e l'espletamento delle attività ad esso attribuite sono attuate dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".*

Con specifico riferimento al 4 comma del sopracitato articolo 54, la Regione ha allegato un prospetto riepilogativo, che si riporta di seguito, delle risorse finanziarie assegnate con Decreto Ministeriale di riparto alla Regione Umbria, chiarendo conclusivamente che *“Tali risorse, in conformità al dettato di cui all’art. 53 del d.lgs. 117/2017 e ai decreti di riparto sopracitati, sono utilizzate per l’acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività procedurali e di controllo proprie dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”*.

Assegnazioni art 53 DLGS 117/2017		
Annualità	Decreto assegnazione	Importo assegnato
2018	DM 83/2019	€ 592.989,00
2019	DM 69/2021	€ 432.258,00
2020	DM 69/2021	€ 629.658,00
2021	DM 167/2022	€ 425.835,00
2022	DM 167/2022	€ 443.065,00
2023	DM 117/2017	€ 466.897,00
2024	DM 117/2017	€ 442.917,00

Fonte Regione Umbria

6.24 Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 26, *“Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali”*

(di iniziativa consiliare)

ITER LEGISLATIVO

Il provvedimento legislativo in esame è stato oggetto della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 2256), depositata alla Sezione Flussi documentali e Archivi l'11 ottobre 2024 e trasmessa alla I Commissione Consiliare Permanente in pari data. La I Commissione Consiliare Permanente, in data 14 ottobre 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'atto n. 2256, ha esaminato ed approvato all'unanimità gli articoli e gli emendamenti, ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di aggiornare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000; ha preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta medesima del 14 ottobre 2024, con la quale lo stesso ha allegato, a corredo del provvedimento, la relazione tecnica aggiornata, integrata e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000. L'atto è stato trasmesso in data 15 ottobre 2024 all'Assemblea legislativa che, con Deliberazione n. 420 del 22 ottobre 2024 lo ha approvato; lo stesso è stato pubblicato sul B.U.R. n. 57, S.O. 2, del 6 novembre 2024. La Banca dati delle Leggi regionali contiene l'Atto multivigente, il relativo fascicolo virtuale comprendente l'Atto base n. 2256, l'Atto n. 2256 *bis*, la Relazione tecnica, gli emendamenti approvati in commissione, l'emendamento approvato in aula e il testo della Deliberazione dell'Assemblea legislativa.

CONTENUTI DELLA LEGGE

Il testo normativo si compone di 22 articoli. Il **Capo I** (disposizioni generali) individua all'**articolo 1** le finalità della legge, quella di concorrere allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi volti: a) a valorizzare la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile; b) a contenere i fattori criminogeni, a prevenire, sul piano sociale ed economico, i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale e a contrastarne i segnali di espansione o radicamento; c) a ridurre, nel territorio regionale, i danni derivanti dall'insediamento di organizzazioni criminali e da fenomeni criminosi prevedendone il perseguimento attraverso la promozione, la progettazione e/o la realizzazione di interventi da parte della Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati o realizzati da questi ultimi con il sostegno della Regione. Il **Capo II** (Interventi), composto dagli articoli da 2 a 12, disciplina gli interventi previsti dalla legge. In particolare, l'**articolo 2** (Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici) prevede che la Regione promuove e stipula protocolli di intesa, accordi di programma e altri accordi di collaborazione con le aziende, agenzie regionali, e gli enti controllati della Regione, e che tali protocolli e accordi sono volti a realizzare iniziative e progetti aventi ad oggetto il rafforzamento della prevenzione sociale e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'**articolo 3** (Rapporti con il volontariato e l'associazionismo) prevede che la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro del Terzo Settore ed operanti nel settore della promozione della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime dei reati. Tali azioni rientrano tra quelle già previste dalla vigente l.r. 16/2012⁷⁵. Il **comma 2** precisa che la Regione può sostenere la realizzazione di progetti attuati dai soggetti del comma 1, secondo i criteri e le modalità previste nella programmazione di cui all'articolo 19. L'**articolo 4** (Misure per la diffusione della cultura della legalità e a favore della cittadinanza responsabile in particolare tra i giovani) al **comma 1** prevede che la Regione,

⁷⁵ Recante misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.

promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche (quali attività integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche proiezioni di film e documentari, incontri e dibattiti) nell'ambito degli interventi e delle politiche regionali di cui alla l.r. 1/2016 (Norme in materia di politiche giovanili). La Relazione tecnica chiarisce che tali interventi sono realizzati a valere delle risorse di cui alla l.r. 1/2016. Al **comma 2** si dispone che la Regione promuove altresì protocolli di intesa con le amministrazioni, gli organi e le autorità statali ed enti del Terzo settore nel campo della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime dei reati. Il **comma 3** prevede che la Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso. Il **comma 4** dispone che l'Assemblea legislativa concorre a realizzare misure per la diffusione della cultura della legalità mediante la valorizzazione di tesi di laurea, la realizzazione di incontri e attività con finalità divulgative e la pubblicazione di materiale in una sezione del sito internet istituzionale. La relazione tecnica specifica che *“Per quanto riguarda la valorizzazione di tesi di laurea gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione possono essere quantificati in euro 5.000,00 annui”*. L'**articolo 5** prevede l'istituzione della *“Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”*, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio. La Relazione tecnica chiarisce che la giornata è già stata istituita con l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) che viene abrogata dalla presente legge. La Relazione tecnica quantifica le risorse per l'organizzazione della giornata, in euro 10.000 annui, già previste alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio regionale di previsione 2024-2026, nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dell'Assemblea legislativa (cap. 00100)⁷⁶. In merito alla

⁷⁶ L'articolo 3 della abrogata l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 prevedeva che *“1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 2, comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 10.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base*

quantificazione degli oneri, la Relazione tecnica specifica che la stessa è “*coerente con le deliberazioni degli anni più recenti dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, cui spetta l'organizzazione, d'intesa con la Giunta regionale, delle iniziative della Giornata*”.

L' **Articolo 6** (Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni delle imprese, rating di legalità) contiene, al **comma 1**, la previsione che la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, promuovendo interventi volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro; a prevenire la diffusione e la proliferazione di fenomeni illegali e a favorire la responsabilità sociale delle imprese e comportamenti eticamente corretti da parte degli operatori economici. La disposizione, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, ha carattere generale, senza effetti finanziari in sé. Il **comma 2** del medesimo articolo 6 prevede che la Regione in particolare: promuove iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, attraverso l'adozione di linee guida; dà valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese; promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di cui all'art. 6 del d.l. 91/2014. Anche tali attività, come indicato nella Relazione tecnica, possono essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il **comma 3** del citato articolo 6 dispone che la Regione concorre alla diffusione di principi etici nei comportamenti aziendali, attraverso la previsione nei bandi per la concessione di contributi economici dei sistemi di premialità previsti dal d.m. 20 febbraio 2014, n. 57. La Relazione tecnica dà conto del fatto che la disposizione ha carattere ordinamentale e non genera effetti finanziari. I **commi 4, 5 e 6** prevedono che la Regione promuove il *rating* di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate, attraverso l'emanazione di apposite linee di indirizzo da adottarsi entro

16.1.002 del bilancio di previsione 2010 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa”.

il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale), nonché l'adozione di accordi per la progressiva applicazione del *rating* di legalità alle imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Tali disposizioni, come indicato nella Relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carattere finanziario. Il **comma 7** dispone che entro un anno dall'entrata in vigore della legge, gli enti dipendenti e strumentali della Regione, le società controllate e partecipate della Regione adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a garantire lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza. Il **comma 8** specifica che gli interventi di cui all' articolo sono realizzati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L' **Articolo 7** prevede interventi per la promozione della legalità in materia ambientale. In particolare il **comma 1** dispone che nell'attuazione delle politiche di prevenzione dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente la Regione promuove la cultura del contrasto di illeciti e di infiltrazioni criminali, rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale, con particolari riferimenti alle attività di estrazione fornitura e trasporto di materiali inerti e al trattamento e smaltimento di rifiuti e promuove la conclusioni di protocolli di intesa con le autorità statali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore ambientale. La Relazione tecnica chiarisce che tali attività rientrano tra le funzioni che la Regione già svolge in materia ambientale e che le medesime disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 8** descrive le azioni regionali per la prevenzione di fenomeni dell'usura e dell'estorsione. Il **comma 1** precisa che tali azioni sono svolte attraverso la partecipazione della Regione alla Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 38/1995 (Partecipazione e adesione della Regione Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura); la Relazione tecnica chiarisce che tali attività non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. I **commi 2, 3 e 4** prevedono inoltre che la Regione promuove studi e ricerche in merito ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione, nonché monitora e partecipa ad attività di studio sui temi

dell'accesso al credito sull'orientamento al consumo da parte delle famiglie. Tali iniziative sono promosse nel rispetto delle disposizioni del Codice per il trattamento dei dati personali ed avvalendosi dell'Agenzia Umbria Ricerche, ai sensi della l.r. n. 30/2000. La Relazione tecnica indica che le iniziative ammontano per il triennio 2024-2026 ad euro 540.000,00 destinati sia al funzionamento dell'Agenzia, sia al finanziamento dell'attività di studio e ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 9** descrive gli interventi a sostegno delle vittime. Il **comma 1** stabilisce che la Regione, mediante specifici strumenti individuati nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, prevede interventi in favore delle vittime dei fenomeni di violenza, dipendenza e sfruttamento connessi al crimine organizzato e mafioso, in armonia con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2008 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)⁷⁷. La Relazione tecnica specifica che, agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo, si fa fronte con le risorse già stanziare in favore della l.r. 13/2008, che ammontano, per il triennio 2024-2026, ad euro 165.000,00 annui, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 10** dispone che la Regione può individuare, con proprio atto, misure, requisiti e modalità per l'attribuzione di criteri preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, a favore di imprese danneggiate per reati di mafia e di criminalità organizzata, purché i fatti delittuosi siano stati accertati in giudizio con sentenza, anche non definitiva, o decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile. La disposizione ha natura ordinamentale e non genera oneri finanziari per il bilancio regionale. L'**articolo 11** prevede che la Regione promuove specifiche azioni formative rivolte ad

⁷⁷ L' Art. 7 della l.r. 13/2008 contiene disposizioni in ordine alla Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini. L'articolo dispone in particolare che "1. La Giunta regionale propone ogni due anni, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del Consiglio regionale, un atto di programmazione concernente gli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. L'atto contiene: a) l'analisi sullo stato di attuazione e di avanzamento della presente legge; b) l'indicazione delle priorità e dei criteri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle attività e delle azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6; c) la quota delle risorse, stanziare ai sensi della presente legge, da destinare alle varie tipologie di interventi, con particolare riferimento agli interventi a favore delle vittime di fatti criminosi; d) l'indicazione relativa all'utilizzazione delle risorse di cui alla presente legge, integrate con quelle derivanti da norme statali e da altre leggi regionali; e) gli obiettivi e le modalità per la sottoscrizione dei Patti integrati e per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere per la loro realizzazione.

amministratori, al personale della Regione, delle aziende e agenzie regionali, degli enti controllati dalla Regione e degli enti locali del territorio regionale, al fine di aumentare la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali realizzati mediante la Scuola umbra di amministrazione pubblica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"). La Relazione tecnica chiarisce che dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché gli interventi rientrano nella programmazione annuale delle attività di formazione da affidare al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica. L'**articolo 12** prevede l'obbligo per la Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale, come indicato nella Relazione tecnica. Il **Capo III (articoli 13-16)** contiene disposizioni concernenti gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni e di aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, l'**articolo 13** prevede che la Regione favorisce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale. L'**articolo 14** dispone che la Regione promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia. L'**articolo 15** prevede che la Regione, allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'**articolo 16** prevede infine che la Regione, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Università e Associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore promuove la realizzazione di percorsi di

orientamento e formazione per amministratori regionali e degli Enti locali per potenziarne le competenze tecniche in relazione alla materia dei beni confiscati alle mafie. L'**articolo 17** contiene una specifica clausola di invarianza finanziaria, che attesta che tutte le iniziative ed i percorsi di formazione descritti nell'ambito del Capo III della legge, sono attuati attraverso le misure e con le risorse previste nel Fondo Nazionale dei beni confiscati. L'**articolo 18** disciplina l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità che può essere istituito dalla Commissione d'inchiesta di cui all'articolo 54 dello Statuto regionale⁷⁸, ove istituita sulle materie oggetto della presente legge, o, in sua assenza, dalla Commissione speciale di cui all'articolo 55 dello Statuto regionale⁷⁹, quale strumento di supporto per lo studio dei temi connessi all'incarico della Commissione stessa, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso e la loro incidenza sul territorio regionale. Il **comma 10** del citato articolo 18 prevede espressamente che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, né a rimborsi spesa. La Relazione tecnica specifica che le attività svolte dall'osservatorio possono generare oneri a carico del bilancio regionale, la cui copertura finanziaria è prevista dall'articolo 2 dell' abrogata l.r. 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16) con uno stanziamento massimo di euro 30.000 annui, come trasferimento a favore dell'Assemblea legislativa, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L'**articolo 19** è dedicato al programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. Il **comma 1** precisa che l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 comma 1 , 8 ed 1 1 avviene nell'ambito delle

⁷⁸ L' Art. 54 dello Statuto della Regione Umbria dispone che:

1. L'Assemblea legislativa può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

⁷⁹ L' Art. 55 dello Statuto della Regione Umbria dispone che: 1.L'Assemblea legislativa può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini conoscitive e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato. Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse.

attività di programmazione della specifica normativa di settore. Per l'attuazione dei restanti interventi, la Giunta regionale adotta il Programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. La Relazione tecnica dà conto del fatto che, al finanziamento degli interventi sono destinati euro 30.000,00 annui, liberati dall'abrogazione della l.r. 16/2012 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12", comprensivi dei 5.000 euro annui destinati alla valorizzazione delle borse di studio (art. 4, comma 4) e degli eventuali trasferimenti all'Assemblea legislativa per il finanziamento delle attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 18. Il **comma 3** dispone in particolare che il Programma definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, con l'indicazione delle risorse finanziarie e organizzative a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione in quanto individuate in specifici interventi settoriali già in essere. L'**articolo 20** (abrogazioni) esplicita le abrogazioni della l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie); l.r. 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile); l.r. 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16); l.r. 3 agosto 2017, n. 13 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n.16); il comma 3-bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). La Relazione tecnica specifica che l'abrogazione di tali norme libera un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 40.000 annui (di cui 10.000 annui dalla l.r. 11/2010 e 30.000 annui dalla

l.r. 12/2016) che vengono reimpiegate per l'attuazione della legge in oggetto. L'**articolo 21** contiene la norma finanziaria. Il **comma 1** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (Misure per la diffusione della cultura della legalità e a favore della cittadinanza responsabile in particolare tra i giovani), comma 4, e 18(Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità) si fa fronte con le risorse già stanziare in favore della l.r. 15/2016, abrogata dalla lett. b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge, alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza, Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2024-2026, come trasferimento all'Assemblea legislativa. Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 per l'organizzazione della Giornata per le vittime delle mafie e della criminalità organizzata, pari ad euro 10.000,00 annui, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziare alla Missione 01 , Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2024-2026 (cap. 00100) destinate al funzionamento dell'Assemblea legislativa. Il **comma 3** prevede che all'attuazione della legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili. Infine, il **comma 4** prevede che per gli anni successivi al 2026 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziare annualmente con la legge di bilancio. L'**articolo 22** contiene la clausola valutativa che prevede l'invio di una relazione all'Assemblea legislativa da parte della Giunta regionale relativa all'attuazione della legge. Le attività legate agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, tra le attività ordinarie dell'Assemblea e della Giunta regionale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, per consentire una ricostruzione degli oneri riportati rispettivamente in euro 5.000,00 e 10.000,00, con nota prot. n. 720 del 5 marzo 2025 indirizzata alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa, la Sezione ha chiesto di fornire ulteriori elementi informativi per consentire la piena comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli stessi oneri. In merito a quanto previsto dall'articolo 9 sono stati inoltre richiesti

ulteriori elementi specificativi ed informativi per una piena comprensione dell'onere previsto e una valutazione del rispetto del criterio di invarianza. Con nota prot. n. 865 del 26 marzo 2025 l'Amministrazione, con riguardo a quanto rilevato circa l'articolo 4 ha chiarito che lo stesso *“dispone che l'Assemblea legislativa concorre a realizzare misure per la diffusione della cultura della legalità mediante la valorizzazione di tesi di laurea, la realizzazione di incontri e attività con finalità divulgative e la pubblicazione di materiale in una sezione del sito internet istituzionale. Mentre la realizzazione di incontri e di iniziative con finalità rientrano tra le attività istituzionali dell'Assemblea legislativa e dei suoi organismi ed in tal senso possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per quanto concerne la valorizzazione di tesi di laurea gli oneri derivanti sono stati quantificati in euro 5.000,00 annui, a seguito di una ricognizione svolta online in merito ad iniziative simili, che consentono di premiare 2 tesi di laurea con una borsa di studio di 2.500 euro cadauna”*. Per quanto concerne invece l'attuazione dell'articolo 5, l'Amministrazione ha riferito che *“l'intenzione del legislatore regionale è stata quella di riconfermare l'ammontare dello stanziamento stabilito negli anni trascorsi in favore della l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), abrogata dalla legge in parola, in considerazione del fatto che l'ammontare delle spese delle precedenti edizioni della giornata, risultano compatibili con il nuovo stanziamento”*. Infine, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione ha chiarito che *“il legislatore regionale ha inteso ricomprendere i corrispondenti interventi nell'ambito delle politiche regionali in materia di sicurezza e quindi di finanziare tali interventi unicamente tramite gli stanziamenti di cui alla l.r. 13/2008 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana e alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”*.

7. Contraddittorio con la Regione in ordine alle criticità rilevate

L'estratto dello schema di relazione, con evidenza dei profili di criticità sussistenti all'esito dell'attività istruttoria condotta riferiti, in particolare, alle leggi regionali n. 5/2024, n. 6/2024, 8/2024, n. 11/2024, n. 13/2024, n. 15/2024, n. 18/2024, n. 19/2024, n. 22/2024, n. 23/2024, è stato inviato alla Presidente del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa e alla Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 1168 del 30 aprile 2025 e, limitatamente ai profili di criticità della legge 12/2024, con successiva nota prot. 1223 dell' 8 maggio 2025, assegnando il termine del 12 maggio 2025 (e del 14 maggio 2025 limitatamente alla legge 12/2024) per la trasmissione di eventuali deduzioni scritte. Con la medesima nota prot. n. 1168 del 30 aprile 2025 è stata altresì comunicata l'avvenuta fissazione, per il giorno 20 maggio 2025, di adunanza pubblica per la chiusura del contraddittorio. Con nota prot. n. 1424 del 16 maggio 2025 è stata comunicata alla Presidente del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa e alla Presidente della Giunta regionale la modifica dell'orario di convocazione, per il giorno 20 maggio 2025, della suddetta adunanza pubblica per la chiusura del contraddittorio.

Con le controdeduzioni presentate con nota del 14 maggio 2025 (registrata al protocollo interno n. 1399 di pari data), l'Amministrazione ha riportato elementi di chiarimento in relazione alle osservazioni e valutazioni della Sezione sulla legge regionale n. 12/2024. L'Amministrazione ha riferito che *“Per quanto riguarda la copertura finanziaria del contributo previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/1998, come modificato con la l.r. n. 12/2024, come già riferito nella Relazione tecnica, è stata assicurata mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 00680_S “Spesa per la gestione dei tributi regionali ivi inclusa l'assistenza ai contribuenti (spese obbligatorie)”, tenuto conto delle attività programmate e delle economie di spesa stimate. Per quanto concerne la dimostrazione della disponibilità dello stanziamento utilizzato per la copertura finanziaria, l'Amministrazione ha precisato che: “il capitolo oggetto di riduzione è un capitolo di spese di funzionamento, di carattere obbligatorio, destinato a finanziarie l'acquisizione di servizi e/o implementazione di procedure informatiche per la gestione della tassa automobilistica e le banche dati dei contribuenti, coinvolte negli ultimi anni da un processo complesso di riorganizzazione ed in attesa del nuovo quadro legislativo*

attualmente in corso definizione (ed in ritardo) connesso all'emanazione del d.lgs. in materia di tributi regionali e locali in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n.111- art. 13 e 14. Alla data dell'assestamento, sulla base delle spese programmate, afferenti a quanto sopra rappresentato, il CDR titolare della spesa del capitolo in questione ha evidenziato un minore fabbisogno rispetto allo stanziamento di Bilancio prevedendo il parziale slittamento dell'implementazione di un servizio informatico all'esercizio successivo con una conseguente economia di spesa stimata in almeno 100.000,00 euro. La realizzazione del sistema informatico ha avuto un maggiore slittamento della tempistica nel secondo semestre dell'anno determinando una ulteriore economia di spesa accertata sul capitolo 00680_S in sede di rendiconto pari a euro 581.909,48". Con riferimento alle osservazioni in merito alla quantificazione della spesa di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 della l.r. n. 9/1998, come modificato con la l.r. n. 12/2024, operata con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa" la Regione, nelle medesime controdeduzioni, ha rappresentato che il tetto di spesa "è da leggersi con il combinato disposto del contributo di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo e del Piano delle Attività di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Le modifiche apportate alla legge sono state dettate dal principale obiettivo di correlare l'entità della quota di Fondo sanitario da erogare all'ARPA ai costi sostenuti per le attività LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) da essa svolte. Ulteriore finalità è però quella di non incrementare la quota di FSN da destinare al finanziamento delle attività, riconducibili ai LEA, attribuite e svolte dall'Agenzia. Tale finalità è dettata dalla nota insufficienza del Fondo sanitario nazionale e quindi, regionale, per il finanziamento degli effettivi fabbisogni del sistema sanitario nazionale e regionale. Il "tetto di spesa" è quindi un limite posto alla programmazione delle attività e degli obiettivi da definire nel Piano annuale di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e attribuire all'Agenzia. Le eventuali ulteriori attività attribuite all'Agenzia e programmate nel Piano annuale verranno finanziate con il contributo di cui alla lettera b) per il quale è infatti previsto che la quantificazione viene determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, sulla base dell'effettivo fabbisogno e dei costi stimati dall'Agenzia per lo svolgimento delle stesse".

In sede di adunanza pubblica del 20 maggio 2025, nella quale sono intervenuti i rappresentanti della Giunta regionale e del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa, in relazione alla legge regionale n. 8/2024, l'Amministrazione ha manifestato l'impegno a corredare le leggi non onerose della clausola d'invarianza finanziaria, ribadendo il carattere non oneroso della legge in parola.

Con riguardo alla legge regionale n. 13/2024, l'Amministrazione ha ribadito quanto

già significato nel riscontro alla nota istruttoria n. 720 del 5 marzo 2025, ovvero che nessun tipo di funzione di coordinamento in ambito di emergenza viene assegnata alle province, chiarendo essersi trattato *“in questo caso di una mancata capacità della relazione tecnica di esprimere appieno questa neutralità dal punto di vista delle funzioni attribuite alle province”*. Relativamente alla legge regionale n. 18/2024, in esito allo specifico chiarimento chiesto dal Relatore in merito alla quantificazione delle risorse, previste nella programmazione comunitaria FSE 2021-2027, l'Amministrazione ha confermato che, *“rispetto alle priorità e agli obiettivi specifici a) e d), questo tipo di percorso [...] è in atto e che lo stesso poi verrà riversato in atti di programmazione che la Regione Umbria approverà e che saranno mandatori per l'Agenzia rispetto alle attività di qualificazione delle risorse umane”*. In relazione alla legge regionale n. 23/2024, la Regione ha chiarito il punto relativo alla contabilizzazione delle entrate derivanti dalle sanzioni a titolarità regionale, confermando l'applicazione puntuale di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011. In merito a quanto osservato circa l'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, *“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”* l'Amministrazione ha riferito quanto segue *“anche in questo caso abbiamo cercato di rappresentare alla Corte, con la nota di integrazione che abbiamo inviato nei giorni scorsi questa necessità, come è stato ricordato, di qualificare in combinato disposto, la definizione di un limite massimo alla programmazione delle risorse del fondo sanitario regionale, proprio per le ragioni che più volte hanno visto la stessa Corte attenzionare la gestione del fondo, con un'attività di programmazione che potesse incrociare anche gli stanziamenti di bilancio, in maniera tale da costituire un limite che, e su questo stiamo lavorando anche con i colleghi, si possa, in coerenza con l'approvazione dei piani, visto e considerato che il 2024 è stato un anno di transizione da questo punto di vista, in maniera strutturale, individuare auspicabilmente una definizione, cosa che stiamo facendo, dei piani attività di ARPA che qualifichi in maniera certa e inoppugnabile e mandatoria le risorse che hanno quelle caratteristiche di afferenza rispetto ai LEPTA riconducibili ai LEA, pur con tutti i limiti di una legislazione che non si è ancora evoluta in un quadro regolatorio. Ma tuttavia [...] da questo punto di vista è patrimonio comune [...] di tutte le Agenzie regionali per l'ambiente di impostare la programmazione delle attività in maniera coerente con questo tipo di profilatura delle funzioni che vengono svolte, in maniera tale da poter rendicontare, indipendentemente dalla*

quantificazione, in maniera puntuale le risorse del fondo sanitario, qualora le stesse siano attribuite e quindi da questo punto di vista assicurare, per il tramite di altre risorse, che comunque possono provenire sia da stanziamenti del bilancio regionale sia da risorse all'uopo destinate, come nel caso della previsione normativa dell'articolo 16 della legge di assestamento, sia da altre risorse - faccio un riferimento specifico alla ecotassa - sia anche da risorse che derivano da convenzioni, progetti o altro tipo di attività che l'agenzia possa svolgere. Certamente, anche in questo caso, l'osservazione molto puntuale in tema di qualificazione delle modalità con cui la clausola poteva essere espressa o comunque queste condizioni potevano essere espresse, ci induce sicuramente a una ulteriore attenzione rispetto al complesso delle analisi che la Corte fa e, come intendo ribadire in questa sede, costituiscono comunque principi ispiratori cui l'amministrazione regionale si sforza di essere adempiente".

Il Relatore ha precisato che "la relazione tecnica è lo strumento con il quale noi possiamo prendere cognizione dell'indirizzo politico amministrativo, ai fini che ci occupano, cioè della verifica contabile e finanziaria della copertura e del rispetto dei limiti di finanza pubblica; quindi, se manca quello, non siamo in condizioni di poter esprimere una valutazione, che ha un effetto, perché prevista dalla norma. Se sulle leggi di spesa della Regione Umbria non abbiamo gli elementi, il primo effetto negativo è per la Regione stessa". Il Segretario Generale dell'Assemblea legislativa regionale ha riferito che "quello che abbiamo percepito, anche [...] dalle varie analisi delle singole leggi, è che dovremo dettagliare in maniera migliore e, diciamo, soprattutto maggiore, la correlazione che c'è fra la finalità della norma e le congruità delle somme che vengono inserite nella legge stessa. Rispetto alle leggi per le quali rimangono [...] queste situazioni di criticità possiamo dire che essendo stata una legislazione molto copiosa, molte leggi, diverse leggi [...] riguardavano interventi nuovi, interventi anche sperimentali, sui quali [...] c'erano pochi elementi. Probabilmente [...] chi ha lavorato, chi ha fatto l'istruttoria tecnico finanziaria, ha applicato un criterio di ragionevolezza nella stima dei costi, però avendo magari [...] delle difficoltà a individuare i potenziali beneficiari e l'effettivo [...] impatto sul territorio. Chiaramente di questo noi [...] siamo consapevoli, quindi cercheremo di migliorare questa [...] analisi ex ante, perché in alcuni casi sono state inserite delle clausole valutative ma siamo consapevoli che le clausole valutative hanno efficacia ex post per cui invece l'attenzione dovrebbe essere più [...] a monte della costruzione della norma finanziaria e dell'impatto sul bilancio. In alcune di queste leggi che sono sperimentali è stata utilizzata la tecnica del limite di spesa perché si tratta

sostanzialmente di contributi che vengono assegnati per queste manifestazioni, con una innovazione rispetto al passato, che vengono assegnati sulla base di progetti. Chiaramente trattandosi di spese non obbligatorie, la quantificazione è stata una quantificazione piuttosto, diciamo, grossolana, nel senso sulla base di quelle che erano le risorse disponibili in quel dato momento storico nel bilancio. Quindi diciamo che trattandosi di spese non obbligatorie si è scelta questa tecnica di individuazione della spesa. Per il resto prendiamo atto sostanzialmente delle osservazioni, ripeto, cercheremo di migliorare la nostra qualità, soprattutto nella fase della definizione, soprattutto nelle relazioni correderemo anche le nostre relazioni tecnico finanziarie di quelle tabelle che in un primo momento non c'erano e poi sono state magari integrate con le richieste successive".

8. Rilievi formulati nel precedente Referto - *Follow up*

Il precedente ciclo di controllo, concernente le leggi approvate nell'anno 2023, si è concluso con il riscontro, da parte della Sezione, di alcune criticità (v. Relazione allegata alla Deliberazione n. 114/2024/RQ). In particolare, è stato constatato che *«pur nell'ambito di un graduale miglioramento della qualità delle relazioni», persiste «il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato».*

In merito alle tecniche di copertura utilizzate è stata ribadita *«la necessità che le modalità di quantificazione degli oneri, oltre che delle relative coperture, siano adeguatamente illustrate nella relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alle leggi, al fine di consentire adeguate valutazioni in proposito».*

Con riferimento alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del c.d. "tetto di spesa" la precedente Relazione aveva evidenziato che la stessa è ammessa per gli oneri di natura non obbligatoria, pur tuttavia non sono state superate alcune delle criticità rilevate in quanto *«come chiarito anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" - è necessario che "vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate" ».*

Con riferimento alle leggi non onerose, è stata evidenziata *«per alcune di loro (l. reg. n. 2/23, l. reg. n. 3/23, l. reg. n. 6/23, l. reg. n. 7/23) - che risultano corredate dalla relazione tecnico-finanziaria in cui viene rappresentata con un mero enunciato testuale la natura di carattere ordinamentale di talune leggi, nonché l'invarianza finanziaria per quelle leggi che, pur involgendo taluni aspetti finanziari, non comportano oneri a carico della finanza*

regionale e, pertanto, non necessitano di strumenti di copertura [...] l'assenza nel relativo articolato legislativo della clausola di neutralità finanziaria, con conseguente permanere della criticità già rilevata nelle precedenti relazioni".

Con riguardo alla l. reg. n. 15/2023 e, in particolare alla modifica introdotta dalla stessa alla disciplina del rendiconto di esercizio dei Gruppi consiliari di cui all'art. 5, della l. reg. n. 28/2012, che consente di ricomprendere nel rendiconto anche le entrate diverse dal Contributo per le attività istituzionali del Gruppo, erogato dall'Assemblea legislativa (ex art. 2-*quater*, l.r. 28/2012), era stata rappresentata la necessità che i fondi provenienti da altre fonti fossero chiaramente individuabili nell'ambito del rendiconto stesso, al fine di consentire la distinzione nell'avanzo di gestione del Gruppo, delle somme afferenti al contributo per spese di funzionamento "pubblico" da quelle di diversa provenienza ed assicurare la corretta reiscrizione delle prime al bilancio dell'Assemblea legislativa ex art. 9, della l.r. 28/2012.

Con nota prot. 2918 del 17 ottobre 2024 questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione di comunicare le misure adottate per il superamento dei profili di criticità rilevati con la deliberazione n. 114/2024/RQ in relazione all'anno 2023. Il Consiglio regionale -Assemblea legislativa ha riscontrato la richiesta con la nota prot. 20240007718 del 29 ottobre 2024 (acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3046 di pari data) trasmettendo la nota del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com contenente i riferimenti alle leggi regionali approvate dal 1° gennaio al 15 ottobre 2024. La Giunta regionale ha riscontrato la richiesta con PEC del 14 novembre 2024 (acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3228 del 14 novembre 2024) riferendo che *"alla luce dei rilievi espressi dalla Corte nel 2023, è stata ulteriormente rafforzata l'attività di verifica e controllo dei contenuti della Relazione Tecnico-finanziaria da parte della Direzione competente, con particolare riferimento alla quantificazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale nel corso del 2024 e nei successivi emendamenti"*. La Regione ha precisato altresì che, *"In alcuni dei [...]DDL è stata, inoltre, inserita, come richiesto dalla Corte, la clausola di invarianza finanziaria. [...] nei DDL che hanno riguardato la disciplina ex novo di materie o interventi già previsti da precedenti leggi*

regionali, è stata attentamente data indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziata a bilancio, utilizzate per le finalità indicate dalle nuove disposizioni".

9. Conclusioni

Nell'anno 2024 la Regione Umbria ha adottato ventinove leggi regionali di cui tredici di iniziativa di Giunta regionale e sedici di iniziativa consiliare.

La presente analisi ha riguardato ventiquattro leggi regionali (*v. in dettaglio par. 6 della Relazione*) in quanto le restanti cinque, relative al ciclo di bilancio, rientrano nello scrutinio della *"Programmazione regionale e della manovra di bilancio"*, nell'ambito delle analisi connesse al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria. Sotto il profilo della tipologia, la totalità degli oneri in esame assume la forma di maggiori spese (e non di minori entrate). In merito alle tecniche di copertura utilizzate, si evidenzia il ricorso a mezzi quali: (i) utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali; (ii) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; (iii) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Riguardo la fase di quantificazione degli oneri, come si è avuto già modo di mettere in luce nelle precedenti relazioni, pur nell'ambito di un graduale miglioramento della qualità delle relazioni, si continua a verificare il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato. Trattasi di aspetti necessari alla valutazione dell'attendibilità della stima e della conseguenziale appostazione delle coperture.

I rilievi emersi nel corso della verifica sono stati in parte superati a seguito dei chiarimenti resi in fase istruttoria e, infine, con la nota controdeduttiva prot. n. prot. n. 2025-0092642 del 14 maggio 2025 (registrata al n. 1399 di pari data), con la quale la Regione Umbria ha formulato precisazioni e chiarimenti alle osservazioni della Sezione, di cui alla nota prot. n. 1223 dell'8 maggio 2025. Con riguardo alle osservazioni relative alle leggi regionali nn. 6/2024, 11/2024, 12/2024, 15/2024, 18/2024, 19/2024, 22/2024, quanto controdedotto dall'Amministrazione non consente di superare pienamente i rilievi emersi; la Sezione ribadisce la necessità che l'esauritiva illustrazione delle modalità di quantificazione degli oneri, oltre che delle relative coperture, siano adeguatamente illustrate già nella relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alle proposte di legge, al fine di consentire

adeguate valutazioni in proposito, e con specifico riferimento alle tipologie di spesa per le quali è stata utilizzata la tecnica del “tetto di spesa”, che la relazione tecnica contenga sempre una dettagliata illustrazione del progetto elaborato dall’Amministrazione, anche con specifico riferimento alla platea dei beneficiari della legge e una attenta stima del fabbisogno complessivo correlato all’implementazione dell’intervento, anche se le risorse destinate dalla norma contribuiscono al soddisfacimento solamente di una sua frazione. Con riferimento alle leggi regionali n. 11/2024, 14/2024, 16/2024, 19/2024, 22/2024, le rispettive relazioni tecniche non contengono i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari, prospetti allegati con tabelle solo successivamente, in riscontro alla richiesta istruttoria prot. n. 720 del 5 marzo 2025.

In merito alle tecniche di copertura utilizzate nelle leggi regionali adottate nel 2024, si osserva un aumentato utilizzo degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare, quale mezzo di copertura finanziaria (leggi nn. 6/2024, 11/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 19/2024). L’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie: infatti, essa consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall’altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria, viceversa le variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa costituiscono un fenomeno che potrebbe evidenziare carenze nel processo di pianificazione delle risorse finanziarie, senza comportare di per sé un difetto di copertura.

Con riguardo, infine, alla disamina delle leggi non onerose si evidenzia l’assenza nell’ articolato legislativo della clausola di neutralità finanziaria per quanto concerne le leggi regionali n. 1/2024 e 8/2024 e la carenza, nella Relazione tecnica, degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, relativamente alla legge regionale n. 5/2024 *"Istituzione della "Giornata*

regionale per le mamme e i papà degli Angeli” a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio”.

Si rammenta che tali adempimenti costituiscono presidi indefettibili per dare, in sede legislativa, piena attuazione al contenuto precettivo dell’art. 81 Cost. e, per consentire, in sede di controllo da parte di questa Sezione, una più analitica ricostruzione dell’effettiva assenza di oneri.

Ciò assume maggiore pregnanza alla luce del nuovo testo dell’art. 17, comma 6 bis della l. n. 196/2009, come emendato dalla l. n. 163/2016, che dispone *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”*. Tale dispositivo accentua il ruolo della clausola di neutralità finanziaria, rafforzando l’onere informativo a supporto dell’effettiva assenza di oneri scaturenti dai provvedimenti legislativi (Cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

